



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

23239

d. 134

SANSONI
ANTIQUARIATO
Via Ricca-Il, 44
FIRENZE




600002589U

23239 . d. 134









DOCUMENTI STORICI
FABRIANESI

RACCOLTI E PUBBLICATI

A CURA

DEL

Can.^{co} AURELIO ZONGHI

007855

STATUTA ARTIS LANÆ
TERRÆ FABRIANI

ROMA

DARIO GIUSEPPE ROSSI

MDCCCLXXX



ANSO
TIQUEM
a Ricca-ii
PIRENZE

DOCUMENTI STORICI F A B R I A N E S I


RACCOLTI E PUBBLICATI

A CURA

DEL

Can.^{co} AURELIO ZONGHI

Bibliotecario Comunale, Custode dell' Archivio Storico
e Membro della Commissione conservatrice dei Monumenti ed oggetti d' Arte e di antichità
per la Provincia di Ancona



ROMA
DARIO GIUSEPPE ROSSI
—
MDCCCLXXX



Edizione di 250 esemplari.
Duecento in carta comune
e cinquanta numerati in carta forte di Fabriano

STATUTA ARTIS LANÆ

TERRÆ FABRIANI

(1369-1674)

DOCUMENTI STORICI FABRIANESI


RACCOLTI E PUBBLICATI

A CURA

DEL

Can.^{co} AURELIO ZONGHI

Bibliotecario Comunale, Custode dell' Archivio Storico
e Membro della Commissione conservatrice dei Monumenti ed oggetti d'Arte e di antichità
per la Provincia di Ancona



ROMA
DARIO GIUSEPPE ROSSI
—
MDCCCLXXX



Edizione di 250 esemplari.
Duecento in carta comune
e cinquanta numerati in carta forte di Fabriano

Fabriano — Tipografia Gentile 1880

STATUTA ARTIS LANÆ

TERRÆ FABRIANI

(1869-1874)

ALLA ONOREVOLE
RAPPRESENTANZA COMUNALE
DELLA CITTÀ DI FABRIANO
GLI STATUTI DELL' ANTICO SUO LANIFICIO
CHE RICORDANO
LA INTELLIGENTE OPEROSITÀ DE' NOSTRI MAGGIORI
LA FLORIDEZZA CHE ANCHE DA QUESTA INDUSTRIA
S' EBBE UN TEMPO IL NOSTRO PAESE
AURELIO ZONGHI
CHE LI HA ILLUSTRATI E RESI PUBBLICI
A TESTIMONIANZA DI GRATO ANIMO
O. D. C.

4

1

1

PREFAZIONE

Le principali città d'Italia Venezia, Genova, Ragusa, Firenze, Siena et molte altre hanno nelli loro statuti dichiarato le arti e le mercantie non togliere nobiltà.

Capitoli dell'università dell'arte della lana di Fabriano riformati nel 1616 - Proemio.

L'arte della lana che nel secolo XIII già era fiorentissima in tutta la penisola, specialmente nella Toscana, in Venezia, e nella Lombardia, non pare che prima della terza decade del XIV fosse largamente esercitata anche nella terra di Fabriano: chè i protocolli notarili anteriori a quel tempo non ricordano mai alcun lanificio locale, sebbene contengano sovente contratti di panni fiorentini, milanesi ed eugubini acquistati dai nostri mercieri per esser qui rivenduti, e di balle di lana e di bambagia (*ballas lane et bombycis*)¹ che ai fabbricanti toscani di qua si trasmettevano; il che appunto dà indizio, se non della totale mancanza dell'arte fra noi, di un'esercizio di essa certamente molto ristretto, non potendosi consumar qui le materie greggie che vi si producevano. È ben vero che di protocolli del secolo XIII e dei primordi del XIV non sono abbastanza ricchi i nostri archivi, che invece abbondano di carte diplomatiche; ma neanche in al-

1) Colla bambagia si tesseva il panno chiamato allora fustaneum, oggi fustagno ed anche frustagno.

cuna di quelle del secolo XIII mi è occorso mai di leggere un atto solo che ne faccia menzione neppure per incidenza. E nul- lameno lanajuoli vi dovevano essere, perchè il filare e il tessere la lana ad uso delle famiglie e secondo la lor condizione fu in costume di tutti i popoli, e in Italia fin nelle più umili borgate, specialmente dopo il ritorno dei crociati, e dopo il rimpatrio dalla Germania degli umiliati lombardi: ma dessi, que' poveri nostri artigiani, non si erano ancora costituiti in sodalizio, siccome già era avvenuto in altre parti della penisola.

Nella terza decade adunque del secolo XIV cominciano ad aversi documenti che accennano sì alla lavorazione della lana in Fabriano, ma a fatti isolati, a società stipulate fra due o più persone per esercitarla, e non all'arte stessa già riunita in associazione tendente a stabilire su vasta scala un' industria nuova che, moderata da leggi sue proprie, migliorasse le condizioni economiche del paese in cui sorgeva coll'estenderne anzitutto il commercio.

Que' fatti isolati, quelle piccole associazioni già feconde di buoni risultati, sebbene individuali, a poco a poco trovarono tanti imitatori che nel breve spazio di due o tre decenni erano divenute abbastanza numerose le botteghe de' nostri lanajuoli alle quali accorrevano poveri e contadini che non avevano a sufficienza danaro per ricoprirsi di panni forastieri venduti certamente a prezzi più cari. Erano principalmente i ricchi che, o per amore di guadagni, o per sottrarre i popolani allo squallore della miseria, e così averseli anche più affezionati, alimentavano la industria nascente, ponendo tutto il capitale, che poteva occorrere all'esercizio più o meno largo di essa, ed ammettendo il povero operaio ad un eguale partecipazione dell'utile. Lo stesso Guido Napoletano Chiavelli, il quale riuscì a farsi amare e temere più de' suoi antenati e successori, pur dominando e prepotendo sempre, profondeva tesori nelle società contratte *ad laborandum et negotiandum in arte lane*, e negli acquisti di molini con valchiere che restaurava e migliorava a beneficio de' suoi soci e di altri; i primi facoltizzando ad usarne gratuitamente, siccome appare dalle condizioni apposte in que' contratti, i secondi sottoponendo a pagamento di piccole tasse, quando i lor panni avesser preferito di far gualcare ne' molini di lui. Con

questo egli ebbe in mente senza dubbio di promuovere una concorrenza dannosa ad altri proprietari di valche ¹, i quali non potendola sostenere venner difatti nella necessità di venderle a lui ed a suoi parenti ²: ma il popolo che traeva utile da quell'affettata generosità non s'accorse punto che in cosiffatta maniera il suo signore cresceva in ismisurata potenza la quale più tardi gli avrebbe fruttato oppressione e tirannia.

In tal modo protetta e favorita, l'industria della lana si andò così rapidamente svolgendo, che dopo pochi anni, cioè verso la metà del secolo XIV si poteva dire riuscita a soddisfare interamente ai bisogni di tutta una popolazione che non ebbe più d'uopo di alcuna importazione forastiera. E fin da quel tempo è a ritenere che se ne fondasse l'associazione; ma nel primo suo ordinarsi le costituzioni dovettero esser semplicissime e, più che all'incremento dell'arte, tendessero a darle una forma estrinseca puramente legale, sia colla elezione di una rappresentanza che ne curasse il regolare andamento, sia colla distribuzione dei molteplici uffici, sia finalmente con determinare la esatta reciprocità dei diritti e doveri dei singoli aggregati fra loro, e con quelli stessi che ne reggevano i destini; conciossiacchè tali sono gl'inizi del formarsi di ogni corpo sociale, e quindi vengono le leggi che dirittamente lo conducano a raggiungere il suo scopo, variabili secondo la ragione de' tempi e delle circostanze, poche e semplici a principio, più numerose e complesse di poi, o per l'avvertirsi di alcuni casi non considerati dai primi istitutori, o pel succedersi di nuovi bisogni impreveduti e spesso imprevedibili.

E se così sorse anche fra noi, non tanto il solo desiderio di avere un industria nuova, cui si sarebbe dovuto dar vita collo scambievole accomunare a profitto di essa i mezzi tutti indi-

1) Nel 1358 i Monaci Silvestrini di Montefano possedevano valchiere nel Molino del Ponte del Gualdo (o del bosco, perchè costruito appiè di una selva — Du-Cange alla parola GUALDUS o GUALDUM, *nemus silva etc.* d'onde i gualdari che corrispondono alle nostre guardie forestali) le quali davano a cottimo a Stefano e Marcuccio Maistri dell'arte della lana. *Libro del Merciaro Ambrogio di Bonaventura, carte 81. Archivio Comunale Sez. Bresotrofo Vol. 80.*

2) Sono moltissimi gli atti esistenti nell'archivio comunale che contengono vendite di molini e valche a favore di Guido di Alberghetto Chiavelli dominante in Fabriano insieme al suo Genitore: ne ho dato un completo regesto nel Codex Clavellorum tuttora inedito.

viduali de' soci; ma il mutuo soccorersi tra loro, e più la prospettiva del benessere generale della lor terra nativa, intraveduto nello ingrandirsi del suo commercio, ne furon certo i primi e più gagliardi moventi; e questi, che per verità sono principî sinceramente filantropici, traspajono sempre dagli statuti dell' arte dai più antichi alle ultime ordinazioni avvenute nello scorcio del secolo XVII; imperocchè ad essi, e s' informarono gli animi robusti di quegli uomini medioevali che ne fecero la prima compilazione, e religiosamente, dirò così, si attenero quegli onesti mercanti e popolani che nei secoli successivi, correggendoli ed ampliandoli a volta a volta, li resero meglio acconci alle condizioni dei tempi variati e dell' arte progredita e progrediente: principî che perciò ne conservarono sempre vigorosa quella originaria vitalità, la quale per se sola fu sufficiente a condur l' arte tra noi al suo completo perfezionamento. E difatti i panni fabrianesi ebber sempre e dovunque moltissima estimazione ¹: cominciarono a perderla allora soltanto quando per i progressi della meccanica e della chimica applicate alle arti furono introdotti nuovi sistemi e più facili e più spediti di lavorazione, e i tessuti forastieri riuscirono più appariscenti e meno costosi: vide l' arte nostra sovrastarle la propria rovina, e si provò di scamparla riformandosi; ma i suoi conati non poterono arrestare la foga di quelle importazioni, che anzi crebbero sempre; ed essa illanguidi e cadde lasciando tutta intera la storia delle sue vicende negli statuti che ancora rimangono. ² I quali per ciò solo non possono non interessare grandemente gli studiosi delle patrie memorie, siccome quelli che ci forniscono

1) Rossi Senat. Aless. Dell' arte della lana in Italia e all' Estero giudicata all' esposizione di Parigi 1867. Firenze Barbèra 1869 p. 142.

2) Recenti scrittori delle cose nostre confusero erroneamente l' università dell' arte della lana con quella delle berrette e guanti, e con l' altra delle calzette e terzoni da donna, quasi che tutte insieme ne formassero una sola detta, con nome generico, della lana; ma ciascuna aveva i suoi capitoli particolari (*Archivio Comunale*), i suoi uffiziali distinti, e neppure un solo rapporto esisteva tra loro o di associazione, o di dipendenza. Lo attestano anche gli statuti che ora si pubblicano a pag. 70 e seguenti e a pag. 118 cap. XXXIV. L' arte della lana, nemmeno quando completamente si riformò, restringendo la sua lavorazione alle sole pannine per soldatesche, ebbe alcun che di comune colle altre arti, e ne fan fede non pochi documenti, oltre gli atti della visita apostolica fatta da Mons. Vinci nel 1784, esistenti nell' Archivio Comunale.

ampia materia per ritessere una parte di storia nostra e forse delle più importanti, comechè nascosta sotto la ruvida corteccia di povere leggi di un collegio di artigiani o neglette, o non ben comprese in certi tempi e da certi scrittori che, sol di gesta clamorose stimandola depositaria, di esse sole rimpinzarono i lor sempre vuoti volumi. Ma nell'età di mezzo le arti raccolte in compagnie donarono sovente più lustro ad un paese che non una serie di battaglie gloriosamente trionfate: e ben se lo ricorda ancora la monumentale Firenze, per non dire di altre, che per esse vide innalzate, quasi per incanto, le superbe moli di S. Maria del Fiore, di S. Croce, d'Or S. Michele; per esse arricchito il suo magnifico battistero di quelle stupende porte di bronzo che il divino Michelangelo avrebbe voluto collocare in paradiso, e di quel dossale d'argento massiccio che, considerato ancora qual miracol dell'arte, ci tramandò celebri i nomi di Maso Finiguerra, di Antonio del Pollajolo, di Maestro Cione e di Michelozzo di Bartolomeo ¹, i precursori del Cellini non superato ancora da alcuno; per esse finalmente vide risorgere gigante quel forte reggimento popolare, che spirò gli estremi aneliti sul rogo del Savonarola e che ci trasmise tanta eredità di venerande memorie da essersi incerti ancora, se alcun altra delle italiche repubbliche giungesse mai a tanta grandezza.

E se la nostra piccola terra nel basso medio evo seppe pur essa procacciarsi una qualche rinomanza, il dovette principalmente alle arti e della carta e della lana; quella celebratissima sempre e dappertutto, questa primeggiante sulle altre nella Marca e nell' Umbria ². Pertanto lo illustrarle, è debito di storico, di cui rende agevole la soddisfazione il conoscerne principalmente gli statuti che le governarono. Di quelli dell' arte della carta non ne rimane, per quanto io ne sappia, neanche un articolo: questi dell' arte della lana, salvati non si sa come ³

1) Balinucci. Notizie de' Professori di Disegno da Cimabue in qua. Volume quinto pag. 415. Milano Collezione de' Classici Italiani 1811.

2) Rossi Ales. op. cit. ivi.

3) Nella prima carta retro si legge quanto appresso — A di 16 Dicembre 1832 fu fatto acquisto del presente libro dal Sig. Luigi Castrica Bartoli pel prezzo di baiocchi venticinque per ordine dell'anziano ff. di Gonfaloniere Signor Alessandro Altini.

dalla barbarie dei tempi e degli uomini, si hanno ancora tutti interi e contengono, come si è detto, non solo le memorie del suo principio di esistere, ma le cagioni del suo rapido progredire, del suo lento decadere e finalmente della sua totale scomparsa dopo una vita lunghissima di tre secoli e mezzo; in una parola di tutte le sue vicissitudini, non sempre le stesse per tutti gli antichi lanifici d'Italia, le quali, io penso, dovrebbero essere ampiamente studiate da chiunque volesse dar mano alla storia generale dell'arte; e però, ove ben m'apponga, non vi sarà alcuno che voglia dire infruttuosa questa mia umile fatica, se è vero che la storia, qualunque essa sia, non debba andar mai scompagnata da suoi documenti.

E questo è lo scopo preciso della presente pubblicazione, il quale sarà fatto anche meglio palese, allorchè verrà in brevi tratti riassunta tutta la materia contenuta nelle costituzioni del nostro lanificio, e possibilmente raccolta sotto alcuni punti di vista universali, che ne formino, a mo' di dire, tutta la sintesi.

I più antichi statuti dell'arte della lana di Fabriano si ebbero, come già fu detto, nel 1369; in quel tempo essa si costituì legalmente in sodalizio; ma non le fu data la vera forma di *ente morale con personalità civile*, se non quando dal Rettore della Marca, la prima autorità in quel tempo della nostra provincia, venner quelli muniti di regolare sanzione: ciò accadde nel 9 giugno del 1370 ¹. Fu allora che dal notaro Nino di Maestro Paolo da Fabriano leggiadramente si ricopiarono, siccome ora li abbiamo, attestandolo la chiusura fattane da lui che è della stessa grafia di tutto il resto, (differente da quella onde ne fu scritta l'approvazione dal notaro Giovanni Melis), ed i suggelli di ambedue designati a penna secondo il costume del tempo, l'uno in mezzo alla dichiarazione del notaro dell'arte, e l'altro appiè del decreto di sanzione.

Non erano trascorsi due anni dalla primitiva compilazione di essi, che già si vide il bisogno di riordinarli in alcuna parte, e questo bisogno, facendosi dipoi a quando a quando sentire, fu causa della totale loro trasformazione, comechè avvenuta lenta-

1) Vedi a pagina 31.

mente, e nel volgere di tre secoli e mezzo: gli ultimi ordinamenti infatti, quelli cioè del 1618 continuati sino al 1674, posti a raffronto con gli antichi, si giudicherebbero appartenere ad un arte diversa da quella che fu in origine, se non fosse, che, per dirla l'istessa, il nome suo ed il medesimo obbietto ricorranò in tutti egualmente.

Questi capitoli adunque e le successive riforme di essi raccolti in un volume membranaceo di fogli sessantadue di millimetri 300 sù 206 sono seguiti da altri sedici con le marche di trecento trentuno fabbricanti, più o meno elegantemente disegnate, ad eccezione di pochissime difficili anche a determinarsi per la informe maniera usata nel dintornarle: i caratteri sempre diversi corrispondono agli atti differenti che vi si contengono, ed ai tempi egualmente diversi nei quali gli stessi atti furono scritti; questa disuguaglianza, avvalorata dal fatto di trovare ogni documento munito delle firme autografe dei Legati, Vice Legati, Rettori, Luogotenenti e Governatori della Marca, quando costoro vi ebber parte, ovvero dei Podestà, e Governatori di Fabriano, o poscia da quelle dei rispettivi notari e dai sigilli degli uni e degli altri, ora impressi su cera, or delineati a penna, conduce direttamente a stabilire la incontrastata autenticità del codice. I quaderni ond'esso è composto sono disciolti, ma perfettamente conservati, sebbene ne siano andati perduti due delle marche, ossia il nono e il decimo di tutto il volume che contenevano 30 fogli e perciò cinquecento quaranta marche, se in quelli come nei rimasti ne erano disegnate 18 per foglio: così ci sono mancati i nomi di quattrocento sessantasei mercanti di lana (i primi settantaquattro dell'elenco a pag. 141 sono stati tolti dal corpo degli statuti) e quel che più interessa i loro segnali, che ci avrebbero forse indicati non pochi fabbricanti di carta, esercitandosi spesso da un solo e l'una e l'altra arte, come ho potuto rilevare dalle marche superstiti. La cartolazione del libro è triplice; la prima del secolo XV arriva al foglio 35: in quello che doveva essere il 36 ricomincia a capo e va sino al 27; la terza finalmente principia dal 31, ed è qui che mancano i trenta fogli, poichè è chiarissimo che il libro delle marche, sebbene oggi sia stato unito agli statuti, ne doveva essere in origine diviso. Sarebbe inutile una più minuta descrizione di questo codice già

da me illustrato nell' inventario manoscritto dell' archivio comunale: e dirò solo che la ultima riforma del 30 Novembre 1618 fu pubblicata per le stampe dal primo tipografo fabrianese Cesare Scaccioppa, e che un esemplare su pergamena con aggiunte manoscritte di altre piccole ordinazioni e relativi decreti sino al 27 Febbraio 1674 si custodisce in questo archivio comunale.

Fermo nel pensiero che questi statuti si possano considerare come documento per servire alla storia dell' arte, e in ciò non temo d' esser contraddetto, trovai opportuno di pubblicarne tutta la serie, non ommettendo neppur quelle riforme che già furono altra volta stampate, perchè la edizione fattane dallo Scaccioppa è divenuta rarissima.

Affini all' arte della lana sono i capitoli della compagnia dei tessari compilati nel 1566 i quali, scritti in quattro fogli cartacei, si conservano in originale nel nostro archivio: l' aggiungerli a modo di appendice agli ordinamenti del lanificio, tanto più che sovente vi si fa di esso parola, e che i Priori del comune innanzi di approvarli sottoposero allo studio degli stessi deputati dell' arte della lana, ho reputato utile per completare tutta la serie de' suoi documenti, terminati coll' elenco de' mercanti aggregati all' arte, i nomi dei quali o trovai sparsi quà e là in seno dei medesimi, siccome ho detto, o scritti sotto ai segnali o marche di ciascuno: sulle prime ebbi in mente di riprodurre ancor queste in tante tavole litografate; ma esaminatele meglio e considerato che quasi tutte sono formate dalle iniziali de' nomi degli ascritti o semplicemente, o in foggia di monogrammi, o collocate entro un cerchio od altra figura geometrica, o congiunte fra loro da una linea orizzontale, e nell' un modo o nell' altro sempre sormontate dalla croce variamente rappresentata, stimai bastare la descrizione delle più interessanti e meno comuni in piccole note appiè dell' elenco istesso.

Ecco tutto il contenuto del libro il quale è destinato a rimanere in una cerchia molto ristretta, in quella degli studiosi della storia patria: Essi non ignorano certamente la maniera di scrivere usata nei diversi tempi ai quali si riferiscono i singoli atti, quindi io non mi son data molta cura nell' ammodernarne la ortografia, che ho conservata nella sua originale integrità il più fedelmente che mi è stato possibile, sebbene abbia tolte via quasi

tutte le abbreviature, e decomposti tutti i nessi. Ad agevolare poi la intelligenza di alcune parti oscure per ambiguità di dettato o per contorte costruzioni di periodi, o per vocaboli antiquati, dialettali e tecnici, i quali frequentissimi vi s'incontrano, avrei dovuto infarcire il testo di annotazioni: ma riflettendo che le prime difficoltà sono di poco momento, perchè rarissime, e che certi termini oscuri per alcuni, non sarebbero poi stati tali per molti, nessuna osservazione feci intorno a quelle, e questi invece raccolti in un piccolo glossario stampato in fondo del libro: così detti il testo netto netto siccome lo trovai, senza neppure inframmettervi uno jota del mio.

Di note storiche non vidi la necessità, perchè tutta la parte che avesse avuta attinenza alla storia nostra o d'altrui mi era riserbato di svolgere, siccome ho fatto, in questa prefazione: aggiunti finalmente un sommario cronologico di tutte le materie trattate nelle moltissime riforme degli statuti, e che mi sembrò sufficiente a facilitarne le ricerche. Tutto ciò mi occorreva indicare intorno alla storia dell'arte ¹ alla forma del codice, ed al sistema da me adottato nel pubblicarlo. Vediamone ora la sostanza.

Due furono, a mio credere, gli oggetti principali ch'ebbero presenti alla mente i compilatori dei primi statuti - Le persone che componevano la università - L'esercizio dell'arte - Le persone distinte in capi e subalterni erano vincolate tra loro da intima reciprocità di diritti e di doveri, d'onde una perfetta co-spirazione dei singoli al conseguimento del fine, cui siccome mezzo era coordinato l'esercizio dell'arte, perchè appunto per esso se ne dovea accrescere lo sviluppo, migliorare continuamente le condizioni; da qui la necessità che si osservassero rigorosamente e le costituzioni disciplinari, e le altre promotrici del suo svolgersi, favoritrici del suo miglioramento; da qui il bisogno d'introdurre frequenti riforme suggerite dall'esperienza, dal caso dall'imitazione d'altrui; di mantenere sempre viva la lealtà nei mercanti, la fedeltà negli operai; di eliminare qualunque benchè

1) Un brevissimo cenno di questa storia è dato nel proemio ai capitoli nuovi del 1618 - vedi a pag. 104. -

minima causa che questa o quella avesse in alcuna maniera potuto offendere o distruggere; di trar profitto in una parola da tutto ciò che si fosse offerto opportuno al raggiungere di quel fine. Questo e non altro mi è sembrato essere il vero punto di vista generale sotto cui sono a considerarsi le persone componenti la università dell'arte rispetto all'esercizio di essa ed al fine per il quale la s'istituiva.

Le persone si distinguevano, come è detto, in capi e subalterni; gli uni chiamati con nome generico ufficiali, i secondi lavoratori. Gli ufficiali erano distinti in due ordini; il primo di Capitani e Camerlengo, l'altro di tutti coloro che in qualsivoglia modo soprintendevano al buon andamento dell'arte, o erano addetti al disimpegno di speciali incombenze; i Capitani ed il Camerlengo costituivano, per così dire, un ordine superiore, tutti gli altri erano ufficiali di secondo grado, anche perchè immediatamente ai primi soggetti, esercitandosi quasi sempre da questi un potere delegato.

Del Capitani

I Capitani scelti dall'adunanza generale per ischede segrete tra i giurati nell'arte i più provetti ed i più idonei, il perchè la somma di tutte le cose nelle lor mani era riposta, non aveano facoltà di sottrarsi per alcun motivo, se non fosse stato di malattia o di assenza, all'accettazione dell'ufficio loro conferito, nel quale duravano sei mesi soltanto, e cui non potevano esser chiamati di nuovo a coprire, se non dopo due anni completi dacchè l'ebbero nell'ultima volta esercitato. Quindici giorni innanzi al suo termine, convocata per essi la congregazione di tutti gli ascritti, doveano proporre a se medesimi i successori, perchè non avrebber potuto tenersi in carica neppure un giorno solo di più (*Rub. II. pag. 5*).

Nella gerarchia di quella società così grande era l'importanza del capitanato, che da esso siccome dal centro di un cerchio tutto dovea partire, ad esso tutto ritornare: quindi erano in obbligo i capitani di proporre al consiglio composto di sei uomini da loro nominati (*Rub. II. pag. 6*) o all'adunanza generale ch'egli non erano in diritto di convocare (*Rub. V. pag. 7*) tutto ciò che avessero reputato meglio profittevole all'incremento dell'arte, siccome è detto nella *Rub. xxxiiij p. 20 - quod capitanei TENEANTUR ET DEBEANT proponere quid sit agendum pro augmento et melio-*

ramento et statu dicte artis; quindi la ingiunzione che vigilassero attentamente perchè l'arte procedesse senza frodi, e non avesse perciò a patire la più lieve jattura nella rinomanza che si era procacciata; (*Rub. VI. VIII. pag. 7, 8, 78, 90, 97, 135*). E affinchè a questo fosse più agevole il riuscire, doveano fare eleggere dal consiglio quattro uomini dabbene e legali, *quatuor bonos homines et legales* (*Rub. VIII. pag. 8*) per visitare tutte le botteghe degli artefici e dei tessari e delle tessitrici, i quali, se pure era mestieri, tenessero eziandio la facoltà di chiamare in aiuto gli ufficiali del comune (*Rub. VIII. pag. 9*), e trovata la frode là dove era e di qualunque natura, ne avesser dovuta far sollecita denuncia agli stessi capitani obbligati a non frapporre indugio di sorta nel metter mani alle pene, che gli stessi statuti determinavano.

E quest'obbligo di punire le frodi era così strettamente loro imposto, che non si sarebbero neppur provati di non soddisfare, o rimessamente adempire, perchè ancor eglino nella pena di cento soldi sarebbero ogni volta incorsi, che gli avesser contravenuto (*Rub. VIII. pag. 9*). Gli uomini prescelti a questa specie d'inquisizione si chiamavano *circatores* (*Rub. VIII. pag. 8, 9, 42, 66*) siccome *scarij* si dicevan quelli, pur nominati dai capitani, ai quali era egualmente commesso di prender cognizione di chiunque lavorasse lana in tempo vietato dallo statuto, o tenesse e vendesse panno fatto con lana filata al molinello (*Rub. XLI. XLII. pag. 20, 21*): gli uni e gli altri i violatori della legge doveano senza indugio denunciare o ai capitani dell'arte, (*Pag. 64*) o anche agli ufficiali del comune e questi agire secondo le norme del diritto, quelli sommariamente e senza *strepito* di giudizio, sebbene alcuna fiata si avesse d'uopo, per porre in sodo le verità dei fatti, (*Rub. 22 pag. 14*) di fabbricare anche un processo formale: allora il diritto di punire passando nello stesso consiglio presieduto da ambedue o da un solo dei capitani, la pena veniva applicata a maggioranza di suffragi, e ciò principalmente si osservava quando l'accusa era di crimine che avesse meritato la espulsione del delinquente dall'università, ovvero allora che fosse stato, dirò così, di diritto pubblico, cioè quando chiunque, anche estraneo all'arte, ne avesse data denuncia. Di quella pena e di questo giudizio fu prudentissima cosa non imputare ai soli capitani interamente la responsabilità, essendo l'una di tutti la più grave, e l'altro per

la solennità della forma e l'importanza della causa a tutela quasi dell'interesse pubblico ordinato e prescritto.

Cosiffatto provvedimento circa al deliberare dei capitani insieme al consiglio otteneva il suo pieno vigore eziandio nell'evenienza di certi casi straordinari, che gli statuti stessi non avean preso a considerare: le risoluzioni occasionate da un fatto speciale costituivano ordinariamente una legge nuova chiamata riforma ed aveva egualmente forza, che le antiche, di obbligare gli ascritti ad osservarla, ove però fosse confortata dalla sanzione dell'autorità superiore, moderatrice di ogni pubblica istituzione.

Questo potere giudiziario dei capitani si estendeva anche alle liti vertenti tra mercanti e mercanti, tra questi e gli operai e finalmente tra gli stessi lavoranti, le quali o dovevano essi pacificamente acconciare, ed ove non fosse stato possibile, decidere secondo il diritto; ma in via sempre sommaria, avendo a cuore in ispecial modo che non ne scapitasse neppur menomamente la scambievole fiducia tra tutti, anima vivificatrice di ogni associazione, tenace legame di durevole concordia e di reciproco amore (*Rub. XXXVII. pag. 19 ed altrove*); in una parola questo potere costituiva una specie di privilegio di foro, benchè assumesse tutti i caratteri di un regime paterno; e però si tramutava sovente o in ammonitivo o in correzionale, e sempre esercitato liberamente, siccome l'interesse dell'arte veniva consigliando. Le lievi violazioni degli statuti, i piccoli screzi e non palesi fra gli ascritti, la rimessa osservanza di quelle ordinazioni, che inculcavano il rispetto e l'obbedienza ai superiori, erano l'oggetto principale di queste due ultime specie di potere giudiziario dei capitani, quasi sempre però trattato con soverchia mitezza, d'onde il continuo richiamarsi in vigore di queste leggi disciplinari, quasi chè fosser poste da un canto, o com'era d'uopo, non esattamente osservate: l'ultima, cioè l'obbedienza ed il rispetto ai capitani era più d'ogni altra e caldamente raccomandata (*Pag. 61*); perchè questo vincolo tra capi e subalterni era considerato siccome il mezzo più acconcio per guarentire all'arte il suo prosperare, all'associazione una stabile durata. La quale certamente avrebbe potuto correr gravi pericoli se non si fosse posta ogni cura nel mantenere uniti e concordi i vecchi elementi che com-

ponevano la università, se non si fosse usata molta prudenza nel l'introdurvene dei nuovi. Sembra che a tutti quelli che esercitavano il lanificio rimanesse egualmente aperto l'adito per entrare nella società (*Rub. XXIV. pag. 15 e pag. 68*); ma non è a credersi che assolutamente si andasse alla cieca in cosa di tanto momento, lo che non avrebber consentito nè l'indole dell'università costituitasi, come è detto, nel miglior modo legale che allora poteva essere, nè lo scopo della medesima tendente solo al miglioramento dell'arte: è un fatto però che la forma dell'ammissione non ci è nota; ci è noto bensì che i capitani dovessero curare l'adempimento delle condizioni per la medesima richieste e ricevere da nuovi ascritti il giuramento (*Rub. XXV. pag. 15*) *de faciundo artem legalem sine fraude, et de obbediundo capitaneis qui pro tempore fuerint.*

Tali erano gli obblighi principali del capitanato dell'arte aventi per oggetto la conservazione dell'università e la tutela delle sue leggi e de'suoi diritti: gli altri, e son molti, riferibili alla parte disciplinare enumererò brevemente, comechè siano anche essi di non lieve importanza: dovevano i capitani esiggere e fare esiggere le collette imposte agli aggregati e le pene delle condanne patite (*Rub. XV pag. 12*), nelle quali per violazione agli statuti fosser potuti incorrere, e vi eran tenuti insieme al camerlengo sotto pena di essere entrambi dichiarati debitori di quel che avosser mancato di *scotere*¹ (*pag. 61*): il conservare l'ordine nei mercati e nelle fiere dell'arte² era pur di loro spettanza e perciò assegnavano a ciascuno i posti nel fóro, impedivano che s'ingombrasser le vie, in ispecie le principali che sboccavano nel mercatale, non permettevano che i giurati nell'arte stesser confusi con i foresi e con i forastieri, e soprattutto doveano invigilare affinchè rigorosamente fosse mantenuto nel vendere il prezzo che ad ogni panno di lana era stato attribuito dal consiglio dell'arte (*Rub. LVII. pag. 26*): erano in diritto nominare gli sti-

1) Questa penalità in vigore anch'oggi colpisce principalmente gli esattori delle imposte dirette e indirette e chiamasi *dello esatto per lo inesatto*.

2) Il mercato o fiera dei panni di lana aveva luogo in ogni martedì, si teneva nel foro del comune (oggi piazza Garibaldi) in allora chiamato anche piazza del mercatale, non poteva cominciare se non dopo il suono della campana pubblica, ed era sorvegliato dagli stessi capitani insieme agli ufficiali della comunità.

matori dei danni trovati nei lavori per colpa di qualunque degli artefici (*Rub. LXIII. pag. 28*) e di rimuoverli anche dal loro officio ove rettamente nol disimpegnassero, remozione che più tardi ebber facoltà di fare eziandio del camerlengo, dei valcatori, dei bagnatori, dell'uffiziale del purgo e di altri; (*pag. 119*) se per avventura avesser cotestoro, in qualunque modo si fosse, contravvenuto agli ordinamenti dell'arte. Circondati da quella pompa solenne che fu sempre in uso nelle pubbliche mostre, accompagnati da tutti gli uomini dell'università presentavano in ogni anno a nome di essa il dono di un doppiere alla Chiesa di S. Niccolò nel giorno della sua festa (*Rub. XXXIII. pag. 18*); cerimonia durata fintantochè il Taumaturgo di Bari ne fu il solo protettore ¹. La elezione del notaro dell'arte il quale rimaneva pure in carica per sei mesi (*Rub. XLVI. pag. 22.*); quella degli ufficiali subalterni e del balio (*cursor*) era di pertinenza assoluta dei capitani, ai quali incombeva eziandio di visitare tutti i luoghi ove i lavori venivano eseguiti, di rivedere i pettini, i telari, le *pezze* dei panni, di ricevere le assegni dei garzoni, che alcun mercante avesse condotto al suo servizio, di fare osservare i giorni festivi sia perchè ognuno si astenesse dal lavoro, sia in riguardo all'adempimento degli obblighi religiosi; in una parola di reggere tutta quella piccola macchina sociale in modo che l'ordine ne rimanesse inalterato, l'industria ed il commercio paesano se ne avvantaggiassero, ed il benessere di tutti i soci e della terra fosse largamente difeso.

Giunti al termine del loro officio dovevano fare ai successori esatta consegna di tutte le scritture dell'arte: cioè dei libri degli statuti, delle riformagioni, delle condanne, dell'entrata e del-

1) Par fuor di dubbio che il primo protettore dell'arte fosse S. Niccolò di Bari nella cui chiesa si tenevano anche le adunanze generali: più tardi, cioè nel secolo XVI l'università presentava in ogni anno un pallio alla chiesa di S. Venanzo nella festa di S. Gio: Battista protettore di essa (*Pag. 123*) e par certo che la cappella del S. Precursore nella chiesa cattedrale fosse decorata, siccome la si vede, a spese dell'università che ne aveva eziandio una nella Chiesa di S. Benedetto; finalmente si trova scritto che nel secolo XVIII S. Carlo Borromeo ne era pure il patrono, e che la sua festa era solennizzata dall'arte della lana, la quale a proprie spese fece fare il husto del Santo di rame dorato e la testa d'argento oltre una bellissima urna ricca d'intagli messi ad oro. Piuttostochè inferire da ciò che un Santo fosse sostituito all'altro nel Patronato di essa, io penso che tutti e tre ne fossero comprotettori.

l'uscita, e di tutte le altre carte a lei appartenenti. Solenne e pubblica era la forma di quest'atto, perchè aveva luogo nell'adunanza generale dell'università, innanzi a cui, appena compiuto, si giurava da essi nient'altro rimanere nelle lor mani di ciò che riguardasse la carica che abbandonavano (*Rub. XX. pag. 13*). Poscia seguiva il sindacato cui i cessati doveano essere assolutamente sottoposti, e se per avventura accadeva che in alcuna cosa contro la forma degli statuti avesser mancato, o perchè non usaron bene del loro potere, o perchè gli interessi sociali com'era d'uopo non curarono, o quel ch'è peggio manomisero, il sindaco eletto dai consiglieri dell'arte *contra quem deliquisset* emanava formale condanna secondo che gli ordinamenti stessi prescrivevano, (*Rub. XXI. pag. 14*) la quale era di pene pecuniarie e determinate, oltre all'ammenda dei danni, e all'inabilità di futura rielezione, benchè sempre abbastanza lontana. Cotanto rigore che potea colpire gli stessi capitani, e che non era possibile di sfuggire in alcun modo, giovava mirabilmente a tenere nella via della legalità e della giustizia non solo tutti i giurati dell'arte, ma eziandio gli stessi uffiziali inferiori, perchè l'esempio dell'altrui castigo, dicasi pur quel che vuoi, fu riconosciuto sempre e dovunque siccome freno efficacissimo a trattenere dal delitto chiunque miseramente vi fosse inchinevole.

Il Camerlengo scelto dall'adunanza generale dell'arte tra i letterati e gli operai (*qui sit licteratus et operetur artem predictam*) (*Rub. III. pag. 10*) nell'istesso modo che si usava per la elezione dei capitani era anche egli, come si è detto, ufficiale di grado superiore: la cura di tutta l'amministrazione, nel principio certamente semplicissima perchè ristretta a piccole rendite e a spese minori, ma dipoi per lo ingrandirsi dell'industria e lo ampliarsi del commercio, d'onde le une e le altre ognora crescenti, divenuta più grave perchè sempre più vasta ¹ era interamente affidata a lui. Egli di tutto dovea tener conti e registri, cioè

Del Camer-
lengo

1) Nello scorcio del secolo XV e in tutto il XVI il numero delle botteghe dei lanari era grandissimo, e la università istessa oltre all'esser proprietaria di un purgo, di molini con valche, degli edifici ove l'arte avea la sua sede, avea acquistati anche terreni e case, siccome si raccoglie da molti atti esistenti nell'archivio comunale e notarile e dai libri de' catasti ne quali sono descritti gli uni e le altre.

delle rendite patrimoniali, dei proventi delle valchiere e dei purghi, delle tasse pagate dai lanajuoli sia per essere scritti nella matricola della università, sia nel tempo dell'esercizio, per l'apposizione delle marche o segnali, per la bolla dei panni, per il contributo alle spese ordinarie e straordinarie; delle collette, delle pene per condanne, delle elargizioni per atti tra vivi o per causa di morte, frequentissime, e di tutte le spese occorrenti al regolare andamento di un'industria così importante, che formava la principal' sorgente di ricchezza della terra. Un notaro nominato dal consiglio presieduto dai capitani aveva l'incarico della registrazione degli introiti e degli esiti e di scrivere qualsivoglia atto si fosse appartenuto all'ufficio del camerlengo; il che mentre gli dava maggior gravità ed autorevolezza, tendeva anche ad assicurare meglio gl'interessi dell'arte, avendosi così una specie di riscontro perenne, che altramente si direbbe *controlleria*, dell'azienda di lui e nella quale non era improbabile il prevaricare, siccome accadde più di una volta ¹. Neppure un solo ci è avanzato, per quanto mi sia noto, dei libri del Camerlengato, i quali ci avrebbero posto sotto gli occhi coll'eloquenza dei numeri il vero stato economico dell'arte, ed inoltre somministrati elementi più precisi, che non abbiamo negli statuti, per rintracciare le vere cause di quell'alternarsi della sua prosperità, determinato sovente per via d'induzioni e di congetture: in breve da questi libri, se non ci fossero mancati, si sarebbero potute trarre anche molte notizie relative all'esercizio dell'arte, che avrebbero sparsa molta luce sopra alcuni punti oscuri degli stessi statuti, e particolarmente intorno a certi vocaboli tecnici dei quali si è perduto affatto il significato ².

L'ufficio del Camerlengo durava sei mesi come quello dei capitani, del notaro, e di altri ufficiali: nei primi tempi il rendimento de' conti aveva luogo entro quindici giorni dalla cessazione dell'ufficio ed innanzi all'adunanza generale dell'arte, che i capitani doveano convocare ad istanza di lui (*Rub. III. pag. 6*).

1) Per causa di simili frequenti prevaricazioni nel 1618 fu decretato che il camerlengo dovesse rendere il suo conto al fine di ogni mese e versare nelle mani del depositario dell'arte tutto il danaro rimasto presso di lui (*Pag. 121*).

2) I pochi libri dell'arte della lana conservati nell'archivio comunale appartengono ad alcuni mercanti di essa, e riferiscono ad interessi puramente privati.

Allora egli faceva la manuale tradizione al successore del sopravanzato denaro dell' università e di tutto ciò che in qualsivoglia maniera le fosse stato di spettanza; (*Rub. III. pag. 6*) e in cosiffatta guisa rimaneva disciolto da ogni obbligazione; ma se nel termine stabilito questo atto formale avesse mancato di fare cadeva nella pena della restituzione del doppio (*Rub. III. pag. 6*) di quel che avrebbe dovuto, pena gravissima introdotta forse per impedire o render meno frequenti le illegittime appropriazioni, e che nullameno sembrò poco efficace ad infrenarle, poichè più tardi e l'acconciare dei conti ed il deposito del danaro rimastosi aveva a fare immancabilmente come si è detto al fine di ogni mese. Nulla dirò dei rapporti che per causa di ufficio esistevano tra il camerlengo ed i capitani, imperocchè a sufficienza ne ho parlato, quando di questi ebbi ad intrattenermi: qui basterà soltanto di ripetere che l'uno e gli altri erano siccome perno dintorno al quale tutte le parti dell'amministrazione necessariamente si doveano volgere, tenendone essi soli la direzione morale ed economica.

Gli ufficiali inferiori o di secondo grado eletti or dai capitani, or dal consiglio, ed ora dall'adunanza generale soprintendevano direttamente all'esercizio dell'arte, curando anzi tutto la rigida osservanza delle ordinazioni contenute negli statuti: stavano sempre sotto la immediata dipendenza dei capitani, e sino al punto, che questi ebbero autorità di poterli anche liberamente dimettere (*Pag. 119*). Benchè le attribuzioni di loro fossero nettamente dichiarate, nullameno avevano obbligo di sobbarcarsi al disimpegno di altre nuove, delle quali, a profitto dell' università, si fosse riconosciuto d'uopo d'incaricarli, e di quel che operavano rendere esatta ragione, ogni qualvolta vi fossero stati chiamati: anzi se il timore avesse prevalso che rigorosamente non adempissero alle imposte incombenze si ponevano a sindacato, e soggetti nel caso di provata reità, alle pene costituite, quasi sempre pecuniarie, ma talora anche afflittive; l'infrazione di queste ultime competeva al podestà e agli altri giudici ordinari della terra, innanzi ai quali i delinquenti erano deferiti e secondo il diritto statutario del comune condannati.

Tali ordinamenti si applicavano senza distinzioni a chiunque avesse appartenuto al secondo grado di quella piccola gerar-

Degli Ufficiali inferiori

chia, di cui volendo pure accennare alcuna cosa in particolare, dirò che dei Cercatori, degli Scari, e degli Stimatori de' danni già alquanto si tenne parola, allorchè si trattò dei capitani; gli altri, cioè l'ufficiale del Purgo, il Bagnatore, i Deputati alle valche, ai tiratori ed alla tintoria, il Contatore delle portate dei panni e dei denti dei pettini ed il Custode della bolla o marca del lanificio avevano principalmente incarico d'impedire, che si commettessero frodi dai lavoranti nelle operazioni riferibili all'ufficio loro. Gli statuti già avevano indicato in qual maniera si aveva a compierne ognuna, perchè all'arte non dovesse venir meno giammai la sua fama, e perciò la sola lettera della legge dovea esser guida a codesti ufficiali nell'adempimento dei loro non difficili mandati.

Eseguiti i lavori, siccome le regole dell'arte e le ordinazioni statutali prescrivevano, per il deputato della bolla che ne era il custode venivano marcati e quindi restituiti ai mercanti che li avevan commessi, e liberamente posti in commercio. Sarebbe al certo cosa superflua il riprodurre qui il testo delle molteplici deliberazioni prese nelle adunanze dell'università e sancite da chi ne aveva il diritto intorno al bollare dei panni, alle cautele da usarsi nella gelosa custodia della bolla, e finalmente circa alla grande importanza attribuita all'ufficiale bollatore sopraccaricato di una responsabilità, direi quasi, importabile, dappoichè è facile rincontrarle qua e là nel seno di questi statuti; ma non sarà inutile però il rilevare che tutto ciò avea benissimo la sua ragione d'importare grandemente, imperocchè questo misero bollo era siccome il passaporto dato alla mercanzia per potere girare tranquillamente in tutti i mercati vicini e lontani, senza timore che alcuno avesse potuto darle taccia di contraffatta e sfregiare così il lanificio che la produceva; a dirlo in poco era la guarentigia della reputazione del lanificio tenuta altissima dovunque (*pag. 78. 90 ecc.*) e guadagnata a prezzo di enormi spese, di copiosi e diuturni sudori.

Dei lavoranti
e dell'esercizio
dell'arte

Raccolto nel miglior modo che per me è stato possibile quanto gli statuti dell'arte disponevano intorno agli ufficiali preposti a diriggerla, rimane ora a dire alcuna cosa dei lavoranti che la esercitavano: ma perchè l'opera di loro era siffattamente conso-

ciata alla maniera stessa con cui la si doveva condurre, così nel parlare di essi accennerò eziandio alle loro principali attribuzioni e al modo onde venivano eseguite, il che appunto costituisce quello che io chiamava esercizio dell' arte.

Nella riforma dello statuto fatta nel 1387 (*pag. 41*) si trova esplicita la distinzione di due ordini di lavoranti, cioè di maestri e di discepoli, della quale non si ha alcuna traccia nelle ordinazioni precedenti, sebbene si parli spesso dei primi. Quelli adunque, già provati nell' arte, appartenevano effettivamente alla università, perchè oltre al giuramento prestato di *obedire capitaneis qui pro tempore fuerint*, e di concorrere *pro posse* al buon andamento della medesima, godevano il privilegio del segnale, ossia della marca da apporsi nei panni usciti dalle proprie botteghe, prendevano parte alle adunanze con voto deliberativo, potevano essere innalzati al grado di ufficiali, non escluso quello del Capitano, soprintendevano ai lavori, dirigendoli secondo le prescrizioni statutarie, e soprattutto curavano il prosperare dell' industria entro i limiti della loro particolare giurisdizione. I discepoli all' incontro erano semplici lavoranti non ascritti alla università siccome soci effettivi, ma soltanto capaci di divenir tali e quindi non rivestiti di alcuna di quelle qualifiche godute dai loro maestri; ma invece dipendenti sempre da essi e per ciò riguardava la esecuzione dei diversi lavori, e per quell' obbligo di soggezione, in tutto il resto, che gli statuti stessi imponevano doversi avere verso i propri padroni, essendo così reputati gli stessi maestri.

Maestri e
discepoli

Nello statuto poi del 1369 (*Rubrica XLVIII*) si accenna anche ad un altr' ordine di lavoranti i quali si chiamavano *ingegnones*. Sebbene a me non sia riuscito di trovare in alcun lessico il vero significato di questo vocabolo, forse dialettale e latinizzato, nullameno mi sembra non andar lungi dal vero, ritenendo che cotestoro fossero lavoranti avventizi, cioè ch' esercitassero l' arte or qua or là, senza avere stabile ufficio in alcuna bottega; e in ciò mi conferma il sapere che non potevano esser occupati da alcun maestro per più lungo tempo di quindici giorni, scorsi i quali o dovevano esser licenziati, ovvero, se si fosse voluto continuare a ritenerli, assegnati ai capitani siccome addetti fissamente al servizio del denunziante. Nè nella prosecuzione dello statuto, nè in alcuna delle riforme successive mi sono più avve-

nuto in questo nome, il perchè forse fu lasciato in libertà de' maestri di averli al loro stipendio per tutto il tempo di cui avessero abbisognato, tanto più che anch' essi eran giurati nell' arte, o almeno avessero obbligo di esserlo. Da questi tre ordini di operai venivano eseguiti i lavori necessari a trasformare la lana in un tessuto qualunque, perchè maestri e discepoli si avevano in tutti i diversi rami della lavorazione, dalla prima cioè de' cernitori, chiamati *scillitores*, della lana all' ultima, de' cialandratori o apparecchiatori. Io mi allontanerei troppo dallo scopo di questa prefazione se ad una ad una volessi enumerare le parti tutte della lavorazione della lana, il che riuscirebbe anche inopportuno ed inutile, perchè dovrei ripetere quanto già si trova scritto in moltissimi libri, dal Garzoni, per non andare più oltre nell' antichità, al Sella, e al Senatore Rossi. Restringerò pertanto il mio dire intorno alle più importanti operazioni dell' arte, siccome a quelle che, potendo presentare alcuna specialità, meritino di essere a preferenza delle altre ricordate.

Della lana legale

Superiormente si è detto, allorchè si parlò de' capitani e degli ufficiali inferiori, del grande interesse che si poneva da tutti perchè l' arte venisse condotta con la più scrupolosa lealtà, quasi che da essa sola fosse potuto dipendere il suo prosperare e non eziandio dal tenerla in corrente colle miglierie, che in altri lanifici si andavano pure introducendo, suggerite dall' esperienza, dallo allargarsi del commercio e dal progredire della meccanica. Dalla più antica costituzione all' ultima riforma del 1674 si è sempre dietro ad impedire o prevenire le frodi che i lavoranti avesser potuto commettere. S' incomincia a parlare delle qualità della lana da usarsi nei lavori fin dalla Rubrica VIII dello statuto del 1369, e giù giù discorrendosene sempre, ove ne cada l' opportunità, si arriva al 1630, in cui si riforma che le pannine non possano farsi con lana di Salonicchi. E infatti si prescriveva che non si potesse lavorare altra lana che quella tolta agli agnelli ed ai castroni, *aynellis et castronibus*: codesta si chiamava lana legale, di tutte le altre qualità era detta falsa o maliziosa, e guai a chi avesse contrariamente a quella costituzione operato, perchè oltre la pena pecuniaria di libbre dieci ravegnane, in quel tempo gravissima, dovea patire la perdita di tutto il lavoro che veniva pubblicamente bruciato nel fóro

del comune ed in giorno di mercato, a maggior smacco e vergogna del contravventore. E perchè questa legge poteva esser facilmente elusa, se la lana si fosse tinta in nero e quindi lavorata, così nella Rubrica LI dello stesso statuto si dichiara ancor questa falsa e maliziosa, e si proibisce ai battilana ed ai pettinatori di lavorarla in qualsivoglia modo, sotto pena ad essi di cento soldi ravegnani, ed ai capitani di dieci libre, ove fossero negligenti nello scoterli. In un solo caso era permesso di adoperare di questa lana, per farne cioè panni meschi ad uso dei fiorentini, purchè fosse stata tinta secondo la Rubrica LXVII (*pag. 30*) cui però fu derogato con delibera del 1392 (*pag. 43*). Nelle riforme successive non si parla più di lana falsa o maliziosa, nè si limita la lavorazione a quella soltanto degli agnelli e dei castroni; ma si proibisce l'acquisto di lane carmenate, battute, filate o in qualunque altro modo già acconciate, nelle quali non era facile conoscere se alcuna parte di lana non buona fosse mescolata, e particolarmente l'uso della lana schiava, eccetto che nei lenzi delle rascie (*pag. 87*), e della lana pelata per certe qualità di panni, e finalmente della lana di Salonicchi per le pannine, siccome già si è accennato. E perciò fu espressamente imposto ai cernitori, ai battitori, chiamati pure verghezzini, ed ai pettinatori che non dovessero por mano ad alcuna di quelle lane proibite, e se l'avessero fatto cadessero tutti nella pena di cinque soldi per ogni volta (*Rub. XVIII pag. 43*)¹. Ai pettinatori poi era specialmente vietato di fare i pencilli (*Rub. XXX pag. 17*), cioè i lucignoli, che nel nostro vernacolo si chiamano pur oggi con quel nome e anche *budelli*, perchè in essi pure si sarebbe potuto meschiare una parte di lana illegittima: ma dovevano invece tirarla a larghe falde, nelle quali la frode sarebbe stata presto scoperta, ed anche per farne lo stame che quasi sempre dovea essere usato nelle orditure dei panni.

Gli scarteggini o scardassatori doveano avere poca importanza, perchè raramente si tien parola di loro; ed infatti se la cura principale era di apparecchiare la lana in modo che i panni

Scardassatori

1) Costoro ordinariamente non erano ascritti all'università, nullameno dovevano uniformarsi alle sue costituzioni, altrimenti non potevano lavorare per quelli che vi appartenevano, e vi si uniformavano infatti prestando giuramento di non violarle.

nostri dovessero sostenere non solo la concorrenza de' vicini lanifici, ma eziandio superarla, era bene naturale che allo scardasso si avesse a preferire la pettinatura, la quale anche oggi gli è anteposta, quando si vogliono confezionare stoffe leggiere e di qualità superiori.

Filatura della
lana

L'operazione del filare però era molto diligentemente curata e da essa, forse non a torto, si faceva dipendere la buona riuscita del tessuto; chè l'eguaglianza e la robustezza del filo assai vi contribuiscono, le quali pare non si potessero altrimenti ottenere che tirandolo alla conocchia (*Rub. XII pag. 10. e Rub. XLII e XLIII pag. 21*), se male non ho interpretato le citate rubriche che vietano perfino di tenere panni lavorati con lana filata al molinello. I soli colorati potevano avere la trama preparata a questo modo, purchè l'ordito fosse sempre di lana pettinata e tutto il tessuto contasse almeno dodici legami. Sembra che tali disposizioni non patissero posteriormente alcuna riforma, ovvero cadessero a poco a poco in disuso, dappoichè non ho trovato più mai fatto menzione della filatura della lana alla conocchia, neanche negli ultimi statuti del 1618, lo che m'induce a pensare che ancor qui fosse stato introdotto il sistema generalmente adottato di filarla sempre al molinello a corda aperta, o a corda incrociata, nel primo modo per l'ordimento, nel secondo per la trama, dappoichè la corda incrociata, rallentando di molto la velocità della ruota, faceva che la lana fosse meno torta, più grossa, e nel punto di proporzione che dovea sussistere tra l'orditura e la trama.

Tessitura dei
panni

Non è poi facile ridire in poco quanto è contenuto nelle riforme dei primi statuti ¹ in ordine alla tessitura dei diversi drappi, al modo di condurla, a dir breve alle moltissime cautele che si doveano porre e dai maestri de' telari e dai deputati a soprintenderli, perchè l'arte non ne scapitasse ne' suoi guadagni e nella sua reputazione.

Imperocchè oltre ai capitoli speciali ¹, onde appare che i tes-

1) Dissi nelle riforme de' primi statuti, perchè in questi una sola rubrica, ed è la LIV parla delle diverse specie di tessuti, e della maniera di farli.

1) Erano già stampati i capitoli dei tessari, quando mi venne offerto in vendita un codicetto membranaceo che li conteneva insieme alle riforme successive le quali arrivano al 9 Luglio 1644.

sitori nel tempo stesso ch' erano aggregati all'università della lana formassero eziandio una società particolare, quasi in ogni pagina degli ordinamenti del nostro lanificio si trovano essi ricordati, tanto era a cuore de' suoi moderatori che l'abilità e la rettitudine di costoro fossero incontestabili. E infatti le costituzioni che trattano di questi operaj si occupano esclusivamente a determinare con precisione gli obblighi loro, e circa l'osservanza delle norme, onde doveano eseguire la lavorazione, le quali per ogni qualità di panno prescrivevano il numero dei legami, delle portate e delle poste (*pag. 92 e 96*), e che si lasciassero in ciascuno apparenti segnali perchè fosse agevole all'uffiziale specialmente deputato di prenderne il conto; circa alle persone dei committenti il lavoro (*pag. 61*); circa alla riconsegna di esso (*pag. 59*), alla misura dei pettini (*Rub. XIII pag. 4 e pag. 84. 98*) da sottoporsi a rigorosa verifica e marcarsi colla bolla dell'arte (*pag. 85. 95*), perchè di altri non si potesse far uso e al numero dei denti ond'erano composti variabili e quelli e questi a seconda delle diverse qualità de' tessuti (*pag. 95*) e finalmente, per non dir di altre di minore importanza ¹, circa alla quantità delle fila da porsi in ogni dente (*pag. 97*), obblighi tutti che inosservati tiravan sopra al contravventore multe più o meno gravi, e sempre proporzionate al danno che ne fosse potuto venire all'arte e a suoi clienti. E perchè non si potesse eludere la osservanza di cosiffatte disposizioni, mandando altrove a tessere i panni commessi ai maestri fabrianesi, sotto pena della perdita del lavoro e di multe assai forti (*Rub. LXIV pag. 25, e pag. 87, 92, 96, 97 ed altrove*) era solennemente vietato di farlo senza espressa licenza dei capitani, e senza attenersi alle prescrizioni che qui avean vigore. Le quali, siccome si è veduto, erano ben poche, ma tendenti tutte a mantener alta la estimazione del lanificio, perchè aveano unicamente per obbietto d'impedire che fosse posto in commercio alcun tessuto, relativamente a quei tempi, non abbastanza perfetto, ovvero inferiore alle fabbriche de' paesi vicini ²

1) Riguardano principalmente la verifica cui i tessari doveano sottoporre i lavori loro, perchè, trovati legali, venissero bollati dall'uffiziale dell'arte (*pag. 93, 95, 96, 97 ed altrove*).

2) Si avevano lanifici in Matelica, in Cingoli, in Osimo, in Pergola, in Foligno ed era vivissima la concorrenza che si facevano tra loro: i più noti erano quelli di Fabriano, Matelica e Foligno.

Purgazione
dei panni

Ma i panni così esciti dal telajo avean duopo di altre maniere di trattamenti. Della purgazione dei medesimi effettuata nel purgo dell' arte ¹ e del modo di eseguirla, il quale io penso non esser stato difforme da quello che si usa ancora dalle nostre massie nel toglier l'olio ai lavori di lana a maglia ed alle mezzelane ², niente si raccoglie ne' nostri statuti, sebbene si parli di quel che occorreva per simile operazione (pag. 81) ³ e si tenga a quando quando proposito degli obblighi dei purgatori o *pulcatori* (pag. 50 § 1. 2. e pag. 63).

Gualcatura

Più diffusamente però si fecero riforme intorno alla gualcatura, e bene a ragione, poichè per essa, se è bene eseguita, un semplice tessuto di lana divenendo compatto, morbido e flessibile si cangia in un vero pannolana, acquista elasticità e consistenza. in una parola accoppia il merito del feltro alla regolarità della tessitura: e questa pure dovea esser compiuta legalmente, siccome già si è detto, cioè a seconda di tutte le norme date negli statuti; e da qui la espressa proibizione agli ufficiali delle gualchiere di non sottoporre al follo alcun panno che non portasse la marca o se-

1) Due erano nel secolo XVI gli edifici destinati alla purgazione dei lavori di lana, uno de' quali si conosce anche oggi sotto il nome — Del Purgo. — In questo venivano lavate le sole *minuzie* o *ragaglie*, cioè le calze, i guanti, le berrette, e gli scavezzi dei panni (*cavictia*); le tele di lana poi di qualunque specie erano digrassate nell' altro di proprietà ora dei signori Fratelli Fibbi e ridotto dai medesimi a magazzino di legnami da commercio. È un vasto locale in cui rimangono ancora le tracce dell'antica destinazione. Apparteneva in origine al comune, che ne fece cessione all' arte della lana nel 1579 e dalla medesima veniva adattato al proprio servizio nel 1581 (in questo stesso anno furono eziandio riformati alcuni statuti dell'arte) come attesta un latercolo verniciato a colori, già incastonato nel muro, e depositato dal Sig. F. Fibbi nella pubblica pinacoteca. Vi si legge questa iscrizione

LANIFICII
COLLEGIUM
FECIT
A. D. M.DLXXXI

2) I panni di mezzalana, così chiamati perchè tessuti con trama di lana e orditura di filo di canapa, sono tuttora usitatissimi dai nostri contadini, che li tessono nelle loro case facendoli sodare nelle gualchiere esistenti ancora in alcuni molini della città, e tingendoli ordinariamente da se stessi in nero, o a color verde-oliva cupo.

3) La cenere principalmente era adoperata al digrassamento e lavatura dei panni di lana e ne era proibita espressamente la esportazione dalla terra e territorio di Fabriano, affinchè non ne patisse mai difetto l'arte del purgo, come si legge nelle riforme del 1504 e del 1618.

gnale del maestro cui apparteneva (pag. 84, 87) e la bolla dei deputati ai telari ed al purgo (*Rub. XXXI pag. 38 e pag. 50, 63*), anche perchè fosse noto chi dovesse pagare le tasse imposte per questa operazione (pag. 75). Laonde era formalmente vietato ai giurati dell'arte di far gualcare altrove che ne' molini dell'università (pag. 74) costruiti od acquistati ad uso esclusivo de' suoi ascritti e di non ammettere alla gualcatura i panni foresi, dei quali non si fosse potuta riconoscere la indiscutibile bontà; il che era provvidentissimo per quel tempo, perchè la estimazione del lanificio fabrianese poteva essere facilmente compromessa, ove, senza alcuna cautela, qualunque tela fosse stata indistintamente ricevuta e sodata e quindi contraddistinta colla marca dell'università, come a testimonio della sua provenienza dalle fabbriche della nostra terra.

Della maniera poi di eseguire la sodatura niente è detto in alcun luogo degli statuti, nè mi è riescito di poterla apprendere nei libri dell'arte conservati nel nostro archivio: ma se è lecito, scrivendo la storia sia pure di un arte, di mettere innanzi alcuna supposizione che ragionevolmente valga a spiegare il modo di un fatto non abbastanza dichiarato, mi parrebbe probabile il ritenere che il meccanismo delle gualchiere fosse posto in movimento dall'acqua e costituito da truogoli e da uno o più magli che, cadendo regolarmente sopra i panni posti entro di essi e bagnati da un filo d'acqua che vi si lasciasse spilar sopra e piegati in modo da potersi svolgere ad ogni colpo, li rendessero per siffatta guisa infeltriti, morbidi, ed eguali ¹. Questa mia ipotesi, se mal non mi oppongo, trova un appoggio nel fatto congenere della preparazione dello straccio per la fabbrica della carta pestato entro pile da magli posti in azione dall'acqua e senza altro concorso dell'opera dell'uomo che quello di regolare la continuità e la forza dei colpi. È un fatto che nello scorso secolo, quando ancora non erano state inventate le macchine che ora abbiamo per sodare la lana, il meccanismo da me superiormente

1) Gli antichi purgavano e follavano contemporaneamente i loro tessuti di lana pigiandoli con i piedi ignudi entro un gran catino contenente urina allungata nell'acqua, e nel quale il panno era posto in modo che il follatore ne potesse tirar fuori a poco a poco la parte già passata sotto l'azione de' suoi piedi, per assoggettarlo tutto intero alla stessa operazione. (*Rich. Dictionnaire d'antiquités Romaines et Grecques alla parola — FULLO —*).

accennato era in uso presso tutti i lanifici d' Italia, e una descrizione esatta ce ne lasciò il Grisellini nel suo dizionario delle arti e dei mestieri (*Vol. V pag. 300 e seg.*) oltre il disegno dato nella fig. 21 della tavola XXII, disegno che fedelmente fu riprodotto dall' illustre Senatore Rossi nella sua più volte ricordata opera fig. 21 tav. IV. Questo meccanismo, il quale presenta un congegno di ruote dentate ingranantesi a vicenda per comunicare il moto ai magli verticali che il componevano, non poteva esser certamente quello adottato dai nostri maggiori, perchè la meccanica non era forse ancor giunta a tanta perfezione; ma è certo però che l'azione dell'acqua come forza motrice era fin d'allora largamente usufruita, e quindi è a ritenere che anche alla follatura dei panni fosse applicata, tanto più che le gualchiere erano sovente stabilite negli stessi fabbricati dei molini de' cereali, e che alcune volte esse sole venivano chiamate semplicemente col nome de' molini; il che indica appunto che agissero nella maniera stessa di quelli.

È fuor di dubbio poi che il modo e la durata della gualcatura dovessero variare a seconda della diversità dei tessuti che vi si sottoponevano, e la ragione ne è semplicissima, adombrata eziandio nella riforma fatta nel 1563 (*a pag. 75*) ove sono determinate le diverse tasse da doversi pagare dai maestri e proprietari de' panni gualcati.

Risulta dal fin qui detto che i tessuti di lana dopo la sodatura ed una seconda purgazione non avessero d'altro avuto duopo, per potersi dire compiuti, che d'esser colorati come meglio fosse piaciuto, se non erano di *lana fratesca*, o *vergati*, o di lana già tinta. E per verità negli statuti del 1369 non appare che alcun altro lavoro si facesse intorno ai medesimi dopo quelli già enumerati, per il che è a ritenersi che i panni così semplicemente trattati, e neanche distesi ¹, riescissero grossolani e per nulla appariscenti. E che così realmente fosser potute andare le cose il Ricobaldo e Francesco Pepino ² ce lo attestano allorchè raccontano che nel secolo XII i nostri Italiani vivevano con tal parsimonia che, contenti di vestir panni e tele triviali, abbori-

1) Nello statuto del comune del secolo XIV si leggeva questa rubrica - *Ut nullus ponat pannum ad tiratorium* - al quale fu derogato nel 1372.

2) Muratori - Dissertazioni sopra le antichità Italiane, Dissert. XXV.

vano da ogni lusso; e più chiaro poi ne lo dice Giovanni Villani il quale parlando de' suoi Fiorentini ci lasciò scritto intorno a questa materia, che « I cittadini di Firenze vivevano sobrii e di « grosse vivande..... e di grossi panni vestivano loro e le loro « donne..... Passavansi le maggiori di una gonnella assai stretta « di grosso scarlatto d'Ipro o di Camo..... e le comuni donne « andavano vestite di un grosso verde di cabragio per lo simile « modo. » È vero che codestoro descrivono i costumi dei secoli XII e XIII, e che io intendo riferire agli usi che avevano nel vestire i nostri popolani nella prima metà del XIV; ma tenendo conto, come si è detto, del silenzio de' primi statuti del lanificio fabrianese circa le altre lavorazioni de' panni soliti ad eseguirsi dopo gualcati, e dirette a renderli di più bella figura, non sarebbe fuor di proposito il pensare che tra questi monti durasse ancora nello stesso secolo XIV quell' aurea semplicità cotanto levata a cielo dallo storico Fiorentino, mentre nel tempo in cui egli scriveva, già nella Toscana era stata sopraffatta dal lusso forastiero. E l'una e l'altra cosa era infatti a questo modo; della prima fan fede gli statuti che abbiamo sotto gli occhi; stanno a testimoni della seconda e lo stesso Villani e Galvano Fiamma Milanese che fioriva nel 1340 e non cessava mai dal riprovare le smodatezze del lusso nel vestire, giunte a tale nella Lombardia ed altrove da esser condannate non solo dai sacri pergami, ma da richiamare financo la seria attenzione de' governanti d'allora i quali si provarono di raffrenarle con speciali prammatiche, spesso inefficaci, sebbene inserite nel corpo di quasi tutti gli statuti comunali, e munite di rigorose sanzioni. Non è perciò da meravigliare se anche nelle piccole terre, e nelle più nascoste contrade se ne propagasse a poco a poco la mala semenza, che fruttificando nuovi bisogni, obbligò forse i nostri piccoli lanifici, affine di appagarli, di tentare una concorrenza colle fabbriche che quei panni di più bella mostra producevano; e quindi il riformarsi dell' arte ne' suoi lavori e ne' suoi statuti e quindi, se non erro, l' applicazione ai grossolani panni nostri della cardatura, della cimatura, e de' più fini apparecchi. Il che se da un lato potea considerarsi siccome un male, essendo indizio di ammorbiditi costumi, e perciò anche di animi infiacchiti, da altro canto fu un eccitamento dato all' arte di abbandonare le antiche

pastoje che la tenevano ristretta nell' angusta cerchia di un pericoloso esclusivismo di ogni novità e di svolgersi a seconda delle esigenze del popolo in mezzo al quale avea vita.

Se adunque della cardatura della cimatura e rifinitura de' panni niente ebbero a dire i primi ordinamenti del nostro lanificio, e non mi è occorso mai di trovare in essi ricordate queste tre operazioni, neppure per incidenza, ciò indica a mio credere, o che non fossero affatto eseguite sopra i lavori operati tra noi, o che vi si eseguissero nello stesso modo che si teneva in altri opifici, o finalmente che la maniera con cui si compievano costituisse un secreto dell' arte. Nella prima ipotesi il silenzio degli statuti sarebbe naturalissimo, non potendosi essi occupare di una lavorazione che non esisteva; nella seconda però e nella terza mi pare che quel silenzio non trovi alcuna facile spiegazione, perchè ove il sistema di cardare cimare e rifinire fosse stato tra noi identico a quello che altrove si adottava, essi non avrebbero certamente trascurato di raccomandarne la esatta esecuzione, come facevano di continuo anche di quelle lavorazioni speciali in uso presso altre fabbriche, e introdotte nelle nostre; ove poi si fosse trattato di un secreto, convengo pienamente che su quello si sarebber dovuti tacere, ma perchè non ricordare almeno i nomi coi quali si appellavano gli operai destinati ad applicarlo? Tanto più che nella Rubrica 63 sono enumerati tutti gli altri addetti alle diverse lavorazioni dei panni? Forsechè i cardatori, i cimatori, i rifinitori costituivano una classe privilegiata e perciò esenti da quel sindacato, cui ogni lavoro dovea esser sottoposto per gli stimatori del danno, *quod eveniret in petijs pannorum defectu texariorum, texariarum, qualcatorum, purgatorum, pectinatorum, scartaçatorum, bactariorum et tintorum?* Io non credo punto all' esistenza di privilegi di tal natura, e però affermo che la sola prima ipotesi possa avere un'apparenza di verità; sola apparenza di verità, mentre non è improbabile che la scoperta di nuovi documenti le tolga anche questa semplice forma: finchè però una tale scoperta non accada, il mio avviso non è certo privo di fondamento, ed io sono in diritto anche di sostenerlo.

Cardatura e
cimatura

La più antica memoria pertanto intorno al cardare ed al cimare dei panni è del 1516 (*pag. 57*). Ivi, a dir vero, si parla so-

lamente del cimare, ma questa operazione ci da indizio della preesistenza dell' altra, cioè della cardatura, dappoichè quella consistendo nell' apparecchiare ed uguagliare il pelo, non possa neanche immaginarsi, se per mezzo di questa il pelo stesso non sia stato fatto escire dal tessuto e così reso atto ad esser tosato. Dissi che la più antica memoria è del 1516, ed in verità alcuna più esplicita non ne ho trovata precedentemente: eppure io son di parere che anche prima di quel tempo le operazioni del cardare e del cimare fossero in uso. Quando esso abbia cominciato, non saprei determinare con precisione; ma se tortamente non ho inteso il testo della riforma fatta nel 1382 nella quale all' art. V (pag. 43) si legge che non era permesso di vendere *aliquod pannum laneum non fornitum de pulco, valca, tiratorio, tinta, et omni alio magisterio opportuno pannis laneis*, mi parrebbe non andar lungi dal vero, se quel qualunque altro magistero opportuno ai panni di lana io riferissi al cardarli, cimarli e rifinirli; altrimenti qual se ne potrebbe pensare diverso da essi, essendochè tutte le altre operazioni distintamente siano ricordate e qui e nella menzionata rubrica?

Checchè sia però di codesto fatto sul quale non intendo d' insistere più a lungo con un raziocinio meramente induttivo, ma concludente, rimane accertato che la cardatura e la cimatura nel 1516 era già stata applicata al lanificio fabrianese; e come si eseguisse, a seconda delle differenti qualità dei panni, gli stessi ordinamenti statutali ce lo fanno conoscere. Infatti alla pag. 88 si legge che alcuni tessuti si potevano lanare anche prima d'esser dati alla gualca, ma da una banda soltanto; altri, come le rascie, si guernivano da ambedue le parti; altri, cioè le pannine, da una sola; e finalmente che le stamette si doveano condurre con il pelo allo stesso modo che si usava con tutti i panni fabbricati nella terra. Alla pagina 99 è detto che la cardatura da eseguirsi sopra uno stesso drappo era duplice, la prima a mezzo pelo e la seconda fatta per finire cioè, se non erro, in maniera da non occorrerne una terza. Quando poi si parla del modo di lavorare le saie, ed è alla pagina 100, si prescrive una triplice cardatura; la prima pure a rovescio avanti di portarle alla gualca, la seconda dopo sodate affinchè ne fosse fatto escire il pelo, la terza finalmente dopo averle avvistate a mezzo pelo. Questi siste-

mi corrispondono presso a poco a quelli che si adottavano al tempo in cui il Garzoni scriveva la sua Piazza Universale, e che continuavano con piccole variazioni ad esser gli stessi sino alla metà del secolo passato, giusta la descrizione datane dal Grisellini nella più volte citata opera. Dal che discenderebbe che anche in allora la cardatura era alternata colla cimatura, non potendosi immaginare altra operazione intermedia tra l'una e l'altra, dal momento che la prima doveva essere ripetuta. Il modo del loro alternarsi è pure descritto dai menzionati autori, e non pare sia dubbia la perfetta rassomiglianza di questo con quello che si teneva fra noi.

Ciò posto è assai poco quanto ancora può dirsi della cimatura; chè gli statuti medesimi ne trattano una fiata soltanto, allorchè nel 1516 si riformò (*pag. 57*) che non tutti i panni si tosassero e quelli che doveano esserlo, *nessuna persona per se o per altri potesse tirare con rastello o con stanga..... ad ciò nisciuno venisse defraudato*. Quali fossero i panni da cimare e quali nò, tra i molti che qui si lavoravano, non è detto in alcun luogo, e l'indovinarlo non è agevole, siccome non lo è neanche il figurarsi la maniera vietata di tirarli *con rastello o con stanga*¹; ammeno che non si voglia pensare che si usasse l'uno o l'altro di questi due mezzi per far riguadagnare con violenza alla tela le dimensioni perdute nella purgazione e nella gualca; violenza che avrebbe rilasciato il panno, rendendolo *lasco, sfrondato*, e privo di robustezza, e perciò assolutamente proibita, perchè diretta a defraudare i compratori: siamo sempre al medesimo punto, cioè che di ogni prescrizione lo scopo principale è d'impedire qualunque maniera di frodi.

Della tintura
dei pannilana

Ora, seguendo sempre l'ordine della lavorazione, secondo che è tracciato dagli stessi nostri statuti, mi è duopo entrare in uno degli argomenti il più difficile a trattarsi, e nel tempo istesso

1) Tutti sanno che cosa è il rastrello: applicando le punte di ferro delle quali è armato ai lembi della tela, e tirandolo quindi pel manico, si eserciterebbe una forza assai maggiore di quella ottenibile colle sole mani, e che sarebbe causa di allargare troppo le fila del tessuto e renderlo perciò rado, floscio, e meno consistente. Non pretendo che questa sia la vera interpretazione da darsi a quel testo, ma mi pare assai probabile che così possa esser dichiarato. Nello stesso modo poteva essere adoperata una stanga attorcigliando sopra di essa i lembi del panno.

di grande importanza relativamente alla storia del lanificio. Intendo parlare dell' arte di tingere i panni. Di essa dovrei dire lo stato in cui era tra noi nel 1369, quando cioè furono scritti i primi capitoli,¹ e poscia narrare il suo progressivo e necessario trasformarsi di mano in mano che vennero inventati nuovi processi meno dispendiosi, più confacenti ai gusti delle mode d'allora e che la obbligavano senza meno a spingersi avanti; ma tutto ciò è impossibile di rilevare da questi stessi ordinamenti che si restringono a porre in rilievo gli obblighi dei tintori² e a dare norme assai generali circa l'esercizio dell'arte; le quali cose mi studierò di ritrarre accuratamente, perchè anche per esse può aversi alcuna notizia utile alla storia.

E prima ricorderò gli obblighi imposti ai tintori. Essi non potevano tingere alcuna *generatione* di panni o scavezzi fatti nella terra di Fabriano se non erano marcati della bolla dell'arte³ (pag. 51, 63) ed anche in questo caso doveano lasciare le teste scoperte dalla tinta, forse perchè potesse esser meglio verificato il lavoro precedente (pag. 65); così era formalmente proibito di adoperare per il nero la tinta spagnuola formata di galla e vetriolo (pag. 58) e tanto si tenne ferma questa proibizione, che nel 1529 (pag. 61) fu respinta all'unanimità dall'adunanza generale dell'arte la petizione di un tal M.^o Bernardino tintore *per la licentia de tengnere li panni per li forastieri* a quel modo, abbenchè fosse stata favorita dal consulto di Gio. Battista Favarello uno dei più

1) È sorprendente la quantità dello zafferano che s'introdusse in Fabriano nei secoli XIV e XV: in ogni protocollo notarile di quel tempo s'incontrano molti contratti di acquisto e di rivendita di questa sostanza eminentemente aromatica e colorante. Non posso accertare se fosse usata nella tintura dei panni, perchè manco di ogni documento per provarlo: il suo prezzo eccessivo, e l'impossibilità di fissare il suo colore mi farebbero propendere pel nò; ma a che serviva adunque tutta quella quantità?

2) Più volte mi è occorso di veder citati nei libri del nostro archivio i Capitoli dei tintori della terra di Fabriano riformati ed approvati dalle autorità locali; non mi è riuscito mai di trovarne il testo: l'essere però esistiti indica certamente che la classe di questi operai era ridotta a corporazione, come in Firenze ed altrove, e che l'arte della tintoria si esercitava su larga scala (Mariotti ivi pag. 23, 26)

3) Questo bollo (pag. 94) dovea esser di *guato* (guado) cioè azzurro, per distinguerlo dagli altri che si apponevano nelle pezze prima che passassero alla successiva lavorazione.

influenti nelle delibere dell'università, e de' più benemeriti dell'arte. Dovevano inoltre scrupolosamente eseguire le commissioni ricevute dai mercanti, e portare a pesare all'ufficio del Deputato sopra la tintoria tutte le materie coloranti, che occorreano per la tintura dei diversi tessuti, e le quali in presenza soltanto di lui si potevano mettere nelle caldare; altrimenti facendo s'incorrevano in pene gravissime (*pag. 94, 116*). I panni foresi di qualunque specie si fossero stati non era lecito tingere in Fabriano senza facoltà dei capitani dell'arte (*pag. 41*): più tardi però questo divieto divenne assoluto (*pag. 88*) e i tintori che l'avessero violato cadevano in multa di venticinque scudi. Tali erano gli obblighi di maggior peso de' nostri tintori. Ne avevano anche i mercanti e fra tutti merita di essere ricordato quello che riguarda la tintura in nero di alcuni lavori. Essi doveano portare all'ufficio dell'arte, non mescolate tra loro, robbia, galla e scotano, perchè il tutto si potesse pesare separatamente dall'uffiziale, e quindi distribuire nella proporzione che era necessaria per la tinta delle diverse qualità de' panni: questa disposizione ci dà notizia del come si componeva la tinta nera, ed in secondo luogo qual fosse la parte che gli statuti e i deputati prendevano nella sua composizione, non lasciata in piena balia degli operai per evitare il pericolo di qualunque contraffazione (*pag. 86, 87*), essendo, come si legge a pagina 88, *così grande la umana malizia che non basta di proibire una cosa sotto grave pena, se non si leva anco l'occasione di farla.*

Le norme poi alle quali era duopo si attenessero e tintori e mercanti in questa lavorazione de' panni e che, ove il bisogno lo avesse richiesto, erano munite sempre di nuove sanzioni, si aggirano per lo più intorno alla verifica da farsi de' tessuti prima d'esser posti alla tinta, alla misura e qualità delle materie coloranti per ogni specie di tinta e di drappo, misura che dovea esser tanto giusta da doversi aumentare in ogni volta che si voleva aggiungere al tessuto da tingersi anche una sola ragaglia¹ (*p. 117*) e intorno alle stesse qualità dei panni che non potevano sempre

1) Per questa disposizione si ha notizia anche dell'efficacia delle stesse materie coloranti variabile a seconda della diversa loro provenienza: si usava per esempio la robbia tedesca, la pergolina e la comune; ma la più potente era la prima, siccome chiaramente apparisce da quel che è detto a pag. 94.

tingersi nel modo voluto dai mercanti, o per non essere lavorati in guisa da renderli capaci a ricevere quella determinata tintura, o per non esser preparati siccome si esigeva perchè la stessa tintura si conservasse inalterata (*pag. 91 93 ed altrove*).

È serbato egualmente il più profondo silenzio, sulla maniera di comporre le tinte, e l'indagarla non sarebbe certamente inopportuno; ma io non oso neppur di tentarlo, comechè comprenda benissimo il vantaggio che risulterebbe alla storia dell'arte anche da una sola notizia su tale argomento. Imperocchè se alcuna volta ho avventurato ad un ipotesi le mie riflessioni, volli sempre trincerarmi dietro l'interpretazione di qualche brano non abbastanza chiaro degli stessi statuti. Ora però che intorno alla combinazione di esse niente valgo a raccorre dai medesimi, potrebbe sperarsi mai che una supposizione qualunque, eziandio la più artificiosa, riescisse almeno ad adombrare la verità?

È poi anche più oscuro per fatto degli statuti il modo che si usava nei secoli XIV e XV per fissare i colori. Nonpertanto i pochi libri di spezieria e drogheria rimasti di que' tempi, e conservati nell'archivio comunale, e qualche protocollo di notaro mi pare che apportino molta luce intorno questo stesso fatto. Non una volta soltanto mi sono avvenuto in nomi di tintori fiorentini stabiliti certamente fra noi, i quali figuravano in quei registri debitori del prezzo di allume acquistato sempre in buona quantità; non una volta soltanto nei rogiti notarili ho letto importanti contratti di quel minerale introdotto in Fabriano da nostri droghieri; mi è noto per la storia che l'alluminatura o alluminazione nell'arte di Calimala era stata condotta a tal grado di perfezione che i fiorentini, rinomati maestri di tinte, la propagarono non solo in Italia, ma ebber la invidiabile fortuna d'insegnarla perfino agli stranieri. Non è dunque improbabile che ancor qui fosse seguito in quel tempo l'istesso modo che si usava in Firenze e particolarmente se si tenga conto del fatto certissimo che i fiorentini erano maestri di tintoria nel nostro paese.¹

1) Nel 1392 un tal maestro Simone di Migliore tintore di Firenze ed abitante in Fabriano faceva parte della università della lana, come si legge a pagina 43. L'influenza poi de' fiorentini nell'esercizio dell'arte nostra era così accreditata, che è frequentissimo l'incontrarsi in prescrizioni le quali obbligavano a seguire in certe lavorazioni gl' identici sistemi tenuti tra essi.

Niente poi è a dirsi su questo riguardo di ciò che potè essere nei tempi posteriori e a noi più vicini, poichè nel secolo XVI ed in seguito l'arte d'alluminare i tessuti era dovunque conosciutissima.

Finalmente per non trasandare alcuna notizia da me attinta in questi statuti circa ai tintori ricorderò che per essi erano state anco stabilite le tariffe delle mercedi per ogni pezza di panno e di rascia che avesser tinto, variabili però a seconda delle qualità del colore, e dei tessuti.

Rifinitura dei
panni

Dopo la tintura dovevano i panni nuovamente distendersi e quindi sottoporre ad altre operazioni che, non essendo dagli statuti nominate, io penso esser tutte comprese nella espressione generale del vocabolo — rifnire — il quale inteso nel suo significato letterale suona dar termine, condurre a termine e simili. In questo significato infatti pare che lo si prendesse e dagli stessi ordinamenti nostri quando proibivano che si rifnissero nel lanificio fabrianese i panni forastieri, e da quelli dell'arte della lana di Firenze quando, contrariamente a ciò che si disponeva tra noi, si accettavano dal di fuori e anche dall'estero i panni di qualunque specie per essere rifniti nelle sue botteghe e poscia rivenduti a Roma, in Sicilia, nella Marca a Napoli e in Oriente. Questi due fatti, e l'ultimo principalmente, ci assicurano che una tela di lana poteva esser posta in commercio appena fosse stata rifnita; dunque è chiaro che nel nostro statuto il vocabolo rifnire compendia tutte le ultime lavorazioni da eseguirsi nei panni dopo essere stati tinti, e le quali come ognun sa, consistono nel dare ai medesimi varie forme di apparecchio secondo è richiesto dalle differenti loro qualità.

E qui cadrebbe in acconcio di ricordare le specie dei panni che si lavoravano in Fabriano dal costituirsi dell'arte in università sino al cadere del secolo XVII in cui viene a mancare la continuazione de'suoi statuti. Ma perchè un semplice elenco nominativo riuscirebbe inutile e noioso; esplicativo poi troppo lungo e monotono, così ho divisato di dare nel glossario anche questi nomi, corredandoli, ove sempre mi venga fatto, di opportune dichiarazioni, le quali per lo più ho dovuto richiedere alla tradizione conservatasene tra noi.

Ricomposto così l'ordine delle materie contenute in questi statuti, e non volendo affatto entrare in quella parte di storia che riferisce al tempo posteriore ai medesimi, dappoichè non ho abbastanza copia di documenti per ciò fare, e di più oltrepasserei l'obbietto di questa già troppo lunga prefazione; mi rimarrebbe tuttavia a dire alcuna cosa di altra industria a quella della lana molto affine, e sovente ricordata negli stessi ordinamenti, cioè della industria delle berrette, dei guanti, delle calzette e dei terzoni da donna. Ma che cosa posso io aggiungere a tutto quello che già è stato scritto intorno ad essa? Un'osservazione ed un fatto: l'osservazione è che l'arte delle berrette dei guanti e delle calzette era distinta da quella della lana, siccome feci superiormente notare¹, sebben questa venisse spesso in soccorso dell'altra nella esecuzione di alcuni lavori comuni ad ambedue, per es. nella purgazione, nella tintura e via discorrendo: il fatto poi è, che il commercio di cotali minuzie, principalmente delle calzette, era così vivo ed esteso, che si spedivano col mezzo dei Veneziani anche nell'oriente, commercio durato sino ai principii del nostro secolo, e che fu sorgente per non pochi di abbondanti ricchezze, per il paese di fiorente prosperità.

Dell'arte delle berrette dei guanti e delle calzette.

In questa prefazione io mi proposi di riassumere, siccome ho fatto, la storia del nostro antico lanificio;² ma in qual modo sono io riuscito a sciogliermi dalla difficile intrapresa? Riletto ancora una volta tutto intero il suo statuto, mi è sembrato di non essere incorso in alcuna di quelle inesattezze nelle quali è facilissimo di cadere, quando scrivendosi di cose lontane per il tempo che ne separa, o non si ha sempre la costante pazienza di ricercarne accuratamente la verità nei documenti superstiti, ovvero agli stessi documenti, se per avventura non siano abbastanza chiari ed

Conclusione

1) Nota n. 2 nella pagina X di questa prefazione.

2) Mi reputo a debito di dichiarare, che molte prescrizioni meramente disciplinari le quali riguardavano più i rapporti degli operai colla società in cui vivevano, che l'arte da essi esercitata, e l'università alla quale appartenevano, o accennai di volo, o trascurai del tutto, per la sola ragione che la maggior parte di esse fu tolta dallo statuto comunale, la di cui osservanza era indistintamente obbligatoria per chiunque avesse avuta stabile dimora in Fabriano o nel suo territorio,

espliciti, si fa dire quel che non dicono, quel che si vuole che dicano a soddisfazione di certe innocenti ambizioncelle nate, cresciute ed invecchiate all'ombra de' propri campanili. Io per contrario mi sono a tutt'uomo studiato di riprodurre con fedeltà questa istoria dell'arte laniera fabrianese siccome si giace nelle sue costituzioni, il meno possibile concedendo all'immaginativa, non facendo mai da indovino e spigolando qua e colà fra le molte disposizioni religiose, disciplinari e professionali, contenute nel codice, quel tanto e nulla più, che poteva occorrermi all'uopo. Era però indispensabile di ordinare questo tanto, in cosiffatta maniera portato alla luce, consentaneamente all'indole dell'associazione, allo scopo per cui venne dessa istituita e al modo finalmente che si teneva nell'esercizio dell'arte; il che non omisi di fare, raggruppando tutte le materie sotto alcuni punti di vista generali, e coordinandole alla dimostrazione storica di quei medesimi obbietti ch'ebbero presenti i nostri lanajuoli nella fondazione del loro istituto. Da ultimo trattai distintamente di tutto ciò che poteva riferire all'arte e rispetto alle persone che ne componevano la società e al modo con cui la si esercitava: ma qui ebbi molta cura di non toccar mai la parte tecnologica di essa, essendochè la coscienza mi proibiva solennemente di entrare in una provincia non mia, e mi attenni perciò alla storia pura pura, ricordando soltanto quel che si operava in quella e alcuna volta, se lo statuto me ne dava argomento, anche il perchè si operava nella maniera che si era detta. A quando a quando infrapposi nel racconto alcune considerazioni, a dir vero tutte mie, ma consigliatemi sempre dal bisogno di riavvicinare od interpretare testi oscuri per se stessi o in disarmonia gli uni cogli altri: fui sempre sobrio ne' giudizi, dubitando della mia competenza in pronunciarli, e così giunsi alla meta del mio lavoro, soddisfatto di avere adempiuto, il meglio che mi era stato possibile, all'assuntomi impegno. Dal quale non mi ritrasse neppure il timore di fare una cosa del tutto inutile; imperocchè sebbene da un canto sia vero che nulla si avrebbe ad imparare da una storia dell'arte della lana in Italia ne' tempi antichi e medioevali, essendo moltissime le mutazioni avvenute nelle materie prime, nella fabbricazione e nel commercio,¹ d'altro lato è ezian-

1) Rossi, opera citata pagina 117.

dio vero che codesta storia potrebbe somministrare buona copia di materiale a quella, da rifarsi, della civiltà italiana nell' evo di mezzo, civiltà che può benissimo esser misurata anche dallo stato più o meno florido più o meno perfezionato delle arti indispensabili ai primi bisogni della vita: e fu per questo fine che io volli render noto ciò che in gran parte non lo era, confortato dal pensiero che anche il mio paese natale, siccome primeggiò sempre e primeggia tuttora su molti per la industria delle sue carte a mano, non abbia a tener l'ultimo posto nella storia generale de' lanifici italiani nei secoli di mezzo.

Fabriano 15 Marzo 1880

AURELIO ZONGHI

RUBRICAE

- .j. Quod quicquid reformaretur in arte approbetur
per maiorem partem hominum stantium
in adunantia
- .ij. De electione capitaneorum
- .iij. De electione camerarij dicte artis et eius officio
- .iiij. Ut quilibet obbediant capitaneis
- .v. Ut quilibet accedat ad adunantiam
- .vj. De operantibus lanam falçam et habentibus
pannum falçum
- .vij. Ut quilibet emens lanam bactutam adsignet
capitaneis
- .viiij. Ut quilibet operet legalem lanam et de homini-
bus eligendis super infrascriptis
- .viiiij. De parte obueniante circatoribus et officiali
- .x. De electione bayuli dicte artis
- .xj. Ut quilibet recolligat pingnus
- .xij. Ut nullus fatiat pannum filatum ad moninellum
- .xiiij. Ut nullus fatiat pannum in pectine minoris
numeri quam novem legaminum

- .xiiiij. Ut nullus tingat pannum uel lanam in tinta nigra
- .xv. De condempnationibus et collectis exigendis
- .xvj. De non recipiendo lanam uel filatum quod non sit suum
- .xvij. De non bactendo lanam de nocte
- .xviiij. De non laborando die sabati post uesperas
- .xviiiij. De bactarijs et pectinatoribus iuuandis in arte
- .xx. De libris et alijs scripturis readsignandis per capitaneos
- .xxj. De syndico eligendo pro arte
- .xxij. De condempnationibus fiendis per capitaneos
- .xxiiij. De non portando pannum sublatum in foro
- .xxiiiij. De operantibus artem de nouo
- .xxv. De iuramento prestando capitaneis
- .xxvij. De uenientibus ad adunantiam post propositam
- .xxviij. De laborentibus non tenendis in camera
- .xxviiij. De non laborando tempore uetito
- .xxviiiij. De homine eligendo ad bullandum petias
- .xxx. Quod liceat pectinatoribus facere pencillos
- .xxxj. De non portando pannum ad gualcam uel cialandrum quod non sit singnatum
- .xxxij. De non inuoluendo petiam ad cialandrum nisi semel
- .xxxiiij. De duplerio dando ecclesie Sci. Niccolay
- .xxxliij. De duplerio fatiendo pro arte
- .xxxv. Quod mulieres uidue habcant benefitium artis
- .xxxvij. De non portando lanam ad filandum ad domum alicuius
- .xxxviij. De questionibus diffiniendis inter artifices dicte artis

- .xxxviiij. De condempnationibus exigendis
- .xxxviiiij. De proponendo in adunantia per capitaneos
semel ad minus tempore eorum offitij pro
utilitate et augmento artis predictae
- .xl. De diebus festiuis custodiendis
- .xliij. De scarijs eligendis ad denuntiandum laborentes
tempore uetito
- .xliij. De scarijs eligendis ad denuntiandum uendentes
pannum ad moninellum
- .xliiij. De pannis ad moninellum non tenendo
- .xliiij. Ut nullus contendat pingnus bayulo
- .xlvi. De hijs qui sponte se stingi fecerint de libro
artis
- .xlviij. De electione notarij artis
- .xlviij. De collectis imponendis et soluendis
- .xlviij. De cultra et mataratio et duplerio artis prestandis
- .xlviij. De ingengnonibus non tenendis
- .l. De duobus iuratis in una domo
- .li. De non laborando lanam in intinta nigra
- .li. Ut nullus uendat pannum diebus festiuis
- .lii. De inquisitione fatienda contra laborentes tempore
uetito
- .liiij. De pannis non texendis extra terram et districtum
fabriani
- .liiij. Ut nullus fatiat iniuram capitaneis
- .liiij. De electione sonantis campanam die sabbati
- .liiij. De locis non capiendis in foro
- .liiij. Quod quilibet exercens artem iuret in arte
- .liiij. De forensibus non stantibus in foro comunis
cum fabrianensibus

- .lx. De statutis legendis in adunantia
- .lxj. Quod nomina hominum artis scribantur diuisim
- .lxij. Ut nullus dicat aliquid in adunantia quando
aliquid proponeretur nisi ad arengheriam
- .lxiiij. De extimatores eligendos (*sic*) ad extimandum
dampnum quod euenire posset in petijs
pannorum
- .lxiiiij. Quod non liceat alicui fabrianensi uel forensi
qui non sit iuratus in arte lane terre fa-
briani stare die fori in foro comunis ad
uendendum pannum lane
- .lxv. De fatiendo pannum uergatum
- .lxvj. Quod quilibet de dicta arte possit uendere pan-
num et alias mercantias in festiuitatibus
scc. marie de mense martij et de mense
agusti
- .lxvij. Ut quilibet possit tingere lanam in tinta nigra



In nomine dñi. Amen. Hec sunt statuta et ordinamenta artis lane terre fabriani facta edita tempore Capitenatus prouidorum uirorum Luce Johanini de quarterio sci. Blaxij et Amorusi crissij de quarterio castri veteris capitaneorum dicte artis per discretos viros Venantium bonanni de quarterio sci. Venantij, Nicolaum iacobi de quarterio sci. Blaxij, Vannem picardi et Vagninum Cicchi de quarterio castri veteris Statutarios dicte artis positos et electos per homines artis predictae in generali adunantia dicte artis ad ipsa statuta condenda et ordinanda, et scripta per me Ninum magri. pauli de fabriano notario et nunc notarium et scribam ad dicta statuta scribenda. Sub anno dñi. millo ccc lxxiij Indictione septima tempore Sanctissimi patris et dñi. dñi. Urbani diuina prouidentia pp. quinti.

Quod quicquid reformaretur in arte approbetur per maiorem partem hominum stantium in adunantia

Statuimus et ordinamus quod quicquid in posterum proponeretur tam in consilio dicte artis quam etiam in adunantia ac etiam statuta presentia et que fierent in posterum refoermentur et approbentur per maiorem partem hominum dicte artis qui tunc essent presentes in dicto consilio et adunantia. .j.

De electione capitaneorum

Item statuimus et ordinamus quod capitanei artis lane debeant esse duo quorum offitium duret per sex menses qui eligantur ad breuia in adunantia dicte artis hoc modo: uidelicet quod .ij.

stant breuia secundum numerum uenientium, duo quorum scripta, alia non scripta. Et illi quibus obuenerint breuia scripta sint electores electorum capitaneorum dicte artis, dummodo ipsi electores in ipsa adunantia sint presentes, et eligi et uocari debeant electores capitaneorum per illos quibus breuia scripta obuenerint de presenti. Qui electores et alij ante eorum electionem corporaliter ad sancta dei euangelia tactis scripturis iurent eorum electionem facere bona fide sine fraude, quo iuramento prestito eligant in continenti de melioribus dicte artis et de illis qui artem pannorum operentur, de illis quos nouerint et crediderint meliores et magis idoneos ad dictum officium, et electio quam fecerint obtineat plenum robur, dum modo ipsa electio non sit contra formam statutorum presentium. Et Capitanei sic electi debeant ipsam electionem recipere et acceptare et jurare officium dictorum capitaneorum; si recusauerint ullo modo soluant pro banno dicte artis centum soldos rau. et ancon. medietas cuius banni sit comunis fabriani et alia medietas dicte artis. Ipsi uero capitanei qui pro tempore erunt debeant eligi facere alios capitaneos ante finem eorum officij infra xv. dies pena xl. sol. rau. pro quolibet ipsius arti soluend. Qui capitanei habere debeant pro eorum consilio speciali sex homines de dicta arte eligendos per eos ad uoluntatem ipsorum capitaneorum. Qui fuerint capitanei dicte artis sex mensibus non possint esse a tempore finiti officij inde ad duos annos completos.

De electione camerarij dicte artis et eius officio

- .iij. Item statuimus et ordinamus quod dicta ars seu sotietas habere debeat unum camerarium qui sit licteratus et operetur artem predictam qui modo predictorum capitaneorum eligatur, officium cuius duret per sex menses et recipere debeat et scribi facere omnes et singulas expensas necessarias toto tempore sui officij in dicta sotietate de uoluntate dicte sotietatis et omnes et singulos introitus qui ad eius manus peruenerint, et sui officij infra xv. dies post eius finitum officium reddere rationem dicti sui officij camerario sequenti, pena xx.ⁱⁱ sol. in publica adunantia dicte artis. Quam adunantiam capitanei qui pro tempore fuerint ad petitionem dicti camerarij congregari fatiant pena xx.ⁱⁱ sol.

pro quolibet, et id quod penes ipsum camerarium de dicta arte remanserit infra dictum terminum restituat sequenti camerario et qui contra fecerit non restituendo restituat cum duplo.

Ut quilibet obbediant capitaneis

Item statuimus et ordinamus quod omnes qui erunt in dicta .iiij.
sotietate debeant suis capitaneis obbedire in omnibus que eis preceptum fuerit per ipsos capitaneos pro utilitate artis, et si aliquis recusauerit obbedire soluat pro banno uice qualibet quinque sol. rau. et anc. et nichillominus predicta seruare, dum modo non sit contra ius statutorum et libertatem comunis fabriani, nec etiam contra constitutiones ecclesie. Et quod capitanei predicti inobbedientes condemnare debeant, et bannum facere de uenire in dictam sotietatem.

Ut quilibet accedat ad adunantiam

Item statuimus et ordinamus quod quandocunque fuerit preco- .v.
nicçatum pro parte capitaneorum dicte artis quod omnes de dicta arte ire debeant ad certum bannum, ut dictum et preconicçatum fuerit uoce preconis et ad sonum campane, et non uenerit, quilibet eorum et qualibet uice soluat dicte arti duos soldos, et si plures fuerint in una domo iurati in arte predicta suffitiat quod unus ueniat ad adunantiam.

De operantibus lanam falçam et habentibus pannum falçum

Item statuimus et ordinamus quod omnes de dicta sotietate .vj.
qui nunc sunt et pro tempore erunt teneantur uinculo iuramenti denumptiare et ad notitiam dictorum capitaneorum, qui nunc sunt et pro tempore erunt, facere peruenire omnes et singulos operantes aliam lanam quam legalem et habentes pannum falçum in fabriano uel alibi, cum ad notitiam alicuius peruenerit aliquid de predictis ubicumque esset, et si aliquis negligentes (*sic*) fuerit soluat pro banno uice qualibet quinque soldos rau. cuius pene dimidia sit comunis fabriani et alia dicte artis. Et idem intelligatur, ubicumque ex forma alicuius istorum statutorum in

hoc uolumine comprehensorum imponatur aliqua pena, et hoc habeat locum in penis ascendentes quantitatem xx.ⁱⁱ sol.

Ut quilibet emens lanam baccutam assignet capitaneis

- .vij. Item statuimus et ordinamus quod si aliquis de dicta arte emerit ab aliquo uel ab aliqua persona lanam baccutam seu carmenatam uel filatum lane, ipsam lanam et ipsum filatum et illum a quo omisset assignare debeat capitaneis qui pro tempore fuerint infra spatium trium dierum a tempore emptionis predictæ. Et si quis uero contra fecerit soluat pro pena et nomine pene uice qualibet x. sol. rau. cuius banni medietas sit comunis fabriani et reliqua dicte artis et ipsum filatum et lanam perdat et libere deueniat in societate predicta

Ut quilibet operet legalem lanam et de hominibus eligendis super infrascriptis

- .viij. Item statuimus et ordinamus quod non liceat alicui de arte predicta operari uel operare facere in fabiano uel alibi ubicumque aliam lanam quam legalem, uidelicet de omnibus aynellis et castronibus, si quis uero contra fecerit soluat pro pena et nomine pene uice qualibet x. libr. rau. medietas cuius banni sit comunis fabriani et medietas residij (*sic*) sit dicte artis et alia denumptiatoris. Et laborerium in quo fuerit inuenta aliqua lana falça uel malitiosa deuenire debeat penes capitaneos qui pro tempore fuerint et totum et integrum sit combustum in foro comunis fabriani in die fori et de die. Et ut predicta melius obseruentur singuli capitanei, qui pro tempore fuerint in dicta arte, eligi facere teneantur ab ipsorum consiliarijs post iuramentum ipsorum quatuor bonos homines et legales, qui sint de dicta arte et eam operentur, in prima adunantia fienda per ipsos capitaneos. Et ipsi quatuor prestent corporale iuramentum de ipsorum offitio fideliter exercendo. Qui quatuor teneantur et debeant duobus uicibus in sex menses ad minus cercare omnes cameras operantium ipsam artem, et plures uices ad uoluntatem capitaneorum qui pro tempore fuerint, et etiam texarios et textentes, et ad alia loca ubi crediderint ipsam artem operari, et si eis uidebitur secum du-

Officiales debeant duobus uicibus saltem in sex menses et etiam pluries uidere cameras texariorum etc.

cere officiales comunis fabriani et si inuenerint aliquem uel aliquam personam operari lanam falçam uel malitiosam uel pannum quod esset contra statutum dicte artis, teneantur denumptiare capitaneis dicte artis. Et capitanei teneantur delinquentes condempnare secundum formam statutorum dicte artis. Et si capitanei negligentes fuerint in condempnando soluat quilibet eorum pro qualibet uice c. sol. rau. Et hoc intelligatur de lana falça et panno falso. Et de alijs si negligentes fuerint in condempnando soluat pro quolibet et qualibet uice xx.ⁱⁱ sol. rau. Et quod cercatores qui nunc sunt et pro tempore erunt ad dictum officium eligi non possint a tempore finiti officij usque ad unum annum proxime uenturum et si dicti quatuor negligentes fuerint, pro quolibet soluat pro qualibet uice quinque sol. rau.

De parte obueniente circatoribus et officiali

Item statuimus et ordinamus quod omnes falli qui inuenirentur per quatuor homines positos ad cercandum cameras pro panno et lana falsa et per officiales comunis fabriani, reaportentur per eos capitaneis dicte artis et ipsa relatione facta de eis fient condempnationes a xx.ⁱⁱ sold. supra, medietas condempnationis sit comunis fabriani, quarta pars dicte artis, et alterius quarte partis medietas sit dictorum cercatorum et reliqua officialis qui *(sic)* secum duxerint predicti quatuor seu cercatores. Et si non inuenirent aliquem fallum, prouideantur predicti quatuor et dictus officialis de bonis dicte artis secundum deliberationem capitaneorum et consiliariorum suorum. .viiiij.

De electione bayuli dicte artis

Item statuimus et ordinamus quod capitanei qui modo sunt et pro tempore erunt in dicta sotietate eligi facere teneantur ab ipsorum consiliarijs unum ex hijs qui sunt iurati in arte predicta, qui ad petitionem ipsorum capitaneorum, quandocumque oporteret, pro necessitate et occasione artis requirat singulos de sotietate predicta et fatiat omnes alias ambaxiatas oportunas pro dicta arte, cuius officium duret sex mensibus, et habere debeat pro mercede de bonis dicte artis xxv. sold. et plus uel minus prout uidebitur capitaneis. .x.

Ut quilibet recolligat pingnus

- .xj. Item statuimus et ordinamus quod si alicui de arte predicta fuerit acceptum aliquod pingnus occasione alicuius condempnationis uel occasione alicuius alterius delicti quo teneretur societati predictæ, teneatur et debeat ipsum pingnus recolligere infra spatium xv dierum a tempore accepti pingnoris. Si uero ipsum pingnus infra dictum tempus non recollegerit, camerarius qui pro tempore fuerit ipsum pingnus uendere teneatur, et precium quam (*quod*) ex ipso recepit micti et scribi facere in introytibus dicte societatis. Et si camerarius fuerit negligens soluat pro banno dicte societatis c. sol. rau. cuius dimidia sit comunis fabriani, et alia dimidia dicte societatis. Teneatur insuper bayulus dicte artis uinculo iuramenti, quandocumque acceperit aliquod pingnus alicui de arte, illi cui acceperit personaliter uel ad domum precipere quod ipsum pingnus recolligat infra xv. dies, alias uenderetur pro arte predicta. Et quod pingnus ualeat duplum condempnationis sui banni.

Ut nullus faciat pannum filatum ad moninellum

- .xij. Item statuimus et ordinamus quod nullus de fabriano eiusque districtus qui sit de arte predicta audeat nec presumat facere in fabriano nec in suo districtu, nec extra fabrianum et districtum aliquod pannum lane nisi filatum ad conocchiam, uidelicet tramam et stamen: qui uero contrafecerit soluat pro banno c. sol. rau. medietas cuius banni sit comunis fabriani et alia medietas dicte artis. Et pannum sic inuentum et factum contra dictum statutum et ordinamentum medietas sit comunis fabriani et alia medietas dicte societatis, saluo et reseruato quod si aliquis uoluerit facere uel fieri facere pannum coloratum, uel album uel cuiuscumque alterius coloris, possit facere pro libito uoluntatis tramam ad moninellum, dum tamen pannum fiendum sit de duodecim legaminibus ad minus, ad hoc ut stamen ipsius panni sit pectinatum et habeat uruium de alio colore quam pannum.

Ut nullus fiat pannum in pectine minoris numeri quam novem legaminum

Item statuimus et ordinamus quod nullus de dicta sotietate .xiiij.
 audeat uel presumat facere nec fieri facere aliquod pannum lane
 in aliquo pectine minoris numeri nouem legaminum, qui uero
 contrafecerit soluat pro banno pro quolibet xx.^{li} f. rau. cuius banni
 medietas sit comunis fabriani et alia dicte sotietatis. Et si alicui
 texario uel texaria fuerit inuentum pectinem minoris numeri no-
 uem legaminum cum ipso laborando, soluat pro banno uice qua-
 libet x. f. rau. Et nichilominus nullus de ipsa arte det sibi ad
 laborandum usque ad unum annum. Et quilibet texarius et te-
 xaria ipsorum pannorum teneatur et debeat ducere per telam
 pectinem plenum et non uacuum, et si aliquis texarius uel texaria
 inueniretur pectinem uacuum ducere soluat pro quolibet filo unum
 den. usque ad quinque filios, ab inde supra soluat pro quolibet
 filio xij. den. Et quod nullus texarius uel texaria in pannis larghis
 uel stremis non possit ducere nisi duos filios pro dente nisi per
 uruiuos, quod a quolibet latere possit ducere tres duplices et qua-
 tuor duplices per totum residuum tele, et qui uel que contra fe-
 cerit soluat vj. (?) pro quolibet duplo. Et capitanei qui pro-
 tempore fuerint teneantur et debeant bis ad minus tempore eo-
 rum capitaneatus rimari pro predictis inter texarios et texarias,
 et repertos culpabiles condemnare iu pena predicta. Et si capi-
 tanei fuerint negligentis soluant pro banno uice qualibet et pro
 quolibet quinque f. rau.

Ut nullus tingat pannum uel lanam in intinta nigra

Item statuimus et ordinamus quod non liceat alicuj de fa- .xiiij.
 briano et eius districtu tingere nec tingi facere in fabriano uel
 eius districtu aliquam lanam, flatum, uel pannum in intinta nigra
 nec operari facere alibi. Et quod non liceat alicui tintori aliquam
 lanam, flatum seu pannum tingere in intinta predicta. Et hoc
 intelligatur de pannis gactinellorum et de alijs non. Et qui con-
 trafecerit in predictis uel aliquo predictorum, lanam sic tintam,
 flatum seu pannum perdat. Et hoc non habeat locum in pan-

nis ueteribus. Et capitanei qui pro tempore fuerint dicte artis ipsam lanam flatum seu pannum conburi facere in foro publico dicti comunis (*teneantur*) et nichilominus soluat pro banno uice qualibet c. *f.* rau. et anc. Cuius banni medietas sit comunis fabriani et alia dicte sotietatis, ad hoc ut in arte ipsa dicta de causa fraus aliqua siue dolus commicti non possit.

De condemnationibus et collectis exigendis

- .xv. Item statuimus et ordinamus quod capitanei qui pro tempore fuerint teneantur et debeant omnes et singulas condemnationes et collectas suo tempore factas et impositas exigere et exigi facere, et ipsas cum effectu facere deuenire ad manus camerarij sotietatis predictæ, et si in predictis fuerint negligentes soluant pro banno dicte sotietati xx.ⁱⁱ *f.* rau. dum tamen dicte collecte non imponantur contra formam statuti comunis fabriani et constitutiones scē. matris ecclesie.

De non recipiendo lanam uel flatum quod non sit suum

- .xvj. Item statuimus et ordinamus quod non liceat alicuj de sotietate predicta reaccipere ab aliquo uel aliqua persona lanam seu flatum lane quod datum fuerit ad flandum, que et quod non sit suum et non habuerit scriptum in suo quaterno nomen et prenomen illius qui uel que flatum reoportauerit uel remiserit, qui uero contrafecerit soluat uice qualibet pro qualibet libra sotietati predictæ quinque *f.* rau. Et quod lana seu flatum sic acceptum cum duplo restituat illi cui fuerit, et hoc statutum sit precisum.

De non bactendo lanam de nocte

- .xvij. Item statuimus et ordinamus quod non liceat alicui bactere nec bacti facere in fabriano et eius districtu lanam noturno (*sic*) tempore. Et qui contrafecerit soluat pro banno sotietati predictæ uice qualibet quinque *f.* rau. et laborerium quod fecerit dicto tempore perdat.

De non laborando die sabati post uesperas

Item statuimus et ordinamus quod non sit licitum alicui de dicta .xviiij.
arte tenere aliquem operarium, nec laborare aut laborari facere
de dicta arte in die sabati postquam pulsatum fuerit ad uesperas,
nec in uigilijs scē. marie, natiuitatis dñi. pasquatis, santi Johan-
nis de mense Junij, Assensionis, Corporis xpi. et omnium sancto-
rum, qui uero contrafecerit soluat pro banno pro qualibet uice
duos f. rau. et quod laborentibus qui starent ad diem ¹ detraha-
tur de suo salario quarta pars.

De bactarijs et pectinatoribus iuandis in arte

Item statuimus et ordinamus quod non liceat alicuj de dicta .xviiiij.
sotietate dare ad laborandum alicuj bactario seu pectinatori,
nisi prestiterit corporaliter iuramentum de saluando et custodiendo
omnes et singulas res illorum cum quibus laborauerit, et de non
bactendo uel laborando aliam lanam quam legalem, et de obser-
uando omnia et singula statuta et ordinamenta sotietatis predicte
approbata et confirmata per officiales ecclesie: qui uero contra-
fecerit soluat pro banno arti predicte uice qualibet v. f. rau. Et
idem intelligatur in scellitoribus qui essent maioris etatis xv. an-
norum, quod iuramentum non habeat locum in forensibus.

De libris et alijs scripturis reassignandis per capitaneos

Item statuimus et ordinamus quod capitanei qui pro tempore .xx.
fuerint teneantur et debeant uinculo iuramenti reassignare sub
publica forma capitaneis sequentibus in prima adunantia que
facta fuerit per ipsos omnes et singulas scripturas factas tem-
pore eorum offitij, uidelicet reformationes, condempnationes, exa-
ctiones et introytus camerarij et cuiuscumque condempnationis,
et teneantur et debeant reassignare et restituere dicta hora sta-
tuta et ordinamenta que pro tempore fuerint in dicta sotietate.
Et si predicti capitanei, camerarius et notarius predicta facere
contexerint (*contempserint*) et negligentes obmiserint uel se re-

1) a giornata

cusauerint in x. f. rau. dicte sotietati condempnari debeant, et ipsa condempnatio exigi debeat cum effectu infra x. dies ab initio sue capitance.

De syndice eligendo pro arte

.xxj. Item statuimus et ordinamus quod predicta sotietas habere debeat unum syndicum eligendum per consiliarios dicte sotietatis qui sit et esse debeat de operantibus ipsam artem, qui syndicus teneatur et debeat requirere rationem a precedentibus capitaneis et camerario, et ab alijs omnibus et singulis officialibus sotietatis predicte. Et si inuenerit ipsos uel ipsorum alterum fecisse et commisisse, seu fieri commicti fecisse ultra uel preter formam statuti dicte sotietatis, eosdem uel ipsorum alterum sic repertos uel repertum culpabiles in simili pena, que inserta esset in statuto contra quem delinquissent, condempnare teneatur, et debeant ipsam condempnationem exigi facere cum effectu infra tres menses ab initio sui offitij et si negligentes fuerint in predictis uel aliquo predictorum soluat pro banno dicte arti xl. f. rau. Teneatur etiam dictus syndicus defensare expensis omnibus dicte sotietatis omnes et singulas causas et questiones quas dicta sotietas haberet seu habere contingerit occasione quacumque cum quibuscumque personis, et quod notarius dicte artis qui pro tempore fuerit teneatur et debeat scripturas spectantes ad offitium dicti syndici facere, cui syndico capitanei qui pro tempore fuerint cum uoluntate suorum consiliariorum possint de suo labore et mercede prouidere et salarium sibi constituere et ordinare, prout eis uidebitur, inspecto labore quem dictus syndicus substinuerit occasione dicti offitij. Insuper capitanei camerarius et alij omnes a quibus dictus syndicus requirere uellet rationem debeant parere dicto syndico in reassignando rationem toties quotiens fuerit eis preceptum, et qui contra fecerit penam incurrat quinque f. rau.

De condempnationibus fiendis per capitaneos

.xxij. Item statuimus et ordinamus quod capitanei qui pro tempore fuerint seu erunt in sotietate predicta possint et teneantur et debeant auctoritate presentis statuti omnes et singulos de

arte et sotietate predicta delinquentes seu contrafatientes contra formam statuti condempnare et condempnari facere de culpis seu delictis perpetratis et commissis per ipsos uel ipsorum alterum contra formam predictam, et ipsas condempnationes exigere facere cum effectu, non obstante si in ipsis condempnationibus uel in actis ex quibus ipse condempnationes procederent, sollempnitates iuris fuerint obmissee uel non seruatae, sed potius condempnationes ipse obtineat plenum robur occasione aliqua non obstante.

De non portando pannum sublatum in foro

Item statuimus et ordinamus quod nullus de arte et sotietate mercator pannorum lane audeat nec presumat portare nec portari facere in foro comunis fabriani in die fori aliquod pannum sublatum seu torculatum. Et si quis contra fecerit soluat pro banno sotietati predictae pro qualibet petia panni x. f. rau. et quilibet sit accusator et condempnator. .xxiiij.

De operantibus artem de nouo

Item statuimus et ordinamus quod si quis uoluerit intrare in arte et sotietate predicta dare debeat et soluere camerario dicte artis qui pro tempore fuerit x. f. rau. Et si quis contenderet de predicta pecunia soluenda predicto camerario, Capitanei qui pro tempore fuerint non permittant illum uel illos intrare in dicta arte, nec illum uel illos recipere in eadem. Et nichilominus nullus de sotietate uel de arte predicta det illi uel illis consilium auxilium uel fauorem sub pena xx. f. rau. quando repertus erit culpabilis. .xxiiij.

De iuramento prestando capitaneis

Item statuimus et ordinamus quod quilibet qui operatus fuerit artem lane in terra et districtu fabriani teneatur et debeat iurare capitaneis de fatiendo artem legalem sine fraude et obbedire capitaneis qui pro tempore fuerint in omnibus que sibi imponeretur per sacramentum, dum tamen non sint talia que sint contra statum ecclesie. Qui contrafecerit non iurando et uellet .xxv.

operare artem predictam soluat pro banno uice qualibet c. f. rau. et anc. medietas cuius banni sit comunis fabriani et alia sotietatis predicte. Hoc addito quod si pater uel frater carnalis seu aliquis alius suus consanguinens esset scriptus et appositus in libro dicte sotietatis et cum habuerit bona comunia, non teneatur soluere aliquam pecuniarum quantitatem occasione dicti iuramenti, non obstante capitulo siue statuto quod loquitur — si quis uoluerit intrare in arte et sotietate predicta debeat dare et soluere camerario dicte sotietatis certam quantitatem pecunie.

De uenientibus ad adunantiam post propositam

- .xxvj. Item statuimus et ordinamus quod si quis uenerit ad adunantiam dicte artis post propositas fiendas per capitaneos soluere teneatur camerario dicte artis pro pena et banno xij. den. pro quolibet et qualibet uice

De laborantibus non tenendis in camera

- .xxvij. Item statuimus et ordinamus quod nullus de dicta sotietate audeat uel presumat retinere in sua camera nec alibi ad laborandum aliquem, nec laborerium lane alicui operanti dictam artem, qui teneretur alicui de dicta sotietate laborerium facere per aliquam promissionem habitam inter eos. Qui contra fecerit soluat pro banno dicte sotietati x. f. rau. Et predicta obseruare teneatur, dum modo constarent de promissis predicta per unum testem et per iuramentum petentis

De non laborando tempore uetite

- .xxviii. Item statuimus et ordinamus quod nullus de dicta sotietate audeat uel presumat laborare nec laborari facere in fabriano nec alibi lanam pectinando nec bactendo nec scatarçando de mense septembris usque ad xv. dies octobris. Et qui contra fecerit soluat pro banno qualibet uice x. lib. den. rau. cuius banni medietas sit comunis fabriani, et reliqua artis predicte saluo quod quilibet bactarius, pectinator, scatarçerius, et quilibet alius de dicta arte possit laborare et laborari facere lanam cuiuslibet per-

sone que non esset de dicta arte usque in LX. libr. lane pro familijs predictorum quorum esset lana, de mense septembris usque ad xv. dies octobris in districtu fabriani extra terram predictam per duo miliaria, saluo quod predicti laborentes debeant petere licentiam et habere predicta fatienda a capitaneis dicte artis, prestito ab eis primo juramento quod non laborent lanam alicuius qui sit iuratus in dicta arte. Et teneantur dicti laborentes accipere licentiam a dictis capitaneis appodissa ipsorum capitaneorum. Et qui contra fecerit aliter laborando soluat pro banno c. f. rau. medietas cuius banni sit comunis fabriani et reliqua dicte artis. Et hoc statutum non exaudiatur in laborando lanam pro pannis coloratis factis ad modum pannorum florentinorum.

De homine eligendo ad bullandum petias

Item statuimus et ordinamus quod capitanei qui pro tempore erunt teneantur et debeant in prima adunantia per eos fienda ab initio eorum offitij cum suis consiliaris eligere et eligi facere unum bonum et legalem hominem de dicta arte qui retinere debeat bullam a bullando pannum, qui sic electus iuret et iurare debeat suum offitium bene et legaliter exercere. Qui bullator sic electus bullare debeat pannum secundum modum infra scriptum, uidelicet quod fatiat iurare illum qui petiam panni uel caucicum bullare uoluerit, quod ipsum pannum filatum sit ad conocchiam ab uno capite usque ad aliud, et quod dictam petiam siue caucicum laborauerit aut fecit laborare. Qui bullator non bullet nec bullare possit aliquod pannum nisi gualcatum, saluo pannum de quo fuerit admissio seu perdita de eo, et quod petens bullare, sic esse iurare teneatur. Et quod non liceat ipsi bullatori bullare pannum alicuius persone que non sit de dicta arte, et quod accipere possit pro suo labore duos den. et non plus pro qualibet petia siue caucico. Et si dictus bullator fuisset negligens in dicto offitio operando soluat pro banno dicte arti quinque f. rau. .xxviiiij.

Quod non liceat pectinatoribus facere pencillos

Item statuimus et ordinamus quod nullus de dicta arte qui pectinaret faciat pencillos nec pigare stamen sine licentia illius .xxx.

cuius esset laborerium, qui uero contra fecerit soluat pro banno dicte sotietati sex den. pro qualibet libra.

De non portando pannum ad gualcam nel cialandrum quod non sit singnatum

.xxxj. Item statuimus et ordinamus quod non sit licitum alicui de dicta arte portare uel mictere pannum ad gualcam uel cialandrum quod non sit singnatum eius singno, quod singnum non sit coloris panni singnandi, et ipsum singnum debeat esse positum et singnatum in libro dicte artis, et quilibet de dicta arte habeat suum singnale quod non sit consimile alijs singnalibus. Qui uero contrafecerit soluat pro banno sotietati pro qualibet petia et caucço quinque *f. rau.*

De non inuoluendo petiam ad cialandrum nisi semel

.xxxij. Item statuimus et ordinamus quod non sit licitum alicui de dicta arte inuoluere seu inuolui facere ad cialandrum aliquam petiam sui caucçi nisi semel tantum. Qui uero contrafecerit tam ipse quam etiam cialandrator pro quolibet et qualibet uice et pro qualibet petia siue caucço (*solvat*) v. *f. rau.* saluo si petia seu caucçum esset iterato gualcatum.

De duplerio dando ecclesie Sci. Niccolay

.xxxiiij. Item statuimus et ordinamus quod quolibet anno in festo *sci. Niccolay* detur expensis dicte artis ecclesie *sci. Niccolay* unum duplerium cere ponderis *vj. lib.* et quod pro predictis exequendis debeat imponi collectam in ipsa arte tempore quo imponitur pro celebrando festum *sci. Venantij.* Et quod capitanei qui pro tempore erunt fieri fatiant predicta pena *v. f.* pro quolibet. Et quod dictum duplerium deferatur ad dictam ecclesiam per capitaneos dicte artis qui pro tempore dicte festiuitatis erunt una cum hominibus dicte artis. Et quod tempore congregationis dictorum hominum dicte artis habeatur licentia uicarij terre fabriani.

De duplerio faciende pro arte

.xxxiiij. Item statuimus et ordinamus quod tempore quo necesse fue-

rit facere duplerium pro arte fiat et fieri debeat dictum duplerium illius ponderis quod uidebitur capitaneis et consiliarijs qui pro tempore erunt. Et (*pro*) executione predicta, si non esset pecunia in arte, imponatur collecta inter artifices dicte artis et quod quilibet de dicta arte teneatur soluere tantum pro dicta collecta, prout erit impositum, et quod quicumque non soluerit dictam collectam et postmodum uellet dictum duplerium, non detur sibi nisi primo solueret arti xx.^{ti} *f.* Et hoc non exaudiatur de personis pauperibus de quibus remaneat in prouidentia capitaneorum dicte artis. Et si capitanei et camerarius non obseruarent predicta soluant pro quolibet et qualibet uice arti xx.^{ti} *f.* rau.

Quod mulieres uidue habeant beneficium artis

Item statuimus et ordinamus quod si aliquis de dicta arte .xxxv. decederet relicta uxore sua et ipsa sua uxor uitam duceret uidualem, et in dicta uiduali uita decederet, gaudeat beneficium artis prout uir eius gaudebat.

De non portande lanam ad filandum ad domum alicuius

Item statuimus et ordinamus quod non sit licitum alicuy de .xxxvj. dicta arte portare nec portari facere lanam ad filandum ad domum alicuius in fabriano uel eius burgis. Et qui contrafecerit soluat pro banno pro qualibet libra lane quam deferret xij. den. Et quilibet sit accusator et habeat dimidiam banni et eius dictum teneatur in secreto.

De questionibus diffinendis inter artifices dicte artis

Item statuimus quod si aliqua questio esset inter aliquos de .xxxvij. dicta arte, quod capitanei possint et debeant ipsam questionem diffinire et terminare de bono et equo usque ad quantitatem c. *f.* rau. si erunt requisiti ab aliqua partium pena xx.^{ti} *f.* rau. dum tamen questio ipsa sit ciuilis aliter non.

De condemnationibus exigendis

Item statuimus et ordinamus quod quandocumque contingat .xxxviij.

rit aliquem condempnari per capitaneos dicte artis, ille qui condempnatus esset teneatur et debeat ipsam condempnationem solvere infra x. dies a die condempnationis facte sub pena quarti pluris, cuius condempnationis medietas sit comunis fabriani et reliqua illorum quorum esse deberet per formam statuti dicte artis. Et hoc exaudiatur, de dimidia applicata comuni, de illis condempnationibus que non solentur infra x. dies et de quibus ipsi comuni per formam alicuius statuti concederetur ipsa dimidia. Et predicta executioni mandentur per capitaneos et camerarium. Et quod ipsos condempnatos dare debeant officialibus comunis infra scriptis ad exigendum ipsas condempnationes. Et si ipsi camerarius et capitanei fuerint negligentes solvant qualibet uice et pro quolibet xx.ⁱⁱ s. rau. Et hoc locum habeat de condempnationibus factis secundum formam presentium statutorum.

De proponendo in adunantia per capitaneos semel ad minus tempore eorum officij pro utilitate et augmento artis predictæ

.xxxviiiij. Item statuimus et ordinamus quod capitanei qui pro tempore erunt teneantur et debeant, semel ad minus tempore sui officij in generali adunantia dicte artis proponere quid sit agendum pro augmento et mellioramento et statu dicte artis, et id quod fuerit reformatum in ipsa adunantia executioni mandare pena xx.ⁱⁱ s. rau. pro quolibet.

De diebus festiuis custodiendis

.xl. Item statuimus et ordinamus quod non sit licitum alicui de dicta arte laborare nec laborari facere de dicta arte in diebus festiuis, uidelicet die dominico, festiuitatibus scē. marie, apostolorum, pasquatum, Natiuitatis dñi. sc̄i. Johannis de mense iunij, festiuitatibus corporis xp̄i. et Assensione dñi. sub pena ij. s. pro qualibet uice contra fatienti. Et hoc non exaudiatur in spandendo pannum et in reaccipiendo filatum.

De scarijs eligendis ad denuntiandum laborentes tempore uetite

.xlj. Item statuimus et ordinamus quod capitanei dicte artis qui

modo sunt et qui pro tempore erunt teneantur et debeant eligi facere in dicta arte prout eis uidebitur quatuor scarios qui debeant inquirere diligenter pro illis qui laborant de arte lane contra formam statuti dicte artis in tempore uetito. Qui scarij habere debeant pro die quolibet quo yuerint ad inquirendum pro predictis pro quolibet eorum et pro eorum salario, quando yuerint per terram fabriani et per burgos dicte terre, unum ancon. Et quando yuerint per districtum fabriani habere debeant quolibet die pro quolibet eorum et eorum salario duos ancon. de pecunia dicte artis a camerario dicte artis.

De scarijs eligendis ad denuntiandum uendentes pannum ad moninellum

Item statuimus et ordinamus quod capitanei qui pro tempore fuerint teneantur et debeant eligi facere in adunantia dicte artis quatuor homines de dicta arte, uidelicet unum pro quarterio qui sollicite inquirere et procurare debeant pro illis qui haborent, tenerent, seu uenderent pannum factum ad moninellum contra formam precedentis statuti de non filando lanam ad moninellum. Et si quos inuenerint contra fatientes in predictis, uidelicet habendo uel tenendo seu uendendo ipsum pannum, denuntiare debeant uicario seu officialibus comunis fabriani pro sca. Romana ecclesia qui pro tempore fuerint. Et si predicti quatuor in officio fuerint negligentes, soluant pro banno uice qualibet xx.ⁱⁱ f. rau. Et si dicti capitanei fuerint negligentes in eligendo uel eligi faciundo soluant pro banno pro quolibet xx.ⁱⁱ f. rau. cuius banni medietas sit comunis fabriani et reliqua dicte artis. .xliij.

De pannis ad moninellum non tenendo

Item statuimus et ordinamus quod non liceat alicui de dicta sotietate habere nec tenere pannum filatum ad moninellum in sua camera uel alibi factum contra formam statuti. Et qui contra fecerit soluat pro banno uice qualibet x. libr. rau. Cuius banni medietas sit comunis fabriani, et reliqua dicte artis. .xliij.

Ut nullus contendat plingus bayulo

Item statuimus et ordinamus quod nullus de arte predicta .xliij.

audeat uel presumat modo aliquo uel ingenio uel per se uel per alios contempdere uel contra dicere pingnus alicuj baiulo comunis fabriani uel artis predictæ seu aliquo numptio artis predictæ, quandounque pro parte seu mandato capitaneorum artis missus fuerit pro aliquo pingno accipiendo, seu aliquod preceptum fatiando et qualibet alia causa. Et qui contrafecerit in predictis soluat pro banno arti predictæ x. f. rau. Et hoc credatur relationi baiuli seu numptij cum sacramento.

De hijs qui sponte se stingi fecerint de libro artis

- .xlv. Item statuimus et ordinamus quod si quo tempore aliquis de ipsa arte uoluntate propria se fecerit eleuare et stingi de libro et matricula artis predictæ, seu in preterito se eleuare et stingi fecisset modo predicto et postmodum ipsam artem exercebit seu exerceri fecerit, cogatur per capitaneos ipsius artis ad iurandum in arte predicta ipsam artem bene et legaliter operando et de obseruando omnia et singula statuta et ordinamenta ipsius artis facta et fatienda et de obbediando capitaneis presentibus et futuris soluendo camerario dicte artis pro dicto juramento xl. f. rau. sine aliqua diminutione, quos capitanei qui pro tempore fuerint, penes camerarium fatiant deuenire non obstante aliquo alio statuto ipsius artis quod in contrarium presentis statuti in aliquo loqueretur. Et si capitanei in predictis fuerint negligentes soluant pro banno arti predictæ xx.ⁱⁱ f. rau. cuius banni medietas sit comunis fabriani et reliqua dicte artis.

De electione notarij artis

- .xlvj. Item statuimus et ordinamus quod capitanei qui pro tempore erunt in ipsa arte, tempore quo fit electio aliorum capitaneorum una cum suis consiliarijs possint et ualeant auctoritate presentis statuti eligere unum bonum et expertum notarium pro arte predicta pro sex mensibus futuris. Qui notarius teneatur et debeat scribere omnia et singula ordinamenta fatienda per artem, propositas et reformationes, introitus et expensas camerarij dicte artis et omnia et singula que expectant ad officium ipsorum capitaneorum et camerarij, et habere debeat pro suo salario et

mercede de pecunia artis illam quantitatem quam capitanei et consiliarij declarauerint pro dictis sex mensibus. Teneatur insuper dictus notarius omnes et singulas scripturas que occurrerint fatiende de toto tempore sui officij in publicam formam reddere dicte arti.

De collectis imponendis et soluendis

Item statuimus ordinamus quod quodocumque contingerit aliquam collectam imponi inter lanarios terre fabriani pro utilitate et honore artis, quilibet de dicta arte teneatur et debeat ipsam collectam soluere infra xv. dies computandos a die impositionis ipsius collecte sub pena quarti pluris. Quam collectam et quartum capitanei, qui pro tempore fuerint, exigi fatiant ab omnibus non soluentibus in terminum supra dictum pena et banno v. *f. rau.* pro quolibet capitaneo. Et quicumque de arte predicta contempderet dictam collectam soluere, omnibus et singulis beneficijs et officijs dicte artis totaliter sit priuatus. .xlviij.

De cultra et mataracchio et duplerio artis prestandis

Item statuimus et ordinamus quod quodocumque aliquis de dicta arte mori contingerit, uel patrem aut matrem siue uxorem filium uel filiam, fratrem et sororem, qui secum habitaret dari debeat per camerarium dicte artis cultram, mataracchum et duplerium dicte artis. Et omnes et singuli de dicta arte teneantur et debeant ire ad domum defuncti quando pro parte capitanei fuerit preconicatum pena et banno duorum solidorum pro quolibet, et si plures fuerint in una domo uel in dicta arte sufficiat quod unus uadat ad domum defuncti. .xlviij.

De ingengnonibus non tenendis

Item statuimus et ordinamus quod nullus magister dicte artis audeat tenere aliquem ingengnonem qui non esset iuratus in arte predicta ultra xv. dies et qui sit minor xv. annorum: sed teneatur quilibet, predictis diebus elapsis, capitaneis qui pro tempore fuerint assignare. Qui contra fecerit soluat pro banno uice quilibet x. *f. rau.* .xlviij.

De duobus iuratis in una domo

- .l. Item statuimus et ordinamus quod ubicunque in fabriano essent duo in una domo iurati et scripti in arte et matricula, supradicti non teneantur uenire ad adunantiam dicte artis, nisi unus tantum, statuto aliquo seu ordinamento ipsius artis in aliquo non obstante.

De non laborando lanam in intinta nigra

- .lj. Item statuimus et ordinamus quod nemini de arte predicta liceat in fabriano uel eius districtu seu alibi pectinare uel bactere publice uel occulte pro se ipso uel alia persona de fabriano uel aliunde aliquam lanam tintam in intinta nigra uel aliquam aliam lanam falsam seu aliquo modo malitiosum contra, preter et ultra formam statuti et ordine artis predictæ posito sub *ῥ*^{ca} ut tingat pannum uel lanam in tinta nigra. Contrafatientes uero in aliquo predictorum bactendo uel pectinando seu aliquod laborerium faciundo contra formam predictam in c. *f. rau.* per capitaneos artis predictæ debeant uice qualibet condempnari soluendis arti predictæ. Et quod quilibet de dicta arte teneatur et debeat pena *xx.*ⁱⁱ *f. rau.* pro quolibet incusare et denumptiare capitaneis quicunque et quotiescunque ad ipsius peruenerint aliquem facere uel fecisse aliquid contra formam predictam infra duos dies postquam ad eius notitiam peruenerit. Quas condempnationes capitanei qui pro tempore fuerint teneantur et debeant facere et exigi de facto omnibus iuris sollempnitatibus obmissis et si fuerint negligentes soluant pro banno arti predictæ *x. libr. rau.* et ancon. Quorum bannorum medietas sit comunis fabriani et reliqua dicte artis.

Et nullus uendat pannum diebus festiuis

- .lij. Item statuimus et ordinamus quod nemini de arte predicta liceat per se uel interpositam personam diebus festiuis, uidelicet diebus dominicis et diebus festiuitatum *Sc̄e. Marie,* apostolorum et festiuitatis Natiuitatis *dñj.* Pasquatis resurrectionis, Assensionis

Domini, S̄ci. Johannis de mense iunij et corporis x̄pi. ostendere nec uendere aliquod pannum ad minutum seu in grossum, contra fatientes soluant pro banno x. s̄. rau. pro qualibet (*uice*) et qualibet petia quam monstraret seu uenderet et quod de predictis quilibet possit accusare, recepto ab eo corporale sacramento, et dictum eius teneatur in credentia et habeat medietatem banni, saluo quod si aliqua dictarum festiuitatum de die martis contingerit euenire, ad obseruantiam dicti statuti minime teneatur.

De inquisitione facienda contra laborantes tempore uetito

Item statuimus quod quicumque fuerit capitaneus artis lane .liij. de fabriano de mense uetito in statuto artis predictæ, teneatur et debeat omnes et singulos quos ad notitiam ipsorum capitaneorum peruenerunt per accusationem uel per inquisitionem laborasse seu laborare fecisse de dictis mensibus artem lane in fabriano uel alibi, condempnari in pena contenta in statuto dicte artis loquenti de non laborando tempore uetito. Et condempnationes quas fecerint de predictis exigere cum effectu. Et nichilominus capitanei dicte artis fatiant sollempnes inquisitiones, et si fuerint negligentes soluat quilibet x. libr. rau. Et capitanei sequentes teneantur facere sollempnem inquisitionem contra capitaneos predictos quam alios de dicta arte. Et si inuenerint capitaneos precedentes fuisse seu extitisse (*negligentes*) in predictis, ipsos capitaneos et quemlibet eorum et quemlibet alium repertum culpabilem condempnare in penam predictam. Et si ipsi capitanei sequentes fuerint negligentes pena simili puniantur.

De pannis non texendis extra terram et districtum fabriani

Item statuimus et ordinamus quod non liceat alicui de dicta .liiij. arte texere nec texi facere aliquod pannum lane extra terram et burgis fabriani sine licentia et libertate capitaneorum qui pro tempore fuerint. Et qui contrafecerint soluant pro banno pro qualibet petia et qualibet uice xx.^{li} sol. rau. medietas cuius banni sit comunis fabriani et reliqua dicte societatis. Et capitanei, qui pro tempore fuerint uolentes dare licentiam alicui texario uel texarie de texendo pannum lane extra terram et burgis fabriani,

teneantur et debeant dicti capitanei prius illi texario uel texaria iuramentum prestare (*facere*), uidelicet ad sc̄a. Dei euangelia corporaliter tactis scripturis, de texendo pannum strimum lane de numero nouem legaminum, et de non mictendo in dictis pannis filatum ad moninellum. Et de Bisis larghis texere de numero duodecim legaminum et non minus. Et capitanei qui fuerint pro tempore teneantur et debeant de predictis inquisitionem facere, et repositos culpabiles condempnare. Et si dicti capitanei fuerint negligentes soluant pro banno quilibet ipsorum xx. *f. rau.*

Ut nullus fatiat iniuriam capitaneis

- .lv. Item statuimus et ordinamus quod nemini de dicta arte lane liceat modo aliquo dicto uel facto facere iniuriam capitaneis dicte artis occasione alicuius condempnationis facte de eo per ipsos capitaneos, occasione alicuius delicti commisi per eum contra formam statuti artis, pena et banno xl. *f. rau.* pro quolibet.

De electione sonantis campanam die sabbati

- .lvj. Item statuimus et ordinamus quod capitanei qui pro tempore fuerint imprincipio sue capitaneie teneantur et debeant eligere unum quem eis uidebitur ad sonandum campanam sc̄i. uenantij de die sabbati, et ad portandum duplerium semper cum aliquis de arte moriretur. Qui habere debeat de pecunia dicte artis singulis sex mensibus pro ipsius mercede et labore x. *f. rau.* quos camerarius dicte artis soluere teneatur sine dampno et preiudicio sui.

De locis non capiendis in foro

- .lvij. Item statuimus et ordinamus quod nemini de arte liceat adprehendere nec adprehendi facere aliquem locum, nisi ad breuia illum qui sibi daretur per capitaneos in foro comunis cum disco uel aliqua re aliqua die, nisi in die martis de mane post sonum campane comunis que pulsatur pro die, quod nullus capiat locum longum ultra septem pedum. Et quod aliquis non debeat ingomborare uias assignandas per capitaneos: contrafacientes in aliquo

predictorum soluat pro banno uice qualibet v. *f.* rau. Et quod capitanei qui fuerint pro tempore fatiant predicta obseruare. Et si predicti fuerint negligentes soluant pro banno arti predicte v. *f.* rau. pro quolibet.

Quod quilibet exercens artem iuret in arte

¶ Item statuimus et ordinamus quod omnes et singuli existentes in una domo et operati fuerint artem lane teneantur et debeant iurare in dicta arte, ad petitionem capitaneorum artis, de fatiando et exercendo dictam artem legaliter et bona fide, et de obbediando capitaneis dicte artis qui pro tempore fuerint, et obseruando statuta et ordinamenta artis predicte facta et fatianda si de uoluntate capitaneorum processerit, pena et banno v. *f.* rau. pro quolibet qui predicta contenxerint. Et capitanei qui pro tempore fuerint, quos inuenerint iurare fatiant, pena v. *f.* rau. pro quolibet capitaneo. .lviiij.

De forensibus non stantibus in foro comunis cum fabrianensibus

Item statuimus et ordinamus quod nullus forensis qui pannum de portauerit fabrianum causa uendendi non possit stare nec debeat in foro comunis fabriani die fori cum fabrianensibus uendentibus pannum fabrianensem, nec possit ipsum pannum uendere pro pannis fabrianensibus, sed separatim debeat stare a dictis fabrianensibus extra forum comunis fabriani, pena et banno x. *f.* rau. pro quolibet et qualibet petia panni. Et capitanei dicte artis qui pro tempore fuerint teneantur predicta fieri facere modis omnibus quibus eis uidebitur, pena v. *f.* rau. pro quolibet. .lviiiij.

De statutis legendis in adunantia

Item statuimus et ordinamus quod singuli capitanei, qui pro tempore fuerint, teneantur et debeant legi facere per notarium dicte artis in prima adunantia, quam fieri fecerint tempore sui capitaneatus, omnia et singula statuta artis predicte pena et banno v. *f.* rau. si fuerint negligentes. .lx.

Quod nomina hominum artis scribantur diuisim

- .lxj. Item statuimus et ordinamus quod nomina lanariorum scribantur diuisim, uidelicet nomina cuiuslibet quarterij per se, ad hoc ut quando aliquis de arte mori contingerit, requisitio ipsorum lanariorum fieri possit per plures personas.

Ut nullus dicat aliquid in adunantia, quando aliquid proponeretur, nisi ad arengheriam

- .lxij. Item statuimus et ordinamus quod nullus de arte audeat uel presumat, quando aliquid proponeretur in adunantia generali aut in consilio dicte artis dicere nisi ad arengheriam. Qui uero contrafecerit soluat pro pena arti predictæ v. f. rau. Et quod capitanei dicte artis dictam quantitatem exigi fatiant a contrafactientibus sub dicta pena.

De extimatores eligendos (sic) ad extimandum dampnum quod euadere possit in petijs pannorum

- lxij. Item statuimus et ordinamus quod capitanei dicte artis qui pro tempore erunt, in prima adunantia que fiet in principio eorum officij, teneantur et debeant cum consilio consiliariorum dicte artis eligere tres bonos et legales homines de dicta arte ad extimandum dampnum et deteriorationem quod et que eueniret in petijs pannorum defectu texariorum et texariarum, seu ad gualcam defectu gualcatorum, seu purgando defectu purgatorum, et omne aliud dampnum et omnem deteriorationem quod et que eueniret quoquo modo in quocumque laborerio et opere fiendo in dicta arte defectu pectinatorum, scatarçatorum et bactariorum, ac etiam ad extimandum deteriorationem et dampnum quod et que eueniret in lanis et pannis male tingendis defectu tintorum. Et ipsi tres prestent corporale iuramentum de ipsorum officio fideliter exercendo. Quorum extimatorum quilibet ipsorum in solidum habeat plenissimum arbitrium et bayliam dicta dampna et deteriorationes extimare et declarare. Et capitanei qui pro tempore erunt possint et debeant repertos culpabiles in fatiando dicta

dampna et deteriorationes cogere ad restitendum dampnum et soluendum extimationes fiendas per dictos extimatores ad uolumptatem et requisitionem deteriorationem et dampnum passi summarie, et ad restitendum expensas legitimas. Et si capitanei fuerint negligentes in exquirendo predicta, penam incurrant qualibet uice xl. *f. rau.* cuius pene dimidia sit comunis fabriani et alia dimidia dicte artis. Et dicti estimatores et quilibet ipsorum teneantur et debeant dicta dampna et deteriorationes extimare ad requisitionem conquerentis de predictis uel aliquo predictorum in quinque dies postquam fuerit postulatum, receptis a postulante ij. *f.* pro qualibet libra quantitatis petite pro extimatione dampni pena c. *f. rau.* cuius pene dimidia sit comunis fabriani et alia dimidia dicte artis, quorum extimatorum offitium duret sex mensibus, qui extimatores non possint esse ad dictum offitium inde ad duos annos a tempore finiti eorum offitij.

Extimatores damnorum et deteriorationum pannorum teneantur extimare infra quinque dies ad requisitionem conquerentis.

Quod non liceat alicui fabrianiensi uel forensi qui non sit iuratus in arte lane terre fabriani stare die fori in foro comunis ad uendendum pannum lane

Item statuimus et ordinamus quod non liceat alicuj fabrianiensi uel forensi, habitanti continue in terra fabriani uel eius districtu, in alijs autem forensibus nec in terra fabriani nec eius districtu sed aliunde uenientibus non habeat locum, qui forenses stare possint iuxta abbeueratorium fori extra forum, et alibi non, qui non sit iuratus in arte lane terre fabriani stare et morari in foro comunis fabriani die fori ad uendendum pannum lane. Et qui contrafecerit penam incurrat uice qualibet c. *f. rau.* cuius pene dimidia sit comunis fabriani et alia dimidia dicte artis.

.lxiiiij.

De faciendis pannibus uergatis

Item statuimus et ordinamus quod cuilibet de arte et sotietate predicta sit licitum facere et fieri facere pannos lane uergatos per longitudinem uel per transuersum nouem legaminum ad minus, quorum trama sit filata ad moninellum, aliquo statuto in contrarium loquente non obstante

.lxv.

Quod quilibet de dicta arte possit uendere pannum et alias mercantias in festiuitatibus sc̄e. marie de mense martij et de mense augusti

- .lxvj. Cum in festo sc̄e. marie de mense martij et sc̄e. marie de mense augusti multe gentes consueuerunt accedere ad terram fabriani et emere uelle de pannis et alijs mercantijs in dicta terra existentibus, et obstante forma statuti dicte sotietatis et artis positi sub rubrica de diebus festiuis custodiendis, homines dicte artis non possint de dictis eorum pannis uendere, statuimus et ordinamus quod cuilibet de dicta arte et sotietate liceat in die festi sc̄e. marie de mense martij et in die festi sc̄e. marie de mense augusti posse aperire cameras eorum et uendere eorum pannos et quocumque eis uidebitur, non obstante forma dicti statuti in contrarium loquentis.

Et quilibet possit tingere lanam in tinta nigra

- .lxvij. Item statuimus et ordinamus quod cuilibet operanti artem lane sit licitum tingere et tingi facere lanam et flatum in tinta nigra causa fatiendi pannos mischiatos et largos ad modum pannorum florentinorum cum licentia capitaneorum artis lane. Et qui contrafecerit puniatur secundum formam statuti positi sub rubrica ut nullus tingat lanam in tinta nigra. Et lana quam quis tingere uoluerit, sit et esse debeat ualoris et extimationis quinque *ſ.* rau. pro qualibet libra lane extimanda per capitaneos et consiliarios dicte artis et tinta sit et esse debeat de guado uel de rubbia et aliter non.

Lecta confirmata et approbata fuerunt omnia et singula suprascripta statuta et ordinamenta in generali adunantia hominum artis lane terre fabriani mandato discretorum uirorum Vannis picardi de fabriano quarterij castri ueteris, et Niccolay iacobi de fabriano quarterij sancti Blaxij capitaneorum dicte artis in ecclesia sc̄i. Romaldi de Fabriano ad sonum campane uocemque

preconis more solito sollempniter congregata. Facto et misso diligenti partito per Vannem piccardi predictum de consensu et uoluntate dicti Niccolay capitanei eius sotii singulariter et diuissim super quolibet dictorum statutorum et ordinamentorum ad bussulas et palloctas inter dictos artifices artis predictæ illic stantes, placuerut lxxiij hominibus qui eorum palloctas miserunt et reperte fuerunt in bussulam albam del sic. Et ita uictum et obtentum ac etiam reformata et confirmata et approbata fuerunt dicta statuta et ordinamenta non obstantibus octo hominibus qui eorum palloctas miserunt et reperte fuerunt in bussulam rubeam del non. De quibus dicti capitanei et artifices rogauerunt me Ninum notarium infrascriptum sub anno domini millo. ccc. lxxviij. indictione septima tempore Urbani pp.^o quinti die xvj mensis decembris. Actum fabriani in ecclesia sc̄i. Romaldi sita in quarterio sc̄i. Blaxij iuxta uias a duobus lateribus res dicte ecclesie et alia latera, presentibus Mactheo vannis, Tomassutio domini macthei et ser Laurentio agustini de fabriano testibus rogatis.

Et ego Ninus magistri pauli de fabriano imperiali auctoritate notarius predictis omnibus et singulis suprascriptis interfui et ea rogatos scribere scripsi et publicaui exceptis certis additionibus et correctionibus factis prout apparet scriptum manu alterius in uoluminibus et marginibus aliorum statutorum dicte artis scriptorum et publicatorum manu mei notarij suprascripti.

Correcta fuerunt omnia supradicta statuta per me Oliuerium de rodulphis de regio iudicem domini luce de Firdolphis de pancano militis florentini vicarij terre fabriani per sanctam romanam ecclesiam et ex commissione mihi facta per magnificum et potentem militem dominum Ademarum de Agrifolio romane ecclesie mariscalcum marchie anconitane rectorem generalem sub. anno dñi. mcccclxx. indictione viij tempore sanctissimi patris et domini nr̄i. dñi. Urbani pp.^o v. die viij maij.

In nomine domini amen. Anno a natiuitate domini millesimo trecentesimo septuagesimo. indictione viij die viiij.^a mensis junij

Pontificatus sanctissimi patris et domini nostri domini Urbani diuina prouidente clementia pp.^o quinti anno octauo. Magnificus et potens miles dominus Ademarius de Agrifolio dominus de fonte et de tudello Romane Curie Mariscalcus et prouincie Marchie anconitane Rector pro sancta Romana ecclesia generalis supradicta statuta et ordinamenta hominum artis lane de terra fabriani uisa et examinata ex commissione dicti domini Rectoris per sapientem uirum dominum Oliuerium de Rodulphis de Regio tunc iudicem uicarij dicte terre prout ex ipsius domini Oliuerij subscriptione manu propria facta in dictis statutis apparet, approbavit, et auctoritate sua confirmauit, mandauitque de cetero ab hominibus dicte artis inuiolabiliter obseruari si et in quantum non derogent in aliquo ecclesiastice libertati aut honori, uel jurisdictioni Romane ecclesie, et domini Rectoris predicti, aut etiam constitutionibus generalis curie prouincie prelibate.

Actum in terra fabriani in loco fratrum minorum de dicta terra et logia superiori dicti loci residentie dicti domini Rectoris presentibus Nobile uiro Macteo de Vicedominis de monticulo domicello parmensi dicte prouincie Marescallo, et sapiente uiro domino Antonio de Ciuitate Castelli legum doctore iudice maleficiorum curie generalis dicte prouincie testibus ad hoc uocatis.

Et ego Johannes Melis de Amandula firmane diocesis publicus imperiali auctoritate notarius et iudex ordinarius et nunc notarius camere dicti domini Rectoris supradictis confirmationi et approbationi, mandato, exceptionibus, et reformationibus presens fui et rogatus scribere scripsi et publicauit signoque meo consueto signaui.

Loc. sigilli

REFORMATIONES STATUTORUM ARTIS LANÆ

—0—

In Dei nomine amen. Anno eiusdem millio. trecentesimo septuagesimo secundo indictione decima tempore sanctissimi in x̄po. patris et domini nostri domini Gregorij diuina prouidentia pp̄.º xj. die uigesima prima aprilis. Consilio dominorum priorum et xij consiliariorum auctoritate et credentie terre fabriani et aliorum aliorum bonorum uirorum dicte terre dicto consilio adictorum et uocatorum per dictos dominos priores in pallatio dictorum dominorum priorum in sala terrena ipsius pallatij de mandato Nobilis et sapientis uiri domini Johannis de monte flascone juris periti iudicis collateralis et locum tenentis Nobilis et potentis uiri Petri de murlis uicarij et capitanei terre fabriani et sui districtus pro sc̄a. romana Ecclesia cum deliberatione, uoluntate et consensu dictorum dominorum priorum in numero sufficienti more solito conuocato et congregato, qui fuerunt numero xxvj, computata persona dicti locumtenentis.

In quo quidem consilio et coram consiliarijs dicti consilij dictus dominus iudex et locumtenens cum presentia consensu et uoluntate dictorum dominorum priorum proponit et proponere facit infrascriptam propositam primo deliberatam edictam et formatam per ipsos dominum locumtenentem et priores.

Primo cum reperiatur quoddam statutum in uolumine statutorum comunis nostre terre in quo cauetur quod pannus lane non possit poni ad tiratorium, quid uidetur et placet dicto consilio et consiliarijs ipsius prouidere, statuere, et reformare super dicto statuto et contentum in eo.

Super qua quidem proposita et contentis in ea dictus dominus Johannes iudex et locumtenens predictus cum presentia et uoluntate dictorum dominorum priorum petijt sanum et utile consilium exhiberi

Ser Simonutius bartolutij unus ex dictis et uocatis dicto consilio existens in ipso consilio surgens ad arengheriam in ipso consilio ad consulendum super dicta proposita, et contentum in ea dixit et consuluit, quod remictatur in prefatos dominos locumtenentem et priores et quod ex nunc remissum esse intelligatur et sit, et quidquid deliberatum ordinatum statutum prouisum et reformatum fuerit per eosdem uel maiorem partem ipsorum ualeat et teneat in omnibus et per omnia, quemadmodum deliberatum ordinatum prouisum statutum et reformatum esset per ipsum consilium.

In reformatione et summa cuius consilij premissis facto et obtento diligenti et secreto scrupulatio et partito inter consiliarios ipsius consilij ad bussulas et palluctas, per dictum dominum Johannem iudicem et locumtenentem super consilio dato et exhibitio per suprascriptum ser Simonutium consultorem super suprascripta proposita et contentum in ea in hunc modum, uidelicet quod cui placet et uult dictum et consilium suprascripti Ser Simonutij consultoris super dicta proposita et contentis in ea datum et exhibitum, et quod fiat et executioni mandetur secundum ipsum in omnibus et per omnia sit et esse debeat una pars et ponat palluctam in bussula alba del si, et cui non placet sit et esse debeat altera pars et ponat eius palluctam in bussulam rubeam del no. Repertum fuit placere omnibus consiliarijs dicti consilij ponentibus eorum palluctas in bussulam albam del si. Et sic obtentum firmatum deliberatum ordinatum prouisum et reformatum fuit dictum et secundum dictum et consilium predicti Ser Symonutij consultoris.

Die xxij dicti mensis aprilis. Conuenientes in unum Nobilis et sapiens uir dominus Johannes de monte flascone jurisperitus Iudex collateralis et locumtenens nobilis et potentis uiri Petri de murlis uicarij et capitanei suprascripti, Tubiucius domini Petri, Anthonius cichi salucij, Bonauentura Mantie et Anthonius Cicharelli priores dicte terre fabriani in sala superiori pallatij residentie dicti domini locumtenentis, omnes unanimiter et concorditer, eorum nemine discordante, uigore remissionis in eos facte die uigesimo primo mensis aprilis, ut patet manu mei Johannis Cancel-

larij infrascripti, prouiderunt, ordinauerunt, deliberauerunt, staturerunt et reformauerunt, quod statutum comunis, positum in uolumine statutorum comunis fabriani sub roblica (*sic*) ut nullus ponat pannum ad Tiratorium, sit suspensum et ex nunc suspendatur et pro suspenso habeatur quo ad pannos lane largos de colore uel de uisio de duodecim legaminibus uel ab inde supra laboratos ad modum pannorum florentinorum, et non ad alios pannos, usque ad beneplacitum consilij generalis centum comunis predicti, eo quia antiquum est *continens* in tempore isto potius dampnum quam lucrum.


Actum in terra fabriani in sala suprascripta presentibus Mengho Bartholi de Urbino, Xpōfano dicto fulignato, et Anthonio Aluisis de pedemontum famulis dictorum dominorum priorum testibus ad hoc uocatis et rogatis.

Et ego Johannes Petri de Cantellis de parma publicus imperiali auctoritate notarius et nunc notarius et cancellarius comunis fabriani pro sancta romana ecclesia predictis omnibus et singulis dum agebantur interfui et rogatus ac de mandato dictorum dominorum scripsi et publicauit, signoque meo consueto signauit in testimonium premissorum.

Die xiiij mensis maij miiij.º lxxij. indic. etc.

Suprascripta reformatio facta per dominum Johannem locumtenentem et priores prefacti die xxij mensis aprilis signata fuit manu domini nostri domini..... Oxomen. rectoris marchie anconitane et scriptum est post ipsam reformationem hoc uerbum — Placet — et postmodum subscripta manu cancellarij dicti domini..... Rectoris. Dat. firmi tertio jdus maij pontificatus domini nostri domini Gregorij pp.º xj anno secundo. Que quidem reformatio, una cum pluribus alijs reformationibus missis dicto domino nostro domino..... Rectori, signata fuit et remissa interclusa in licteris ipsius domini nostri domini..... Rectoris. Que reformatio et litere sunt in cancellaria dicti comunis fabriani.

Et ego Johannes Cancellarius prefactus propria manu scripsi in fidem et testimonium premissorum.



In nomine sancte et indiuidue trinitatis, ad exaltationem et reuerentiam et honorem excelse maiestatis eterne et beate marie uirginis gloriose ac beatorum appostolorum petri et pauli nec non beati Johannis batiste martiris gloriosi capitis et protectoris, et ducis comunis et populi dicte terre fabriani, ac ad exaltationem et magnificentiam potentis militis domini Guidonis de clauellis de fabriano defensoris comunis et populi terre predictae et totius regiminis eiusdem terre fabriani, atque ad honorem et augmentum omnium collegiatorum artis lane terre fabriani prefate et comodum et utilitatem omnium singulorum collegiatorum. Hec sunt quedam statuta seu ordinamenta artis lane facta et ordinata per prouidos uiros Benciuenum michelis de fabriano quarteri sc̄i. Johannis, et Andream uenimbeni de fabriano quarterij castri ueteris capitaneos dicte artis, nec non Bartholinum benciuenis, Niccolutium salinbene, Franciscum alenutij, Bonaoram ser uinani, Bartholomeum uannis, Meum cole, Johannem saluj, Perum uannis, Petrum cole caselle, Petrum cicchi contis, Anthonium massij et Gualterium phylippi de fabriano quarterij castri ueteris, Meum Johanninij, Niccolutium Anthonij et Guidum Anthonij de fabriano quarterij sc̄i. Blasij homines juratos dicte artis habentes ab uniuersitate et collegio dicte artis lane plenum et generale arbitrium ac potestatem et bailliam super infrascriptis statutis et ordinamentis creandis et decernendis, ut constat manu mey notarij infrascripti, ad tollendum et dirimendum lites et discordias et questiones que haberi possent in dicta arte et inter artifices artis prefate, nec non ad honorandum, conseruandum, augmentandum, et manutenendum artem prefatam et artifices et collegiatos dicte artis. Et publicata, autenticata et scripta per me Laurentium Ser Raynaldi uenimbeni de fabriano notarium, et nunc notarium dicte artis de mandato et uoluntate supradictorum capitaneorum et aliorum supranominatorum dicte artis sub anno domini Millo. iij.º lxxxj. Indictione quarta tempore domini Urbani pp.º vj die xij mensis nouembris.

Quoniam diuina mandat auctoritas quod ueritas ceteris alijs preferatur et honoretur: Ideo ut ueritas bonitas et legalitas artis lane uigentis et merito commendande euidenter appareat in terra

fabriani, et ne in aliquo ualeant homines fabriani dictam artem lane exercentes fabriani ob defectum et malitiam alicuius inculpari, et ut fama et bonitas pannorum gactinellorum et uiselorum laboratorum et laborandorum possit et merito augeri in terra fabriani, nec in aliquo ob certos forenses, suos huiusmodi pannos fabriani ad portantes et uendentes, possit ledi uel minui,

Statuimus et ordinamus quod nullus juratus de dicta arte nec aliquis fabrianensis possit nec debeat uendere uel tenere in fabriano in eorum appotecis, domibus, uel locis consuetis aliquem seu aliquos pannos laneos gactinellorum uel uisiorum lane carfrinie flatorum ad molinellum uel ad conocchiam forenses, uidelicet factos alibi quam in fabriano, ingrossum uel ad minutum sub pena et ad penam decem libr. den. monete curentis in terra fabriani pro quolibet et qualibet uice, que pena toties exigi et commicti possit per capitaneos dicte artis, quotiens contra factum fuerit, cuius pene medietas sit comunis fabriani et alia medietas dicte artis.

Item ad hoc ut agnoscatur bonitas et legalitas pannorum gactinellorum et uiseorum qui fiunt in terra fabriani ab alijs pannis gactinellorum et uiseorum qui fiunt in alijs locis seu terris, Statuimus et ordinamus quod non liceat alicuj forensi fabrianum uenienti uendere uel retinere ad uendendum pannos seu pannum gactinellorum seu uiseorum lane carfrinie flate ad molinellum seu conocchiam, nisi die fori ante domum seu hospitium francischini cicchi palmeroli de fabriano hospitatoris, ut actenus fuit consuetum, pena decem librarum den. monete curentis in terra fabriani, que pena toties commicti et exigi possit per capitaneos dicte artis qui pro tempore fuerint, quotiens contra factum fuerit pro quolibet et qualibet uice, que pena medietas sit comunis fabriani et alia medietas dicte artis, ad hoc ut ad notitiam omnium perueniat illos pannos esse forenses, et ne aliquis ualeat in hoc decipi uel fraudari, et ne defectus dictorum pannorum, si quis esset, possit fabrianensibus et dicte arti inputari.

Et ego laurentius Ser Raynaldi ueninbeni de fabriano Imperiali auctoritate notarius nec non notarius et officialis dicte artis, predictis omnibus et singulis interfui et rogatus scripsi et publicaui.

In dey nomine amen. Anno domini millo. trecentesimo octuagesimo secundo indictione quinta tempore domini Vrbani pp.º vj die vij mensis maij. Consilio dominorum priorum et duodecim consiliariorum auctoritate et credentie terre fabriani in palatio dictorum dominorum priorum in cancelleria ipsius palatij de mandato prudentum uirorum Ambrogij bonaventure quarterij sci. Johannis, Nicolai bartolomei quarterij castri ueteris duorum ex quatuor dominorum priorum comunis fabriani in dicto consilio existentium, et absentibus Rigo macthioli quarterij sci. Blasij et Massio Bartholi quarterij podij alis duobus prioribus in seruitium comunis fabriani arduis de causis euntibus, ac etiam de mandato magnifici militis dñi. Guidonis dñi. Alberghecti de clauellis de fabriano defensoris comunis dicte terre in dicto consilio existentis, in numero sufficienti more solito conuocato et congregato, qui fuerunt numero quatuordecim computata persona dicti domini defensoris. In quo quidem consilio uenientes Benciuene Michelis et Andreas uenimbeni de fabriano capitanei artis lane terre fabriani produxerunt et exhibuerunt in scriptis quamdam suplicationem siue petitionem continentie infrascripte, uidelicet coram uobis sapientibus uiris dominis prioribus et consilio comunis terre fabriani

Exponitur humiliter et deuote pro parte Benciuenis michelis et Andree ueninbeni de fabriano capitaneorum artis lane terre fabriani nomine dicte artis uirorum, et comunis fabriani fidelissimorum seruitorum dicentium, quod cum homines dicte artis ordinauerunt et fecerunt in dicta arte seu adunantia duo statuta seu reformationes pro augmento dicte artis et utilitate eiusdem, idcirco pro ipsorum parte humiliter et deuote supplicatur, quatenus placeat uestris dominationibus ipsa statuta per uos uidenda esse, uisique et lecta confirmare et ad probare. In dicto quoque consilio producta fuerunt ipsa duo statuta et ordinamenta scripta et publicata manu ser laurentij ser Raynaldi de fabriano per ipsos capitaneos dicentes, supplicantes et petentes dicta duo statuta et reformationes, prout iacent, per ipsos dominos priores et consilium autenticari confirmari et adprobari ad hoc, ut possint executioni mandari contra delinquentes secundum formam dictorum duorum statutorum. Que quidem statuta et ordinamenta et reformationes fuerunt in dicto consilio per me notarium et can-

cellarium infrascriptum lecta et uulgari sermone exposita de puncto ad punetum de capitulo ad capitulum, prout iacent, mandato dictorum dominorum priorum et domini defensoris: et super predictis uisa supplicatione et tenore ipsorum duorum statutorum, per supradictum Ambrogium de presentia et uoluptate alterius prioris et domini defensoris, facto misso diligenti partito inter ipsos dominos priores dominum defensorem et consiliarios qui fuerunt in summa quatuordecim, placuit omnibus dictis quatuordecim in dicto consilio existentibus ponentibus eorum palluctas in bussulam albam del sic nulla reperta pallucta in bussula rubea del non, que predicta duo statuta ordinamenta et reformationes sint stabiles et firme et robur perpetuo obtineant firmitatis, et executioni mandentur per capitaneos dicte artis ac etiam per officiales terre fabriani, si necesse fuerit, auctoritate presentis reformationis. Et sic reformatum, et deliberatum et firmatum extitit non obstantibus aliquo statuto ordine et legibus in contrarium loquentibus, quod uel quem, uel que quantum ad presens ad predicta nullam obseruationem mereantur, et dispensationem auctoritate predicta penitus patiantur.

Et ego Laurentius Augustini florentutij de fabriano imperiali auctoritate notarius nunc notarius et cancellarius comunis fabriani per ipsum comune super hoc deputatus predictis omnibus et singulis dum agebantur interfui, et rogatus ac de mandato dictorum dominorum scripsi publicau, singoque meo consueto singnau in testimonium premissorum.



In nomine sancte et individue trinitatis ad exaltationem et reuerentiam et honorem excelse maiestatis eterne et beate marie uirginis gloriose ac beatorum appostolorum petri et pauli nec non beati joannis baptiste martiris gloriosi capitis protectoris et ducis comunis et populi terre fabriani omniumque sanctorum et sanctarum dey, ad bonum et pacificum statum, prosperum et tranquillum comunis et populi dicte terre fabriani ac etiam exaltationem et magnificentiam potentis militis domini Guidonis de clauellis de fabriano defensoris comunis et populi terre iam dicte et totius regiminis eiusdem terre fabriani, atque ad honorem et

aumentum omnium collegiatorum artis lane terre fabriani prefate et comodum et utilitatem omnium et singulorum collegiatorum. Hec sunt quedam statuta seu ordinamenta artis lane facta et ordinata per prouidos uiros Anthonium francisci alenutij de fabriano quarterij castris ueteris et Guidum Anthonium de fabriano quarterij sancti blasij capitaneorum dicte artis habentes ab universitate et collegio dicte artis lane plenum arbitrium super infrascriptis statutis et ordinamentis, ut constat manu meo notarij infrascripti, lecta in generali (*adunantia*) artis lane et approbata per xlviii homines dicte artis quibus placuit mictere eorum palluctas in bussula alba del sic, non obstantibus octo hominibus dicte artis quibus placuit mictere eorum palluctas in bussula rubea del non, ad tollendum et dirimendum lites et discordias et questiones que horij possent in dicta arte et inter artifices artis prefate, nec non ad honorandum conseruandum augmentandum et manutenendum artem prefatam et artifices et collegiatos dicte artis. Et publicata autenticata et scripta per me laurentium ser Raynaldi Venimbeni de fabriano notario et nunc notario dicte artis de mandato et uoluntate supradictorum capitaneorum dicte artis. Sub anno domini Millo. iij.º lxxxvij. Indictione x tempore domini. Urbani pp.º vj die uigesima octaua madij

☞ Statuimus et ordinamus pro augmentatione et statu hominum dicte artis lane quod nullus de dicta arte possit uel debeat laborare uel baccare modo aliquo lanam alicuius non iurati in arte predicta sine expressa licentia capitaneorum dicte artis, et quod capitanei artis predictae non possint nec debeant talem licentiam concedere, nisi talis de arte predicta, baccare uel laborare uolens lanam huiusmodi, soluat arti predictae pro qualibet libra dicte lane, quam laborare uoluit, unum denarium, qui contra fecerit in aliquo dictionum capitulorum penam incurrat pro qualibet uice quadraginta solidor. denariorum.

☞ Item statuimus et ordinamus quod nullus de arte predicta possit nec debeat purgare nec reuersare aliquam petiam panni lane alicuius forensis uel alterius non iurati in arte predicta sine expressa licentia capitaneorum dicte artis, et quod non liceat capitaneis artis predictae talem licentiam concedere alicui, nisi primo talis, purgare uel reseruare uolens, soluerit arti predictae pro qualibet petia et cautio panni lane quinque sold. denar. contrafaciens

uero in aliqua parte dicti statuti penam incurrat pro qualibet uice xl. sol. den.

☞ Item statuimus et ordinamus quod non liceat alicuj tintori iurato in arte predicta tingere aliquam lanam uel aliquem pannum cuiuscumque conditionis sint alicuius forensis uel alterius cuiuscumque non iurati in arte predicta, non obtenta prius licentia a capitaneis dicte artis qui erunt pro tempore, et quod non sit licitum dictis capitaneis talem licentiam concedere, nisi primo ipse tintor uolens tingere lanam siue pannum soluerit dicte arti pro qualibet libra lane predictæ unum denarium et pro qualibet petia panni predicti quinque sol. denar. Et si quis contra fecerit in aliquo capitulo predictorum soluat nomine pene dicte arti quadraginta sol. den.

☞ Item statuimus et ordinamus quod nullus tessarius uel tessaria iurati in arte predicta possint nec debeant tessere aliquam petiam uel cauitium panni lane alicuius non magistri artis predictæ et artem predictam exercentis sine expressa licentia capitaneorum dicte artis, contrafacientes uero teneantur soluere nomine pene dicte arti pro qualibet uice, qua contrafecerint, quadraginta sol. denar.

☞ Item statuimus et ordinamus quod nullus dissipulus seu non magister dicte artis possit nec debeat facere uel fieri facere aliquam petiam uel cauitium panni lane sine licentia expressa capitaneorum dicte artis et nisi primo habeat singnale in arte predicta, et habito singnali in dicta arte ex tunc habeatur pro magistro, et de cetero teneatur substinere honorem, ut alij magistri dicte artis substinent, et qui contra fecerit soluat pro banno arti predictæ pro qualibet uice quadraginta sol. den.

☞ Item statuimus et ordinamus quod quilibet iuratus in arte predicta, uolens facere scribere et ponere suum singnale in libro dicte artis, teneatur soluere pro quolibet singnali sic appposito uiginti sol. den. Qui uero contrafecerit penam incurrat xl. sold. den. dicte arti soluendorum.

☞ Item statuimus et ordinamus quod nullus forensis uolens initiare et facere artem lane in terra fabriani recipiatur ad iuramentum in arte predicta, nec possit ipsam artem exercere in terra fabriani, nisi primo soluat dicte arti duos florenos aurj. Et qui contra fecerit penam incurrat quadraginta sol. pro qualibet uice soluend. dicte arti.

Et ego Laurentius ser Raynaldi uenimbeni de fabriano imperiali auctoritate notarius et nunc notarius et officialis dicte artis predictis omnibus et singulis interfui et rogatus scripsi et publicau.



In deo nomine amen. Hec sunt quedam statuta et ordina-
menta condita et ordinata per uiros prouidos Petrum Cole Caselle
de fabriano de quarterio castri ueteris, et Franciscum Florani
Michaelis de fabriano de quarterio sancti Blasij Capitaneos artis
lane terre fabriani habentes ab hominibus et uniuersitate eiusdem
artis plenum et generale arbitrium et potestatem ac facultatem
super omnibus et singulis infrascriptis et super alijs factis et
negotijs artis predicte fideliter et utiliter fatiendis et ordinandis.
Et publicata et autenticata de mandato eorundem capitaneorum
per me Johanninum Bartholomey Righi de fabriano publicum im-
periali auctoritate notarium, et nunc notarium et officialem dicte
artis sub anno domini millo. trecentesimo nonagesimo secundo
indictione quintadecima, tempore domini Bonifatij pape noni die
prima mensis martij.

Statuimus et ordinamus quod Bullator qui elligitur per capi-
taneos artis predicte secundum formam statuti ipsius artis teneatur
bullare pannos et cauitios, uidelicet Bigios largos et stremos,
et quod quilibet fatiat bullari dictos pannos modo predicto, prius
quam eos mictat seu portet eos ad pulcum uel ualcham, sub pena
quinque soldorum den. pro quolibet et qualibet petia et quolibet
cauitio et qualibet uice qua contrafaceret in non fatiando bullari
pannos et cauitios predictos. Et nichillominus dent dicto Bulla-
tori duos denarios pro qualibet Bulla.

Item statuimus et ordinamus quod cercatores qui eligentur
per consiliarios dicte artis, secundum formam octauo statuti supra-
scripti, teneantur et debeant ad penam contentam in dicto octauo
statuto inquirere et cercare ad cameras artificum artis predicte,
et ad alia loca ad que eis uidebitur et placebit, pro lana malitiosa
et pro pannis factis contra formam statuti ipsius artis et pro
Bigijs larghis et Gactinellis stremis non bullatis, et facere et
obseruare quidquid in dicto octauo statuto continetur, non obstante
aliqua reformatione, uel alio quod in contrarium loqueretur.

Statuimus et ordinamus quod cuilibet de arte predicta liceat tingere et tingi facere lanam in tinta nigra pro fatiando pannos mescholatos ad modum pannorum florentinorum, non obstante quod dicta tinta non fuerit facta de Rubbio et Guado.

Sancimus et ordinamus quod quilibet iuratus in arte predicta teneatur et debeat uenire et accedere ad adunantiam artis predictæ, quandocunque fuerit sibi mandatum uel dictum per capitaneos dicte artis, seu pro eorum parte sub pena quinque soldorum denar. pro quolibet contrafatiente et qualibet uice qua contrafecerit, non obstante quod adunantia non fuerit preconççata uel significata per sonum campane.

Item statuimus et ordinamus quod non liceat alicui persone uendere uel pignorare, seu quomodolibet alienare alteri persone, nec emere seu in pignus uel pro pignore recipere, nec modo aliquo jus acquirere uel actionem, lanam laboratam uel inceptam laborari, aut filatam, nec pannum laneum, nec cautium panni lane non fornitum de pulco, ualca, tiratorio et tinta et omni alio magisterio opportuno pannis laneis, sine licentia expressa capitaneorum dicte artis, ad penam decem librarum denariorum pro quolibet contrafatiente et uice qualibet qua contrafecerit; cuius pene medietas applicetur comuni fabriani et alia arti predictæ.

Lecta, confirmata et approbata fuerunt omnia et singula suprascripta statuta et ordinamenta in adunantia generali hominum artis lane suprascripte in loco infrascripto sollempniter adunata et congregata de mandato prouidorum uirorum petri cole caselle et francisci florani michaelis de fabriano capitaneorum eiusdem artis, ut moris est, facto et celebrato sollempniter per ipsos capitaneos partito singulariter et diuisim super quolibet eorundem statutorum inter omnes et singulos artifices dicte artis ibidem stantes, ipsoque uicto obtento et approbato uiua uoce per omnes artifices predictos, quibus uisum fuit, dicta statuta fore necessaria bona utilia et equa pro arte predicta, eorum nemine discordante, inter quos fuerunt hij, uidelicet Petrus cicchi mactutij, Pierus uannis, Andreas uenimbeni, Benciuiene michaelis, Nofrius jacobij, Bartolinus benciuieni, Bictus nassimbeni, Bartolomeus uannis, Johannes uannis, Vicus cicchoni, et Marcus Johannis de fabriano artifices dicte artis, ac etiam magister Simon megliois tintor de florentia habitator fabriani, sub anno domini millio. tre-

centesimo nonagesimo secundo indictione quintadecima tempore domini Bonifatij pape noni die prima mensis martij: fabriani in ecclesia sc̄e. marie de hospitali comunis fabriani sita in quarterio castri ueteris inter uias et dictum hospitale presentibus Johanne franceschutij, Anthonio uannis, Deutaiude Cicchi de fabriano testibus rogatis.

Et ego Joannes Bartholomei Righi de fabriano publicus imperiali auctoritate notarius, nunc quoque notarius et officialis dicte artis predictis omnibus et singulis presens fui, eaque de mandato dictorum capitaneorum rogatus scribere scripsi et publicauit.

In Dei nomine amen. Anno a natiuitate eiusdem M.°ccc.°lxxxij° indictione xv.ª tempore sanctissimi in x̄po. patris et d.d. bonifatij diuina prouidentia pp.ª noni die secunda mensis februarij in palatio habitationis cuondam dominorum priorum artium terre fabriani in quadam camera ubi est cancellaria dicti comunis, presentibus ser ambrogio francissi et marco francissi de fabriano testibus. Commendabiles uiri Teneructius lemuctij, Joannes florani, Lippus uagnoli, et Massius bartoli de fabriano domini priores artium terre fabriani, ac Magnificus et potens miles dominus Guido de clauellis de fabriano defensor etc. —, uigore comissionis eis facte per consilium comunis fabriani in hoc auctoritatem habens, uisis auditis et diligenter examinatis supradictis statutis scriptis manu Ser Joannis Bartolomei de fabriano notarij supradicti per me xpofanum cancellarium infrascriptum, ipsis primitus de uerbo ad uerbum lectis, aduertentes quod ars lane est satis utilis et honorifica terre fabriani et quod per prudentes et bonos homines et artifices dicte artis lane dicta statuta siue reformationes sunt concorditer confirmata, xpi. nomine inuocato, ipsa statuta et reformationes confirmauerunt et omologauerunt ac firmauerunt, non obstantibus aliquibus statutis in contrarium loquentibus, rogantes me notarium et cancellarium infrascriptum et michi mandantes ut de predictis publicum conficerem instrumentum.

Ego xpofanus de fabriano imperiali auctoritate notarius et nunc dicti comunis cancellarius et scriba predictis omnibus et singulis interfui et rogatus scribere scripsi et publicauit.

In nomine domini amen. Anno domini millio. quatuorcentesimo quarto inditione duodecima tempore domini Innocentij pape septimi die trigesima mensis nouembris. Fabriani in Ecclesia sancti Niccolay dicte terre. In adunantia generali hominum artis lane terre fabriani in dicto loco congregata et adunata ad sonum campane uocemque preconis, ut moris est, de mandato prouidorum uirorum Benciuenis michelis, et Joannis felippi de fabriano capitaneorum dicte artis lane, in qua quidem adunantia surgens dictus Benciuene, unus ex dictis capitaneis, de uoluntate et consensu dicti Johannis suj sotij, dixit et proposuit quod cum electio, que fit de capitaneis et camerarijs dicte artis lane secundum formam statutorum dicte artis dissonentium de dicta materia, sit multum tediosa et minus expeditiua quam extractio, que fieri solebat, de bussulis imbossulatorum in quibus imbussulari solebant capitaneus et camerarij secundum modum alias usitatum: Ideo petijt idem capitaneus prouideri, et super predictis, per homines artis predicte, sanum et utile consilium exhiberj, post que

Felippus deutesalue de fabriano unus ex dicta arte existens in dicta adunantia, surgens ad arengheriam super dicta proposita et contentis in ea dixit consulendo et consuluit, quod de cetero fiat imbussulatio capitaneorum et camerariorum de illis qui sunt uel erunt magistri in dicta arte et non de alijs, uidelicet quod capitaneus dicte artis, qui nunc sunt uel pro tempore erunt, cum consilio consiliariorum eorum et illorum quos uocari uoluerint de arte predicta, et fatiant Breuia numero de quo eis uidebitur, et in quolibet breue scribatur nomen unius magistri artis predicte. Que breuia sic scripta imbussulentur et ponantur in quadam bussula que bussula sigilletur et sigillata semper sit penes camerarium dicte artis qui pro tempore erit, et adueniente tempore quo capitaneus et camerarius debeant creari et ordinarj in generali adunantia dicte artis, de dicta bussula primo extrahatur unum breue, et repertus scriptus in eo sit unus ex capitaneis, secundo extrahatur aliud breue et repertus scriptus in eo sit alter capitaneus, tertio extrahatur aliud breue et repertus scriptus in eo sit camerarius artis predicte. Et quod predicti sic extracti de

bussula, pro tempore semestri in dicta adunantia in qua extrahentur declarando, sint et habeantur pro ueris capitaneis et camerario dicte artis, statutis dicte artis loquentibus de electione et modo electionis capitaneorum et camerarij et contentis in eis nequaquam obstantibus.

Laurentius andree de fabriano unus de arte predicta existens in dicta adunantia, etiam surgens ad arengheriam dixit et consuluit super dicta proposita et contentis in ea in omnibus et per omnia secundum et prout supra consuluit dictus felippus.

Super quibus quidem consilijs et contentis in eis misso diligenti partito inter homines artis predictæ in dicta adunantia existentes ad bussulas et palloctas more solito uictum obtentum et ordinatum, deliberatum et reformatum fuit per decem nouem homines in dicta adunantia existentes, mictentes eorum palloctas in bussulam albam del sic, non obstantibus sex palloctis repertis in bussula rubea del non, que omnia et singula supradicta et consulta per dictos Felippum et Laurentium fiant et obseruentur.

Et ego Mattheus Vannis de fabriano imperiali auctoritate notarius et nunc notarius et officialis artis lane terre fabriani predictis omnibus et singulis interfui et rogatus scribere scripsi et publicauit.



In nomine domini Amen. Anno eiusdem domini Millio. quatercentesimo decimo octauo Indictione xj tempore Martini pape quinti die sexta mensis februarij: fabriani in ecclesia s̄ci. nicolaj de fabriano. Congregatis hominibus artis lane in dicta ecclesia de mandato Bactiste de duomo et Guasparis Johannis uannis capitaneorum dicte artis lane ad sonum campane et uocem preconis more solito post factionem (*sic*) Consiliariorum et aliorum officialium opportunorum dicte arti, factis et electis ac nominatis omnibus officialibus et consiliarijs supradictis, oportet quod uigore statutorum dicte artis, ad minus semel in introitu eorum officij, fiat proposita per dictos capitaneos pro utilitate comodo dicte artis inter dictos artifices prouidere. Idcircho dominus Guaspar Johannis uannis unus ex capitaneis surgens dixit et proposuit inter homines dicte artis ibi existentes, quatenus placeat

eisdem hominibus, quid sit agendum et reformandum pro utilitate dicte artis et quicquid per eos consultum fuerit, per dictos capitaneos juxta eorum posse executioni mandabitur.

Gualterius philippi de fabriano unus de dicta arte lane uolens consulere super dicta proposita, et ad releuandum tedium hominibus dicte artis, dixit quod quicquid est uidendum et operandum pro utilitate artis qualitercunque remictatur in capitaneos supradictos et consiliarios eorundem uel alios artifices dicte artis quos ipsi capitanei uocare uoluerint, et illud quod per dictos capitaneos et consiliarios ac etiam alios quos ipsi capitanei duxerint eligendos factum fuerit, totaliter habeat plenam roboris firmitatem, ac si factum et deliberatum foret in generali adunantia dicte artis cum generali et plenario arbitrio et potestate.

Super quo quidem consilio dicti gualterij et contentis in eo misso diligenti partito inter homines dicte artis in adunantia supradicta existentes ad bussulas et palluctas hoc modo, uidelicet cuiucunque placet et uult dictum et consilium dicti gualterij consultoris sit una pars que ponat palluctam suam in bussula alba del sic, et cuiucunque placet et uult contrarium ponat palluctam suam in bussula rubea del non: factaque diffusionem et numerationem dictarum palluctarum repertarum in dictis bussulis placuit uiginti duobus hominibus dicte artis ibi existentibus ponentibus eorum palluctas in bussula alba del sic, non obstantibus una pallucta in contrarium reperta. Et sic dictum et consilium dicti gualterij consultoris fuit obtentum, et per dictos homines artis predicte per eorum palluctas confirmatum et approbatum ac deliberatum.

Item predictis anno indictione et tempore die xxj mensis junij: fabriani in ecclesia sancte marie in piancato posita in terra fabriani congregatis hominibus quatuordecim artis lane in dicta ecclesia de mandato et uocatione supradictorum capitaneorum ibi existentium. Qui capitanei insimul et unusquisque de per se dixerunt et proposuerunt inter dictos homines quatenus placeat prouidere super bulla et bullatore pannorum artis lane, et qualiter et quomodo debeant bullarj panni artis lane. In qua congregatione unanimiter et concorditer, nemine eorum discordante, dixerunt quod eligatur bullator pro dicta arte ad bullandum pannos fiendos per homines dicte artis in terra fabriani, et quod

quilibet tenens bullam accipiat pro quolibet panno quinque denarios hoc modo, uidelicet quod accipiat unum denarium pro suo labore, et unum alium denarium pro bulla plumbea ponenda in dictis pannis et pro quolibet panno, et tres denarios accipiat pro arte predicta, et dictus bullator siue tenens bullam teneatur et debeat scribere omnia nomina fatientium dictos pannos: et singulis sex mensibus reassignare rationem, prout facit camera-rius et alij officiales dicte artis, et sic per eos omnes, nemine discordante, fuit obtentum deliberatum et reformatum. Et quod nullus possit nec ualeat portare uel recipere ad gualcham uel ad purgum aliquem pannum non bullatum bulla plumbea artis predicte pena et banno quinque sold. den. pro quolibet contra-fatiente dicte arti lane applicandorum.

Et ego Jacobus Marchi Jacobi de Fabriano imperiali aucto-ritate notarius et nunc notarius et officialis artis lane terre fa-briani predictis omnibus et singulis interfui et ea rogatus scri-bere scripsi et publicauit.

In Dei nomine amen. Anno domini M.º ccccxviij indictione xj.^{ma} die xxij mense iulij tempore sanctissimi patris et domini domini Martinj pp.º quinti. Fabriani ante et juxta domos infra-scripti magnifici domini Tomassi presentibus Nicolao romalductij et piero laurentij de fabriano de quarterio sancti Johannis testi-bus uocatis. Magnificus dominus Tomas de chiauellis fabriani et pro sancta romana ecclesia uicarius, uidens quod supradictum statutum siue reformatio super bullatore pannorum lane est utile homnibus artis lanariorum dicte terre, et dicta ars est utilis et honorifica dicte terre fabriani, xpi. nomine inuocato dictum statutum siue reformationem confirmauit et approbauit et pro confirmata in futurum haberj uoluit, et obseruari in futurum precepit et mandauit.

Et ego xpofanus de fabriano rogatus de predictis scripsi et publicauit et signum meum apposui.

In Dei nomine amen. anno domini millo. quadricentesimo octuogesimo septimo. Indictione quinta tempore Sanctissimi in xpo. patris et domini nostri domini Inocentij diuina prouidentia pape octaui die nona mensis decembris. Congregata et coadunata adunanzia mercatorum artis lane terre fabriani more solito in domibus ecclesie sancti nicolai in quadam autem camera prioris dicte ecclesie sita in dicta terra in quarterio castri ueteris iuxta sua latera, primo et ante omnia per dictam terram fabriani preconizata per paulum franciscum tubicinam comunis fabriani per loca publica et consueta ad instantiam spectabilium uirorum capitaneorum, uidelicet Pieri iohannini marri et Siluestri gregorj galassini de dicta terra, et Pieri bartholomej peccinini camborlinghi, in qua quidem adunantia interfuerunt omnes infrascripti, uidelicet supradicti capitanei et camborlinghus, Perozius pieribaptiste, Lucas corradi rigij, Nicolaus iacobi Jampedis, Perozinus pieribaptiste, Johannes sanctis de ciuchis, Piermartinus nicolai, Bactistas pieri bactiste, Nicolaus antonij sancte clare, Guidus fatij, Pierandreas petri bechechi, Bernardinus brunicti paradisi, Petrus nicolai maffoli, Venturas marini, Lucianus angeli petri pauli, Franciscus vinani, Johannes angeli alias el zingaro, Nicolaus francisci, Leonardus angeli de munticillo et Paulus uinturini, omnes mercatores artis predicte representantes totum numerum et maiorem partem dicte artis, qui sic congregati et coadunati ad requisitionem et mandatum supradictorum capitaneorum, fuit in dicta adunantia per supradictos capitaneos propositum, fore et esse prouidendum super publica et euidenti utilitate dicte artis; ex quibus coadunatis surgens Perozinus in dicta adunanzia nominatus et dixit, pro bono et utilitate artis esset bonum uocari quatuor mercatores dicte artis qui habeant auctoritatem una cum capitaneis prouidere et reformare dictam artem ita et taliter, quod ea que ipsi agerent esset ad utile mercatorum et honorem artis predicte et terre fabriani, quod partitum fuit missum ad bussulas et palluctas et obtentum per uiginti palluctas albas del sic, non obstante una pallucta nigra reperta del non. Victum et reformatum. In mediate uolentes dicti mercatores prouidere una cum su-

pradictis capitaneis de hijs quatuor qui habeant prouidere super bono publico dicte artis, unanimiter et concordanter datis et receptis nominibus per me Augustinum notarium infrascriptum, nemine ipsorum discrepante fuerunt electi mercatores, uidelicet Perozinus pieribactiste, Paulus uenturini, Bernardinus brunicti paradisi, Johannes angeli alias el zingaro, qui homines sic electi assumpti et deputati una cum supradictis capitaneis fecerunt infrascriptas reformationes, quas uoluerunt poni in isto uolumine statutorum, et mandauerunt obseruari in dictis capitulis seu reformantijs seriusus apparet. Et imprimis.

- ☞ 1. Statuimo et ordinamo che nigiuo pulcatore ualcatore ne tentore possa ne debbia pulcare ualcare ne tegnere alcuna generatione de pagni facti nella terra de fabriano, che prima non sia bollati della bolla dellarte alla pena de uno florino per qualunqua contrafacesse e per qualunqua uolta, della quale pena bolognini uinti sia et esser debia delloffitiale dellarte, bolognini dece sia et esser debia dellarte predicta et bolognini dece delloffitiale del comuno che ne farà la executione.

Limitamus de no dire panni facti, dica panni de lana facti.
M. D. P. et B. (*Magnifici Domini Priores et Regulatores*)

2. Item statuimo et ordenamo che li sopradicti pulchaturi ualcaturi et tenturi non possa pulcare tegnere ne ualcare alcuna generatione de Cauizj facti tessuti per qualunqua uia, o modo se sia, excepto Gactinegli bigi senza la sopradicta bolla, et expressa licentia de capitanei, o uero offitiali de dicta arte socto la pena di un florino de moneta da pagarse per la uia et modo supredicto per ciascuna uolta contra fecesse

- ☞ 3. Item statuemo et ordinamo che non sia licito ad alcuno della nostra arte de lana, ne anche ad berretarj, che possa ne debia comparare alcuna generatione de lana filata, o non filata da alcuno laorante, tessari et flatrice senza expressa licentia de capitanej et offitiali de dicta arte, sotto pena de florini dui de monete, la mita aplicati al comuno de fabriano, et bolognini uinte alloffitiale dellarte che ne farà fare executione, et bolognini dece

allarte predicta, et bolognini dece alloftiale della comunità che ne farà executione.

Additio - et questo non se ne intenda per chi uendesse lana de le soi proprie pecore.
M. D. P. et R.

4. Item statuemo et ordinamo che niuno foristiero uenendo ad habitare nella terra de fabriano, o nel suo districto non possa fare ne far laorare de berrecte, se prima non giurará nella dicta arte et pagarà quello se contene negli statuti della dicta arte sotto la rubrica de foristieri che uogliono fare et principiare larte nella terra de fabriano.

Limitamus doue dice pagherà quello si contiene nelli statuti de dicta arte, dica fiorino uno. .
M. D. P. et R.

5. Item statuemo et ordinamo che niuno maistro, ne laorante de berecte nella ditta terra de fabriano possa ne debia fare ne far fare alcuna generatione de berrecte ad ninuna persona della terra de fabriano, se non è giurato nella dicta arte, senza expressa licentia de capitanij, o uero offtiali de dicta arte, socto pena de un fiorino, della qual pena bolognini uinti sia et esser debia delloftiale dellarte, bolognini dece dello acusatore et bolognini dece delloftiale che ne farà executione.

Limitatio - la quale non uolendo concedere dicti capitanj o offtiali sia in arbitro de M. S. P. di cognoscere se si debba concedere o no dicta licentia considerata la qualità de chi adimanda la licentia.
M. D. P. et R.

Jo: Epus Coronen }
Marchie An. } Locumtenens

Suprascriptas reformationes artis lane ut supra factas tamquam justas et honestas confirmamus ualidamus et approbamus in omnibus et per omnia, prout in eis et ipsarum qualibet continetur et ita mandamus ab omnibus inuiolabiliter obseruari.

Dat. Exij die xxviiiij Decemb. Mcccclxxxvij.

Robertus Carbo.

yhs.

In Iesu Christi nomine amen. Anno salutis M. cccclxxxviiij indictione sexta tempore Innocentij Octavi pontificis maximi die uero xij ianuarij dicti anni

Coadunati et insimul congregati Magnifici D. P. et speciales Regulatores pro tempore presidentes ad requisitionem et preces capitaneorum artis lane terre fabriani et hominum dicte artis petentium et supplicantium perdictos M. D. P. et R. dicta capitula admitti ac recipi debere et etiam ipsa suprascripta capitula confirmata per Remum Io. Epum. Coronen. Marchie an. locumtenentem generalem, publicari ac preconizari et bandiri debere per terram fabriani et per loca consueta cum omnibus et singulis penis et alijs in eis contentis, ac etiam per dictos Dominos Priores dicta capitula sigillo comunitatis ad maiorem auctoritatem et ualiditatem roborari debere pro bono et publica utilitate comunis fabriani et dicte artis.

Que quidem capitula, additiones seu reformationes dicte artis aparent supra in presenti carta et in precedenti seu antecedenti scripta manu Ser Augustini magistri francisci in quinque capitulis, incipiendo ab eo capitulo qui incipit. — Statuimo et ordinamo — et finiendo in eum capitulum qui incipit — Item statuimo et ordinamo che niuno maestro

Qui M. D. P. et speciales regulatores unanimiter et concorditer insimul cum Piero marri capitaneo dicte artis et Pierozino pieri baptiste et Bernardino paradixi et alijs, uisis discussis et diligenter examinatis supradictis capitulis seu additionibus, confirmatis, ut supra, per Remum locumtenentem, predicta capitula et reformationes in fauorem dicte artis admiserunt et acceptauerunt, et commiserunt fieri bannimenta per loca publica et consueta, ut supra petitum est, cum his tamen modificationibus et limitationibus et additionibus, uidelicet quod ubi supra primum capitulum incipientem statuimo et ordinamo, ubi dicit - purgare ualcare o tegnere alcuna generatione de panni, - addatur de lana: item super tertio capitulo ubi dicit - che non sia lecito ad alcuno della decta arte, - addantur in hoc capitulo hec uerba, uidelicet. - Et questo non se intenda per chi uendesse lana de le soi proprie pecore. -

Item super quarto capitulo ubi dicit - pagerà quello che se contene nelli statuti di dicta arte - dica si paghi florino uno et non più. -

Item nellultimo capitulo dove dice - senza expressa licentia degli offitiali o uero capitani di dicta arte addatur - la quale non uolendo concedere dicti capitani o offitiali, sia in arbitrio de M. S. P. cognoscere se si debba concedere o no, considerata la qualità di chi adimanda la licentia. -

Ac etiam addentes quod omnes pene de quibus supra in precedentibus quinque capitulis fit mentio, quinta pars penarum sit comunis fabriani.

In quorum omnium fidem et testimonium has presentes nostras additiones fieri uolumus manu Ser Hieronymi palamedis cancellarij et nostro solito sigillo fecimus impressione muniri.

Ex palatio nostro xij januari Mccclxxxviii.

Loc. Sigilli

Hier. Palamedes not.

In Dei omnipotentis nomine Amen. hec est copia, exemplum siue transumptum cuiusdam supplicationis artificum, uidelicet Capitaneorum et uniuersitatis artis lane terre fabriani cum rescriptis et signatura comunitatis dicte terre ac etiam cum confirmatione infrascriptorum superiorum et cum sigillo uniuscuius ipsorum impresse reperte in uolumine statutorum dicte artis alligate et in papiro scripte, tenoris et continentie infrascripte, uidelicet.

V. M. D.

Expongono et supplicano li deuotissimi oratori artificio cioè capitani et uniuersità de arte de lana de Fabriano dicente come ad ciascheduno è noto quanto subsidio de la dicta arte le miserabili persone ne receuono de la mercè de filare tessere e conciare lane et tele per condurre panni ad la perfectione, et certamente quando la dicta arte alquanto mancasse, seria necessario ad una parte abandonare et andare altroue per substentarse et uiuere. Ma lassamo stare per più tempi longhi, ma solo se la dicta arte fosse otto iorni che non desse ad le pouere persone da fare, se conduriano in male essere; hora li dicti artificio figlioli

et seruitori de le V. M. S. desiderosi et actenti de la publica utilità et per subsidio et aiutorio de le pouere et miserabili persone, et anche perchè la dicta arte se habbia più presto ad augmentare che minuire, et che anche i mercatanti et artiste de la dicta arte ce se possa mantenere et fare la dicta utilità, cognoscendo el mancamento et dampno che continuo receuono da altri portanti panni ad fabriano de quella conditione et perfectione et manco che ipsi artificii fanno: perchè quilli mercanti che comparano altroue panni et conducoli ad fabriano la utilità solamente è la loro et el dampno et jactura de ipsi supplicanti et de le pouere persone: onde per obuiare ad tanto mancamento et dampno et ad ciò la dicta arte se possa mantenere et dare subsidio ad le pouere persone fanno ricorso ad le V. M. S. et quelle humelemente pregano se digne concederli de farle reformationa et statuto, et darli facultà et auctorità che niuno, tanto terriero quanto forastiero de qual conditione sia, possa ne uaglia portare panni ad fabriano, ne quelli uendere ne barattare per alcun modo, che el braccio uaglia ne uendase mino de bolognini trentatre de moneta: impero che in fabriano se fa fino al prezzo de uno florino el braccio, come ad ciascuno è noto: non intendendo in questo de panni forestieri senesi, mantouani et ueronesi, uenetiani, ne anche de londra et altri ultramontani che siano fini, li quali se uendono più d un florino el braccio; et chi contrafarà portando et uendendo li dicti panni casche in pena per ciaschuna uolta in florini dece de moneta, la qual pena de florini dece la quarta parte sia del comuno de fabriano, l'altra quarta sia de lo accusatore, l'altra sia de l'ofziale che farà la executione et l'altra sia de la dicta arte de la lana: Et quisto benchè sia iusto et honesto nientedemeno el domandano de gratia et dono singulare de V. M. S.

Concessio

Concedimus mandamus cum potestate et facultate et etiam ut petitur — Priores artium et consilium credentie et reformatorum etc.

Dat. in Palatio M.^{cor} D. P.^{ior} die dominico 22 Junij 1478.

B. de Murro

A. Epus Tyburtinus }
 Marchie etc, } Locumtenens

Suprascriptam supplicationem concessam et signatam, prout supra, et a nobis confirmari petitam confirmamus, ualidamus et approbamus in omnibus et per omnia prout in ea continetur et, quatenus opus sit, de nouo concedimus.

Confirmatio

Dat. Fabriani prima februarij M. cccc. lxxx.

Robertus Carbo

Confirmamus suprascriptam reformationem. Jo. de Duchis Epus Coronen. Marchie etc. locumtenens.

} Idem

Dat. Exij xxviiiij decemb. 1487.

Robertus Carbo

Et ego Joannes Georgius de Saracenis de Cassia publicus imperiali auctoritate notarius et M.^{co} comunitatis fabriani cancellarius predictam copiam, exemplum siue transumptum, prout in originali inueni ita hic fideliter copiaui, exemplauit et transumptauit, nil addens uel minuens quod sensum mutet uariet siue uitiet intellectum, sed forte literam siue punctum, prout accidit in scribendo, postulantibus, requirentibus et id fieri petentibus Berardino Guidutij et Joanne Francisco fauarelli asserentibus et capitaneos dicte artis se profitentibus. Et in fidem premissorum publicaui, scripsi, signum nomenque meum apposui consuetum.

In Jesu christi Redemptoris nostri nomine. Amen. Anno Domini M.^o D. XI.^o Indictione quartadecima. Tempore Sanctiss. in Chō. Patris et Domini Domini nostri Julij diuina prouidentia pape secundi. Die dominico sexta mensis Julij, Paulus franciscus Bactiste tubicina comunis Fabriani retulit michi cancellario infrascripto ad instantiam et requisitionem Johannis francisci fauarelli et Bernardini guidutij capitaneorum artis lane terre fabriani per loca publica et consueta eiusdem terre una cum ejus sotio fecisse infrascripta bandimenta, et sono tube premissa in dictis locis, alta uoce, ut moris est, ea publicasse et notificasse, quorum bandimentorum tenor sequitur et talis est, uidelicet

Imprimis che nisciuna persona debbia ne uendere ne comparare nigiuna ragione de lana o lauorata o flata de qualunqua rascione se sia, senza licentia de li capitanei de larte de la lana socto la pena se contene nel statuto de la dicta arte.

Item che tucti tessari de larte, cioè de panni de lana, debbiano ponere le poste nella testa del panno che tesseranno de la qualità de dicto panno, socto la pena se contene nel dicto statuto.

Item che tucti li mercatanti della dicta arte de lana debbiano ponere li lor signali ne la testa de li panni faranno, prima che li mande ad pulcare, socto la pena se contene nel dicto statuto.

Item che nisciuno pulcatore, o ualcatore, o tentore debbia pulcare, o ualcare, o tegnere panno alcuno che non ce sia la bolla piccola attaccata nel dicto panno, socto pena se contene nel statuto.

Item che nisciuno pulcatore, ualcatore et tentore debbia pulcare, ualcare o tegnere alcuna generatione de caucizi tanto de lana quanto de meza lana senza la dicta bolla de la dicta arte ad la pena se contene in dicto statuto.

Item che nisciuno mercatante de la dicta arte de lana, o pulcatore debbia leuare alcun panno fornito del tiraturo senza loffitale de larte de la lana, el quale offitale debbia attaccare ad la testa del dicto panno la bolla grande de la dicta arte con la polizza ad la dicta bolla de la qualità de dicto panno, socto pena se contene ne dicti statutj.

Item se adduce ad notitia ad ciascuna persona che non debbia portare per uendere alcuna generatione de panni che se uenda manco de bolognini trentatre el braccio, socto pena de florini dece applicati como se contene ne la supplicatione signata et concessa per la M.^{ca} Comunità de fabriano et per Mon. S.^{re} Rēmo confirmata, et secondo etiam la continentia de li statuti de la dicta arte.

Et ego Joannes georgius de Saracenis de Cassia publicus imperiali auctoritate notarius: et nunc M.^{ca} Comunitatis Fabriani Cancellarius de relatione predicti bandimenti facti rogatus, predicta bandimenta, ut supra publicata, presentibus registraui et in fidem premissorum publicaui, signum nomenque meum apposui consuetum.



yhs.

In Dei omnipotentis nomine Amen. Considerato che tra le altre arti de la terra de Fabriano, quali sono substentamento del popolo, l'arte de la lana per tempo antiquissimo è stata utilissima et extimata come salubre et fructuosa in la dicta terra, et per mantenimento de epsa sono statuti et ordinamenti celebrati et confirmati dal consiglio de la dicta terra: quali per li tempi decursi sono stati: et secondo quelli la dicta arte se è nel suo credito perseuerata: et perchè la malitia del homini più presto è cresciuta che minuita: et spesso occorrono casi dampnosi ad la dicta arte et ad homini quella exercitanti, ne li quali dicti statuti non hanno facta alcuna prouisione, unde per obuiare ad molti fraudi, quali in la dicta arte se sono ad li tempi passati commessi; per publica adunanza de la dicta arte se sono facte le infrascripte reformationi da confirmarse et corroborarse per il M.^{co} Consiglio de la dicta terra, come fermo themone et optima substentatione de tucte le arti del popolo de fabriano: quali reformationi sono infrascripte.

☞ Primo ordinamo che nesciuno mercatante, o artesciano purgatore maestro, ne alcuna altra persona de qualunque stato grado o conditione se sia, che per se o per altri possa tirare panni da cimare con rastello ne stanga, ne qualunque altro modo se possa fare, ad ciò che nisciuno possa essere defraudato socto la pena de fiorini doi de moneta, de la quale un quarto sia del comuno de fabriano, l'altro de loffittiale de larte, l'altro quarto ad la uniuersità de larte de la lana et laltro de loffittiale del comune che ne farà exequitione: et quando in tal caso ce fusse accusatore, lui habbia el quarto de la dicta pena applicata ad larte: et accadendo che loffittiale de larte, se trouerà per li tempi, in tal caso commettesse fraude alcuna o per accordarse col delinquente, o per altra uia, lui incorra in pena de fiorini quactro da applicarse doi ad la dicta comunità di fabriano et fiorino uno ad la dicta uniuersità et fiorino uno ad loffittiale ne farrà executione, et in questo caso de fraude de loffittiale de larte non se ne possa far gratia.

☞ Item ordinamo che nisciuno tentore o altri de la dicta arte,

ne altra persona possa tegnere, ne far tegnere per se, o per altri in la terra di fabriano, o suo distrecto panno negro ne caueczo de panno nero de tenta nominata spagnola, cioè galla et uitriolo, benchè hauesse omne quantità de guato: reseruati panni che non auesse lenzi, socto pena de dicti doi florini da applicarse come de sopra.

☞ Item perchè alcuna uolta ne li panni sono facti signali de altra qualità, quale in effecto non se trouano li panni in dampno de li compratori: imperò ordinamo che nisiuno tessaro, maestro, artesciano, o alcun altra persona possa ponere ne far ponere nel panno più poste per signali, che quelle che con effecto sono, ad la pena de florini doi da applicarse come de sopra.

Item per obuiare che li mercatanti et artisciani de la dicta arte non siano da garzoni, o altre persone defraudati in grande o piccola quantità di lana, ordinamo che niuno de la dicta arte possa ne debbia ualcare per se o per altri ne anche pulcare, ne far pulchare birrecte de minore quantità de numero de sei peczi, et che siano sue proprie de quello le fara ualchare o pulgare ad la pena sopradecta de florini doi da applicarse come de sopra.

Item che niuna persona o che sia maestro, o lauorante, o altri che fosse possa ne debbia fare ne far fare birrecte ne guanti ad nisciuna persona, la quale non exercite larte de la lana socto la iam decta pena da applicarse come de sopra: ma dimandata licentia dal capitaneo de larte non se extenda dicto capitolo.

Item per torre materia de scandoli ordiniamo che niuno maestro de la dicta arte possa ne debbia dare ad lauorare ad nisiuno garzone, o lauorante, qual fosse conducto ad pacto con altro artesciano o mercatante: el qual garzone o lauorante non hauesse finito il tempo col suo patrone, o uero che fosse debitore del suo patrone, ad la sopradicta pena de florini doi da applicarse come de sopra, ne la qual pena non se incorra, se non di poi che sera notificato ad quello che daesse da lauorare ad li decti pactuali, o debitori.

☞ Item per manutemptione della dicta arte ordinamo che tucti quelli che sono ne la dicta arte iurati, o uero che hauesse signale ne la dicta arte, siano tenuti et debbiano pagare tucto quello che generalmente se scote da li altri artisciani; et casu che alcuno recusasse pagare siano cancellati del libro de la dicta arte,

et non siano più hauti ne reputati per homini de la dicta arte: et se per alcun tempo da poi uolesse la dicta arte exercitare per se o per altri, siano tenuti pagare il juramento et segnale da nouo, purchè de' tale recusatione de pagare appara per contracto o per legitimi testimonj, o per relatione del baliuo con la presenza de un testimonio.

☞ Item che li capitanei o camborlengo de la dicta arte siano tenuti et obligati rescotere tucto quello che per ladunanza se li cometerà per li tempi da uenire tanto de spese, quali se ponerranno per honorare la dicta arte, quanto per ciaschuno altro bisogno de la predicta arte, et caso che alcuno de dicti capitanei, o camborlengo manchasse de non scotere, sia messo ad suo conto, et lui se intenda del tutto debitore de la dicta arte.

☞ Item che tucti li camborlenghi de la dicta arte, quali seranno per li tempi da uenire siano tenuti et obligati scriuere la sua intrata ed uscita, li correrà ad tempo suo, nel libro de la dicta arte et finito il suo offitio debbia rendere conto de la sua amministrazione ad quelli li serrà ordinato per ladunanza de la dicta arte intra tempo de otto jorni, sotto la pena de florino uno da applicarse per la mità ad la comunità de fabriano: bolognini dece ad larte: bolognini dece ad loffitiale ne farrà executione: et li capitanei, o Camborlengo che seranno tracti de nouo non possano pigliare libri de li soi precessori, se prima non serrà renduto conto da li decti offitiali uecchi, sotto la già dicta pena de un florino d applicarse al modo preducto.

☞ Item che li panni o Birrecte forostiere che fossero portate in fabriano ad pulchare, o ualchare non sia licito ad alcuna persona ualcarle ne pulcarle, se prima non seranno bollate con la bolla piccola de l'arte da loffitiale de larte preducta, secondo se costuma de li panni o birrecte de li artesciani de fabriano, socto la già decta pena de florino uno da applicarse ut supra.

Item che loffitio de la bolla de la decta arte se debbia uendere ne la decta adunanza per più terrore de li Artesciani, ad ciò che non habbiano ad trasgredire le bone ordinazioni de la dicta arte.

☞ Item che tucti li tessari che tesseranno panni de lana siano tenuti et obligati quando reportano el panno tessuto al patrone ce debbia portare insemi col panno tutti li pedani actaccati al

dicto panno: et anche che nissuno tessaro de la dicta terra de fabriano habitante in epsa possa uendere nissuna sorte di stame ne per se ne per interposta persona, socto la già decta pena de un florino da applicarse come de sopra.

Priores Artium, Regulares populi et }
Quatuor deputati auctoritate consilij } Fabriani

Visis lectis et mature discussis et ponderatis supradictis capitulis reformationibus et ordinationibus uniuersitatis artis lane et omnia tamquam honesta, utilitatem et decus dicte artis, commodum uniuersalem totius populi et honorem huius terre concernentia, ac juri et equitati consona, confirmamus, approbamus et ualidamus, ac uigore arbitrij nobis attributi a consilio sub die xxvij februarij 1516 celebrato, sub penis in eis contentis, qualitibus et conditionibus expressis, inuiolabiliter obseruari mandamus in omnibus et per omnia: mandantes per presentes officialibus nostre ditioni subiectis obseruent et ab omnibus ipsa obseruari fatiant, quibuscumque in contrarium fatientibus non obstantibus.

Ex palatio nostre solite residentie sub fide sigilli comunis nostri die viij Martis M. D. xvj.º

Loc. Sigilli

Jo: Georgius Saracenus Cancell.^{us}



Al nome sia del nostro Signor yhu christo. Amen. Nel anno 1529 ne la seconda indictione, al tempo del pontificato del S.^{mo} in xpo. patre S.^{or} nostro Signor Clemente papa septimo a di xj de febraro del dicto anno.

Congregata in unum la egregia adunantia del arte de panni de la terra de fabriano de mandato et commissione deli prestanti Vicentio de Cicco de ysaia et Antonio de Hieronimo capitanei, et Alexandro de bartolomeo de ranaldo camorlingo de la dicta arte, in pieno ualido et sufficiente numero, seruatis seruandis sono facte le infrascripte propositae, uidelicet.

1. Se piace de far prouisione che li officiali de questa arte

siano obediti nel loro officio, attento che non po imponere pena maiore di cinque soldi, multi mancano dal obedientia; quid agendum.

2. Fare prouisione contro quilli del arte, che conducono li panni per quilli che non sono del adunantia de la dicta arte.

3. Se propone la petitione facta per M.^o bernardino tintore per la licentia de tengere li panni per li forasteri a la tincta spagnola.

4. Quid agendum sopra le parole del camorlingo de san nicolò per la elemosina domanda de tre anni proximi passati secondo lo solito.

Super quibus omnibus

Lo prudente consultore Pierfrancesco de becchitto uno del numero de la dicta arte, inuocato l'aiuto del immortale dio, super prima così dixè, che li uffitiali supradicti del arte per auctorità de questa adunantia habia facultà et auctorità de posser imponere quella pena li piacerà den fin a la summa de carlini dece applicati per mità ad ipsi officiali, et per l'altra a ciascuno officiale ne farà executione: et per più firmecza se habia ad confirmare dal superiore hauente l auctorità. Posito lo partito in forma solita è stato uincto et obtinuto per faue xij del sì, non obstante cinque de nò in contrario.

Continuando lo parlare suo sopra la secunda dixè, che li capitanei debiano diligentemente dare lo juramento a tucti li homini de dicta arte, che non debiano conducere altri panni che li soi proprj, et per se medesimo et non per altri, et qualunqua contrafarrà se intenda esser in corso in la pena di un florino dapplicarse como de sopra. Victum et obtentum fuit per fabas albas de sic quindecim, non obstantibus duabus nigris de non in contrarium repertis.

Supra lo pagare de la solita elemosina ala ecclesia de san nicolò dixè, che se remecta ali predicti capitanei del arte de pregare et fare opera se conceda dilatione ad pagare den fin a la festa de san Joanbattista proxima, et in quel tempo se ponga la spesa de questo insemi con l altre, et facciaseli lo douere et sia pagata. — Vento et obtinuto per faue decesepte bianche del sì, non obstante nulla nigra del nò trouata in contrario.

L'officiali del arte possono ponere pena de carlini dece

De non condurre panni per quilli fora dell' arte

Remissione per pagare la elemosina a san nicolò

Joanbattista de fauarello egregio consultore circa la petitione del tintore ne la terza preposta dixè, che li capitanei del arte habiano omne auctorità che ha la presente adunantia, de posser dar licentia de tingere panni ala tenta spagnola ad terraczani et ad forastieri in quel modo che a loro parerà et piacerà. — Perso fo lo dicto partito per faue undeci nigre trouate in contrario.

De quibus omnibus rogatus fuit ser Fabius Thadei publicus Notarius.

Priores Artium }
Populi et Comunis } Fabriani

Visa supplicatione capitaneorum artis lanarie petentium confirmationem nonnullarum reformationum in adunantia eorum artis editarum manu Ser fabij de dicta terra publici notarij factarum et rogatarum cum penis in eis appositis et applicatis ad obuiandum fraudibus que in dicta arte commicti solent, eas omnes tanquam honestas et laudabiles ex decreto concilij credentie sub die quartodecimo mensis februarij celebrati, confirmamus, approbamus et juxta illarum seriem in omnibus et per omnia obseruari mandamus, sub penis in eis contentis. In quorum fidem etc. Fabriani in palatio nostre residentie x Maij M. D. xxix.

Loc. Sigilli

Lucas Thomassinus de ripatransone
Cancellarius mandato scripsi

Al nome de Dio Amen. Li Capitanei del arte de la lana et homini chiamati da decti capitanei per comissione de ladunanza de decta arte rogata per mano de Ser Perdominico claro notaro fabrianese, cohadunati asseme nel loco solito, uacante al bisogno de decta arte et per obuiare a fraudi, fanno li frascripti ordini et capitoli.

¶ Prima non sia licito ad alcuna persona de la terra et conta (*contado*) di fabriano, ancora forastero di qualsiuoglia conditione, ardisca fare o far fare alcuna sorta di saia e panno, se prima non harà el signale nel libro de la decta arte, et in epsa arte non sarà

giurato, socto pena et ala pena di florini tre de moneta per ciascuno e ciascuna uolta serà trovato, da plicarse un terzo a la comunità di fabriano, un terzo a loftiale serà deputato per l'arte, o altri inuentori trouaranno dei fraudi, et laltro terzo a quello ne farà executione con efecto. *Placet Jo. de Astis aud.*

Ancora non sia lecito ad alcuno tentore purgatore, ualcatore, et cimatore ardisca pigliare panni, saie, et mezzelane che non siano bullati dela stampa piccola deputata da dicta arte: et trouandosi alcuno de loro contrafare, cada in la sopradecta pena de florini tre da plicarse come di sopra, et similmente cada in decta pena quello darà panni saie, et mezzelane a tengere, purgare, ualcare et cimare, et omne uno né possa esser dela decta arte ofitiale. *Placet Jo. aud.*

Ancora non sia licito ad alcuno tessaro tessere ad alcuna persona alcuna sorte de panni saia et mezzelane, che non sia giurata et signata nella dicta arte tanto de fabriano quanto del conta, socto la detta pena da plicarse como de sopra, exceptuati contadini per mezzelane, quanto al iurare nel arte. *Placet Jo. Astius aud.*

Ancora non sia licito ad alcuna persona fare alcuna sorte de berrecte o guanti de lana meschia, si no de lana fratesca, senza licentia de dui delli capitanei del arte almeno, et trouandosi alcuno contrafare, ancora tentore, pulcatore, ualcatore o cimatore de decte berrecte, o guanti, cada in decta (*pena*) como de sopra daplicarse. *Placet Jo. de Astis aud.*

Ancora non sia licito ad alcuno de qualsiuoglia grado et conditione comprare da forastieri alcuna sorte di panni alti, saie, panni bigi et mezzelane, et quilli uendere in la terra de fabriano et suo conta, si no il prezo ascenderà a carlini dece il braccio, et si no saranno bullati con la bolla de decta arte socto la decta pena da plicarse come de sopra, et ciascuno de decta arte ne possa essere ofitiale, oltre loftiale deputato da larte.

Placet nisi tales forenses essent habitantes fabriani et nisi tales panni fuissent in fabriano confecti. Jo. Astius aud.

Ancora perchè nelli panni si fa segnale d'altra qualità che

in effetto non si trouano li panni predecti in preiuditio dei compratori, però ordinamo che nissiuo tessaro, mastro, artigiano o alcuna altra persona possa ponere ne far ponere nelli decti panni più poste per segnale che quelle sono in effecto, socto la medesima pena como di sopra da plicarse, et omne nno de la dicta arte oltra loftiale deputato ne possa essere offtiale. *Placet Jo. aud.*

Ancora ordinamo che loftiale deputato per la dicta arte sia tenuto et obligato tutti i fraudi trouerà per li tempi, in tempo de un di di assenirli alli capitanei di dicta arte, et contrafacendo cada in la sopra dicta pena como di sopra da plicarse. *Placet Jo. de. Astis aud.*

Alle V. S. M.

Se expone per parte deli capitanei del arte de la lana et panni, qualmente V. S. sanno, quanta honoranza et utile in publico et priuato dicta arte ha dato in li tempi penuriosi et caristusi in releuare et mantenere le pouere persone, oltra che per statuto et decreto de questo Mag.^{co} populo antiquato deue dare adiuto et fauore a dicta arte proteggere et mantenere. Hora per alcuni tanto di la terra quanto dil conta et forastieri, dicta arte è adulterata, guasta, et li si *fa cosi* grande preiuditio col tempo da distorgirla et anichilarla *da* quali fanno saie berrecte meschie et non sono discripti nella dicta arte et similmente guanti in loro graue preiuditio: donde recorreno a V. S. M. li piacia obseruar li dicti statuti et prouedere alla loro indempnità, piacendo confermar li sopra dicti capituli contro li trasgressori oltra si è giusto, reporterà de singular grazia.

Obtinuerunt in concilio quod habeantur pro confirmatis, cum hoc quod unusquisque possit pro usu sue familie facere laborare sagias fabrianen. de lanis propijs et cum licentia artis capitaneorum, quam ipsi capitanei recusare debeant nequaquam.

Priores artium populi et comunis fabriani.

Datum in palatio nostre solite residentie xxviiij iulij M. D. xli.

Jo. Thostus Cancellarius

V. Durantēs Epus Urbeuetan }
 Pro Marchie } Guber. Gnālis.

Retroscripta capitula capitaneorum artis lanarie et hominum ab eisdem uocatorum de terra fabriani per Mag.^m D. Johannem Astium auditorem nostrum uisa et bene considerata, ac demum uerbo placet signata, tamquam iusta et rationi consona tenore presentium confirmamus ualidamus et approbamus, ac ab omnibus inuiolabiliter obseruari mandamus, seruata tamen limitatione facta per comunitatem fabrianj in eius confirmatione dictorum capitulorum; contrariis non obstantibus quibuscumque.

In quorum fidem dat. Maceratæ xxix Augusti m^oxxxvj.

V. Dur. Eps. Urbeuet. Gub.

Loc. Sigilli

San. Sal.^s canc.^s m.^o scripsi

Io Joanbernardino de fo franco tronbicto de la comunità de fabriano mandai i sopra dicti bandi como di sopra per li lochi soliti et consueti per la terra de fabriano in dicto dj et milesimo como de sopra.

Nel 1543 i seguenti articoli furono aggiunti, a modo di appendice, alla precedente riforma.

Ancora statuimo et ordinamo dordine della nostra adunanza della dicta arte che alcuno mercante *non* possa far tessere panni de alcuna sorta, se non ce fa porre le poste de quanto con effecto serà el ditto panno, et si serà trouato alcuno panno senza dicte poste, ouuero fosse segnato più che non sono el dicto panno, cada in pena de florini tre per ciaschuna uolta da applicarse como appare in i capitoli precedenti. *Placet Hier.^s Olympus aud.*

Item che alcuno tessario della terra de fabriano, o suo districto non possa tessere alcuna sorta de panni tanto alti quanto bassi, se prima non ce pone le poste in dicti panni de quanto sono alti, socto pena de florini tre da aplicarse come de sopra. *Placet Hier.^s Olympus aud.*

Item che alcuno tentore non possa tegnere alcuna sorta de

panni, ne saia d'alcuna sorta, ne darli guato piu in su le teste de dicti panni e saj che in tucto el panno et saj, socto pena come sopra. *Placet Hier.º Olympus aud.*

Item che loffiale de larte predicta sia tenuto porre la bolla grande nelli panni bigi, et che siano tenuti li mercanti et patroni de panni pagare per la dicta bolla soldo uno per panno. *Placet Hier.º Olympus aud.*

Item che tutti li homini de dicta arte siano tenuti et obbligati in tutti panni tanto alti quanto bassi et saie, quali per lo auenire se faranno, debbiano in essi mettere li loro signali sotto pena per ciascun panno che sarà trouato non hauere il segnale del mercante, quale sarà patrone del panno, et similmente saie o panni bassi, de florini tre da aplicarse per un quarto allo offtiale del arte, per un quarto alla comunità de fabriano, per un quarto al arte predicta, et per un quarto allo offtiale ne farà exequitione: questo acciò cognoscere si possa si sono panni fabrianesi o forostieri. *Placet Hier.º aud.*

Item che ogni uolta che ad alcun mercante ritornerà nella sua bottega alcun panno tanto alto quanto basso et saie che non siano stati bollati per lo offtiale, il dicto offtiale cada in pena de florini tre da aplicarse come de sopra nelli precedenti capitoli se contiene, et questo se intenda de panni finiti et saie tenute bollarli nelli tiratori. *Placet Hier.º Olympus aud.*

Item che in tutti li panni tanto alti quanto bassi et saie fino al presente facti et che non fussero stati bollati come di sopra si contiene, se debbiano bollare et pagare la bolla come nelli precedenti capitoli se contiene, et sia licito allo offtiale cercare tutte le bottige de mercanti, et inquirere diligentemente per li panni non fussono bollati tanto alti quanto bassi et saie. Et si alcuno mercante non uolesse che la bottega li si cercasse, ouero in alcun modo fesse resistentia allo offtiale predicto, cada in pena per ciascuna uolta de florini tre da aplicarse come de sopra nelli precedenti capitoli si contiene. Et in ciò sia data piena fede allo offtiale predicto con suo iuramento et un testimonio degno de fede. *Placet Hier.º Olympus auditor.*

Visa fuere per me Hier.^m Olympum de saxoferrato auditorem et quia iusta reperij signaui in fine cuiuslibet, ut apparet manu propria in supradictis capitulis ad effectum ut confirmatio possit expediri.

Alle S. V. M.

Se espone per parte delli capitani et homini dell arte della lana et panni, qualmente V. S. sanno quanta honoranza et utile in publico et privato dicta arte ha dato in li tempi penuriosi et caristosi in aiutare et mantenere le pouere persone, oltre che per statuto et decreto di questo magnifico popolo antiquato se deue dare aiuto et fauore a dicta arte et protegerla. Hora per alcuno tanto della terra quanto suo Conta et forastieri dicta arte è fraudata, il che in danno de essa et anche delli hominj della dicta terra redunda. Donde recorrono a V. S. M. li piaccia confirmarli li supradicti capituli et ordini fatti nella loro adunantia con le pene messe contra li transgressori, il che quantonque giusto sia, lo reporteranno de gratia singolare dalle S. V. M. quali Iddio conserui et exalti quanto desia.

Supradicta capitula nouiter edita a Congregatione hominum artis lanæ terræ fabriani tamquam justa, rationabilia, et fraudibus obuiantia fuerunt solemniter approbata et confirmata die infrascripta a M.^{co} Consilio Credentiæ dictæ terræ sub pœnis in eis contentis.

Priores Artium } Fabriani
Populi et Comunis }

Dat. Fab. die xxij junij 1543

Jo. Pet.^s honorius Canc.^s

Loc. Sigilli

M. Vig. de Ru. Ep̄s. Senogallien et Comes } Gūbr. Gnālis.
Pro Marchiæ An. }

Ante scripta capitula et sanciones per Capitaneos Artis lanarie et homines ab eis uocatos edita, ac per dominum Hieronymum Olympum Aud. nostrum uisa, bene considerata et demum tamquam iusta rationi consona, et bonum publicum concernentia uerbo placet signata, confirmamus uirtute presentium, approba-

mus, ac sub pœnis in eis contentis obseruari mandamus inuio-
labiliter et non obstantibus etc. In quorum fidem.

Dat. Maceratæ xxvij junij 1543

M. Senogallien. Ep̄s. Gubernator

Desiderius Leopardus Cancellarius.



Die vij Decembris M. D. xlvij

Consilio Credentiæ Mag.^{cus} Comunitatis fabriani seruatis ser-
uandis habito etc.

Espongono et supplicano li deuotissimi Oratori artefici, li Ca-
pitani et Uniuersità del Arte dela lana dela terra di fabriano et
dicono gualmente a ciascuno è noto quanto sussidio dela detta
arte le miserabili persone receuano dela loro mercè de conciar
lane, filare stame, tramare, ordire et tessere per condurre panni
et saie a perfettione. Et certamente quando la detta arte alquanto
mancasse saria necessario ad una parte abandonare la terra et
andare altroue per substentarse et uiuere. Però li ditti Capitani
et uniuersità buoni figliuoli et seruitori de V. S. M. desiderosi et
attenti dela loro utilità, et per sussidio et adiutorio del pouere
et miserabili persone hanno ricorso da quelle, considerando che
alcuni non senza fraude et preiudizio de mercanti de dicta arte
ne uengono defraudati et inganati in buona summa, dimodo che
in poco tempo tale esercizio redundarà in gran jattura et de-
trimento loro per alcuni che sotto colore di uolere giurare et
intrare in la dicta arte per la paruità de bolognini diece per el
segnale, et bolognini cinque per el giuramento, non curano de
pagarli per hauer licentia et comodità de fare doi, o tre pezzoli
de saia l'anno con le lane che rubbano a dicti mercanti: et però
per obuiare a tale inconueniente, et acciò che non habbino causa
de robbare ditte lane, supplicano V. S. M. se degnino con loro
prudentissimo ordine dar prouisione et modo che per lo auuenire
non si habbia più a commettere tal fraude: il che sarà cosa ju-
stissima, et leuarassi la causa a chi robbare uolesse: et lidecti
Capitani et uniuersità lo receuerà de gratia da quelle, quali
Iddio conserui sempre in felicissimo stato.

Obtinuerunt quod Mag.^{cus} Magistratus cum quatuor alijs de

dicta arte, si uidebitur, uocandis, consideratis considerandis auctoritatem habeat presentis consilij prouidendi desuper et statuendi ut opportunum iudicarit etc.

Priores Artium populi et comunis fabriani.

Jo. Petrus Honorius Cancellarius

Copia literarum R.^{mi} D. uicelegati super supplicatione et rescripto predictis.

a tergo Alli Mag.^{ci} Priori di Fabriano nostri Car.^{mi}

Intus — Mag.^{ci} Viri nobis. Amen. Ce se espone per parte delli capitani et uninersità del arte dela lana de costì che hauendo alli giorni passati supplicato nel uostro Consilio dela Credenza che per esso Consilio se douesse dare prouisione et ordine che loro del Arte non fossero defraudati: Attento che molti sotto colore de uoler giurare et intrare in la decta arte, attento non se paghi piu de dieci bolognini per el segnale et cinque per el giuramento, non curano pagare questa poca quantità per hauer comodità de fare doi o tre pezzoli de saia l'anno con la lana che togliono secretamente alli decti dela decta arte, et alli mercanti di essa alli quali lauorano le lane, come più appieno in la sua supplicatione se contiene: Del che fattone proposta fu consultato che l magistrato con quattro homini da elegersi haessero auctorità di prouedere che decta arte non sia defraudata, il che secondo el numero delle faue raccolte nelli partiti precedenti fu canonicamente obteso, et per tale reputato. Ma che licentiato el Consilio forono alcuni che dissero che un consigliere non haueua dato la faua, et così mancando uno, el partito ueniua ad esser perso per un terzo di una faua: però per toglier uia ogni dubbio, recercati de opportuno remedio, considerando che questo torna a beneficio de decta arte et suoi mercanti, uogliamo che la decta remissione habbia luogho, et secondo essa se mandi ad esecuzione non obstante el defecto prefato al quale per questa uolta derogamo — Di Matelica a xij de Marzo 1549

Fab. Ep̄us. Lucer. Vicelegatus

Oliuerius

In uisita etc.



Die vi Aprilis 1549

Magnificus Magistratus et Ciues deputati ex rescripto Mag.^{ci} Consilij credentiæ terre fabriani sub die vij mensis decembris nuper elapsi celebrati, ad preces Capitaneorum et uniuersitatis artis lane eiusdem terræ, uigore authoritatis ipsis ab eodem magifico Consilio desuper attributæ, solemniter decreuerunt et statuerunt ad obuiandum comoditati fraudandi ut in supplicatione dictorum Capitaneorum et uniuersitatis superius continetur, quod in futurum, quicumque uoluerit adire et intrare dictam artem teneatur soluere pro signo scutum unum auri, et pro juramento bolonenos quinque. In reliquis uero ad amuscim seruari debeant statuta et capitula eiusdem artis: et si Capitanei qui pro tempore erunt ea non seruauerint et ab alijs seruari non fecerint, ultra pœnas in illis respectiue expressas, incurrant pœnam unius scuti auri pro quolibet et uice qualibet applicandi pro dimidio fabricæ palatij Mag.^{cor.} Dominorum Priorum, pro uno quarto executori, et pro alio quarto dictæ arti, et pœna de facto possit exigi.

Ita est Priores Artium }
 Populi et Comunis } Fabriani

Dat. ex palatio nostro die supradicta

Jo. Petrus Honorius Canc.*



Ex libro supplicationum 1525 usque 1538

Consilio Credentiæ etc. — Die 4 Decembris 1525

Li Capitani del arte delle Berrette et } non si sono potuti ac-
 Capitani del arte della lana } cordare come loro me-
 desimi hanno esposto et è stato referito dalli Deputati sopra di
 ciò dal Consilio, et la causa dela differentia è perchè li lanari
 uoriano fare li guanti a lor piacere, et le berrette per loro usu,
 et li Berettari non ce consentono, si non se faranno descriuere
 in la loro arte, finalmente sopra questo fu obteso un certo ditto
 de ser Domitio Venturino dicente che alli Maestri del arte della
 lana principali et capi, li quali esercitano la ditta arte, sia licito

et possino fare fino in tre berrette et fino in tre para de guanti per loro uso solamente, con licentia però delli Capitani del arte de Berrettari per li tempi essistenti: Et e conuerso alli Maestri del arte de' Berrettari principali et Capitani sia licito ogni anno per loro uso far mezza pezza de panno per ciascuno di essi con licentia delli Capitani del arte della lana similmente per li tempi essistenti: et qualunque delli detti Capitani recuseranno le cose predecite, siano li lor capitoli annullati.

Et ego Jo. Petrus honorius Canc.^s materna lingua huc retuli die 18 Julij 1549.

Col nome di Dio. Amen. Nel anno del Signor nostro 1549 la indictione septima al tempo del pontificato del S.^{mo} in X^{po}. Patre et Signor nostro Signor Paulo per diuina prouidenza P^p. iij et a di 27 del mese de settembre del detto anno. Nela terra di fabriano, nela sala di sopra del palazzo dela residenza del signor potestà appresso li soi lati et in presenza di battista de uenanzo de profilio, de bascone de alegritto da fabriano testimoni.

Essendo uertita lite, causa et differenza tra li homini del arte de panni de lana dela terra de fabriano da una parte, et li homini del arte dele berrette dela detta terra dal altra; perciò chè per li homini dela detta arte de panni de lana se proibua a l'homini de dicta arte dele berrette posser fare saie, come neli acti dele cause simili piú latamente se dice contenerse, donde hoggi in questo presente soprascripto di le dicte parti et ciascuna de esse uolendo perdonare ale spese, et ale liti et scandali da uenire obuiare, per interuentione consilio et mezzo del R.^{mo} in Ch^{ro} padre et S. S.^{or} Fabio Miganello da Siena Episcopo Lucinen. dela prouincia dela marcha meretissimo uicelegato, et del Mag.^{co} et excelso del una et l'altra legge doctore messer Francesco Salamonio da Fara honoreuole potestà dela detta terra de fabriano et de alcuni altri desiderosi dela pace et concordia dele dette arti, cioè Baptista de francesco capitano de dicta arte de panni de lana, et Giouanni de bartolomeo de ser giouanni, ser Baptista de Girolamo, et Jo. Ludouico Rigio homini spetialmente, come se dice, electi et deputati dal uniuersità et homini dela detta arte de panni, come dela detta deputatione constare disseno per mano de ser Syluestro gilio publico notario fabrianese di ciò rogato,

li quali homini deputati de larte de panni predicti tanto in lor proprio nome, quanto in nome et uece de Scipione de nicolò altro capitano dela detta arte de panni et Syluestro de benedetto alias detto faccia uno de detti deputati absenti, per li quali et ciascheduno de ipsi de rato et ratihabitione promisseno et alias etc., et sotto linfrascripta pena et da una parte: et Beddino de pauluccio, Cola del marro Capitani de detta arte dele berrette: et Dominico de thomasso et Ciano de petruccio homini spetialmente deputati da epsa arte dele berrette come dela deputatione predetta constare si dice per mano de ser Cesare lauina publico notaro fabrianese de ciò rogato dal altra: li quali tucti Capitani et deputati predetti, tanto dela dicta arte de panni de lana, quanto dele berrette, tanto per epsi quanto per li altri dele arti predette successori, per certa scienza et non per errore alcuno de ragione o de facto renumptiando prima et ante omnia a dette liti cause et questioni et a tucte singole spese et interessi dela lite dal una et laltra parte patite, con sollenni stipulationi dal una et laltra parte interuenente deuenero ala infrascripta concordia conuentione, transatione et pacto cioè:

Che li homini de detta arte dele berrette tanto giurati quanto li altri che giuraranno possano et uagliano perpetuamente far dette saie liberalmente et senza pena a libito delli homini de dicta arte con li infrascripti però conditioni pacti et capituli cioè.

Che epse saie, come de sopra, per li homini giurati et da giurarse de dicta arte dele berrette che se faranno, se debiano bollare per li Capitani et uffitiali de dicta arte de panni et colla bolla dela moderna arte de panni: et ogni uolta che alcune de epse saie, legalmente da farse, saran trouate senza la bolla predetta, li padroni di esse saie cusi ritrouate cascheno in pena che ne capituli de detta arte de panni si contiene, d applicarse per un terzo ali homini de dette arti per egual porzione, et li altri due terzi come neli detti capituli:

Item che tucti quelli quali saran trouati in fraude non siano scusati per che siano descripti et giurati nel libro de detta arte dele berrette, se non dece di innante dal di dela facta inuentione saran giurati et descritti, et che la cognitione de fraudi predicti circa le saie predictie, come de sopra, legalmente per li

homini de detta arte dele berrette da farse sia et esser debbia comunemente de Capitanij del arte de panni et dele berrette: li quali Capitanij non essendo in epsa cognitione tra lor concordij, il potestà di fabriano che sarà per il tempo sia et esser debbia tertio cognitore et decisore con epsi: al giudicio del quale detti Capitani et offitiali dele arti predette, et li padroni dele saie cusi ritrouate in fraude stare et acquiescere debbano et in nisciun modo contrafare ne uenire sotto la infrascritta pena.

Item che li capitani et offitiali di detta arte dele berrette siano tenuti et debbiano mostrare i libri deli giurati de dicta arte a ogni requisitione et instantia de detta arte de panni, et permettano che detti offitiali del arte de lana a libito loro pigliono nota deli descripti in detti libri senza impedimento et prohibitione alcuna, et questo acciò sia tolta ogni occasione de fraude.

Item che detti offitiali de panni de lana siano tenuti andare al purgo per bollare le saie predette secondo lo stile et consuetudine de detta arte: et se per negligenza deli detti offitiali de panni alcuna de dette saie non fosse bollata, non se intenda per questo li padroni de epsa esser cascati in alcuna pena de fraude:

Le quali cose tucte, dette parte a se l una al altra et l altra al una promessero perpetualmente hauer rate et ferme, et contra non fare dire ne uenire, et socto pena de ducento scudi per la metà ala camera ap.^{ca}, et per l altra al comune de fabriano et a la parte osseruante per equal portione da applicarse: la quale pena tante uolte se intenda esser commessa et quante uolte sarà contrafacto: la qual pena commessa o non commessa, pagata o non pagata, o uero gratiosamente remessa nientedemeno le predette cose tucte ferme remangano: Per le quali cose tucte da osseruarse obligorno, tanto lor proprij bieni quanto de dette uniuersità, renumptiando et giurando, et rogandone me notaro infrascripto che dele predette cose ne facessi publico instrumento.

Et ego Jo. Bapta quondam domini Polydori de Saracenis ciuis fabrianensis publicus ap.^{ca} auctoritate notarius predictis omnibus et singulis una cum prenominatis testibus interfui: et ea rogatus a dictis partibus scribere et publicare, scripxi et publicau: nec non ad requisitionem hominum dicte artis lanæ ad maiorem eorum intelligentiam materna lingua huc retuli: in quo-

rum omnium et singulorum fidem me subscripxi et signum meum apposui consuetum.



Al nome della S.^{ma} et Indiuidua Ternità et Gloriosa Maria Vergine et delli santi Joan. Bat.^a et Romualdo Aduocati della nostra mag.^{ca} Comunità di Fabriano, et tutta la Corte del Cielo:

Capitoli et reformationi fatti, e stabbiliti per li spettabili huomini Redolfo Marchetti, Cecho de Buffera, et Jo. Antonio de Pier de Becchetti Capitani et Camorlengo delle uniuersità dell'arte della lana della terra di Fabriano, et Francesco di Venanzo, Tosino del Marro, Gironimo alias bescanti, et Amoroso di Francesco eletti, e deputati secondo l'ordine, e commissione et arbitrio a loro dato dalla generale adunanza, et uniuersità, et huomini dela detta Arte: Per la mantentione conseruatione del Molino, ualche, et ediftio fatto, et comprato inemfiteotico per la detta uniuersità, et utile uniuersale delli huomini d'essa: Acciò facilmente esso edificio si conserui, et il frutto o censo ordinario secondo l'obbligo iurato si paghi senza detrimento di detta uniuersità. Per il che essi capitani camorlengo et huomini eletti hauto maturo consiglio, e deliberation fecero ordinorno l'infrascritti capitoli e reformatione per il commue utile della detta uniuersità, e suoi huomini, e confermati dal R.^{mo} superiore sarà osseruati inuiolabbilmente sotto le pene dechiarate in esse; et acciò nessuno possa sotto lo scudo della ignoranza scusarsi mandorno fossero publicati ne luoghi soliti, et consueti.

Imprima essendo cosa molto importeuole che l'utile commodità et interesse publico, e commune sia antiposto al priuato; ordinorno, et reformorno, che nessuno, e qual si uoglia huomo, persona, mercante, o artefice della detta Terra di Fabriano o habitante in essa, che esercitasse, o facesse esercitare arte, o arteficio de lana o pertinente, o dependente d'essa, possa ne li sia in alcun modo lecito andare, mandare o portare dalla publicatione delli presenti ordini, a ualcar panni, saie, rasce, o altre simil cose pertinente a esso artificio altroue, ch' in detto Molino, ualche et ediftio, condotto, e fatto dalla detta uniuersità, et chi contrauerà al presente ordine de fatto incorra senza alcuna di-

chiaratione in pena d'uno scudo per ciascuno panno, rascia, e saia, o lauoro, e per ciascuna uolta d'applicarsi per un terzo allo accusatore il quale sarà tenuto segreto, et li si concederà con un testimonio, et per l'altro terzo alla uniuersità di detta Arte per mantentione d'esso edificio, et l'altro terzo all'executore, et in ciò non si farà gratia alcuna. *Placet Drusus Auditor.*

Item considerando, che doue manca l'ordine certamente alcuna uniuersità con ragione non si può sustentare, et alcuno fermo, et retto firmamento delle cose non si può edificare senza gran confusione, et occasione d'errore; pertanto ordinorno, et reformorno. Che il ualcatore starà per li tempi in dette ualche, et edificio di detta arte debba, e sia obligato indistantemente pigliare li panni, rascie, e saie et altre cose simile, che li si daranno a ualcare, e quelle, secondo saranno consegnate, diligentemente custodire e ualcare; senza ch' habbi riguardo a qualsiunglia persona, o antiponga o postponga alcuno, e sia chi fosse de Capitani o Camorlengo de detta arte o official d'essa, o per lor comandamento, e facendo il contrario esso ualcatore incorra esso iure, e de fatto senza alcuna dechiaratione in pena d'uno scudo per ciascuna uolta che contrafarà, d'applicarsi come di sopra, e non se ne possa far alcuna gratia. *Placet Drusus Auditor.*

Item perche la negligenza, e la moltitudine delle facende più delle uolte suol portar longhezza di tempo per il quale ne causa alcuna uolta danno, e non poco alli artefici, et in ciò uolendo quanto sia possibile remediare: ordinorno, e reformorno, che esso ualcatore debba, e sia obligato in tutti i modi, intermine di tre giorni di lauoro o dopo che harà receuto o uero che gli sarà stato dato il panno, o saia, o rascia o altra cosa, quelli espedire et ualcare, altrimenti passati detti tre giorni lauoranti, possa, e sia lecito al mercante o artefice, e padron del lauoro reportarselo, et andare a farlo ualcar altroue in qualunque luogo gli parrà, senza che habbi a pagar cosa alcuna. *Placet Drusus Auditor.*

Item perche conuiene ragioneuolmente, che ogni fatica habbi 'l suo giusto premio, e mercè; per questo ordinorno et riformorno, che ogni mercante o artefice sia obligato pagare per la ualcatura di ciascun panno colorato bolognini dodeci, e per ciascun panno bianco o rascia o folla di saia bolognini otto in mano del Camorlengo di detta arte: Intendendo, e dichiarando, che il presente

capitolo habbi luogo ancor quando essi mercanti o artefici fossero trouati hauer contrauenuto al primo capitolo, che oltre la pena in quella contenta paghi anche il premio, et mercede si contiene qui, se come ui fosse andato a ualcare, a ciò esso edificio si mantenga e il fitto pagar si possa. *Placet Drusus Auditor.*

Item essendo molto conueniente, che a chi domandarà cose giuste, non si le deue denegare l' audienza et quello, che ad altri non nuoce et altri gioua si deue liberamente concedere, per tanto ordinorno et reformorno, che se alcun mercante o artefice desiderasse andare a ualcare i suoi panni o lauori altroue, che in dette ualche d' essa uniuersità, forsi parendoli tornarli più a seruitio, o utile, e di ciò ne dimandasse buona licenza alli Capitani, pagato harrà esso mercante o artefice la debita mercede, e pretio si contiene nel precedente capitolo in mano del Camorlengo d' essa uniuersità, essi Capitaniij siano obligati decta licenza liberamente concederli, et il Camorlengo ben custudire decta mercede, a ciò uadi in benefitio di decto ediftio, secondo sarà ordinato da gli huomini sopra ciò deputati. *Placet Drusus Auditor.*

Item perche è cosa uana hauer la lege se non u' è chi intieramente e giustamente la mandi a esecutione, pertanto ordinorno, et riformorno, che il Mag.^{co} S.^{or} Podesta o Iudice delle Appellazioni Cauallero, et altri loro ufficiali ogni uolta saranno ricerchi per la esecutione de presenti Capitoli debbano, come conuiene a buoni Rettori, de fatto e senza alcuno iuditio o scrittura, anzi estraudicialmente eseguirle, e contra 'l trasgressore rigorosamente procedere, et ogni aiuto, e fauore giusto, e ragioneuole prestare alli Capitani et ufficiali, et homini deputati de detta uniuersità sotta la pena de tre scudi applicati alla R.^{da} Cam.^{ra} App.^{ca} per la metà, et per l' altra all' accusatore, et esecutore, e di più sia obligato rifare ogni danno, et interesse alla detta uniuersità et suoi ufficiali, che in ciò hauesse patito. *Placet Drusus Auditor.*

Item acciò se dia quella più facil uia et modo, che li trasgressori de questi presenti capitoli possano esser ritrouati, poniti, e gastigati, et ordinorno che si possa procedere per ogni causa tanto de inquistione, accusatione, inuentione, denuntie o qual altro modo fia possibile, e securo et facile, che 'l delinquente, e trasgressore sia trouato, e debitamente ponito e possa ogni uno accusare. *Placet Drusus Auditor.*

Item per dar più facile esecutione alli presenti Capitoli, acciò li transgressori d'essi sian trouati et castigati, ordinorno et riformorno, che l' ufficiale deputato a bollar li panni habbi autorità, e facultà d' andare, cercare, et inuestigare li transgressori, e gli si creda e dia quella piena fede come si contiene nelli Capitoli antiqui. *Placet Drusus Auditor.*

Item perchè ogni legge si sforza remediare, che li fraudi non si faccino e commettano, et considerando che in questo esercitio, et arte u' è più comodità che in qualsiuoglia altro essercitio; Pertanto uolendo in ciò remediare quanto fia possibile, che gl' huomini, e uniuersità d' essa arte sempre continui in la bona espettatione, e credito; ordinorno, et reformorno, che non sia lecito a nessun Mercante o Artefice della dicta uniuersità e arte de lana, far tengere, e a Tentor tengere alcuna rassa o saia alta, che non li dia o habbi in effetto sei scudi di guado per pezza, e che esso Tentore non possa in nessun modo tenger dicta rassa negra, se prima non sarà uista dal Capitano, ouer ufficiali o stimatori d' essa arte, e da loro dato licenza di tengere, la qual licenza non possano dare, se con effetto dicta rassa non ci sarà sei scudi di guado, et esso Tentore non possa tegnere se non è bollata, e fatto paragon col saggio. E chi contrauerà a questo presente capitolo, intendendo tanto Capitani, ufficiali, stimatori tentori, e padron d' essa rassa, incorrano et incorrer debbano ciascun de predetti in pena di scudi sei per ciascuna pezza, et ciascuna uolta applicata come di sopra, e di ciò Capitani et altri ufficiali di detta Arte non possi far gratia senza l' adunanza. *Placet Drusus Auditor.*

Item, per toglier uia ogni occasione de negligenza in eseguire questi presenti ordini, Ordinorno e reformorno, che li Capitani Camorlengo, et official dell'arte debbano e siano obligati sotto uincolo de Iuramento et de pena de duo scudi per uno far opra, e con effetto eseguire, e far eseguire contra tutti quelli che saranno trouati contrauenire alli presenti ordini, e ciascuno d'essi infra termine di dieci giorni dal dì della inuentione, e denuntia, o accusa; intalmodo, che effettivamente habbi a pagar la pena contenta nelli sopradetti capitoli, li quali dieci scudi per ciascuno siano aplicati alla R.^{da} Cam.^{ra} Ap.^{ca} per un terzo, e l' altro all' accusatore, e l' altro all' esecutore. *Placet Drusus Auditor.*

E tutto sia a laude, e gloria, et honore della santa Trinità, et Vergine Maria, e s. Jo: Bap. et Romualdo aduocati, e de tutta la Corte del Cielo, et honore, et utile, e mantentione del mag: pub: de Fabriano, et suo populo et uniuersità della detta Arte:

Cristophorus Madrutius miseratione diuina Episcopus Sabin. S. R. Ec. Car.^{1^{is}} Princeps Tridentinus in Prou. marchię Ancon. de latere legatus.

Retroscripta capitula uniuersitatis artis lanæ super huiusmodi exercitio et arte concernentia uisa per Dominum Drusum Furlanum auditorem nostrum et per uerbum placet signata, tamquam iusta rite et recte facta confirmamus et approbamus ac inuiolabiliter obseruari mandamus non obstantibus etc.

Maceratæ ultima junij 1563

Sertorius Petrucius Locumtenens

Mattheus Lucidus



Essendosi anchor per tempi antichi sempre considerato, et molto più con esperientia ueduto di quanto honore reputatione et utile sia stato sempre a tutta la terra, et tutti l'altri mercanti et territorio di Fabriano l'esercitio, e l'arte della lana e, tra tutte l'altre mercantie che in detta terra si esercita, questa esser quella che più d'ogni altra apporta a tutti indistintamente, e maxime a pouere, e miserabile persone più frutto, e sussidio, e che senza questa la maggior parte della terra per uiuere sarebbe stretta girsene mendicando: et per tal conto di continuo è stata agiutata, fauorita, et con diuersi ordini statuti et reformationi di essa, et con la gratia de dio ingrandita, et esaltata in quel bel- l'essere e reputatione, che hoggi di si ritroua; Però li mag.^{ci} e Prudenti Priori Ridolfo Marchetti, Francesco di Buffera Capitani di detta arte et Gioanantonio de piero Bechetti Camorlengo considerando essere per mantentione, e reputatione di detta arte spediante et necessario fare alcuni ordini per remediare ancor a molte fraudi che a essi mercanti si usano, fecero far comune e generale adunanza di detta arte a loro loco solito, oue discorso di molte cose pertinenti ad essa, fu fatto comune resolutione

elegere quattro homini mercanti che douessero prouedere per ogni modo, e uia che a loro meglio paresse, al bisogno et hutile comune di essa arte, et furono a tale effetto eletti, e deputati gli saui, prudenti et discreti homini Mercanti, Michelangelo. Siluestro di Beddino, Siluestro di Ciampatello, Giacomo amante con ampla autorità et potestà, e balia di poter chiamare, et agiongere ciascheduno altro paresse: et tutto quello che da loro fusse fatto statuito, et ordinato, si hauesse per approuato, et confermato da essa generale adunanza, transferendo loro ogni autorità, et potestà che essa adunanza hauesse.

Per il che li sopradetti homini chiamato in loro agiuto fauore l'onnipotente Dio, e la sua Gloriosa matre Maria uergine, aggiunto con loro il prudente, e discreto huomo Giouanni Marchetti hauendo hauuto fra di loro maturo discorso, e consiglio deliberorno unitamente per comune hutile della sopradetta arte di fare et ordinare, si come fecerrono et ordinorno gli infrascritti statuti, ordini, reformationi, e decreti, quali dopo la confirmatione del R.^{mo} superiore, si debbano inuiolabilmente, sotto le pene che in esse si contengono, attendere et osseruare.

Et acciò nissuno per alcun tempo ne possa alcuna ignorantia pretendere, et in caso di contrauentione, sotto quella scusarsi, ordinorno similmente, confirmati che fossero, douersi pubblicare a tutti luochi soliti consuetj.

Et primamente per essere stato maturamente considerato da sopradetti homini eletti et aggiunti, e molto bene creduto, con effetto discorso, gli mercanti di lana essere mal seruiti nel pulcare, e che per questo glic cosa necessaria, e spediante che la detta arte habbia pulchi da sua posta, oue meglio si possa, e con più comodità pulcare, hanno tolti, et condotti homini, e pulchi, oue tutta l arte possa comodamente andare a pulcare panni rascie saie et simile, et oltre hanno medemamente presi tiratori a pegione che in quelli medemamente si debba tirar li suddetti panni et altri simili. *Placet Fabritius Auditor*

Et acciò che li panni, rascie, saie, e simile siano ben pulcati, e con la mercede si possano pagare tanto gli pulcatori condotti, quanto anchora il fitto, o censo annuale de pulchi, e tiratori: et perche anchora si toglia e proibisca in quanto sia possibile la comodità, et occasione a quelli che robbando la lana, metendola

in simili lauori uanno a pulcare in luochi che facilmente non si può sapere e per altre cause anchora che per lauenire ui potesse nascere: *Placet.*

Si ordina che nisuno di qual si uoglia stato, o conditione che esercitasse, o facesse esercitare l arte della lana non ardisca ne presuma andare, o mandare a fare pulcar pannj di qual si uoglia sorte, rascie, saie et simili in altri pulchi, che in quelli condotti presi et ordinati dalli sopradetti homini, et qualunque della sopradetta arte in modo alcuno contra farà se intenda ipso fatto senza altra dechiaratione esser incorso in pena de dui fiorini e mezzo per panno, per rascia de altri doi fiorini e mezzo da applicarsi per mezzo fiorino alla detta arte per sostentione, e pagamenti de detti pulchi, et salarj di pulchatori sopra detti, e del restante per un terzo all' accusatore inuentore, o denuntiatore quale sarà creso, con un testimonio, e tenuto secreto, e l' altro all' esecutore, et si sarà saia bassa mezzalani, e simili la pena se intenda de un fiorino per ciascheduna saia mezzalani, e bolognini dieci, li dieci bolognini da applicarsi alla detta arte, et il restante da applicarsi come di sopra. *Placet.*

Item si ordina che per l auenire non sia alcuno de sopradetti mercanti che faccia in alcun modo tirare alcuna sorte de panni di rascie di saie et simile in altri tiratori che in quelli deputati, et condotti da sopradetti homini sotto pena de un scudo et un grosso per ciascheduno panno rascia, saia, o simile da applicarsi per un grosso alla suddetta arte per pagamenti de detti tiratori et il resto come di sopra. *Placet.*

Item si ordina, che si sarà alcuno di detti mercanti che parendoli douere esser meglio seruiti, e più comodamente in altri pulchi che in quelli condotti dalli sopradetti homini, o uero in altri tiratori, domandando a li sopradetti offtiali licentia di uoler gir a pulcare o firmare in altri pulchi o tiratori, sia lecito a essi homini, offtiali dar licentia; ma che prima paghi quello che uorrà la licentia alla detta arte per ciascheduno panno, o rascia bolognini uenti per mantentione degli ediftij come di sopra e bolognini diece per ciascheduna saia bassa, et inoltre debba dire a essi offtiali il luoco oue uogliono pulcare. *Placet.*

Item che il medemo si osserui in quelli che uorranno fare tirare in altri tiratori come di sopra, cioè che debbano pagare

un grosso per panno, per rascia, per saia et simile, e dire doue uogliano tirare. *Placet.*

Item per essere spediante e necessario al pulchare la cenere, e uedendosi che tuttauia se ne caua fuori della terra e territorio di Fabriano e che per questo ne nasse mancanza e carestia e più ne nasceria per l'auenire, se non si prouedesse con qualche buono ordine, per tanto si ordina che per lo auenire non sia alcuno tanto della terra, o territorio de Fabriano, quanto terriero o forastiero che ardisca ne presuma in alcun modo, o uia uendere o far uendere, portare o far portare alcuna quantità di cenere fuor della terra, o territorio di fabriano sotto pena a qualunque contra farà per ciascheduna uolta di bolognini uenti per coppa, la perdita della cenera, da aplicarsi la suddetta cenera all' arte, li uinti bolognini per coppa per una mettà all' accusatore inuentore, o denuntiatore il quale sarà creso come di sopra, e l'altra mettà all' esecutore. *Placet accedente consensu comunitatis.*

Et perchè per lo auenire li sopradetti ordini si osseruino inuolabilmente e che per negligentia con il tempo non uadano in dessuetudine, si ordina a tutti offtiali de detta arte che per li tempi saranno, debbano sotto uincolo de giuramento, e sotto pena de un scudo per ciascheduna uolta che saranno negligenti, fare osseruare li sopradetti ordini et eseguire contra tutti quelli che contraueranno in fra dieci giorni dal dì dell' accusa, denuntia, o inuentione, a talchè con effetto infra detto tempo li sopradetti delinquenti habbiano a pagare intieramente tutta la pena in la quale saranno incorsi per le suddette contrauentioni da aplicarsi la detta pena delli predicti offtiali ipso fatto alla Camera Apostolica. *Placet.*

Item acciò per carestia de esecutori non si manchi far inuolabilmente osseruare li predetti ordini, et si ordina che il podestà judece, Cauallero straordinario et altri ministri di giustizia debbano ad ogni instantia et requisitione di essi offtiali dell' arte conmettere, et eseguire contra tutti li transgressori che li saranno proposti inante sommariamente, e senza alcuna tela giudicaria, et etiam appellatione remota, sotto pena a essi podestà, giudice, et altri esecutori, como di sopra, di scudi diece per ciascheduno et ciascheduna uolta, che ricercati ricusaranno uolere eseguire, o

fare commettere di eseguire, da applicarsi ipso fatto alla Reuerenda Camera Appostolica.

Confirmamus et obseruari mandamus.

Paulus Odescalcus Gubernator.

Et il tutto possa essere sempre a laude honore e gloria dell' immortale Dio, e della gloriosa uergine Matre Maria sempre Vergine.

Paulus Odescalcus Prot.^{us} Apo.^{cus} Prouinciæ Marchiæ Ancon. generalis Gubernator etc.

Retroscripta capitula Uniuersitatis artis lanæ Terræ Fabriani per nos ut supra uisa tamquam rite et recte facta publicamque utilitatem et commodum concernentia confirmamus, approbamus, ac in futurum inuiolabiliter obseruari mandamus etc. non obstantibus etc. In fidem etc.

Maceratæ xxvj feb. M. D. lxiiij.

Oliuerius Canc.^s



Per ouiare in quanto più possibel sia alli furti che di continuo si fanno nell' esercizio della lana, così da lauoranti come da tessari e filatrice et altre persone, si ordina o statuisce, che in tal caso si possa procedere per accusatione, inquisitione et denuntiatione, et il Podestà, Giudice et altri offitiali debbano ad ogni requisitione et instantia di ciaschadun Mercante procedere contra qualunque persona che gli si metterà auanti alla cattura personale et in questo basti et si creda al giuramento del Mercante et ad ogni altro leggiero inditio, o presuntione, et che detti offitiali possano procedere contra li incolpati a rigoroso essamine, stante un solo inditio soffitiente ad arbitrio di esso Podestà et Giudice, ancora che il furto non fosse de più importanza di un' oncia di lana, e la pena sia, fino a una libra, la catena, o berlina, et da una libra insino a due libre, la pena se intenda la frusta, et se il furto sarà di maggior importanza, la pena sia oltre la restitutione del tolto la suddetta frusta et altre pene ad arbitrio di esso Giudice: Dechiarando che nelle medeme pene se intendano incorsi tanto quelli che hauranno commesso il furto, quanto quelli che saranno trouati per alcun modo, o uia hauere comprati detti

furti: E tutti quelli che daranno inditio di sopradetti furti gli se promettano dalli Capitani della detta arte scudi dui, et ancora se intendano per quelli che la comprano, saranno tenuti secreti: Dichiarando che per più facilità de ritrouare detti furti gli offitiali possano libberamente cercare Pulchi, Tente, Valche e tutti altri luoghi che a loro pareranno, e se alcuna dei padroni di detti Pulchi, Tente, Valche, o de altri luoghi per qualunque modo, o uia impedisse la suddetta cerca come suspetto di qualche furto, si possa procedere contra di esso alla cattura et ad altro secondo gli inditij che ui saranno ad arbitrio del Iudice: Et nienti de meno per ciascheduna uolta che se impedirà, ipso facto se intenda essere incorso nella pena de dieci scudi, da applicarsi per la metà a la R.^{da} Camera Apostolica, un quarto ala Comunità et l'altro all' offitiale dell'arte.

Et per che contra li suddetti delinquenti se debia procedere senza alcuna retardanza, o remissione, se ordina che li Capitani dell arte siano obligati fare eseguire contra li predetti, et se in ciò saranno negligenti incorrano in la predetta pena di dieci scudi per ciascheduna uolta da aplicarse come di sopra.

Et per che non si possi alcuno escusare hauer compro ingnorantemente non sapendo che fossero cose robbate, dichiaramo per questa nostra ordinatione che tutti quelli o quelle che compreranno da altri che padroni de botteghe, o senza saputa delli padroni, da Garzoni o lauoranti, che se intendino cascare in le sopra dette pene respectiue et hauere compro cose robbate et debbano esser puniti nelle sopradette pene come compratori di cose rubbate, senza potere allegare ignorantia alcuna.

Appresso ordiniamo et commandiamo che nessuno ardisca portare fuore del Territorio di Fabriano cosa alcuna *attinente alli exercitij della lana per uendere, tanto nel Territorio quanto fuora se non saranno Padroni, fattori, o garzoni* di ordine delli padroni et saputa loro. Et sempre che se trouarà che alcuno fattore, o garzone, o altri habbino uenduto clandestinamente o portato a uendere senza detta saputa, tanto loro quanto li compratori se intendano cascati in le sopraddette pene respectiue. Però uogliamo che non solo si osseruino in Fabriano, ma in tutto il Territorio et Jurisdictione nostra per ouiare a tutti furti che in qualsiuoglia modo si potessero commettere, reserbando al castigo

di magior arbitrio nostro ogni altro caso, che non si comprendesse ne li sopra detti ordini, che potesse occorrere in preiuditio et danno dell' esercizio. Datum Fabriani Die tertia Septembris m. d. lxxv.

Item statuimo et ordiniamo, acciò li libri che si tengono presso i mercanti per tener conto tanto de lane quali danno a filare, quanto delli altri del dare et hauere li sia data fede, et acciò in quelli non si possa fare alcuna fraude, uolemo che li detti libri siano cartolati del numero delle carte, et si noti l'anno il dì che li sarà dato principio, et quelli che contrafarà al dicto capitolo, detti libri non siano cresi; *concurrente legalitate personæ uel alijs presuntionibus arbitrio superioris.*

Item ordinamo et statuimo, acciò li mercanti di detta arte non habbino da essere defraudati da alcuna persona, che pigliano a filare tanto stamo quanto trama, non ardisca ne presoma mettere in esse altre lane che quelle quali con effetto li saranno date, et contrafacendo sieno astretti alla restitutione et al peso che li è stato dato et consegnato, et incorrino in pena del falso extraordinario, datogli però sempre il suo giusto calo da credersi alli libri delli stessi mercanti secondo il capitolo sopradetto. Et quando alcuno fosse contrafacente sopra di ciò cada in pena de due scudi da applicarsi come de sopra.

Perchè molti della detta arte ualchano et purgano contra li ordini della stessa arte, ponendo o facendo porre un segno per un altro, statuimo et ordinamo che nessun mercante presuma de ponere o far ponere in rasce panni et saie altro segnale che el suo proprio: et contrafacendo al detto ordine cada in pena de scudi sei da applicarsi come de sopra.

Statuimo et ordinamo che li Capitani che saranno per li tempi habbino autorità de uedere che tutti li pettini che sono fatti per rasce panni et saie arriuino al giusto segno del numero che sarà il pettine, et trouandosi meno li sia pena dui scudi et la perdita del pettine e sia priuato in tutto d'uffitio, perchè nesuno di detta arte li possa dare da tessere alcuna sorte di robbe; et li padroni cadino in pena de scudi diece da applicarsi come de sopra, et altri che trouaranno il fraude ne debba dar notitia alla istessa camera sotto la medesima pena.

Item ordiniamo e statuimo che a nesuno mercante sia licito

far saie di nouanta, ne nesuna altra sorte de panni se non ascenderà al numero de cento, se non saranno cardati subito che saranno reportati dalla ualcha, acciocchè non si possa uendere saia de nouanta per rasce de cento. Et contrafacendosi cada in pena de scudi diece come de sopra, oltra l' interesse della parte da essigersi manu regia. *Et nulla fraude uendatur iuxta ordinamenta artis.*

Item ordiniamo e statuimo che tutti pettini tanto alti quanto bassi debbano essere bollati con la stampa deputata dalla stessa arte, tanto quelli che si trouano al presente quanto quelli che saranno per l'auuenire. Et contrafacendo cada in pena della perdita del pettine e de scudi quattro per ciascuno e ciascuna uolta che contrafarà da applicarse come de sopra. Et il prouento del bollo che pagherà si aplichì all' elemosine de' poueri da distribuirsi dai Capitani come sarà ordinato.

Supradicta decem capitula concernentia artem lanæ terræ Fabriani per nos bene considerata tamquam iusta confirmamus approbamus M. D. lxxvij.

Vincentius Porticus Vicelegatus

Alexander Pallant.^s prothonotarius ap.^{cus} Gub. Generalis

Retroscripta capitula uniuersitatis terræ fabriani per precessorem nostrum alias confirmata tamquam iusta rite et recte facta confirmamus et approbamus ac inuiolabiliter obseruari mandamus non obstantibus etc.

Dat. Maceratæ xij octobris m. d. lxxvij.

Horatius Gualterutius Locumtenens

Matheus.



Indiuidue Trinitatis, Beatissime Virginis, et sanctorum Joannis Baptiste, et Romualdi aduocatorum inuocato presidio.

Volendo gl' huomini, e l' uniuersità della Mercantia della lana ouuiare, e remidiare a molti inconuenienti, fraudi e disordini, che tutto il giorno si commettono in fare Rasce, e panni, et altri lauori con non puoco preiuditio, et danno de comperatori, e del Arte; e considerando l' arte non esser altro, che una raccolta de

molte leggi, precetti, et ordini, i quali corrotti, tutto l'artificio si guasta, e ua in rouina; e uedendo per questo rispetto la mercantia della lana ogni giorno andare de male in peggio per le molte falsità, che in quella si commettono.

Hanno in piena, e generale adunanza risoluto, e stabilito di riformare, e far nuoue leggi, ordini, e capitoli per li quali le Rasce de Fabriano possino stare al paragone delle Fiorentine, e di qual si uoglia altro luogo, e cosi li panni, e altri lauori, et a questo effetto oltre a Michel Angelo de Girolamo, Credentio de Bufera Capitani, e Matteo Simoncelli Camerlengo del arte, hanno anco eletti, e deputati quattro huomini del arte, cioè: Corrado Santa Croce, Bernardino Piccinino, Bartolomeo Marchetti, e Giovan Andrea Manaro, acciò tutti insieme faccino questa reforma con ampia facultà, li quali dopo lungo, e maturo discorso, per commune utilità del Uniuersità del Arte, e di tutti li compratori, hanno stabilito, e fatto gl'ordini, e capitoli infrascritti da osservarsi inuiolabilmente sotto le pene (in caso de contrauentione) che in quelli saranno espresse.

Del bagnare

Prima perchè l'esperientia chiaramente dimostra che una delle cause principali per le quali questa Mercantia è uenuta in tanta declinatione, e le faccende si sono cosi diminuite è perchè le Rasce, e Panni non essendo bagnati rientrano poi fuor di modo, onde per questo rispetto non è chi uoglia comprare; però per rimediare a questo inconueniente ordiniamo, che passato tutto settembre prossimo si debbiano bagnare le Rasce in tela alla Fiorentina con quel ordine, e modo che sarà statuto da Deputati sopradetti, e passato tutto Dicembre prossimo debbiano bagnarsi li panni in quel modo, che sarà ordinato da Deputati senza alcuna excettione, e tutti quelli, che passato il detto tempo contrauerranno, incorrano ipso iure, et ipso fatto per ciascuna uolta, e per ciascun Panno, o Rascia in pena de cinquanta scudi, la metà de quali inremissibilmente debbia applicarsi al R.^{da} Camera, e l'altra metà al esecutore, et Accusatori quali saranno tenuti secreti; et il lauoro ad esempio de gl'altri debba bruciarse pubblicamente. *Placet Fabius Gubernarius Auditor.*

Del tingere

Item perchè nel far tingere le Rasce si commettono molte falsità, onde ne nasce che non hauendo la tinta le cose debite, e necessarie per conseruarsi, manca presto, e la Rascia uiene a

perdere il colore in breue tempo con grandissimo danno de compratori; ordiniamo, che non si possa in modo alcuno, o sotto qual si uoglia pretesto tingere Rascia che non habbia almeno libre quindici de Robbia Pergolina, o uero libre uinti de Robbia commune, e libre quattro de Galla almeno, e per leuar ogni uia et occasione de fraudare, e contrauenire a questo Capitolo, li tintori non possino tingere Rasce, se prima non pesano detta Robbia, e Galla, e di ciò l' offitiale del Arte, impetrata però prima la licentia da Superiori, glie ne possa dare il giuramento, et in caso de contrauentione il Tintore incorra in pena de dieci scudi per ciascuna uolta, che contrauerà, da applicarsi la metà alla R.^{da} Cammera, e l' altra metà al esecutore, et accusatore, et il Padrone della Rascia incorra nella perdita di detta Rascia, la metà della quale debbia bruciarsi publicamente e l' altra applicarsi alla R.^{da} Camera, a gli accusatori, et esecutori nel modo che si è detto de sopra inremissibilmente. *Placet Fabius Gubernarius Auditor.*

Item acciò le Rascie possino conseruarsi nella loro intiera bontà, e perfettione, e per leuare ogni occasione de poterle corromperle, e falsificare; ordiniamo, che tutti quelli che uogliono far Rasce, non possano in modo alcuno, o sotto qual si uoglia colore laurare, ne far laurare lana pelata, eccettuandone però la lana schiaua per fare li lenzi, e se alcuno contrauerà incorra per ciascuna uolta in pena di quaranta scudi, de quali la metà debbia applicarsi alla R.^{da} Camera, e l' altra al esecutore, et Accusatore come di sopra. *Placet Fabius Gubernarius Auditor.*

Della lana pelata

Item perchè molte uolte auiene che le Rasce, che sono tessute fuori de fabriano non arriuanò al giusto numero come quelle, che si tessono in Fabriano; ordiniamo, che passato tutto settembre prossimo non possa alcuno sotto qualsiuoglia colore mandare a tesser fuori de Fabriano Rascie, o Panni sotto la pena de diece scudi per ciascun lauoro e ciascuna uolta che si contrauerà, da applicarsi come di sopra e che l' offitiale del Arte non possa metterui sopra bollo alcuno se prima non ci troua il bollo del Tessaro sotto le medesime pene, e similmente ai pulcatori non sia lecito pulcare panno o Rascia alcuna se prima non ce uedono il bollo del Tessaro, e trouandosi o Rascia, o Panno senza bollo tanto l' offitiale quanto il Polcatore incorrano nelle medesime pene.

Del tessere fuori

Del refrenire
lauori forastie-
ri

Item perchè la malitia humana è così grande, che non basta de prohibire una cosa sotto graue pena se non si leua anco l'occasione di farla: ordiniamo, che non si possa nè rifnire, nè tingere Rasce, o Panni, o altri lauori, che non siano tessuti in Fabriano, e contrauenendosi tanto li conduttori, quanto quelli che li fanno condurre incorrano ciascuna uolta in pena de uinticinque scudi per ciascuno da applicarsi come di sopra. *Placet Fabius Gubernarius Auditor.*

Del cardare

Item per chiudere con ogni nostro potere la strada a quelli, che uogliono fraudare questo exercitio, perchè può facilmente auenire, che uno auendo un bel panno ui attacchi doi portate, e lo carda da ambedui le bande, e poi lo uenda per Rascia, con grandissimo preiuditio; ordiniamo, che niuna sorte de panuine che non arriui al numero di nouanta portate, prima che uada alla ualcha si possa cardare se non solo da una banda; e contrauenendosi il lauoro debbiasi publicamente brusciarsi, e tanto il cardatore, quanto il Padrone del Panno per ciaschuna uolta, incorrano in pena de quindecim scudi per uno da applicarsi come di sopra. *Placet Fabius Gubernarius Auditor.*

Del bollare

Item essendo cosa chiara, che della falsità d'un solo ne patiscono molti huomini reali, e spetialmente di questo exercitio; acciò con l'occasione di questi nuoui ordini non possano li compratori esser ingannati giamai, e quelli che esercitano la mercantia realmente non ne patiscano danno, come potrebbe succedere: ordiniamo, acciò non possa alcuno falsificare il bollo del lauoro, che douendosi fare una nuoua maniera de bollo, nel quale si manifesti il lauoro bollato esser bagnato: non sia lecito ad alcuno tener questo nuouo bollo, se non a quelli che saranno deputati a bollare le Rasce, e Panni, e non possa lauoro alcuno esser bollato se non da deputati a ciò, sotto pena di cento scudi, e la perdita del lauoro d'applicarsi come di sopra; cioè la metà alla R.^{da} Camera, e l'altra metà al Esecutore, et Accusatori. Se alcuno uolesse però bollare il suo lauoro con qualche altro bollo, oltre a quello che si è detto di sopra, lo possa fare, pur che in quel suo bollo non si dica, che il lauoro sia bagnato; altramente incorra nelle medemme pene. *Placet Fabius Gubernarius Auditor.*

Item: che tutti li sopradetti Capitoli s'intendano senza preiuditio de gl' altri capitoli Antichi del' Arte. *Placet Fabius Gubernarius Auditor.*

Item: acciò li trasgressori più facilmente possano trouarsi in fraude e punirsi, per supplimento, e dechiaratione de tutti li capitoli antedetti ordiniamo, che se alcuno sarà trouato in fraude dal offitiale del Arte, la quarta parte della pena debba applicarsi al detto offitiale, et il resto alla R.^{da} Camera, et al esecutore nel modo, che si è detto di sopra. *Placet Fabius Gubernarius Auditor.*

Approbamus, confirmamus, et seruari mandamus ut supra.

Datum Maceratæ die xxij augusti 1581

Fabius Archiep.^s Nazaren. Gubernator

Antonius Perat.^s

In Dei Nomine Amen. Hec est copia sumptum siue exemplum cuiusdam supplicationis porrecte per uniuersitatem Artis lanæ Mag.^{co} Terre fabriani Ill.^{mo} et R.^{mo} D. Cardinali Columne in Pro. Marc. Anc. de latere legato ac per eundem signate et per me Notarium infrascriptum de uerbo ad uerbum copiate ac in hoc uolumine inserte et registrate cuius quidem supplicationis tenor talis est.

Hauendo l' Uniuersità dell' arte della lana di fabriano conosciuto per esperienza, che il bagnare delle Rascie che si fa in fabriano alla fiorentina torna in gran danno et preiuditio della detta Uniuersità et anco della pouertà, per non hauere essa uniuersità la uera maniera del bagnare alla fiorentina, per il che tuttauia se uede tornare in grandissimo danno et preiuditio di detta Uniuersità et pouertà, et sendo questo stato proposto nell' Adunanza publica d' essa Uniuersità per utile publico et honore d' essa uniuersità et per questo esser mancate le facende et non potersi far ritratto perchè le rascie uengono assai più brutte di prima et anco perchè li compratori di più luoghi le uogliono al modo di prima et per questo tornare in gran danno della pouertà: Per il che s' è risoluto nell' Adunanza che ogni Mercante et ogni altra persona che per l' auenire uorrà fare le dette Rascie et panni le possa fare nel modo et forma che si faceuano prima fussero fatti capitoli et ordini della detta Uniuersità et adunanza di tenore che si douessero fare et bagnare alla fiorentina et confermati da Monsig.^{re} Mirto Arciuescouo e Gouernatore della Prouincia della Marca. Però s'ordina che non obstante

detti capitoli tutti Mercanti di fabriano et ogni altra persona che uorrando per l'auuenire far le Rascie et panni, li possano fare come per il passato auanti fussero fatti li sudetti capitoli da Mons.^{or} Mirtho Gouvernatore confirmati sotto il dì xxij d' Agosto 1581. Dichiarando per il presente capitolo non si tolghi l'authorità a quelli che uorrando fare le Rascie et panni alla fiorentina, che li possa fare, a finchè se mai da qualche uno si ritrouasse la uera arte de farli alla fiorentina si possano fare et continuare di bene in meglio, con questo però che siano obligati farci mettere il bollo et bollettino che dica Rascia del Mercante da fabriano bagnata alla fiorentina et siano bollate dalli Deputati dell'Arte.

Item che sia lecito a tutti i Mercanti di bagnare le rascie et panni con tauolette facendoce mettere il bollo et bollettino nel modo de prima, non obstante altro capitolo che fusse in contrario. *Placet et fiat ut fuit deliberatum.*

Il Cardinale Colonna legato.

Maceratæ die xxij Decembris 1581

Sanctes Af.^s Sec.^s — Omisso Sigillo.

Et Ego Jo. Franciscus Carpinus Ciuis Fabrianensis publicus Apostolica et imperiali authoritate Notarius nec non in Archiuio Romane Curie descriptus supradictam copiam, sumptum, siue exemplum de suo proprio originali extraxi et copiaui de uerbo ad uerbum et in hoc uolumine inserui ac registraui; ideo me subscripsi signumque, nomen ac cognomen meum solitum et consuetum apposui rogatus et requisitus.



A. D. O. M. J. et F.

Per esser l' arte della lana di non poco utile alli mercanti, et lauoranti, et anco a tutta la nostra terra di Fabriano, et per esser sì in questo luoco, come in tutte le fiere, et luoghi le rascie et panni di Fabriano apprezzati, et tenuti in grande stima, et conto, et acciò tutta uia più l' arte si mantenghi in reputatione, et si augmenti, et anco per ouuiar a qualche fraude che potria farsi, et acciò nesuno sia gabbato nel comprare, si è decretato in piena, et publica adunanza di detta arte di fare et pubblicare

con il fauore di Mons.^e Governatore della Marcha li infrascritti capitoli per utile, augumento, et honor de detta arte, et che quelli contrafarà sia sotto posto alle pene che in essi saranno dechiarate.

Et principalmente ordinamo, et statuemo che tutti li mercanti siano tenuti, et obligati tutti li panni che faranno da settanta in sù bagnarli, et acciò apparisca in publico et publicamente che sono bagnati, se ordina che siano tenuti bollarli con il bollo, che serà a questo effetto ordinato, et chi contra farà caschi in pena, secondo che nel seguente capitolo sarà dechiarata, da applicarsi come in questo.

Item ordinamo et statuemo che nessuno mercante possa tenere in bottega o in qual si uoglia fiera, o uer' luoco panno da settanta in sù negro, come si è ordinato, che non sia bagnato et bollato, et quando alcuno serà trouato non bagnato ouer non bollato se intenda fraude, et caschi il padrone di quello in pena di scudi diece da applicarsi per un terzo all'accusatore, un altro terzo all' esecutore, et per altro all' offitiale del arte e questo si intenda per ciascun panno et per mezzi panni et per ciascuna uolta che in fraude serà trouato.

Item ordinamo et statuimo che ciascun mercante che uorrà tengere panni da settanta in sù negri sia tenuto et obligato tenerli di guato et farli reuedere et bollare al reuiditore secondo le rascie, et che sia sottoposto alli ordini, pene et capitoli, secondo quelli che tengono le rascie, et chi sarà trouato in fraude caschi nelle medesime pene che incorrono quelli che tengono le rascie.

Item statuimo et ordinamo che li sopradetti capitoli siano da osseruarsi da tutti inuiolabilmente dopo la publicatione de essi, conforme alla uolontà de tutti li mercanti dechiarata in publica et piena adunanza.

Suprascripta capitula uniuersitatis et mercatorum lanæ terre fabriani confirmamus approbamus et obseruari mandamus non obstantibus etc.

Maceratæ die xxiiij Augusti 1588

O. Bandinus Gubernator

Jo. B.^s P. Cancellarius

A. D. O. M. J. et F.

Per ouiare et prouedere che ciascun mercante uenda sotto il suo uero nome e numero di poste tutti li suoi lauori di panno, et che nesuno compratore che delle predette cose non è informato sia defraudato et ingannato, et che il mercante uenda come gli si appartiene li suoi lauori per accrescere et non diminuire il credito di detta arte, et che non si faccia, come se intende esser stato fatto per il passato, che molti metteuano il numero di settanta, et poi contro il douere et giusto, auendo in suo potere li lauori, aggiungeuano il maggior numero di nouanta in preiudicio del anima, del compratore e di detta arte: per questo in piena et generale adunanza essi mercanti hanno ordinato et stabilito sotto il dì 6 di giugno 1590 di publicare con il mezzo et fauore dell' Ill.^{mo} Monsig.^{re} Governatore li infrascritti noui capitoli sotto le pene in essi dichiarate quali sono.

Et prima ordinamo et statuimo che non sia lecito a nessun mercante ne tessaro della terra di Fabriano o habitante in essa di tessere ne far tessere alcuna parte di panno di doe poste di numero di nouanta in giù, o a basso che non abbia però lenzatura di meno di fli uintedoi di lenzo quale sia di trama e non di stamo; ma se alcuno le sopradette sorte di panni uorrà fare, sia lecito solo farli con la cordellina piena et che non sia orcipa sotto pena tanto al mercante che lo farà fare, quanto al tessaro che lo tesserà o lo farà tessere, et non in altro modo, di scudi dieci per ciascuno e ciascuna uolta per la metà alla R.^{da} Camera, et il resto un quarto all' accusatore et l' altro quarto all' esecutore che ne farà la executione.

Item che a nessuno mercante come di sopra li sia lecito far tessere detti panni fuori della terra di Fabriano in altro modo che nel sopradetto, sotto le medesime pene, et contro quelli che contra farà alli sopradetti ordini, ciascuna persona et offitiale ne possa fare et dare accusa et querela, al quale sia dato fede senz' altro.

Item che nessuno tessaro della terra di Fabriano o habitante in essa possa reportare o rimandare per qual si uoglia persona et leuare dalla sua bottega alcuna sorte di lauori per riportarli al suo mercante, o ad altri che da essi in qual si uoglia modo fus-

sero tessuti, se prima che li leui, o porti non serà stato reuisto et bollato dal offitiale et bollatore di detta arte, sotto pena di scudi dieci da applicarsi come di sopra, nella quale pena si intenda incorrere et esser incorso il detto offitiale et bollatore, quando habbia trouato simeli lauori et che sia stato chiamato et che non l' habbia uoluto riuedere et bollare et andato a bollare, il quale offitiale et bollatore debba andare per tutto quel giorno che li sarà notificato sotto le medesime pene.

Suprascripta capitula uisa per D. Romeum locumtenentem nostrum confirmamus et obseruari mandamus non obstantibus etc.

Dat. Maceratae die 15 Augusti 1590

D. Archiep.^s Auenion Gubernator

Jo. Pac.^s Canc.^s sub.^s

publicato il dì 24 d' Agosto 1590



Al Nome de Dio amen.

Essendosi dalla Mag.^{ca} Congregatione, et Adunanza del Arte della lana della Terra di Fabriano per utile e decoro di detta Terra, e di tutti che esercitano la detta Arte fatti alcuni ordini et capituli concernenti, et spettanti a simile exercitio e mercantia per non solo mantenere, ma in quanto fia possibile accrescere il credito e reputatione alle rascie e panni, che si fabbricano in detta Terra, essendo necessario metterli ad esecutione, acciò a ciascuno siano noti, ne di quelli se ne possi pretendere, ne da nessuno allegare ignoranza: D'ordine et espressa commissione del Ill.^{mo} et R.^{mo} Monsig.^{re} Fantino Arciuescouo di Cosenza et Gouvernatore della Marca, et delli Mag.^{ci} Capitani et deputati di dett'Arte si publicano del tenore infrascritto.

Per ouuiare alle fraudi che si potessero commettere in tingere le rascie et panni di guato di 80 di guato, s'ordina che tutti li lauori che saranno fatti di guato da ciascuno si debbano portare all'offitio nuouamente fatto per bollare, quali trouandosi realmente dal offitiale ben fatti et di guato sofficiente alla tacca ordinata, debba bollarli gratis, ma non essendo di paragone, non li debba bollare in modo alcuno sotto pena al offitiale che li bollerà de

scudi uenticinque per ciascheduna uolta da applicarsi per la metà alla R.^{da} Camera, un quarto al òccusatore ed un quarto all'esecutore.

Volendo li mercanti far tingere di negro alcuni lauori, bollati che saranno di guato debbono portare all'offitio Rubbia, galla et scotano separatamente l'uno dall'altro, acciò se possi dal officiale pesare et darli il suo giusto douere come qui sotto se dirà.

Che per ogni rascia di cento et panni de ottanta per negri debba darli libre otto di Rubbia todesca buona, ouero libre quindici di Rubbia pergolina buona, ouero libre uenti di Rubbia comune buona, quale Rubbia sia approuata dal deputato del offitio o deputati.

Che per ogni lauoro come di sopra debba darli libre quattro di galla et libre otto di scotano buono come di sopra, e tutte le sopraddette Rubbia, galla, et scotano debbano portarsi a pesare per mano del deputato, ne possi il Mercante, ne il Tentore mettere dette robbe nella caldara, se presentialmente non ci sarà il deputato creato a questo effetto.

Et se nessuno ardirà tanto Mercante quanto Tentore di tingere nella Terra di Fabriano lauori negri, se prima non saranno bollati di guato all'offitio, o uero che non osseruasse nel tingere di negro il portare Rubbia, galla, et scotano, come si è dichiarato di sopra, caschi in pena per ciascheduno lauoro, et ciascheduna uolta de scudi dieci de pauli, tanto il Mercante, che li farà tingere, quanto il tentore che li tenderà, da applicarsi come di sotto per la prima uolta scuti 10, et per la seconda scuti 25 et la perdita del lauoro: per la metà si applichi detta pena alla R.^{da} Camera, un quarto al accusatore et l'altro al esecutore che ne farà l'esecutione.

Che tutti quelli che portaranno a bollare, o rasci o panni, non li sia lecito portarli in detto offitio del Arte, se non dalle due hore di giorno fino alle 23. hore.



In Dei nomine Amen. Volendo li Mag.^{ci} Capitani, et Deputati dell'arte della lana nella Mag.^{ca} Terra di Fabriano prouedere a molti fraudi che si commettono nel tessere rascie et panni di mercanti di detta terra con pregiuditio grandissimo de Com-

pratori et d'essi Mercanti et per mantenere et accrescere credito honore et reputatione alla Terra et dare nome bono a dette pannine, affinché li Mercanti ne habbino a riportare sodisfatione et utile; però con licentia consenso et commissione dell' Ill.^{mo} et R.^{mo} Mons.^r Fantino Arciuescouo di Cosensa et Gouvernatore generale della Prou.^a della Marca ordiniamo l'infrascritti capitoli.

- 1 Et prima che tutti li Mercanti della Terra di Fabriano debbano mandare tutte le tele de rascie et panni al offitio nouamente eretto dal Arte doue gli sarà dal deputato bollato, trouandolo giusto, senza pagamento alcuno, et se alcuno ardirà di dare a tessere dette rascie et panni senza esser bollati dal deputato, cada in pena il Mercante che darà a tessere dette tele non bollate di scudi dieci per ciascuno o ciascuna uolta applicati per la metà alla R.^{da} Camera Apostolica, per un quarto al accusatore et per l'altro quarto al esecutore che sarà.
- 2 Item ordiniamo e comandiamo a tutti li tessitori che debbano portare a bollare tutti li pettini di rascie et panni al detto offitio che li sarà dal deputato bollate gratis, auertendo che i pettini di rascie bianche siano de poste cento di altezza e di quarti tredici e mezzo alla misura della Terra di Fabriano et li altri pettini tanto de rascie mischie quanto de panni mischi et bianchi debbano essere de giusto conto, secondo li capitoli uecchi di detta arte.
- 3 Item che a tutti li Tessitori che uorranno esercitare nella Terra di Fabriano et suo distretto debba essergli li pettini bollati dal deputato del Arte et che siano de poste cento et de altezza de quarti tredici et mezzo per le rascie bianche, et se nesciuno ardirà di tessere dette rascie bianche in pettini non bollati et de giusto conto come di sopra, cada in pena di scudi otto applicati come di sopra.
- 4 Item che le rascie meschie siano de poste nouanta et tessute in pettini di poste nouanta reseruando che li Capitani di detta arte possano, mancandoli lo stamo, dar licenza in scriptis de due portate sole et non più, et si alcuno ardirà di tessere dette rascie in altri pettini che di nouanta et di altezza di quattordici quarti et mezzo, et bollate dal deputato del arte cada in pena il tessaro che le tesserà o le farà tessere di scudi otto per ciascuna rascia et ciascuna uolta applicata come di sopra.

- 5 Item che tutte le altre pannine di qualunque sorte si sia, si di 80. 70. 60. o 40 si debbano fare di giusto conto come nelli Capituli uecchi, intendendo che di Panni mischi li Capitani possono dar licenza mancandoli lo stamo di farle di due portate meno et non più, et se alcuno ardirà di contradire a questi capituli cada in pena di scudi tre come nelli capituli uecchi applicati come di sopra.
- 6 Item che alcun Tessitore non possa in alcuna rascia, ne mischia mettere più di due fila per dente, et cosi in tutte altre pannine, et se alcuno contrauerà a detti Capituli cada in pena di scudi otto applicati come di sopra
- 7 Item che non si possi fare nelle rasce tanto bianche quanto mischie più di due poste, et mezze di doppie per rascia, et nelle pannine solo due poste per panno, et contrafacendo cada in pena il tessitore che le tesserà di scudi quattro applicati come di sopra.
- 8 Item che tutti li lauori tessuti debba portarsi al offitio nouamente eretto dal arte per riuedere se è di giusto conto et ben tessuto secondo li ordini sopradetti, et che abbino il segno del mercante et il numero delli lauori che farrà, et non possi nessuno leuare alcun lauoro del detto offitio se non serà bollato dal deputato di detta arte sotto pena a chi leuerà o farà leuare alcuno lauoro non bollato di scudi diece applicati come di sopra.
- 9 Item che per la riforma delli pettini habbino li tessitori tempo sino a mezzo agosto prossimo a rassettarli, et passato detto tempo non gli sia amessa scusa di sorte alcuna ma cada in pena di scudi come di sopra applicati.
- 10 Et per ouuiare alli molti fraudi che si commettono nel mandare a tessere li lauori fori della Terra e distretto di Fabriano in pregiuditio grandissimo del honore del arte e danno de Compratori, si ordina a ciascuno che uorà mandare a tessere fuor della Terra lauori di qual si uoglia sorte debba portare la tela al offitio doue sarà dal deputato contate et trouandole iuste gli sarà bollate et faciasegli la bolletta per portarle fuori la qual bolletta gli serua per l'istesso giorno fatta et non più, et se alcuno mercante ardirà contrauenire cada in pena de scudi dieci applicati come de sopra.
- 11 Item che tornando detti lauori tessuti di fuori della Terra et distretto di fabriano, debba il mercante mandarli a scaricare

al officio per contarli; si seranno di giusto conto et ben tessuti come di sopra gli siano bollati, et trouandoli di non giusto conto et altozza nè ben tessuti come di sopra cada in pena il Mercante di scudi uinticinque per la prima uolta et per la seconda scudi uinticinque et la perdita del lauoro, quale lauoro debba abrusiarsi in publico et applicato come di sopra.

- 12 Item che *in* tutti li lauori debba il tessaro in fine di esso lauoro lassare due cordoni con diuidere le mezzette, acciò si conti con più breuità et per mercede all'officiale che conterà detti lauori debba il mercante darli quindici bagiochi per lauoro, et per ciascheduna uolta: Intendendosi solo il pagamento per li lauori che si tesseranno fuor della Terra: ma quelli che si tesseranno nella Terra debba contarli gratis.
- 13 Item che nesiuono di qualunque grado si sia ardischi di finire in questa terra de fabriano o suo distretto alcuna sorte di rascie o panni forastieri, ne di purgo, ne de cardo, ne di tentoria, ne di sorte alcuna di fattura sotto pena di scudi uinticinque per ciascheduno lauoro et la perdita del lauoro d'applicarsi come di sopra.
- 14 Item che li capitani o altri deputati dal arte possino andare a riuedere et l'arte, et altri luoghi pertinenti a detta arte, et facendosi da alcuno resistenza cada in pena di scudi uinticinque applicati come di sopra.
- 15 Item che l'officiale che pro tempore sarà deputato a tal carico sia tenuto dar conto al Podestà delle fraudi, che ritrouerà in detto mestiero et incorri parimente lui nella pena di 25 scudi ogni uolta si bollarà le rascie et altri panni non conforme all'ordini fatti dalla congregatione d' applicarsi le pene come di sopra.

Supradicta Capitula etiam de peritorum consilio confirmamus, approbamus, et obseruari mandamus

F. Archiep.^s Cosen Gubernator.

Marcellus Pice.^{ris} V. Cancellarius

Die 27 Julij 1593 Durastantes publicus tubicina terræ fabriani retulit mihi notario et cancellario infrascripto publicasse supradicta banna per loca solita et consueta.

Alphonus de Comitibus Cancellarius



Sit Nomen Domini Benedictum

Hauendo l'Arte della lana della Terra di Fabriano fatti d'uersi ordini et capitoli del modo di tessere le rascie bianche di cento, et le rascie meschie di nouanta, et hauendo uisto per esperienza che riescono flosce e troppo languide per difetto che sono tessute in pettini troppo radi, che non solò gli rendono bruttezza, ma anco gran' danno in pregiuditio de compratori, onde per remediare a tale inconueniente si ordina li sotto scritti Capitoli.

Per la facultà data dalla generale Adunanza alli Capitani et homini deputati di detta Arte congregata sotto il dì 8 di Maggio 1596 si ordina a tutti li tessitori che uorranno tessere nella Terra di Fabriano che possino tessere dette rascie bianche di cento in pettini di altezza de quarti dodici e mezzo in tredici e mezzo, e trouandosi tessere in pettini più alti caschino in pena per ciascuna uolta di scudi otto applicati la metà alla R.^{da} Camera, un quarto all'offitiale del Arte, e l'altro quarto al esecutore, portando detti pettini all' officio del Arte che gli si bollaranno gratis.

Item che le rascie Meschie si possano tessere in pettini che non passino di altezza di quattordici quarti, et passando caschino in pena come di sopra.

Suprascripta Capitula confirmamus et inuiolabiliter obseruari mandamus.

Datum Maceratæ die 18 Maij 1596

C. Ep̄s de Comitibus Gubernator

Jo. Pac.^s Sec.^s

Die uigesima secunda mensis Maij 1596. Marcotius Tubicina retulit se hodie una cum socio publicasse suprascripta capitula nuper facta et confirmata per loca solita terræ Fabriani.

Jacobus Antonius Perangelus Notarius et Mg.^{ce} Comunitatis dicte Terre Cancellarius ad fidem rogatus.



Laus Deo

Volendo l'Arte della lana di Fabriano rimediare quanto più puole alli fraudi che si potrebbe commettere in fabricare le stamette quanto meschie, quanto d' altri colori in danno de compra-

tori e pregiudicio di detta arte, per ordine della generale adunanza congregata sotto il di 24 de noembre 97 (1597) ordina li sottoscritti capituli da osseuarsi in perpetuo.

Et prima ordina et espressamente comanda a tutti li Mercanti e tessitori di detta arte che nessuno faccia tessere ouero tessa stamette meschie, se non saranno almeno di settanta portate con lenzi de uentidue fla, o uero con la cordellina dentro il panno e non di fuori, e trouandosi di meno portate e non tessute come di sopra cada in pena tanto il mercante che le farà tessere, quanto il tessario che le tesserà di scudi uenticinque per ciascheduno e` ciascheduna uolta applicati per la metà alla R.^{da} Cam.^a Ap.^{ca}, un quarto al accusatore et un quarto all' esecutore che ne farà effettuale esecuzione: le altre stamette, purchè non sia meschie, sia lecito farle, sino al numero de sessanta e non manco, e trouandosi de manco cada in pena come de sopra.

Item ordina che le sopradette stamette tanto meschie quanto d' altri colori si debbano condurre con il pelo come li altri panni, cioè cardarli a mezzo pelo per auuistare et poi di nuouo cardarli per finire, di modo che habbia il pelo come gli altri panni soliti che si fanno in fabriano, et accottonarli, e trouandosi dette stamette fatte in altra forma, che come si è detto, cada il Mercante che le farà fare in pena de scudi 25 applicati come di sopra et il lauoro si debba abbrugiare in piazza publicamente.

Item uolemo, che il Bollatore, che sarà per li tempi non possa ponere cartelli in dette stamette, se non saranno accottonate e finite come di sopra, e trouandosi che detto bollatore bollasse in altra forma, che come si è detto, cada in pena di scudi uenticinque applicati come de sopra.

Item si saranno trouati detti lauori non finiti come di sopra fuori della Terra, o a fiere o in qual si uoglia luoco, uolemo sia lecito ad ogni persona procedere o per accusatione o in ogni miglior modo sotto le medeme pene applicate come di sopra etc.

Antescripta capitula confirmamus approbamus, ualidamus, et contrarijs quibuscumque non obstantibus exequi mandamus etc.

Datum Maceratæ die quarta Mensis Martij 1598

J. Seuerolus V. legatus

Stephanus sauinus Secretarius



Hauendo Noi Marc' Antonio de Magistris dalla terra de Sonnino dell' una, et l' altra legge Dottore, della Terra de Fabriano et suo contado Potestà, uisto quanto danno possa apportarsi alla mercantia et terra de Fabriano dal fabbricare le sagie di nouanta simili alle rassie di cento; et uolendo rimediare, che quelle non si uendano per rassie di cento in danno del Compratore; dell' Arte de Mercanti; et di tutta la terra istessa: Per ordine dell' Ill.^{mo}, et R.^{mo} S.^r Cardinale Bandino legato della Marca datoci a bocca; et per lettere qui sotto da registrarsi; Noi Marc' Antonio de Magistris suddetto, Gironimo Posenti, et Gio. berardino Pelacchia Capitanei della detta arte ordiniamo, statuemo, et facemo l' infrascritto capitolo, quale comandiamo debba da ciascuno perpetuamente osservarsi inuiolabilmente cioè.

Che il Mercante quale uol fare o farrà sagie de nouanta portate sia obligato et debbia scriuere nelli suoi libri sagie di nouanta et alla bottega dell' arte debbia assegnarle per sagie de nouanta, et così scritte uolendole fare senza pelo non ui possa fare lenzo di sorte alcuna, et uolendole fare con il pelo, si eseguisca l' ordine delli capitoli fatti sopra le stamette e sopra li panni cioè il lenzo di fila uentidue, ouero la cordellina dentro alla sagia, et non si possa cardare se non da riuerso prima che uada alla ualcha; et poi portata dalla ualcha si debbia cardare et dargli il pelo come se fa alle stamette et panni, et che sia auuistate et di poi l' auuistare a menzo pelo si debba ricardare et finire et poi de nouo cimarle et poi si debbono accottonare da riuerso; et se non saranno fatte tutte queste cose et così osservate non ce si possa mettere il bollo sotto quelle pene che portano li capitoli delle stamette; nel quale si possa estendere nel presente sudetto sì et in quel modo parla esso capitolo; et tanto incorra il Mercante quanto il tessaro et bollatore che contrauenesse a ciascuna cosa già detta et il simile il bagnatore: et che uolendole far negre, nel tengere si debbia osservare il capitolo del tengere le rassie. In fede ec.

Dato in Fabriano dal nostro palazzo questo di xvij di Dicembre 1602

Marcus Antonius de Magistris de Sonnino Potestas.

Jo. Thomas Claudius Cancellarius Criminalis de mandato.

Die dicta 17 Xbris 1602: retrospectum bannum publicatum fuit per loca solita terræ Fabriani per Jo: Baptam. de Nuceria publicum preconem legente me notario.

Petrus Dominicus Florent. Notarius et V. Cancellarius rogatus scripsi.

Tenor literarum talis est. Videlicet

Foris (omisso sigillo) Al Molto Mag.^{co} come fratello il Potestà di Fabriano. *Intus uero*. Molto Mag.^{co} come fratello. Intendendo che per fare cotesti Mercanti saie di nouanta col pelo et cardo le uendeuano per rascie di cento in pregiuditio dell' Arte et de compratori, et che uolendo li Mercanti rimediare a questo inconueniente fecero alli mesi passati un adunanza tra di loro, et da Messer Giouanni Marchetti huomo uecchio fu uotato che tanto nel principio quanto nel fine si ponesse su dette saie segno differente dalle rascie, et che detto uoto non fu approuato per malignità di alcuni, ma rimesso a me di pigliare sopra ciò qualche risoluzione, et parendomi il uoto del suddetto M.^r Giouanni molto a proposito, ho uoluto non solo confirmarlo, ma ancora ordinare a uostra signoria che ne debba far fare capitolo particolare, et che si osserui inuiolabilmente et me le offero.

Di Macerata li 21 di Nouembre 1602.

Di V. S.



come fratello

Il Cardinale Bandino

Annibale Conti



In Dei Nomine Amen. Hec est Copia cuiusdam decreti facti sub die uigesima prima Mensis Junij 1614 per Ill.^{um} et R.^{um} D. Angelum Abbatem Stufæ Terræ Fabriani Gubernatorem super Capitulo artis lanæ Fabriani de non laborando, ut dicitur, *lane pe-late*, et per me Notarium et V. Cancellarium infrascriptum rogatum et hic annotatum, cuius quidem decreti tenor etc. omissis aliis etc. est

Qui Ill.^{mus} et R.^{mus} D. Gubernator sedens etc. uisis etc. prædicta omnia admisit si et in quantum et confirmauit suprascripta, quæ fuerunt resoluta in Congregatione sub die 16 presentis mensis,

et anni, quo ad Capitulum alias obtentum in eadem Congregatione de anno 1580 sub die 23 Augusti super usu, ut uulgo dicitur, della lana pelata, et dicta quæ fuerunt obtenta in ultima congregatione, in posterum obseruari mandauit omni meliori modo etc.

Angelus Stufa Gubernurator

Et ego infrascriptus Brunamontius a Schigia Eugubinæ diocesis publicus Apostolica, Imperiali, Serenissimique Urbini Ducis auctoritate Notarius et Judex ordinarius Terræ Fabriani pro D. Fortunato Ungarecto Judice, V. Cancellarius de predicta sententia rogatus fui. Ideo in fidem et robur premissorum hic me subscripsi signumque meum solitum et consuetum apposui rogatus et requisitus etc. Salua tamen semper etc.

Die 21 Mensis Junij 1614 omni meliori modo.




A dì 16 Febbraro 1618

Li Capitani dell' Arte della lana di Fabriano per l' autorità concessali sotto li 22 gennaro dall' adunanza di detta arte, ordinano, che per l'auenire non si possi fare nelle rascie tanto bianche quanto mischie più di quattro poste di doppia per rascia, e nelle pannine solo due poste per panni, et contrafacendo cada in pena il tessitore che le tesserà di scudi quattro applicati per la metà alla R.^{da} Camera Apostolica, un quarto all' accusatore, e l' altro quarto all' esecutore: riseruando il consenso di Monsignor Ill.^{mo} Gouvernatore di Fabriano.

Retroscriptum capitulum confirmamus et approbamus et obseruari mandamus. In fidem etc.

Datum Fabriani die 16 Februarij 1618

L. Pepolus Gubernurator



CAPITOLI ET ORDINATIONI

DELL' VNIVERSITÀ DELL' ARTE DELLA LANA DI FABRIANO

approvati et confirmati dall' Illustriss. et Reuerendiss.

SIGNOR CONTE LVCRETIO PEPOLI

Nobile Bolognese dell' una et dell' altra Segnatura
Refrendario di N. S.
e Gouvernatore dignissimo di questa terra

~~~~~  
Al Nome D' Iddio.

Hauendo la diuina Prouidentia dotato la nostra Patria di Fabriano di molte e diuerse cose atte, e necessarie al uso di molte, e varie Mercantie (dono in vero grandissimo) essendo la Mercantia, come disse Cassiodoro, il decoro delle Città; atteso che la vita senza quella (secondo M. Tullio) non sarebbe cosa alcuna; perche la Mercantia sola è quella, che somministra l' entrate a ricchi, il vitto a poueri, il vestire al vniuerso, li beni dell' Indie a gli Esperij, quelli dell' Occidente a gli Orientali, quei dell' Ostro a gli Sciti, e quei di Settentrione a Mezogiorno. Platone parlando di queste Arti Mecaniche, le chiama prime, e più delle altre necessarie, che però forse la legge ciuile, de Infantibus expositis, va equiparando queste due cose assieme; l' esser cosa bellissima auanzarsi in ogni genere d' Arte. Chi vorrà mai reuocare in dubbio, che la Mercantia non sia giouata molto per acquistare la pratica de Nationi straniere, amicitie de Rè, e da quella non si caui l' uso, e esperienza di molte, e grandissime cose? Se volete Mercanti Edificatori di Città eccoui Massalia, ch' edificò Marsilia, per la qual cosa ancora adi nostri e molto reuerito da Galli; Se legislatori ecco Solone; Se saui ecco Talete; Se mattematici Hip-

pocrate; Se Poeti Plauto; Se sofisti Elio; Se comici Callia; Se Filosofi Platone, Pittagora, Cleante, Epitteto; Se principi, il prudentissimo a tempi nostri Alfonso d' Este Duca di Ferrara, non gettaua da se medesimo l' Arteglarie? forse che questi, e cento altri, che per breuità tralascio, oscurarono per esercitarsi nelle arti mecaniche la fama loro, come molti poco saggiamente credono? anzi accrebono loro honore, e gloria, mostrandosi al mondo persone vniuersali, e di facile riuscita in ogni attione; e perciò oggi vediamo, che le principali Città d'Italia Venetia, Genoua, Ragusa, Fiorenza, Siena, et molt' altre hanno nelli loro statuti dichiarato le arti, e le mercantie non togliere nobiltà. Gli antichi hebbero in tanta veneratione gl' Inuentori delle Arti, che furono da loro adorati per Dei. Soleua dire il gran Solimano, a tutti gli huomini è necessario sapere esercitarsi in qualche arte, sia pure di che grado, e conditione essere si voglia, per potersi nella fortuna auersa sostentarsi. Concludiamo con Salomone che dice cosi: Tutti questi hanno sperato nelle loro mani, e ciascheduno nel arte sua è sapiente, e senza tutti questi non s'edifica la Città: stante dunque tutte queste cose, che la Mercantia aggiunge (oltre le facultà) splendore, decoro, et ornamento alle Città, et a gli huomini; li nostri Antichi, punto non abusando il dono della larga mano della diuina misericordia, introdussero in Fabriano l' Arte della lana, e benchè il principio fusse piccolo, accioche il tutto fusse a gloria del Altissimo (con leuare l' occasione dell' otio padre de tutti i vitij) ad vtile, e reputatione della Patria, et a benefitio de compratori, ordinorno alcuni buoni Capitoli; ma perche la mente humana non può le cose future pronosticare (essendo caso riseruato alla diuina sapienza) non poterono fare Capitoli se non atti, e proportionati a quel principio, et a quel tempo. Hauendo poi l' ingegno humano (al quale non si può assegnare meta, ne termine alcuno) inuentato di fabricare diuerse sorte di pannine, che a quei tempi non erano in uso, sono stati necessitati quelli, che sono venuti doppo, giungere Capitoli a Capitoli, secondo la necessità, et il tempo ricercaua. Hora, si perche a tempi nostri tanta multiplicità de Capitoli generaua più tosto confusione, che nõ; si anco, perche molti, o per instigatione del antico serpente nemico del humana generatione, per se stessi piegheuole al male, o per malignità de proprij cuori, correndo al preceptio

delle loro pouere anime, non curando punto essere addittati, ne stimando il proprio honore, per souerchia auidità di guadagno, non hauendo forse altro Dio del proprio interesse, punto pensando alla breuità di questa vita caduca, e frale, diffidando della prouidenza di Dio, non pensando, che quanto più indugia il gastigo, tanto più compassa la tardezza co 'l tormento, hanno inuentato diuerse maniere de fraudi, le quali non solo sono in pregiuditio de buoni, e reali Mercanti, e del arte tutta; ma anco in danno de Compratori; L' Uniuersità dell' Arte per remediare, all' vno, e l' altro inconueniente in vna adunanza congregata adì IIII d'Agosto del 1617 fatta bandire per publici trombetti dalli Signori Capitani Battista Stelluto, e Gioseppe Vallemani, per decreto vinto canonicamente del Mag. Clemente Licinio con voti nu. 31 del si; e 12 del nò, diede ampla, et assoluta autorità, e facultà a sig. Capitani con quattro huomini da chiamarsi, di potere aggiungere, leuare, diminuire, et accrescere Capitoli, et ordinationi secondo alle Signorie loro paresse fusse o vtile, o necessario; Laonde congregatisi nel nome di Dio, nel luogo solito da farsi l' adunanza, inuocato humilmente l' aiuto diuino, acciò li somministrasse fare solo quello che fusse a gloria di sua Diuina Maestà, e salute dell' anime, et a beneficio vniuersale, posposto da banda ogni loro proprio interesse li Sig. Capitani Vincenzo Gilij, Clemente Licini, Pier Aloigi Benigni, e Gio. Battista Vecchi; chiamati, et eletti per huomini li Mag.<sup>ci</sup> Piernicola Gilij, Brunetto Brunetti, Francesco Marchetti, e Gioseppe Vallemani; hauendo più e più volte ben visto, e considerato li capitoli, tanto vecchi, quanto moderni, e di quelli molti come inutili, e non buoni leuati afatto, altri limati, e reformati, altri confirmati, et altri fatti di nuouo, hanno formato vn corpo di Capitoli, quale da Monsignor Illustrissimo Lucretio Pepoli Gouvernatore di Fabriano, doppo hauerli maturamente considerati, essendo stati approuati, e confirmati, doueranno osseruarsi inuiolabilmente sotto le pene che in essi si conteranno. E prima.

**Rascia bianca.**

Che la rascia bianca sia di portate cento; che la portata sia I. di fila quaranta, e la mezzetta di fila venti, e nel istesso modo



di fila quaranta per portata s'intenda douersi fare ordire, e tessere tutte le altre pannine di qualsiuoglia sorte; tanto bianche, quanto mischie, tanto di rasce, come de panni, saia di nouanta co 'l pelo, stamette, pirpignani, cottoni, e saie basse, eccettuando solo li panni mischi, o tinti in lana, come si parlerà al Capitolo nono, e se sarà trouato alcuno de soprannominati lauori di manco portate, o di manco fila di quaranta per portata di quello sarà assegnato a detti lauori nelli loro Capitoli, cada in pena il Mercante di scudi cinquanta per ciaschedun lauoro, e per ciascheduna volta, con la perdita di quel lauoro che sarà trouato in fraude, quale debba essere abrugiato. Al capomastro de Tessitori, che sarà trouato a tessere, o vero hauerà tessuto detto lauoro, o di manco portate, o di manco fila per portata, pena scudi vinticinque, et nell' istessa pena di scudi vinticinque cada quel Mercante che darà più da tessere a detto Tessitore doppo che sarà stato colto in fraude, per ogni lauoro e per ciascheduna volta, che li darà da tessere, et altresì al Tessitore, che lo pigliarà, e nell' istessa pena cada il Capomastro sudetto se facesse tessere sotto nome d'altri a suo conto. Alli lauoranti, che tesseranno, o haueranno tessuto quel lauoro di manco portate, o vero di manco fila per portata, la pena di scudi quattro per ciascheduno, e per ciascheduna volta; e se sarà trouato cadere nel medesimo errore la seconda volta tanto il Mercante, quanto il Capomastro, come li lauoranti siano priuati dell' esercitio (oltre le sudette pene) per tutti li giorni loro, e pena scudi cinquanta alli Signori Capitani, o altri Offitiali, che trattassero di rimetterli all' esercitio, dico scudi cinquanta per ciascheduno, e per ciascheduna volta da aplicarsi la metà alla Reu. Cam. un quarto all' esecutore, l' altro all' Accusatore.

**Rasce mischie, e colorate.**

- II. Che le rasce mischie, o vero colorate tinte in lana, etiam che siano d' un solo colore (purche rimangano nell' istesso colore, che sono tinte in lana) si possano fare di portate ottantotto, e che le portate siano di fila quaranta; et essendo trouate o di manco portate, o di manco fila per portata; cadano li trasgressori nelle pene del Capitolo primo per ciascheduna rascia, e per ciascheduna volta d' aplicarsi come di sopra.

**Tinger Stami negri.**

Che non si possano tingere stami negri per attramarci trame III.  
 mischie, quando però non le facessero ordire di cento, per farle  
 di guato; E se sarà trouato lauoro, o ordito, o a tessere, o tessuto  
 che non sia di cento per farlo di guato, cada in pena per ogni  
 lauoro, e per ogni volta di scudi dieci d'aplicarsi come di sopra.  
 Auertendo che non vogliamo sia lecito farlo di cento per rima-  
 nere mischio, ma solo per farlo negro di guato, sotto la medesima  
 pena d'aplicarsi come di sopra.

**Rascie Torchine, Azzurre e Paonazze.**

Che non si possa fare rascie per torchine, ne per azzurre, ne IV.  
 per paonazze se non si fanno di guato; E le paonazze di guato,  
 e di cremosino, sotto pena di vinticinque scudi per ciascun la-  
 uoro, e per ciascuna volta.

**Saie di nouanta co 'l pelo.**

Che chi vorrà fare saie de nouanta co 'l pelo, sia tenuto V.  
 tarlo al suo proprio libro, che dica saie di nouanta co 'l pelo, et  
 all' Offitiale dell' Arte assegnarle per l' istesso; E volendole fare  
 senza pelo, debba eseguire l' ordine delle stamette, al seguente  
 Capitolo sesto, e nel farle tingere, tanto di guato, quanto negre,  
 s' osserui l' ordine delle rasce di cento al capitolo primo, e chi  
 contrauerà, cada in pena di ciascheduna saia, e ciascheduna volta  
 di scudi cinquanta d' applicarsi come di sopra.

**Stamette Mischie.**

Che le stamette mischie si faccino di portate settanta, e non VI.  
 meno; e che la portata sia di fila ventidue; o vero con la cordel-  
 lina dentro il panno, e non di fuori. Le altre stamette (purche  
 non siano mischie, o d' vn color solo) si possano fare di portate  
 sessanta, e non meno, con la sopradetta lenzatura, o cordellina;  
 e che le sudette stamette, tanto mischie, quanto colorate si deb-  
 bano condurre col pelo, come li altri panni soliti a farsi in Fa-  
 briano; cioè cardarli a mezo pelo; e poi di nuouo cardarli per

finire, di modo che habbiano il pelo come li altri panni soliti a farsi in questa terra; e trouandosi dette stamette fatte in altra forma, cada in pena chi contrauerà, per ciascheduna stametta, e per ciascheduna volta di scudi vinticinque d'aplicarsi come di sopra.

**Del bollare le Stamette del Bagnatore.**

- VII. Che il Bagnatore, che sarà per li tempi, non possa bollare, nè affigere cartella a dette Stamette, se non saranno finite come di sopra, e trouandosi detto Bollatore, che bollasse, o hauesse bollato in altra, che nella sudetta forma; cada in pena di scudi dieci per ciascheduna volta, d'aplicarsi come di sopra, con la priuatione dell' Offitio ipso facto, e che nella Cartella tanto di Saia di nouanta, quanto di Stametta debba porre Saia, o Stametta co 'l pelo.

**Panni Mischi, e Colorati.**

- VIII. Che chi vorrà far panni tanto mischi, come bianchi, o bianchi per tingere, non possa farli meno di portate sessanta, e le portate de bianchi, o de bianchi per tingere siano di fila quaranta con li lenzi di fila ventidue, o vero con la cordellina dentro il panno conforme al Capitolo delle Stamette, e in caso di contrauentione pena al Mercante, Capo Mastro de Tessitori, e lauranti del Capitolo numero I.

**Panni Mischi, e tinti in lana.**

- IX. Che li panni mischi, o vero tinti in lana si possano fare ordire, tessere, o fabricare, con le portate di fila dicidotto per mezza, con lenzi di fila ventidue, e non meno, e chi contrauerà cada in pena il Mercante, Capo mastro, e Tessitori del Capitolo numero I.

**Pirpignani.**

- X. Che li Pirpignani tanto mischi, quanto colorati, o di qual si voglia sorte non si possa fare di meno di portate quaranta e la portata di fila quaranta per ciascheduna portata; ne si possa a detti Pirpignani fare lenzo, ne cordellina di sorte alcuna; e si sarà trouato di manco portate, o di manco fila per portata, cada

in pena tanto il Mercante, Capo Mastro de Tessitori, e lauranti, come si è detto nel Capitolo numero I. E trouandosi fatto con la cordellina etiam d'un filo solo cada in pena il Mercante di scudi vinticinque, il Tessitore di scudi dodici come di sopra.

#### **Cottoni.**

Che li Cottoni siano orditi di fila quaranta per portata, che non habbia lenzo di sorte alcuna, ne anche un minimo filo di cordellina; ma circa la quantità delle portate, sia in arbitrio del Mercante di fabricarlo di quante portate vuole; purché nella testa del lauoro vi faccia tessere il numero delle portate, come anco nella cartella, acciò il compratore non resti defraudato: e se si trouerà le portate di meno fila di quaranta; o vero di manco portate di quelle, che saranno segnate nella testa del lauoro, o vero sarà trouato con lenzo di qual si voglia sorte, o cordellina, cada in pena tanto il Mercante, come il Capo Mastro de Tessitori del Capitolo numero primo, d' applicarsi come di sopra. XI.

#### **Saie basse.**

Che le saie basse per non essere mai state sottoposte nè a bagno, nè a regola di sorte alcuna, si possa fare ad arbitrio del Mercante di quante portate egli vorrà, purché la portata sia di fila quaranta, sotto pena al Mercante, et a chi tesserà di scudi cinque per ciascheduna, e per ciascheduna volta, con questo però, che nella testa vi sia tessuto il numero delle portate, acciò le buone si vendano per buone, e le altre per quelle che sono. XII.

#### **Orditrici.**

Che le Orditrici che ordiranno tele di qual si voglia sorte (eccettuando li panni mischi, o tinti in lana del Capitolo nono) di manco fila, che di quaranta per portata cada in pena di scudi dieci per ciascheduna tela, et per ciascheduna volta d' applicarsi come di sopra. XIII.

#### **Longhezza de Orditori.**

Che le Rascie siano di dieci passini, che il passino sia di braccia sei e mezzo per ciaschuno, e questa sia la vera, e reale XIV.

longhezza di tutti gli orditori, e quelle rasce, che saranno trouate di maggior longhezza, cada il trasgressore in pena di vinticinque scudi per ciascheduna, e per ciascheduna volta, d'aplicarsi come di sopra; e facendola di più longhezza, debba segnarla nella poliza, che dà al Tessitore, e farla notare al libro dell' Offitio. e farne poliza di quello, che sarà di più.

**Rasce, o panni macchiati.**

- XV. Che accadendo per accidente qualche lauoro mischio di qual si voglia sorte venisse macchiato, o dal purgo, o da altra causa, sia lecito con licentia de Signori Capitani per li tempi (parendoli però) farli dare qualche bagno a loro libito, purchè rimanga mischio, e questo s' intende per i mischi, non già per le rasce tinte in lana d' un colore solo; e se alcuno ardirà farci bagno di qualsi voglia sorte senza licentia de Signori Capitani, cada in pena per ciascun lauoro, e per ciascheduna volta di scudi dieci d'aplicarsi come di sopra.

**Del bollare filze, e pettini.**

- XVI. Che li Tessitori debbano portare le filze, e li pettini alla bottega dell' Offitio, e dal Offitiale, che sarà per li tempi, farseli bollare, et in caso si perdesse detto bollo debba riportarlo subito all' Offitiale, il quale gratis lo debba sempre bollare, et questo s' intenda per tutti li pettini, e filze necessarie al nostro esercizio, et in caso si trouasse pettine, o filza, tanto nell'atto del tessere, quanto fuori d' esso non bollato, pena al Tessitore per ciaschedun pettine e filza, per ciascheduna volta scudi cinque, etiam che la filza, o pettine fusse giusta, e se non fusse giusta pena scudi vinticinque per ogni volta.

**Altezza di filze, e pettini.**

- XVII. Che le filze per le Rasce bianche non sia lecito farle di altezza maggiore di tredici quarti, e le filze per le rascie mischie di quarti tredici e mezzo; ma di minore altezza, tanto le mischie, come le bianche si possano fare; e contrauenendo, cada in pena il Tessitore per ciascheduna volta, et per ciascheduna filza di

scudi otto, et nell' istessa pena cada l' Offtiale con la priuatione dell' offitio ipso facto, se la bollarà, d' aplicarsi come di sopra.

**Di portare a bollar tela all' Offitio.**

Che il Tessitore hauta qual si voglia tela dal Mercante, prima che la porti a far tessere, sia obligato portarla all' Offtiale, che sarà per li tempi a farsela contare, e bollare, et assieme con detta tela debba portare una poliza del Padrone della tela, nella quale vi sia scritto il nome d' esso Mercante, il nome del Tessitore, il colore, et il numero della tela, e l' offtiale fatta la debita diligenza, se la trouerà giusta, la debba bollare, notare al suo libro, e nella poliza debba fare il rescritto, che dica reuista per me N. et trouata giusta, qual poliza debba il Tessitore riportarla subito al Mercante, prima che porti detta tela a tessere; e se l' Offtiale non la trouerà giusta, non debba bollarla in modo alcuno, ne fare il rescritto in detta poliza, et il Tessitore sia tenuto a tessere il numero di detta tela nella testa di detto lauoro, secondo sarà notato in quella poliza, e non ve lo tessendo cada in pena di scudi cinque, e nella medema pena cada l' Offtiale se bollarà detta tela senza fare il rescritto in detta poliza per ogni tela, e per ciaschuna volta con la priuatione dell' offitio ipso facto.

XVIII.

**Seguitto del Capitolo precedente.**

Che se il Tessitore doppo haurà egli in persona, o altri per lui portato la tela a contare, e bollare con la poliza del Mercante all' offitio, e doppo ch' egli di propria mano, o del suo Ministro hauerà assieme co 'l Deputato contato quel lauoro in dett' Offitio, e fattosi fare il rescritto nella poliza, che dica essere reuisto, e trouato giusto, e portata detta poliza di sua propria mano, o suo mandato, al Padrone; se doppo tutte queste cose esso Tessitore sarà colto in fraude di quel lauoro, o che sia di manco portate, o che sia di manco fila per portata, vogliamo, che tutta la pena cada sopra esso Tessitore, atteso che il Mercante non lo vede più il lauoro, doppo che vi ha fatte queste diligentie, et il Tessitore ne può fare d' esso quello, che li piace, et in questo caso vogliamo, che quel lauoro non sia abrugiato, nè il Mercante sia sottoposto a pena alcuna, ma per non essere giusto, li si tagli li

XIX.

lenzi et il Tessitore li rifaccia il danno, perchè il Mercante dimostra a sufficientia l'innocenza, et integrità sua, hauendo fatta la poliza, mandatala all' Offitio, e rihauta la rescritta per mano propria d' esso Tessitore, o di altri per lui; ma non potendo il Mercante mostrare la poliza rescritta, non habbia scusa alcuna, s' intenda hauere fraudato, e cada nella pena del Capitolo primo.

**Del abrugiare lauori.**

- XX. Che a quelli lauori che si douranno abrugiare si debba leuare vna canna di detto lauoro colto in fraude, e quella abrugiare con tutti gli ordegni, et il resto sia dato a poueri, o a luoghi pii per l' amor di Dio ad arbitrio di Monsignor Illustrissimo Governatore, e de Signori Capitani.

**Bollare tele nel Offitio.**

- XXI. Che nessuna tela possa essere contata, nè bollata se non nella bottega dell' Arte, e se si trouasse, e prouasse essere bollata, e contata dall' Offitiale altroue, che nella bottegha dell' Offitio; cada in pena tanto il Tessitore, quanto l' Offitiale per ogni tela, e per ciascuna volta di scudi cinque per ciascuno, et all' Offitiale la priuatione dell' Offitio ipso facto, d' applicarsi come di sopra.

**Chi non porterà a bollare tele al Offitio.**

- XXII. Che se il Tessitore si trouasse hauere portata tela a tessere, che non hauesse portata a contare, e bollare con la sudetta poliza all' Offitio, ancorche detta tela fusse giusta; cada in pena di scudi dieci per ciascuna tela, e per ciascuna volta d' aplicarsi come di sopra.

**Tessere.**

- XXIII. Che nessun Tessitore possa mettere nel tessere Rascie, o qual si voglia altra pannina più di due fila per dente sotto pena di scudi dieci per ogni lauoro, e per ciascuna volta, d' applicarsi come di sopra.

**Tessere in pettine non giusto.**

- XXIV. Che se il Tessitore metterà vna tela di cento in pettine, o

filza di nouanta, e se una di nouanta la mettesse in pettine, o filza di ottanta; o vna di ottanta in filza, o pettine di settanta, e così successiuamente di tutte. O fusse trouato a tessere qual si voglia lauoro a quattro, o vero a tre fila per dente, cada in pena per ogni lauoro, e per ciascheduna volta, di scudi dieci, d'aplicarsi come di sopra, con la perdita del pettine, e della filza, quale debba essere abrugiato publicamente; Et a detto Tessitore non possa nessuno Mercante darli più da tessere per vn' anno doppo la commessa fraude, e non possa essere reintegrato senza la nostra Adunanza, finche non sia passato detto tempo; e se doppo la reintegratione, fusse vn' altra volta colto nel medemo errore, sia priuato del esercizio per sempre, nè possa seruire nè meno per lauorante.

**Scerciare.**

Che nelle Rasce tanto bianche, quanto Mischie, non possa il Tessitore farci più di poste quattro di doppie per Rascia, e nelle altre Pannine solo due poste per lauoro, e contrafacendo cada in pena di scudi quattro per ciascheduno lauoro, e per ciascheduna volta d'aplicarsi come di sopra. XXV.

**Lasciare dei cordoni nella coda del lauoro.**

Che il Tessitore, prima che leui il lauoro dal telaro, debba nella coda d'esso lauoro lasciare dui cordoni, con diuidere distintamente le mezette vna dall'altra, con vna distantia tale, che l'Offitiale possa con breuità, e facilità contare, tanto le mezette quanto le fila, et in contrauentione cada in pena di scudi quattro per ciascun lauoro, e per ciaschuna volta, d'aplicarsi come di sopra; oltre che contrafacendo darà sospetto di fraude. XXVI.

**Lauori subito tessuti al offitio.**

Che tutti i lauori (tessuti che saranno) dalli Tessitori debbano essere portati all'Offitio, prima che siano portati alla bottega del Padrone, o al Purgio, o in qual si voglia altro luogo, per riuedere se siano di giusto conto, e ben tessuti secondo gli ordini sopradetti, e che habbiano il numero del lauoro (che sarà notato nell'Offitio) nella testa di detto lauoro, e che non sia lecito, nè XXVII.



al Mercante, nè al Tessitore leuare, nè far leuare detto lauoro dall' Offitio, se prima non sarà stato reuisto dal Deputato, et contrafacendo cada in pena per ciascun lauoro, e per ciascuna volta di scudi dieci d' aplicarsi come di sopra.

**Telari de Mercanti proprij.**

XXVIII. Che essendo trouata qualche fraude in vn telaro, il qual telaro sia del Padrone del Lauoro, il quale lo faccia tessere da lauoranti a suo conto, cada in pena del doppio di quella pena che sarà assegnata a quella fraude, e come Mercante, e come Capomastro de Tessitori; E questo acciò li Tessitori imparino a non defraudare, a spese de maligni Mercanti, e s' intenda per ogni lauoro, e per ciascuna volta, d' aplicarsi come di sopra.

**Di riuedere telari, e chi farà resistenza.**

XXIX. Che li Signori Capitani, o altri huomini a tale effetto deputati possano, e debbano andare riuedendo li Telari almeno due volte il mese, et altri luoghi pertinenti a l' arte, doue si possono commettere le fraudi, e se da alcuno li sarà fatto resistenza cada in pena di scudi vinticinque, se non darà in nota tutti li fraudi, che si trouaranno, a Monsignor Gouvernatore, che sarà per li tempi.

**Chi purgarà altroue che nel purgo dell' Arte.**

XXX. Che nessuno sotto qual si voglia colore, o pretesto, possa andare a purgare lauori in altro luogo, che nel Purgo dell' Arte di qual si voglia sorte di pannine, sotto pena di scudi vinticinque per lauoro, e per ciascuna volta d' aplicarsi come di sopra.

**Offitio del purgatore.**

XXXI. Che l' Offitiale, che assisterà in detto Purgo debba spedire li lauori di ciascheduno indifferentemente, secondo li toccherà, e che saranno stati portati prima nel Purgo, e che non possa sotto qual si voglia colore, o pretesto gradire, nè eccettuare persona alcuna; sotto pena all' Offitiale maggiore di detto Purgo, di scudi dieci per ciascheduna volta; e se in assenza dell' Offitiale maggiore, li Garzoni di detto Purgo eseguissero altrimenti, pena per

ciascheduno Garzone, e per ciascheduna volta, e per ogni lauoro scudi due d'aplicarsi come di sopra.

**Del purgare senza poliza.**

Che l' Offitiale del Purgo, non possa purgare qual si voglia lauoro, se prima non haurà hauto la poliza del nostro Camerlengo dell' Arte, sotto pena di scudi dieci per ciaschedun lauoro, e per ciascheduna volta, d'aplicarsi come di sopra; e parendo alli Signori Capitani e Deputati del Purgo, lo possino priuare dell' Offitio. XXXII.

**Del purgare ragaglie.**

Che l' Offitiale del Purgo non possa purgare nessuna sorte di ragaglia, senza poliza, eccetto che a Mercanti, e questo s'intenda per loro vso, non per mercantia; Per ragaglie s'intende lenzi, qualche matassa di stamo, o di trama, vna camisciola, vn paro, o due di calzetti per loro vso, ma non le dozzene, nè meno cose tessute, che queste vogliamo non si possano purgare, nè a Mercanti, nè a chi altro sia senza la poliza, sotto pena di cinque scudi per ciascheduna volta d'aplicarsi come di sopra. XXXIII.

**Delle brage del purgo.**

Che non possa nè Mercante, nè Purgatori, nè chi si voglia altra persona, per qual si voglia causa, et occasione, leuare nè fare leuare le brage dal Purgo, sotto la pena a chi le leuarà di scudi quattro per ciascheduna volta, e di sei a chi concederà, e comportarà che si leui d'aplicarsi come di sopra. XXXIV.

**Del bollare li lauori di guato.**

Che le Rascie, Saie di nouanta, Panni di ottanta, et altri lauori di guato, che deuono andare per negri, fatti da ciascheduno, si debbano portare all' Offitio dell' Arte a bollare, quali trouandosi dal Offitiale ben fatti, e di guato sufficiente, conforme alla tacca ordinata, debba l' Offitiale bollarli gratis; e se dall' Offitiale sarà bollato, che non sia realmente di paragone, cada in pena l' Offitiale, che lo bollarà di scudi vinticinque per ciaschedun lauoro, e per ciascheduna volta, e nell' istessa pena cada il XXXV.

Tentore, che metterà nella caldara detto lauoro per farlo negro, senza la bolla del guato postaci dal nostro Offitiale per ciascun lauoro, e per ciascuna volta d' applicarsi come di sopra.

**Hora di portare a bollare lauori di guato.**

XXXVI. Che tutti quelli, che portaranno Rascie, Saie di nouanta, o Panni, o panni di guato, non li sia lecito portarli in detto Offitio, se non dalle due hore di giorno, sino alle hore ventitrè, e che dett' Offitiale non possa bollare detti lauori in altro luogo, che nel proprio Offitio dell' Arte, e bollandoli altroue cada l' Offitiale in pena di scudi dieci per ciaschedun lauoro, e per ciascheduna volta, d' applicarsi come di sopra, e parendo a Signori Capitani possa leuarlo dall' Offitio.

**Robba da darsi a lauori di guato per neri.**

XXXVII. Che ad vna Rascia per negra, o ad vna Saia di nouanta, o ad un Panno d' ottanta se li debba dare per ciaschedun lauoro libre otto di Rubbia Tedesca buona, o vero libre quindici di Rubbia Pergolina buona, o vero libre venti di Rubbia comune buona, e recipiente, qual Rubbia debbe essere approuata dal Deputato dell' Offitio, e che per ogni lauoro, come di sopra, debba darli libre quattro di Galla, e libre otto di Scotano, e tutte le sopradette Rubbie, Galle, e Scotano, debbano portarsi a pesare all' Offitio distintamente per mano del Deputato, nè possa Mercante, Tentore, o chi sia, mettere detta robba nella caldara, senza la presenza del Deputato. E se nessuno ardirà tanto Mercante, quanto Tintore, o chi altro si sia, di tingere nella Terra di Fabriano, o suo distretto lauori negri della sopradetta spetie, se prima non saranno bollati all' Offitio, o vero che non osseruasse nel tingere detti lauori, il portare Rubbia, Galla, e Scotano come di sopra, caschi in pena per ciaschedun lauoro, e per ciascheduna volta, tanto il Mercante, quanto il Tintore, che tingerà di scudi diece, e se vno ricadesse in questo errore, la seconda volta caschi in pena di scudi vinticinque per ciascheduno, e la perdita del lauoro d' applicarsi come di sopra.

**Ragaglie nelle Caldare.**

XXXVIII. Che nelle sopradette Pannine di guato da tingere negre non

si possa nelle Caldare mettere scauezzi di qual si voglia sorte di pannine, saie, mezzolani, calzetti, nè qual si voglia altra specie di robba, se a quei scauezzi, o qualità di robba, che vi si trouasse non costarà per giuramento dell'Offitiale dell'Arte, esserli stata messa in detta Caldara robba sufficiente, et approuata per portione, e questo s'intenda solo per li Padroni de detti lauori, perchè vogliamo, che non sia lecito nè a Tentori, nè ad altri, sia che si voglia, metterci cosa alcuna, senza licentia del Padrone in scrittis, e chi contrauerrà cada in pena della perdita della robba, e di scudi doi per ciascheduna volta, e per ciascheduna specie di robba, d'applicarsi come di sopra.

**Bagaglio nelle caldare.**

Che nel tingere altri colori non sia lecito a nessuno (dal Padrone in poi) mettere, nè far mettere in dette Caldare, o Tini nessuna sorte di robba, benchè minima, senza licenza del Padrone in scrittis, sotto pena della perdita della robba, e di scudi due a chi ce la metterà per ciascuna volta, e per ciascuna spetie di robba, d'applicarsi come di sopra. XXXIX.

**Del bagnare.**

Che tutte le Rascie, e tutte le altre sorte di Pannine si debbano portare a bagnare alla Bottega dell'Offitio, per mano delli Bagnatori, che saranno per li tempi, et in materia di bagnare detti lauori, si debba osseruare tanto da Mercanti, quanto da Offitiali, o di chi altro si sia, tutti li Ordini, e Capitoli che si contengono nella Bolla della felice memoria di N. Signore Papa Gregorio XIII. data in Roma nella Camera Apostolica il dì viii di Luglio M. D. Lxxxxi. l'anno primo del suo Pontificato, a chi contrauerà cada nelle pene contenute in detta Bolla, la qual Bolla debba essere sempre mai tenuta, e custodita dalli Signori Capitani, che saranno per li tempi. XXXX.

**Tempo prefisso dal telare al bagno.**

Che per remediare alla souerchia fretta, la quale cagiona, che li lauori non vengono ben custoditi, netti e conditionati di tutte quelle debite maniffature, che si conuiene, et acciò li Ma- XXXXI.

nefattori tanto di Purgo, quanto Conciatori, Cardatori, Valcatori Tintori, Cimatori, Bagnatori, et altri non habbiano scusa per la fretta del Mercante non hauerli bene accomodati, ordiniamo non sia lecito a nessuno dare a bagnare lauoro alcuno; se dal di che l'hauerà rihauto dal Telaro, non v'entra lo spatio di giorni otto per li lauori bianchi, quali deuono andare per negri, o per colorati; e giorni cinque per li mischi, non computandoci il giorno, che lo riceue dal Tessitore, nè il giorno che lo darà a bagnare; E chi contrauerà, cada in pena di scudi dieci per ogni lauoro, e per ciascheduna volta, tanto il Mercante, che lo porterà, o mandarà a bagnare, quanto chi lo bagnarà, d'aplicarsi come di sopra.

**Del Adunanza.**

XXXXII. Che l'Adunanza non s'intenda canonicamente fatta se il numero de Mercanti non ascendono almeno *al numero* di vinti-quattro, e che non s'intenda vinto il partito, se li voti non passano la metà.

**Del Adunanza.**

XXXXIII. Che nelle nostre adunanze non possa interuenire più d'vno per Bottega, e questo habbia interesse nel negotio.

**Calzettari non possono interuenire al adunanza.**

XXXXIV. Che essendo l'Arte nostra diuersa in molte cose dall'Arte de Calzetti, et essendo l'Arte de Calzetti, Arte da se stessa e diuisa e distinta dalla nostra, con hauere Purgo, Capitoli, Offtiali, et adunanze da se medesima, et essendo li Calzettari in maggior numero di Noi, et essendo quasi tutti segnati nell'arte nostra; acciò nelle deliberationi, e determinationi dell'Arte nostra, non sia mai decretato, o vinto cosa in danno, e pregiuditio di quest'Arte a beneficio della loro; Ordiniamo, che tutti quelli che esercitaranno dett'arte de Calzetti, non possono interuenire alle nostre adunanze, nè hauere offitio alcuno nell'arte nostra, sotto pena a chi contrauerà di scudi dieci per ciascuna volta. Questo Capitolo s'intende per quei Calzettari, che esercitano l'arte de Calzetti per mercantia, non per quelli, che sono stati Calzettari

et hoggi sono Mercanti de Pannine, e non esercitano l'Arte de Calzetti; nè per quei, che faranno vn paro di calzetti per suo vso, o di casa sua.

**Del giurare nell'Arte.**

Che per l'auuenire quelli che vorranno entrare nella nostr'Arte per fabricare qualsiuoglia sorte di Pannine, non possa esser ammesso senza il consenso della maggior parte de' Signori Capitani, che saranno per li tempi, e che debbano pagare d'entrata scudi cinque in mano de Signori Capitani, quali danari debbano spendersi a beneficio dell'Arte; e questo si fa, perche chi entra a questo tempo ritroua gli ediftij fatti a spese de passati, non essendo il douere, che altri entrino a godere, et a parte de beni e sudori altrui, senza qualche debita recognitione. XXXXV.

**Chi non è ascritto nell'Arte.**

Chi farà fabricare pannine di qual si voglia sorte, che non sia scritto nell'Arte, da mezo lauoro in sù (che per mezo lauoro per vso, e non per mercantia se li concede) cada in pena di scudi dieci per ciascuna volta, e per ciascun lauoro d'aplicarsi come di sopra. XXXXVI.

**Che alli officiali non sia lecito raccomandare il reo a Superiori.**

Che quando sarà stato ritrouata qualche fraude, e che la fraude sia certa, non sia lecito alli Signori Capitani per li tempi, nè ad altri Officiali raccomandare il fraudolente a Signori Superiori, sotto pena di scudi dieci, per ciascuno, e per ciascuna volta d'aplicarsi come di sopra. XXXXVII.

**Officiali, che non seruono si possano leuare da Capitani.**

Che gli Officiali dell'arte, tanto Camerlengo, quanto Bagnatori, Valcatore, l'Offitiale principale del Purgo, e suoi lauoranti, o sieno stati messi dall'Adunanza, o da Signori Capitani, o da huomini deputati sopra il Purgo, o in qualunque altro modo; se in fra anno saranno trouati non seruire fedelmente, e con quella debita diligenza, che si conuiene, li Signori Capitani per li XXXXVIII.

tempi, li possano leuare, e mettere altri in quei luoghi, purchè vi sia il consenso della maggior parte di loro; ma senza la volontà, e consenso della maggior parte, non possano leuare, nè mettere vn minimo lauorante del Purgo.

**De Garzoni, e Battilani, che si partono, e non soddisfanno.**

**XXXXIX.** Che se vn Fattore, Battilana, o altro Manifattore di Bottega si partirà da vn Mercante, non possa essere pigliato, nè ammesso al suo seruitio da altro Mercante, se prima non hauerà soddisfatto il Padrone, d'onde sarà partito, sotto la pena a chi lo piglierà, o di pagare subito tutta la quantità di quel debito senza eccezione alcuna, o di mandarlo via subito: e non pagando, o non lo mandando via, cada in pena di scudi dieci per ciascheduno, e per ciascheduna volta, d'aplicarsi come di sopra.

**Delle Cenere.**

**L.** Che per l'auuenire non si possa cauare cenere dalla Terra di Fabriano, e suo Territorio, sotto pena di scudi vno per ciascheduna volta, d'aplicarsi come di sopra.

**Di finire laneri forastieri.**

**LI.** Che nessuno Mercante, nè qualsiuoglia altra persona ardischi di finire, nè fare finire in questa Terra di Fabriano, o suo distretto, alcuna sorte di Pannina forastiera, nè di Purgo, nè di cardo, nè di Tentoria, nè di alcuna altra sorte di fattura (dalle saie basse in poi) sotto pena di scudi vinticinque per ciaschedun lauoro, e per ciascheduna volta, d'aplicarsi come di sopra.

**Del mettere il segnale proprio nelli lauori.**

**LII.** Che nessuno Mercante possa, nè li sia lecito mettere, nè far mettere altro segnale nelli suoi lauori, che il suo proprio, cioè l'istesso c' haurà dato in nota nel libro dell'Arte, sotto pena di dieci scudi, d'aplicarsi come di sopra.

**A Rascie comprate non si possa mettere il segnale di chi le compra.**

**LIII.** Che nessuno Mercante, che comprerà Rascia, o qual si voglia

altro lauoro da altro mercante, tanto onto, quanto purgato, valcato, o finito, possa in detto lauoro metterci altro segnale, che quello di quel Mercante, che l'haurà fabricato, et il bagnatore non possa metterci altro segnale, che quello di quel Mercante, che l'haurà fabricato; Et il bagnatore non possa metterci nella cartella altro nome, che del proprio Mercante, che l'hauerà fabricato, sotto pena al Mercante, che mutasse il segnale di scudi dieci, et al bagnatore scudi quattro per ciascun lauoro, e per ciascuna volta, d'aplicarsi come di sopra.

**Di far parole con li Offtiali.**

Che per ouuiare scandali, risse, e contesse, (*sic*) che potesse succedere (come suole molte volte succedere) tra Mercanti importuni, et Offtiali dell' Arte, che saranno per li tempi, come Camerlengo, Bagnatori, Valcatori, Purgatori, et altri Offtiali; Ordiniamo, che nessun Mercante, nè qual si voglia altra persona, etiam per causa legittima concernente all' Arte, ardisca fare parole, o altra dimostratione di disgusto contro detti Offtiali, ma sentendosi grauati, debbono andare a Signori Capitani, che loro remedieranno a quanto sarà expediente, e chi contrauerà cada in pena di scudi dieci, per ciascuna volta, d' aplicarsi come di sopra. LIV.

**Chi non esercita.**

Che nella nostra Adunanza non possano interuenire quelli Mercanti, che non esercitaranno, ancorchè siano segnati nell'Arte, nè tampoco (mentre non esercitano) possano hauere offitio, o amministrazione di sorte alcuna, sotto pena di scudi cinque, per ciascheduno, e per ciascheduna volta. LV.

**Delli Offtiali che sono debitori al Arte.**

Che nessuno possa essere ammesso nè etiam pallottato a qual si voglia Offitio dell' Arte, se sarà debitore di somma alcuna, benchè minima all' Arte. LVI.

**Del Camerlengo.**

Che il Camerlengo dell' Arte sia obligato ogni mese rendere il conto della sua amministrazione, o a Signori Capitani, o a chi LVII.



s' aspetterà, e sborsare tutto l' auanzo del danaro che resta debitore, in mano del Depositario, ch' a quest' effetto sarà fatto, e non lo sborsando s' intenda priuo dell' Offitio.

**De Sig. Capitani.**

- LVIII. Che li Signori Capitani, che saranno per li tempi, debbano in fine del loro Offitio, reportare all' Adunanza tutte l' entrate, et uscite dell' Arte.

**Della tacca del guato.**

- LIX. Che almeno una volta al mese; e questo sia nel principio di ciascun mese, si debba da Capitani renouare la tacca del Guato, et in caso di contrauentione pena scudi dieci per ciascuna volta.

**De Capitoli vecchi, e noui.**

- LX. Che si debbano osseruare inuiolabilmente tutti questi Capitoli, senza potersene riportare alli Capitoli vecchi; quando però non venisse qualche caso, che per dimenticanza, o per inauerenza non ne fusse stato parlato, e messo in questo Corpo de Capitoli, in questo caso tanto vogliamo si debba ricorrere, e gouernarsi secondo li Capitoli vecchi.

**Copia de Capitoli in Cancellaria Criminale.**

- LXI. Che di questi Capitoli se ne lasci vna copia in Cancellaria Criminale, e l' Originale lo debba sempre tenere in mano, e custodirli li Signori Capitani per li tempi.



**Obliighi della Vniuersità dell' Arte della Lana della Terra di Fabriano.**

Alli Reuerendi Canonici di S. Venanzo per recognitione dell' acqua per il Purgo una libra di cera lauorata da pagarsegli ogni anno per la festa di San Gio: Battista, et per detta festa si paga anco il Palio baiochi 63 e quattrini 4.

Alli Monaci di San Biagio, per recognitione dell' acqua come di sopra, una libra di cera lauorata per la festa di San Biagio ogn' anno.

Alli Monaci di Santa Catarina, per annua risposta delle Valche some numero dodice e mezo di grano, o prezzo di esso; vno scudo e mezzo per risposta del Molinello, et vn paro di capponi ogni anno, da pagarseli il grano di mese in mese, cioè vna soma il mese, et d' Agosto vna soma e meza, il paro de capponi per la festa di Santa Caterina, et la risposta del Molinello in fine dell' anno.

Alla Compagnia del Santissimo Sacramento scudi cinque ogni anno per elemosina.

Alla Illustre Communità di Fabriano, per annua risposta del Sito concesso oue è il Purgo, scudi dieci da pagarsi la festa di San Gio: Battista.

Per la festa del Corpus Domini si raccoglie doi Cerei de libre cinque in circa di cera lauorata.

Per la festa della Madonna delle Gratie, si paga una Torcia de libre doi per elemosina alli Frati di San Domenico.

Per la festa del Gloriosissimo San Gio: Battista Protettore di dett' Arte si raccoglie il Palio, et alli Signori Soprastanti per detta Festa si paga libre doi di Cera lauorata, e baiochi sessantatre, e quattro quattrini.

Per la festa di S. Romualdo si paga per il Cereo baiochi vintisei.

Per la festa di San Siluestro vna Torcia di libre tre per elemosina.

Si deue fare tre Offitij ogni anno per detta Vniuersità, a beneplacito de Signori Capitani.

Che li Signori Capitani procurino con ogni lor diligenza, et cura, che gl' infrascritti Oblighi si eseguiscono, et adempiano alli debiti tempi, per il buon gouerno, e mantenimento di dett' Arte.

Che il Camerlengo debba, et sia sua cura particolare di sodisfare alli debiti tempi li sopradetti Oblighi.

Supradicta Capitula confirmamus, et approbamus, et obseruari mandamus etc.

Dat. Fabriani Die 30 Nouembris 1618.

L. Pevlvs Gub.

Lactantius Merllinus Cancell.



**CAPITOLI**

DELL' ARTE DELLA LANA DI FABRIANO

Noi Capitani del Arte della Lana d'ordine dell' Adunanza ordiniamo, che li Tessitori non siano tenuti a tessere il numero del lauoro nella testa d'esso, ma in vece del numero, il nostro Offitiale debba bollare in vna mezzetta in fine del lauoro una cartella di carta pecora, nella quale vi sia il nome del Mercante, del Tessitore, il numero, et il colore del lauoro, et che siano tenuti a riportare detta cartella alla botega del nostro Offitio assieme col lauoro: e se saranno trouati a tessere senza detta cartella, e se non la riportaranno all' Offitio assieme col lauoro, cada in pena ciascuno, e per ogni lauoro, e per ciascuna volta di scudi cinque d' applicarsi etc.

Item ordiniamo, che dal nostro Offitiale dell' Arte li siano bollati pettini, e filze col bollo di fuoco, e che trouandosi filza, o pettine senza detto bollo, tanto nell' atto del tessere, quanto fuori dell' atto, cada in pena de Capitoli, quando però quelle filze, e pettini, che saranno trouati fuori dell'atto del tessere, non siano rotte, et non atte all' esercizio; perchè trouandosi rotte, e non atte in modo alcuno per l' esercizio, vogliamo non siano tenuti a pena alcuna.

Item vogliamo, che se in qualche mezzetta in fine del lauoro mancasse qualche flo, purchè non sia in tanto eccesso, che denotasse quel lauoro non fosse principiato, e tessuto giusto, non siano tenuti a pena alcuna.

Item perchè nel Capitolo 23 si proibisce, non possano mettere più de due fila per dente, dechiaramo, che questo s' intenda dalle quattro poste di doppie in poi concessoli nel Capitolo 25, e se per disgratia li mancasse qualche dente per la filza, purchè non passi il numero di 15 denti, vogliamo non siano tenuti a pena alcuna; ma da dette poste, e detto numero de denti in poi, cada in pena de Capitoli.

Supradicta Capitula confirmamus, approbamus, obseruari mandamus; Moderando poenam ascriptam in Capitulo, vbi dicitur (se saranno trouati a tessere senza detta cartella, e se non la riportaranno all' Offitio, insieme col lauoro) illam reducimus ad scuta

tria, declarando quod tunc ipsi dicentur inuenti texere absque cartella, quando ipsam non exhibebunt Dominis dd. Rasciarum, et deputatis a Mercatoribus absque alia reuolutione subbij.

Dat. Fabriani ex Palatio nostræ solitæ residentię sub die prima Martij 1619.

L. Pepolvs Gubernator



Essendo arriuato all'orecchie dell' Ill.<sup>mo</sup> et R.<sup>mo</sup> Sig.<sup>r</sup> Cardinale Pio Legato della Prouincia della Marca l' abuso introdotto nella nostra patria di Fabriano da molti mercanti in dare per le mercedi, e fatighe de loro poueri Artisti in vece di denari contanti, diverse sorti di robbe con molto danno et oppressione di essi lauranti; ha mosso la pia mente di S. S. Ill.<sup>ma</sup> et R.<sup>ma</sup> a scriuere a Mons. Tanara Gouvernatore che voglia con la sua prudenza, et diligenza diradicare, et sbarbare un tanto inconueniente da questa Terra, il quale potendo ciò fare de facto, ha voluto nondimeno per la sua benignità far ciò sapere alli detti Mercanti, acciò essi medemi, che sono stati ministri del detto male, con opportuno rimedio l'habbino a medicare. Onde per l'autorità concessa a noi Capitani, et huomini deputati della nostra Aduanza congregata sotto li 2 del presente mese di Dicembre 1621 in Palazzo con l'assistenza di Monsig. R.<sup>mo</sup> Gouvernatore, in virtù d'un decreto vinto con voti 21 del si, et 7 del nò Ordiniamo, et espressamente comandiamo, sotto pena di scudi cinquanta per ciascuno, e per ciascuna volta, che non sia lecito a nessuno dare per le mercedi, fatighe, et manifatture de nostri Artisti, lauranti, manifattori, et manifattrici di qualsiuoglia sorte, nessuna sorte di robba di che qualità e quantità esser si voglia, da incorrere nella detta pena, dopo la publicatione del presente capitolo, tanto chi darà dette robbe, quanto chi le riceuerà: ma solo possono darsi denari contanti, grano, pane, o vino; con questo però, che quelli vorranno dare (per scarsezza de denari, e non per mercantia) grano, siano tenuti darlo con queste tre conditioni sotto la suddetta pena. Che il grano sia buono, e recipiente. Che non possa darsi a prezzo maggiore di quello spianerà, o darà l'Abondanza in quel tempo, o vero quello si venderà quella settimana

in piazza nella casa del grano. Che col grano sieno obligati darci sempre qualche parte de denari, perchè (non viuendo l'huomo di solo pane) non sia necessitato riuenderlo con perdita. Che quelli vorranno per strettezza de denari dare il vino, non possano dare altro vino di quello delle loro entrate o rendite, e che al tempo della vendemmia hauranno riposto nelle loro proprie cantine; e se alcuno infra anno comprasse vino dentro, o fuori della nostra patria, territorio, o Prouincia, e poi lo desse in pagamento a i detti lauoranti s'intenda esser incorso nella suddetta pena. E perchè non possa nessun Mercante sotto colore di credenza, o sotto qual si voglia altro pretesto dare al suo manifattore, e manifattrice qual si voglia parte di robba per fargliela poi scontare nelle sue manifatture presenti, o future, che sarebbe l'istesso per diuersa via; dichiaramo, che se quello, o quella, che riceuerà dette robbe l'anderà in termine di tre giorni a denuntiare alla corte, sia libero, et libera, et essente da ogni pena; et guadagni il quarto della pena, nella quale sarà incorso il Mercante, cioè florini venticinque. Et perchè questa legge sia vniuersale, et osseruata da tutti sempre inuiolabilmente, preghiamo li SS.<sup>ti</sup> Superiori con quella humiltà, et riuerenza, che si conuiene si contentino approuarla, et con la loro autorità astringere all'osseruanza di essa tutti quelli, che nella nostra Patria lauorano lana, tanto se sono scritti, come se non sono scritti, sotto le sopradette pene, da applicarsi la metà alla R.<sup>da</sup> Camera, un quarto all'esecutore, et l'altro quarto all'accusatore.

Nos Carolus Emanuel Pius de Sabaudia tituli Sancti Nicolai in Carcere Diaconus Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Cardinalis, Prouinciæ Marchiæ, Asculi, et præsidatus de latere legatus, præsentem prouisionem, et capitulum sub die secunda instantis mensis per Adunantiam Mercatorum Artis lanæ Terræ Fabriani factam ad tollendos abusus Mercatorum dictæ Artis super modo mercedum operarijs in dies soluendarum pro bono publico, et ut fraudibus in quantum fieri potest obuiam eatur, in omnibus eius partibus approbamus, et confirmamus, atque in futurum ad vnguem perpetuo seruari mandamus sub pœnis inflictis, et etiam trium ictuum funis publice inflingendorum iis qui in ære luere non poterunt, et alijs arbitrio nostro iuxta facti, et personarum

qualitatem. Volentes insuper, et sub eisdem pœnis statuentes in huiusmodi decreto etiam comprehendi eos, qui lanæ artem exercent, et in futurum exercebunt, quamuis in dictæ artis societate minime descripti fuerint.

Datum Maceratæ ex ædibus Palatij nostræ residentæ die 28 Decembris 1621.

C. Cardinalis legatus

Jo. Bapt. Palon.<sup>s</sup> Sec.

In Dei Nomine. Amen. Hæc est copia siue exemplum cuiusuis decreti facti in adunantia et uniuersitate hominum artis lanæ Fabriani apparentis et existentis in libro eiusdem artis et adunantiæ per me Notarium publicum infrascriptum rogatum tenoris infrascripti sillicet.

Congregata et cohadunata adunantia et uniuersitate hominum artis lanæ Fabriani in palatio solito residentiæ R.<sup>mi</sup> D.<sup>ni</sup> Gubernatoris Fabriani bannita per loca solita per publicum tubicinam de ordine D.<sup>ni</sup> Clementis Licinii et D. Vliuerii Ronghæ capitaneorum dictæ artis in sufficienti et in valido numero congregata de mandato R.<sup>mi</sup> D.<sup>ni</sup> Joannis Tanare Bononiensis ad præsens Gubernatoris Fabriani et super proposita in ipsa adunantia inter alia decreta fuit factum infrascriptum decretum.

Omissis aliis ad causam non facientibus etc. Videlicet Dominus Joannes Vecchius de Vecchis de Fabriano Mercator unus ex dicta adunantia inuocato Nomine Domini super proposita etc. hoc suum esse dixit consilium et decretum.

Che li signori Capitanei con doi Homini da chiamarsi formino un Capitolo nel quale prohibiscano sotto pena di scudi cinquanta che a nessuno sia lecito dare per le mercedi de loro manefattori o manefattrici de qual' si voglia sorte per le loro mercede robba de nessuna sorte eccetto denari contanti, grano o pane, et carne: il vino me rimetto alla prudenza de quisti che faranno il Capitolo, con questo però che quelli, che per scarrezza de denari, et non per mercantia daranno il grano lo diano con queste tre conditioni: che sia grano buono, et recipiente, che non lo possano mettere maggior prezzo di quello spianarà in quel tempo l'Abbondanza ouero quello si venderà quella settimana

nella piazza nella casa del grano. Et che con esso grano siano tenuti a darui qualche parte de denari acciò li poueri in riuenderlo non faccino perdita alcuna, et che incorrano nelle pene tanto quelli che daranno le robbe, quanto quelli che le riceneranno d'applicarsi la metà alla R.<sup>da</sup> Camera, un quarto all'accusatore, et l'altro quarto all'esecutore: che detto Capitolo da farsi lo registrino nel libro in carta pecora de nostri Capitoli infrascritti, lo facciano approvare da Sig.<sup>ri</sup> Superiori, bannire, et affigere le copie nelli cantoni de Piazza, acciò nessuno possa pretendere ignoranza, et che l'effettuazione et l'incorrere nelle pene cominci dalla pubblicazione d'esso Capitolo. Pregando li Sig.<sup>ri</sup> Superiori, che con la loro autorità astringano all'osseruazione tutti quelli che laurano lana, tanto se sono ascritti nell'arte quanto se non sono ascritti.

De mandato ut supra etc. fuit positum ad scrutinium superscriptum articulum, et fuit obtentum per fabas viginti unam fauorabiles, septem contrariis non obstantibus, et omissis aliis decretis super aliis in dicta adunantia propositis.

Cuius decreti uigore supranominati D. Clemens et D. Vliuerius ac homines per eos vocati et nominati fecerunt ac formarunt retrospectum capitulum.

Et ego Jo. Antonius Manarius publicus utraque auctoritate Notarius de Fabriano Camerinen. Diœc. quia in predicta adunantia et decreto in ea ut supra facto rogatus extiti ac ex libro prædictæ artis et adunantiæ de verbo ad verbum fideliter et per ordinem soprascriptum decretum extraxi et copiaui, ideo scripsi publicaui et signo meo consueto muniui ad robur præmissorum requisitus hac die XXI mensis Decembris 1621.

Nos Priores Artium, Populi et Comunis Fabriani testamur D. Joannem Antonium Manarium supradictum esse notarium publicum et autenticum, scripturisque suis huiusmodi plenam ubique fidem adhiberi. In fidem etc.

Datum die XXII Decembris 1621.

Franciscus Vecchius Cancellarius

In Dei Nomine Amen. Hæc est copia exemplum siue transcriptum cuiusdam decreti facti in adunantia artis lanæ Fabriani existentis in libro eiusdem artis et adunantiæ per me notarium publicum infrascriptum rogatum tenoris infrascripti, videlicet.

In Dei nomine. Amen. Anno Domini 1624 die vero quinta mensis Januarij dicti anni.

Congregata, et cohadunata adunantia artis lanæ Fabriani in aula loco solito de ordine, et mandato D. D. Jacobi Marchetti, et Jo. bernardini Picinini duorum ex Capitaneis dictæ artis factis prius solitis bannimentis per tubicinas in executione decreti adunantiæ factæ sub die tertia instantis mensis, in qua quidem adunantia sufficienti in numero fuit propositum a supradictis D. D. Capitaneis prout infra videlicet etc. Super propositis in dicta adunantia inter alia decreta fuit factum infrascriptum decretum confirmatum a Domino Josepho Vallemania uno ex dicta adunantia tenoris prout infra sequitur, videlicet, omisis aliis ad causam non facientibus etc.

Il Sig.<sup>r</sup> Clemente Licinio uno di detta adunanza leuato dal suo luogo chiamato il nome di Dio disse come qui sotto. — Sopra la 2.<sup>a</sup> essendo mancati molti mercanti et per la difficultà che alla giornata si vede per radunare questa adunanza, et a ciò per l'auuenire si possano adunare con più facilità per fare il seruitio di detta arte, che con il numero de venti Mercanti si possa fare l'adunanza.

Il Sig.<sup>re</sup> Giuseppe Vallemania uno di detta adunanza chiamato il nome di Dio disse come qui sotto. — Sopra la 2.<sup>a</sup> confermò il detto del Sig.<sup>re</sup> Clemente con questa gionta, che li Signori Capitani faccino autenticare ciò, quando sia vinto, da Mons.<sup>re</sup> Governatore.

Et quia Ego Joannes schimberna de Sigillo Nucerin. Diœc. habitator Fabriani publica Apostolica et Imperiali auctoritate Notarius et ad præsens actuarius ad ciuilia dicti loci Fabriani de predicta adunantia et decreto in ea ut supra facto rogatus fui et sum, et ex libro dictæ artis et adunantiæ de verbo ad verbum fideliter et per ordinem extraxi et copiaui; Ideo in fidem et

|        |  |    |
|--------|--|----|
| Si n.º |  | 21 |
| Nº n.º |  | 6  |



robur præmissorum hic me subscripsi et signum nomenque meum solitum et consuetum apposui rogatus et requisitus salua tamen semper et omni modo meliori.

Approbamus et confirmamus prædictum capitulum in quorum fidem etc. Die 16 Jan. 1624.

Franciscus Maria Brancaccius Gubernator



In dei Nomine. Amen.

Hauendo li Signori Capitani della nostra Arte, come quelli che continuamente inuigilano per la reputatione delle nostre Pannine, visto che al nostro offitio ritornano bene spesso rascie malissimamente tessute, et che il mal' tessere, da altro non deriuua che dal mal' pagare, ritrouandosi Mercanti, che fanno tessere le loro rascie per vilissimo prezzo, et che li poueri Tessitori astretti dalla necessità, e dalla fame le tessono. Acciò detti tessitori habbiano prezzo equiualente alle loro fatighe, et si accingano a tesserle perfettamente bene, come vanno tessute, et acciò queste rascie malamente tessute, non toglino il credito alle buone; hanno detti Signori Capitani proposto il caso in pubblica adunanza. E però noi sopra ciò Deputati d'ordine della nostra Congregatione per il presente Capitolo ordiniamo, et espressamente comandiamo, che in auenire, non sia lecito a qual si voglia Mercante che farà fabricar rascie, pagare al suo Tessitore per tessitura d'una rascia di cento, meno di scudi cinque, et della rascia di nouanta di scudi quattro e mezzo; sotto pena, tanto al Mercante che paga, quanto al Tessitore che riceue, di scudi cinque per ciascheduno, et per ciascheduna volta che contrauerrà, da applicarsi la metà alla R.<sup>da</sup> Camera Apostolica, un quarto al esecutore, l'altro al accusatore, et uogliamo che quello che in termine di tre giorni andarà a denuntiarlo alla Corte resti libero dalla detta pena. Dichiarando che questo capitolo non astringa quei Mercanti che fanno tessere nelli proprij Telari e nelle proprie case loro e botteghe, perchè questi douranno pagare conforme le conuentioni che faranno con i loro Tessitori; Quanto poi al modo del pagare detti Tessitori, si dichiara che si debba osseruare il Capitolo confermato dall'Ill.<sup>mo</sup> et R.<sup>mo</sup> Sig.<sup>e</sup> Car-

dinale Pio, et che questo non pregiudichi quello in modo alcuno ec.

Nos Marcus Antonius Bragadinus utriusque signature S.<sup>mi</sup> D. N. Ref. et Gubernator approbamus et seruari mandamus suprascriptum Capitulum, prout iacet. In quorum fidem etc. Dat. Fabriani hac die 25 Aprilis 1627.

Marcus Antonius Bragadinus Gub.



In Dei nomine Amen. Hæc est copia exemplum siue transcriptum quorundam decretorum factorum in publica adunantia Artis lanæ Fabriani per me infrascriptum Notarium rogatum in libro dictæ Artis sub die uigesima octaua Junij 1629. quorum quidem tenor talis est prout infra sequitur: omissis alijs etc.

2.<sup>a</sup> Stante che il Capitolo n.º 24, come sentirete leggere pubblicamente dichi che le rascie di cento non si possino mettere nel pettine, o filza di nouanta, medesimamente quelle di nouanta in quello d'ottanta, nè quelle d'ottanta in quello di settanta; e perchè s'è trouate le rascie di cento in vn pettine di nouantaquattro, e una di nouanta in vn pettine di ottantaquattro, al superiore non pare di far pagare la pena conforme al detto Capitolo, stante che passi il pettine il n.º di 90, e quello di ottanta, quid agendum largo modo omissis alijs sequitur.

Sopra la 2.<sup>a</sup> Che l'istessi Signori Capitani, quali hanno sentito la difficoltà, che trouano questi dottori sopra detto capitolo, lo dechiarino in maniera, che s'intenda caduto nella pena del detto Capitolo, quando una rascia di cento in pettine o filza sarà messa in manco numero che di cento, e così successiuamente quelle di nouanta, e di ottanta.

|        |    |
|--------|----|
| Si n.º | 19 |
| Nº n.º | 3  |

3.<sup>a</sup> Stante che giornalmente al nostro offitio venghino rascie dal Telaro di mala qualità, e mal tessute, e perchè non c'è capitolo particolare sopraciò, quid agendum largo modo.

Sopra la terza. Che quando compariscono alla bottega del nostro offitio rascie fabricate di lane cattive, e grosse, che perciò conoschino li Signori Capitani possano dette rascie apportare poca reputatione all'Arte, e faccino danno alle rascie buone, stante che tutte le rascie passino sotto nome di rascie di fabriano; in

|        |    |
|--------|----|
| Si n.º | 19 |
| Nº n.º | 3  |

questo caso li Signori Capitani che saranno per li tempi habbino ampla autorità di condannarli a farli leuare i lenzi, o a quello che a loro più giusto parerà.

Omissis aliis in dicta adunantia existentibus, descriptis, et rogatis etc.

Et quia Ego Joannes schimberna de Sigillo Nucerin. Diæc. incola fabriani publicus apostolica et imperiali auctoritate Notarius et ad præsens actuarius ad Ciuilia dicti loci fabriani de predictis decretis, et adunantia rogatus fui, et sum, et ex libro adunantiæ prædictæ extraxi, et copiaui de uerbo ad uerbum prout iacet etc. Ideo in fidem, et robur præmissorum hic me subscripsi, et signum, nomenque meum solitum, et consuetum apposui rogatus, et requisitus etc. salua tamen semper et omni meliori modo.

Nos Hieronimus Bossius Utriusque *Signaturæ* S.<sup>mi</sup> D. N. Ref.<sup>rius</sup> et Gubernator approbamus secundum capitulum quod incipit (stante che il Capitolo n.º 24 come sentirete) et obseruari mandamus prout iacet.

Sequens vero Capitulum; quod incipit (*stante che giornalmente al nostro officio*) approbamus cum hac adiecta conditione et lege, *che non si possino tagliare tali rascie, nè farli leuare li lenzi, nè condannare li pretesi delinquenti, nè far altro senza il consenso di Mons.<sup>r</sup> Governatore pro tempore, o del suo locotenente, se la parte ricorrerà e vorrà essere sentita.* Datum Fabriani hac die 5.<sup>a</sup> Julij 1629.

Hi. Bossius Gubernator



Essendo da molti mesi in quà comparsi alla bottega del nostro officio molti lauori fabricati e con detrimento della reputatione di tutta l'Arte, di lana di salonicchi, lana più atta da schiavine che da pannine nobile, et hauendo Noi con fraterne ammonitioni più volte essortati detti Mercanti a desistere, e vedendo che l'esortationi non hanno forza, e che continuamente si lauora detta lana; Volendo Noi per autorità concessaci dall' adunanza rimediare a tanto incoueniente: Per il presente Capitolo si proibisce a tutti li Matricolati nella nostra Arte della lana il posere fabricare in auenire nesuna sorte di pannine registrate nelli

nostri Capitoli di detta lana solonichi, sotto pena di scudi diece e la perdita del lavoro da vestirsene poueri bisognosi, a tutti quelli che in auenire gli saranno trouati, o tele ordite, o lauori in Telaro, o fuori di Telaro, o in qual si uoglia altro modo di detta lana, per ciascheduno, e per ciascheduna volta, d'applicarsi la metà alla Reu. Camera, vn quarto all'Esecutore, e l'altro all'accusatore; Commandando espressamente al nostro Camerlengo, che non debba bollare più nessuna sorte di tele ordite di detta lana, sotto pena di scudi diece per ciascuna uolta d'applicarsi come di sopra, anzi comparando o tele, o lauori di detta lana all'offitio, sia obligato sotto la medesima pena a denuntiarlo alla Corte.

E perchè sappiamo che al presente alcuni Mercanti si ritrouano dette lane, ci contentiamo che per lo smaltimento d'esse, possino per tutto il mese de Marzo prossimo a venire fabricare, dalle rascie in poi, tutte l'altre sorte de lauori, perchè le rascie vogliamo siano proibite di presente; e passato poi detto termine s'intendono proibiti tutti gli altri lauori contenuti nella nostra Arte sotto la suddetta pena.

Nos Joannes Abbas Blanchettus Bononiensis Vtriusque Signaturæ S.<sup>mi</sup> D. N. Ref.<sup>rius</sup> Fabriani, et Territorij Gubernator scriptum capitulum approbamus, confirmamus, et ad vnguem obseruari mandamus. Dat. in nostro solito palatio Fabriani hac die xiv xbris. 1630.

Jo. Blanchettus Gubernator.

In Nomine Domini amen 6.<sup>a</sup> Decembris 1637.

Desiderando li ss.<sup>ri</sup> Tiburtio Righi, Siluestro Piccinini, Paolo Ronca, e Christoforo Panuntij al presente Capitani del Collegio dell'arte della lana prouedere in quanto sia possibile al bon gouerno, mantenimento e decoro del suddetto Collegio, e mercantia: Pertanto in virtù dell'autorità concessali in publica adunanza 14 Gennaro passato hanno stabiliti, et aggiunti gl'infrascritti capitoli da osseruarsi inuiolabilmente, e perpetuamente sotto le pene in essi contenute, con dechiaratione però espressa, che non s'intenda derogato per li presenti ad altri capitoli e prohibitioni fatte sopra il medemo particolare, ma che debbano osseruarsi, e quelli, e questi.

Prima dechiariamo che veruno Mercante possa interuenire all'adunanza, che non facci ogn'anno diece Rascie almeno, o tenghi bottega aperta di rascie nella pubblica Piazza sotto pena di diece scudi per ciascuno, e ciascuna volta d'applicarsi come sopra.

2.<sup>o</sup> che tutti li mercanti. che possono interuenire all'adunanza siano descritti dal Cancelliere del medemo Collegio col nome, e cognome, e li ss.<sup>ri</sup> Capitani pro tempore siano obligati dare il nome, e cognome de suddetti, e così anco, secondo si aggiungeranno alli Bagnatori, e li Bagnatori portar la nota in Cancellaria Criminale sotto le medeme pene di scudi diece, e da applicarsi come sopra.

3.<sup>o</sup> Quelli sono vsiti, o sono, o saranno in futurum offitiali d'altr'arte non possano interuenire a dett'adunanza, intendendo d'offitiali d'altr' arte di lana.

4.<sup>o</sup> Ogni volta si farà l'adunanza debba il Cancelliere notare tutti quelli che interuengono, qual nota debba mandarsi per ogni volta da ss.<sup>ri</sup> Capitani in detta Cancellaria per le mani de detti Bagnatori sotto detta pena di scudi dieci da applicarsi come sopra.

Nos Abbas Gaudientus Polus Gubernator Fabriani supradicta omnia Capitula approbamus, et confirmamus, et inuiolabiliter obseruari mandamus in perpetuum sub dictis pœnis. In fidem. Dat. ex nostro Palatio hac die 6.<sup>a</sup> Xbris. 1637.

Abb. Gaudentius Polus Gubernator.



In Dei Nomine Amen. Anno a Sanctissima Domini Nostri Jesu Christi Natiuitate millesimo sexagesimo quatragesimo quarto, Indictione 12 sedente S. D. N. D. Urbano octauo Diuina Prouidentia Pontifice maximo Anno eius XXI. Die uero nona mensis Julij dicti Anni etc.

Essendo stato inhibito dalli mercanti dell' arte della lana di fabriano a tessitori del medesimo luogo, che non potessero tessere più nel modo, che si faceua nelli pettini di nouanta, con ordinare, che non si bollassero per l' auenire le loro Rascie se non erano nelli pettini di cento, e tredici quarti, conforme alli Capitoli fatti da Mons.<sup>o</sup> Ill.<sup>mo</sup> Pepoli in quel tempo Governatore di fabriano: Per la qual cosa preuedendo li tessari non poter lau-

rare con i pettini di cento e tredici quarti al prezzo stabilito da detto Monsig.<sup>o</sup> Ill.<sup>mo</sup> Pepoli, che però i tessitori hanno tralasciato di lauorare da un mese e più con gran danno di tutta la terra, et non essendosi potute aggiustare dette parti tra loro, nè con mezzi di più persone; perciò Mons. Ill.<sup>mo</sup> Carlo Terzago al presente Governatore di Fabriano per rimediare all' inconueniente, ci ha più volte fatto fare adunanze nel proprio palazzo, e sentire le ragioni dell'una e l'altra parte, et hauendo anco precettato i tessari, come costa negli atti della cancellaria criminale, perchè i medesimi tessari in due loro adunanze hanno rimesse a S. S.<sup>ria</sup> Ill.<sup>ma</sup> le loro pretenzioni per l'aggiustamenti per sempre de capitoli, et hauendo S. S.<sup>ria</sup> Ill.<sup>ma</sup> pigliato informatione da persone non interessate ed anco dai medesimi Mercanti, e fatto costare ai SS.<sup>ri</sup> Capitani dell' arte della lana che era necessario di accrescere il prezzo a tessitori, et hauendo anco essi SS.<sup>ri</sup> Mercanti rimessa detta differenza in Sua S.<sup>ria</sup> Ill.<sup>ma</sup>

Quindi è che la medesima Sua S.<sup>ria</sup> Ill.<sup>ma</sup> senza derogare agli altri capitoli si de mercanti come de tessitori, pretendendo rimediare solo ai capitoli che vengono in questo aggiustamento riformati, dice, dichiara, ordina e decreta nell'infrascritto modo e forma, cioè

Che li tessitori habbiano doi mesi di tempo a raggiustare e reformare li pettini de cento da cominciare il giorno suddetto, et raggiustandoli prima di detto tempo gli si debba dare il prezzo stabilito, come qui sotto, quando lauoraranno con i pettini di cento.

Che li Mercanti debban dare e pagare in denari contanti a tessitori per loro mercede di ciascuna rascia bianca al pettine di cento e tredici quarti florini undeci, e bol. trenta, e per le rascie meschie in pettine di nouanta florini dieci e bolognini trenta per rascia.

Che circa lo scossare non si possi in modo alcuno ciò fare, se non conforme alla misura, che si darà, e debbano incorrere nella pena di otto scudi, tanto li mercanti, quanto li tessitori non scossando conforme la misura, et occorrendo che il mercante commandasse al tessaro, che tiri più basso della misura, debbe il tessaro farsi fare il bollettino dal mercante, e mostrando il tessitore il bollettino, non incorra nella pena, et occorrendo, che il tessitore scossi senz' ordine del mercante come sopra, il mer-

cante non incorra in pena alcuna, ma solo v'incorra il tessaro.

Che circa gli orditori non possino essere più lunghi di sei braccia, e mezzo, e chi lauorerà più lungo, o farà ordire le tele più lunghe incorra in pena detta di sopra.

Che sia lecito a Capitani, et offitiali de tessitori d'andare a riuedere i telari, et ognuno sia obligato sotto pena di dieci scudi a lasciare riuedere, e lasciar fare l'inuentioni anco a tessari, senza esser impediti da ss.<sup>ri</sup> Capitani, e mercanti dell' arte della lana.

Che circa la misura suddetta si debba mettere, e tenere nell'offitio dell'arte della lana, e facendo meno della detta misura debbano incorrere alla pena già stabilita come sopra, ma sintanto che non vi sarà messa detta misura, li tessitori non incorrano in pena alcuna.

Et tanto SS.<sup>ria</sup> Ill.<sup>ma</sup> decretò, stabili, et ordinò non solo nel modo suddetto ma in ogni altro miglior modo ec.

Presenti et accettanti li SS.<sup>ri</sup> Gio. Battista Vallemani, Francesco Coradini. e Girolamo Domitiani Capitani, e Benedetto Piccinini, e Paolo Licini Deputati dalla detta arte della lana, et anco Cesare Piergentile, e Pompeo Cecchi Capitani, et il Sargente Mauritio Bufacchia, e Salvatore Donnini Deputati della detta Arte de tessitori, come costa per gli atti dell'Istromento Notarile nelli libri di detta Arte registrato ec.

Actum fabriani in Palatio D. Ill.<sup>mi</sup> et R.<sup>mi</sup> D. Gubernatoris præsentibus ibidem Quirino Andreæ Quirini de Forosempronio et Sebastiano Sprecarello de Gualdo habitatoribus fabriani testibus vocatis.

Carlo Terzago Gouvernatore dichiaro e decreto conforme di sopra.

Ego Andreas Mannus Canthianen. Eugub. Diœc. incola terræ Fabriani publicus utraque auctoritate Notarius, de presentibus omnibus et singulis una cum domino Augustino Adamo rogatus fui; ideoque in fidem hic me subscripsi et publicauimus requisitus.



In Dei Nomine amen. Infrascripta est copia siue exemplum et trasumptum cuiusdam decreti facti in publica adunantia collegij artis lanæ fabriani habita sub die V.<sup>a</sup> Junij instantis anni

1652 rogati per me notarium infrascriptum et descripti in libro adunantiæ eiusdem artis tenoris etc.

Omissis aliis etc. propositum fuit secundo loco, prout infra, videlicet

Stante la difficoltà grande che si troua in radunare le persone al numero sufftiente per l' adunanze; se pare ridurre il numero a minor quantità.

Ex consulto D. Siluestri Piccinini obtento, nemine penitus discrepante et omnibus votis fauorabilibus etc. — Sopra la 2.<sup>a</sup>, che l' adunantia di quest' arte si possa fare e sia lecito a farsi col numero di quindici huomini, e con licenza di chi s' aspetta bisognando.

Ego Andreas Mannus Canthianen. Eugub. Dioc. incola fabriani publicus utraque auctoritate Notarius, Judexque ordinarius quia de predictis rogatus fui præsentem copiam de suo proprio originali copiaui et exemplau; Ideo in fidem hic me subscripsi et publicau requisitus hac die 9 Xbre. 1652.

Nos Hieronimus Casanata utriusque signaturæ referendarius, fabriani eiusque districtus Gubernator supradictam determinationem approbamus confirmamus et debitæ executioni in futurum demandari mandamus.

Datum fabriani ex palatio apostolico nostræ solitæ residentie hac die decima tertia Xbris 1652.

H. Casanata Gub.



In Dei Nomine Amen. Infrascripta est copia, siue exemplum, et transumptum cuiusdam propositionis factæ ab Ill.<sup>mis</sup> D. D. Capitaneis Ill.<sup>mi</sup> Collegij Artis Lanæ Fabriani, ac Decreti fauorabiliter obtenti super eadem propositione in publica adunantia, siue congregatione eiusdem Artis, habita sub die tertia Januarij preteriti instantis Anni 1653 tenoris etc.

Che essi SS.<sup>ri</sup> Capitani assieme con li SS.<sup>ri</sup> Siluestro Piccinini, Gio: Battista Vallemani, Pietro Peroli, e Leandro Bastari Huomini chiamati dalli medesimi SS.<sup>ri</sup> Capitani, in virtù del decreto fatto nella publica Adunanza sotto li 9 Dicembre prossimo passato sopra la prima proposta, e per consulto del S. Piero Ferretti;



hanno stimato esser bene, che le rascie colorate per verdone cupe, e per tanè di guato, si diano al Tintore fiorini sei per ciascuna Rascia; con obligo alli Tintori medesimi di portarle alla Bolla, e farle bollare, come si fanno le Rascie negre, con farne una tacca honesta conforme al pagamento; e trouandosi alcuna di dette Rascie non bollate come sopra, sia pena al Padrone di essa di scudi cinque per ciascuna Rascia, e ciascuna volta, d' applicarsi per un terzo alla Reu. Camera, un terzo all' Accusatore, e l' altro terzo all' Arte; E che li Bagnatori, venendoli alle mani dette Rascie, che non siano bollate, nè scritte al libro, non possino bagnarle sotto la medesima pena d' applicarsi come sopra, quali Bagnatori debbono anco inuigilare sopra li fraudi. Però il tutto si propone, acciò si risolua quello li parerà esser a beneficio dell' Arte, e che li compratori non restino defraudati, come per il passato, e parendoli bene, si faccia questa resolutione per maggior validità passare anco da Monsig.<sup>r</sup> Ill.<sup>mo</sup> nostro Governatore, o da chi s' aspetta. Il Sig.<sup>r</sup> Siluestro Picinini consulente. Che si dia esecuzione alla proposta fatta, e li SS.<sup>ri</sup> Capitani che si cauaranno, inuigilino sopra questo negotio, e faccino passare detta resolutione da chi s' aspetta, con farla aggiungere nel libro degli altri Capitoli, e tutto questo si fa, acciò il compratore di dette Rasce non sia defraudato, e per mantenimento della pannina, e dell' Arte.

Fuit obtentum suprascriptum decretum per vota quatordecim fauorabilia, duobus contrarijs non obstantibus etc.

Ego Andreas Mannus Cantianen. Eugub. Diœc. incola Fabriani publicus utraque auctoritate Notarius iudexque ordinarius de prædictis rogatus, et præsentem copiam de suo proprio originali exemplauit, ideo in fidem hic me subscripsi et publicaui requisitus hac die 7 Februarij 1653.

Nos Hieronimus Casanata V. S.<sup>re</sup> S.<sup>mi</sup> D. N. P. Ref.<sup>s</sup> fabriani eiusque districtus Gubernator supradictam determinationem approbamus, confirmamus, et debitæ executioni in futurum demandari mandamus. Datum fabriani ex Palatio Apostolico nostræ residentie hac die 15 Februarij 1653.

H. Casanata Gubernator



In Dei Nomine Amen infrascripta est copia siue exemplum, et transumptum cuiusdam particulæ Decreti obtenti in publica Adunantia, siue Congregatione Ill.<sup>mi</sup> Collegij Artis lanæ Fabriani habita sub die 23.<sup>a</sup> Decembris 1658 per acta mei Notarij infrascripti ex consulto D. Succursi Ferretti etc.

Che l' Adunanza in auenire si riduchi al numero di dodici. E che li SS.<sup>ri</sup> Capitani futuri debbano inuigilare, che la Pannina sia di buona qualità di lana, di buona perfetione, e conforme alli Capitoli; cosi anco debbano andare a riuedere li Telari, come sono obligati in conformità dei Capitoli, e similmente riscuotere dai debitori.

Sopra la prima. Che l' Adunanza in auenire si riduchi al numero di dodici, omissis alijs non facientibus ad hanc rem.

Ita est Andreas Mannus Notarius rogatus, et in fidem hic me subscripsi, etc.

Nos Joannes Franciscus Nigronus Nob. Januen. utriusque Signaturæ S.<sup>mi</sup> D. N. P. Ref. fabriani eiusque districtus Gubernator supradictam determinationem approbamus, confirmamus, et debitæ exequutioni in futurum demandari mandamus. Dat. fabriani ex Palatio Apostolico nostræ solitæ Residentiæ hac die 3 Martij 1659.

Jo. Franciscus Nigronus Gubernator



In Dei Nomine Amen. Hæc est copia, exemplum, siue transumptum cuiusdam propositionis factæ inter alias per D. Lucam de Jonantonij in publica Adunantia habita sub Die 19 Januarij 1674, seu Consulti in vim dictæ propositionis factæ per D. Josephum Ferretum Capitanum Artis, seu Collegij Lanæ Fabriani sub num. 4, omissis alijs, tenoris sequentis, videlicet.

Super 4.<sup>a</sup> Che il Sig.<sup>o</sup> Capitano assieme con un altro Mercante da elegersi dal medesimo si portino da Mons.<sup>re</sup> Ill.<sup>mo</sup> Gouvernatore con rappresentarli il preiuditio notabile che la nostra Arte ha riceuuto, e che riceue per non osseruarsi il Capitolo sopra la prohibitione di purgare le Pannine tessute fuori del nostro Purgo,

e nel Purgo de Calsetti, con supplicarlo voglia prouederci per giustizia con mandare un Bando per l'osseruanza totale de medesimi et altro che parrà alla somma prudenza di Sua Sig.<sup>ria</sup> Ill.<sup>ma</sup>. E perchè in auuenire tutti quelli che hanno da purgare habbino più ageuolezza, stimarei bene che tanto li Rouersi, quanto Saie. Stamette, o simili le debbano prima di purgarle portarle a pesare nella nostra Arte, e prenderne la Bolletta dal nostro Cammerlengo, e secondo il peso farli pagare a ragione di sette paoli il cento sin chè le Rascie, e Panni restaranno al prezzo di paoli sette, e diminuendosi, o crescendo si debba diminuire, et acrescere a portione (*proporzione*) di quelli ancho le Saie, Stamette, et altre simili come sopra.

|        |  |   |
|--------|--|---|
| SI n.º |  | 5 |
| Nº n.º |  | 0 |

Ita consulente Dño. Luca de Jonantonijs, ut supra fuit obtentum dictum Decretum prout in margine.

Et Ego Petrus Nicolaus Gallus fabrianen. Camerinen. Dioc. publicus Apostolica auctoritate Notarius Judexque ordinarius quia de predictis rogatus fui in fidem hic me subscripsi publicauimus requisitus etc.

Nos Jo. Baptista Crescentius Romanus utriusque Signature SS.<sup>mi</sup> D. N. Ref.<sup>rius</sup> Fabriani eiusque districtus Gubernator superscriptam determinationem approbamus, confirmamus, et seruari mandamus.

Dat. Fabriani hac die 27 Januarij 1674.

Jo. B. Crescentius Gubernator



# ELENCO DEI MERCANTI

## AGGREGATI

### ALL' UNIVERSITÀ DELL' ARTE DELLA LANA



|                          |                                |                                                     |                                |                                |
|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>1369</b>              |                                |                                                     | <b>1387</b>                    |                                |
| Luca di Giovannino       | } Capitani del<br>1.º semestre |                                                     | Antonio di Francesco di        | } Capitani del<br>1.º semestre |
| Amoroso di Crisso        |                                |                                                     | Alenuccio                      |                                |
| Niccolò di Giacomo       | } Capitani del<br>2.º semestre |                                                     | Guido Antonio                  |                                |
| Vanni di Piccardo        |                                |                                                     | <b>1392</b>                    |                                |
| Venanzo di Bonanno       | } Consiglieri                  |                                                     | Piero di Cola di Casella       | } Capitani del<br>1.º semestre |
| Vagnino di Cecco         |                                |                                                     | Francesco di Fiorano di        |                                |
| <b>1381</b>              |                                |                                                     | Michele                        |                                |
| Bencivieni di Michele    | } Capitani del<br>2.º semestre |                                                     | Pietro di Cecco di Mattuzio    |                                |
| Andrea Venimbeni         |                                |                                                     | Nofrio di Giacomo              |                                |
| Bartolino di Bencivieni  |                                | Betto di Nassimbene                                 |                                |                                |
| Niccolò Salimbene        |                                | Giovanni di Vanni                                   |                                |                                |
| Francesco di Alenuccio   |                                | Vico di Ciccone                                     |                                |                                |
| Bonaora di Ser Vinano    |                                | Marco di Giovanni                                   |                                |                                |
| Bartolomeo di Vanni      |                                | Maestro Simone del Mi-<br>gliore tintore di Firenze |                                |                                |
| Meo di Cola              |                                | <b>1404</b>                                         |                                |                                |
| Giovanni Salvi           |                                | Bencivieni di Michele                               | } Capitani del<br>2.º semestre |                                |
| Piero di Vanni           |                                | Giovanni di Filippo                                 |                                |                                |
| Piero di Cola di Casella |                                | Filippo Diotisalvi                                  | } Consiglieri                  |                                |
| Piero di Cecco del Conte |                                | Lorenzo d' Andrea                                   |                                |                                |
| Antonio di Masso         |                                | <b>1418</b>                                         |                                |                                |
| Gualtiero di Filippo     |                                | Battista da Domo                                    | } Capitani                     |                                |
| Meo di Giovannino        |                                | Gaspere di Giovanni di                              |                                |                                |
| Nicoluccio di Antonio    |                                | Vanni                                               |                                |                                |
| Guido di Antonio         |                                |                                                     |                                |                                |

|                                          |              |                                                      |
|------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------|
| Gualtiero di Filippo                     | Consigliere  | Romualdo di Ser Rofino                               |
| 1487                                     |              | Pietro di Cossa                                      |
| Pier Giovannino Marri                    | } Capitani   | Romualdo di Giacomo de' Rundelli                     |
| Silvestro di Gregorio di Galassino       |              | Salvatore Piermatteo o Pier Gentile di Gio: Pietro   |
| Piero di Bartolomeo Piccinini            | } Camerlengo | Gioampiero Tochalceli                                |
| Perozzo di Pierbattista                  |              | Scipione e fratelli di Niccolò di Simone             |
| Luca di Corrado di Rigo                  |              | Patrizio di Nasone                                   |
| Niccolò di Giacomo Giampè                |              | Giovanni di Paolo di Ser Marco                       |
| Perozzino di Pierbattista                |              | Bartolomeo di Silvestro di Pelachia                  |
| Giovanni di Sante de Cicchi              |              | Domiziano Toni <sup>1</sup>                          |
| Piermartino di Niccolò                   |              | Giovanni di Ser Gio: Battista di Pier Marco          |
| Battista di Pierbattista                 |              | Bernardino di Bufera                                 |
| Niccolò di Antonio di Santa Chiara       |              | Bartolomeo di Maestro Luca dalle Fibbie <sup>2</sup> |
| Guido di Fazio                           |              | Ambrogio di Baldassare Calderaro                     |
| Pierandrea di Pietro Becchetti           |              | Gio: Battista di Ser Gabriele                        |
| Bernardino di Brunetto di Paradisi       |              | Piersante di Francesco di Bastiano                   |
| Pietro di Niccolò Maffoli                |              | Ser Federico Pelegrini                               |
| Ventura di Marino                        |              | Cicco Cappanaroli                                    |
| Luciano di Angelo di Pierpaolo           |              | Pierniccolò di Piermatteo orefice                    |
| Francesco di Vinano                      |              | Giacomo di Federico Zannarini                        |
| Giovanni di Angelo alias il zingaro      |              | Bosone e Vincenzo di Ronca                           |
| Niccolò di Francesco                     |              | Agostino di Paolo detto Spiccia                      |
| Leonardo di Angelo da Montecchio (Treia) |              | Giovanni del Signor Licinio                          |
| Paolo Venturini                          |              | Tomassolo di Angelo di Masso                         |
| 1488                                     |              | Niccolò di Silvestro Barbarini detto stro:           |
| Pietro Marri                             | } Capitani   | Silvestro di Mone de' Rundelli                       |
| Perozzino di Pierbattista                |              | Guoro de Leta                                        |
| Bernardino Paradisi                      | } Camerlengo | Cola di Pernassuzio                                  |
| 1511                                     |              | Georgio di Bernardino dell' apparita                 |
| Giovanni di Francesco Favarelli          | } Capitani   | Mallo di Ser Niccolò                                 |
| Bernardino di Guiduccio                  |              | Girolamo di Matteo da Matelica                       |
| 1529                                     |              | Pierantonio Marri                                    |
| Cicco d' Ysaia                           | } Capitani   | Piero Bechitti                                       |
| Antonio di Gironimo                      |              | Mario Florio                                         |
| Alessandro di Bartolomeo di Rinaldo      | } Camerlengo | Ser Damaso Gentilino <sup>3</sup>                    |
| Pierfrancesco de Becchitto               | Consigliere  | Giacomantonio Marzochi                               |
| Gio: Battista Favarello                  |              | Cola di nigì di berto di viola et co.                |
| Maestro Bernardino Tintore               |              |                                                      |
| Battista e Ser Romualdo Righi            |              |                                                      |
| Battista di Francesco Vallemani          |              |                                                      |

1) Marca - Cesoje da tondere: marca usata anche per la carta.

2) Maestro Luca dalle Fibbie fu distinto pittore del secolo XVI. Ramelli. Cenni biografici. Crocetti 1850.

3) Marca - Tridente entro cerchio col manico in forma di croce.

Cicco e Bartolomeo di Bartolomeo del  
prete (presbiteri)  
Vincenzo di Franceschino del Bastaro  
Bino di Ser Agostino  
Giovanni Maria di Manuntio  
Venanzo Franceschi  
Matteo di Marchetto  
Costantino di Benedetto Galassini  
Rodolfo Mattioli  
Sebastiano di Francesco Toccalceli <sup>1</sup>  
Angelo di Ser Zaffino <sup>2</sup>  
Francesco di Vico Bargagnati  
Alessandro di Bartolo di Romaldo  
Francesco di Amoroso  
Piersimone Constantini  
Piersimone di Girolamo di Giovanni di  
Niccolò.  
Camillo di Bartolomeo di Ser Giovanni  
Menico di Labieno di Lorenzo di Costanzo  
Rodolfo della Stufa  
Romualdo di Ser Luca  
Meo Picinini  
Bastiano di Pachatroscia  
Cecco e fratelli Pierantoni  
Monalduccio Gioanpaoli  
Giorgio di Pieruccio

1549

Battista de Francesco }  
Scipione de Niccolò } Capitani  
Giovanni de Bartolomeo de Ser Giovanni  
Ser Battista de Girolamo  
Gio: Ludovico Rigio  
Silvestro de Benedetto

1563

Rodolfo Marchetti }  
Cecco de Buffera } Capitani  
Gio: Antonio de Pier de }  
Becchetti } Camerlengo  
Francesco de Venanzo }  
Tosino Marri }  
Geronimo alias Biscanti } Deputati  
Amoroso de Francesco }

1) Marca - Colonna sormontata da croce radiata  
2) Marca - Corno da caccia sospeso ad un  
cerchietto con sopra la croce.

Silvestro di Beddino  
Silvestro di Ciampatollo  
Giacomo Amante  
Michelangelo di Girolamo

1581

Michelangelo di Girolamo }  
Credenzio de Buffera } Capitani  
Matteo Simoncelli }  
Corrado Santacroce }  
Bernardino Piccinino }  
Bartolomeo Marchetti } Deputati  
Gio: Andrea Manaro }

*Senza data*

Gentile di Pannunzio  
Gioacchino Marri  
Benedetto Piccinini  
Piero Piccinini  
Prospero di Ser Domenico  
Giovanni di Bartolomeo Stelluti <sup>1</sup>  
Cecco di Tito  
Organtino di Tiberio  
Antonio di Girolamo  
Gioanguido di Bellario <sup>2</sup>  
Piergiorgio Bellario  
Giovanni Maria Pierromaldi  
Lauro di Fabriano  
Andrea di Ser Gregorio  
Pierromaldo di Perozzo  
Onofrio di Giovanludovico di Onofrio  
Berto Rachi  
Piersante Taddei  
Piertomasso Piermartini  
Tosino Marri (1563)  
Gio: Battista Toni di Maestro Giacomo  
Ser Battista di Girolamo  
Polidoro di Raffaele  
Beddino Paolucci  
Lauro Orsi  
Cola Marri  
Venanzo di Ser Giovanni

1) La marca è una stella.  
2) Marca - Cerchio con entro due corde che  
s'incrociano: nel punto d'intersecamento  
sorge un asta con a capo due uncini,  
forse l'ancora.

|                                                           |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Silvestro Moscatelli                                      | Batista de Dominico de Fornari da Fabriano <sup>1</sup>          |
| Lodovico di Bartolomeo Ranaldi                            | Giovanni de Bitto de Nina                                        |
| Gio: Francesco e fratelli dell' Uomo                      | Pietro de Tomasso de Francesco da Fabriano                       |
| Augusto de Mattei                                         | Luca dei Fornai da Fabriano                                      |
| Tommaso di Luca dalle fibbie <sup>1</sup>                 | Donino Ungarini                                                  |
| Martino Pupillo                                           | Cola Ungarini                                                    |
| Ser Silvestro Gilio                                       | Gironimo da Bescante                                             |
| Martino di Francesco di Maracone                          | Antonio di Santa Chiara                                          |
| Francesco Stelluti <sup>2</sup>                           | Mariotto de Bernardino de Cierino                                |
| Giobattista de Chella Tentore <sup>3</sup>                | Nicholò et Solviestro d' Aostino alias Faresse de Tachone        |
| Nicola di Giovanni Righi                                  | Tomaso de Gironimo Tochalcieli                                   |
| Battista di Ser Antonio                                   | Sabbatino di Sabbatino                                           |
| Tono Vicarelli                                            | Giovanantonio alias Caracio de Bernardino vasario (1561)         |
| Geronimo Giovagnoli de Gualdo                             | Giovanni e Bartolomeo Perini                                     |
| Mattio de Federico fabro                                  | Niccolò de Barnaba dei Frati                                     |
| Profilio de Niccolò de Rigo <sup>4</sup>                  | Alissandro de Pietre de Petrelino <sup>2</sup>                   |
| Ventura de Giovanni Ventura                               | Marciellino de Marciello                                         |
| Cristofano Vintorini                                      | Piero Giachomo de Piero Cristofano da la Serra abita in Fabriano |
| Patrignano de Beddino de Ciuccio                          | Lorenzo de Meo del Vecchio                                       |
| Nigie de Giampiero de Cerepiglia                          | Giacomo Amante <sup>3</sup>                                      |
| Michele dalla Castrecha <sup>5</sup>                      | Dominico Veneziano abitante in Fabriano                          |
| Giulio de Paolo de Ser Agostino                           | Cicho de Gionbatista de Bufera                                   |
| Piervincenzo de Silvestro con Giacomo fratello de Bucchio | Anctonio de Giachomo <sup>4</sup>                                |
| Solviestro de Giovanpietro del Capanajolo                 | Sante e Zeferino de Martino                                      |
| Bellino de Console                                        | Bastiano de Rigo                                                 |
| Lorenzo de Romaldo d' Alberto <sup>6</sup>                | Rochò d' Antonio de Gilio                                        |
| Augustino de Bitto de Gio: Battista                       | Gioagne de Ser Paolo de Zucharo                                  |
| Ciencio de Guoro da Gubbio abitante in Fabriano.          | Stefano Chiappe                                                  |
| Mallo de Ciuccio da la Bastia abitante in Fabriano.       | Tito de Luzo                                                     |
| Johanni Antonio de Ventura.                               | Morico Severino                                                  |

- 
- 1) Marca - Quadrato diviso in nove quadratini con sopra la croce.
  - 2) Marca - Stella, il cui raggio verticale si innalza in forma di croce con due bracci.
  - 3) Marca - Bidente col manico in forma di croce a due braccia.
  - 4) Marca - Cerchio con entro il compasso aperto e sotto la lettera P gotica.
  - 5) Marca - Lettera V dalla cui base sorge una palma.
  - 6) Marca - Leone rampante tenente nelle branche un' asta che in alto ha la croce, in basso il tridente.

- 
- 1) Marca - A B in monogramma: in parte la stessa che anche oggi i signori Fratelli Fornari pongono nelle loro carte cioè A. G. F. Antonio Gio: Battista Fornari.
  - 2) Marca - Un cappello prelatizio, eguale a quello che s'incontra nelle carte di alcune fabbriche fabrianesi.
  - 3) Marca - Corona formata di un cerchio rialzato di due punte e nel mezzo la croce.
  - 4) Marca - Tre monti entro cerchio con sopra la croce.

L'eriède d' Antonio de fattoriello  
 Giovampaolo di goro di Sante  
 Antonio de Balu  
 Pierdomenico Ventorini  
 Bartolomeo Chiavellini <sup>1</sup>  
 Cola de Giovanpaulo fino  
 Fabriano d' Antonio  
 Gironamo de Piermatteo  
 Nagnuccio bitto de Nagni  
 Cesaro de Gaodentio  
 Roscio Ventorino  
 Giovanfrancesco Gostantini (1568)  
 Baldassare de Santi Mancia  
 Vigho Cichi Pelacchia  
 Paolo de Venanzo de Ronga  
 Niccolò de Rianzo de Casanova  
 Scipione de Cristofano Mancino  
 Bartolomeo de Cruciano del cavaliere  
 Matteo Chalone  
 Aostino d' Agnolo de Maracone  
 Pierantonio de balzomino  
 Giovangiacomo Bastari  
 Scipione de giovanbattista de messer  
 Cecchino Montano <sup>2</sup>  
 Pietre de Lorenzo dalla Castrecha  
 Maestro Loro de Macaldino (1578)  
 Batromeo d' usebio d' andrea de pa-  
 tregnano da le vingne  
 Piersante de bastiano de l' angiolo  
 Scomaco Simoncelli (*Simoncelli*) <sup>3</sup>  
 Guerriero d' Antonio  
 Bitto Scapricino  
 Oratio Dionisi  
 Pietre de Luchitto

1) Marca - Aquila spiegata con pugnale im-  
 merso nel collo. I Chiavellini costitui-  
 vano il ramo cadetto della famiglia dei  
 Chiavelli Signori di Fabriano. Il pugnale  
 immerso nel collo accenna forse all' ec-  
 cidio dei Chiavelli avvenuto nel 25 Mag-  
 gio 1485.

2) Marca - Tre monti elevati sopra una stessa  
 base che ha nel mezzo una croce.

3) Marca - Scala entro cerchio e sopra una  
 stella: questa marca trovata spesso nelle  
 carte lavorate in Fabriano si è ritenuta  
 fin qui appartenere alla famiglia dei  
 Conti Sclluti Scala.

Giorgio Agostini  
 Pietrepaolo de giovangnino  
 Framinio da chaldarola  
 Francesco Flolontino (*fiorentino?*) (1579)  
 Niccolò Perozo alias miglio e fratello  
 Alovige de Cruciano  
 Belardino de Manucio  
 Gio: Battista de profilio  
 Giuljo Ferretto  
 Francesco de Gionmario

1587

Firavante Perolo  
 Piernicola de Dominicho de beonza  
 Statilio Razante  
 Enea Giampè  
 Bartolomeo de Gio: Corgniale  
 Valerio del Giovane da Matollica  
 Vangelista de Giulio dalla Castroca  
 Giuseppe de Marcello <sup>1</sup>  
 Vincenzo Lotti  
 Patrignano de Calametta  
 Venanzo Gaspare Corgniale  
 Cesaro de Giampè  
 Vico de Cataldo  
 Baldassare Vallemani  
 Ruggiero Manciotti  
 Vincenzo de Battista  
 Francesco de Fabritio Stufa  
 Francesco de Costantino  
 Gionta de Gionta  
 Berto de Santi Brancotto  
 Tommaso Semprebene  
 Antonio de Romaldo

1590

Giuseppe Coloccio  
 Rogiero d' Ansoino  
 Agostino Angelelli  
 Piersanti de Casiola  
 Cipriano Santachiara  
 Solviestro de Renbrochio

1) Marca - Corona con cerchio gemmato, rial-  
 zato di tre punte sormontate da un glo-  
 betto: quella di mezzo è più bassa, ed  
 il globetto forma la base di una croce che  
 vi si eleva.



|                                    |                                        |
|------------------------------------|----------------------------------------|
| Ascanio Barvante                   | Bartolomeo de Santi del Turco          |
| Alessandro Bonarri                 | Lorenzo de Cruciano                    |
| Piersante Renaldini                | Giobatta d' Ascanio Marchetti          |
| Pierantonio Amorosetto             | Theodosio de Giorgio Baldassini (1612) |
| Mario Manni                        | Bernardino alias Moricone              |
| Cruciano Ambrosi                   | Pietro Fedele (1613)                   |
| Donnino Bastari                    | Gio: Vittore de Gio: Antonio           |
| Andrea da Gavino                   | Mario Giovanazzi                       |
| Niccolò Buzziconi                  | Venturino di Giombo                    |
| Biagio Fracentino                  | Piermatteo Maffoli (1614)              |
| Mario Monacellof                   | Venanzo Bravetti (1615)                |
| Rinaldo Mascetti?                  | Niccolò Fanciulli                      |
| Pietro Paolo Sabbatini             | Romaldo Toni                           |
| Camillo Domitij                    | Piersimone Cirinella                   |
| Mattio Mattei                      | Francesco de Giulio                    |
| Michele de Giovannolo Boncei       | Battista Stelluto (1617)               |
| Lodovico Brirerello                | Giuseppe Vallemani                     |
| Gio: Battista Amorosetto           | Vincenzo Gilij (1618)                  |
| Gio: Battista Sisto                | Clemente Licini                        |
|                                    | Pier Aloigi Benigni                    |
|                                    | Gio: Batta Vecchi                      |
| 1600                               | Piernicola Gilij                       |
| Lucio Casteletti                   | Brunetto Brunetti                      |
| Giacomo Ciabachitto                | Francesco Marchetti                    |
| Francesco Malatesta                | Clemente Licini (1621)                 |
| Antonio de Tarquinio               | Oliviero Ronca                         |
| Andrea de Zucharo                  | Gio: Vecchio de Vecchi                 |
| Andrea de Serpe                    | Francesco Carlucci (1622)              |
| Cassiano Caldoro                   | Giacomo Marchetti (1624)               |
| Bigio de Costantio Taddeo          | Gio: Bernardino Piccinini              |
| Pier Aluige de Niccolò             | Her. di Gio: Andrea Ambrosi (1625)     |
| Belardino e Amadisè de Aquilante   | Guidobaldo d' Annibale (1627)          |
| Pannuntij                          | Scipione Bragolini                     |
| Gio: Battista Bosio                | Agostino Peroli di Pietro              |
| Matteo Buscatto                    | Silvestro Genarini (1628)              |
| Battromeo e Porfirio di Zuccaro    | Ruggiero C.....                        |
| Giuliano Bassitto                  | Stefano Albanese                       |
| Piersimone e Giovanpaolo Mancia    | Paulo Pagniano (1630)                  |
| Gio: Maria Baglione                | Antonio Cappanna                       |
| Cristofano Spaccatrossia           |                                        |
| Luciano de Pietre                  |                                        |
| Gio: Battista Ballisti             |                                        |
| Giambattista Papa (1609)           |                                        |
| Domenico de Belardino              |                                        |
| Bastiano Braccini (1610)           |                                        |
| Francesco Leporino Buscatti (1611) |                                        |


1, Fu autore degli annali di Fabriano posseduti dai signori Fratelli Formari: cominciano dall'origine e terminano coll'anno 1692. Il Canonico Girolamo De Vecchi li corredò di copiosissime note scritte in margine e li arricchì di preziosi documenti estratti dai pubblici archivi.

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Giovanni Giovannino                        | Camillo Bienciveni (1649)             |
| Gironimo Pince (1632)                      | Gio: Luca de Tiburtio Nena (1652)     |
| Piervincenzo Baldassino (1633)             | Silvestro Piccinini (1653)            |
| T. Bastiano Biagio de Massatio             | Gio: Batta Vallemani                  |
| Andrea Zuccarino                           | Pietro Peroli                         |
| Gio: Battista Palmerio                     | Leandro Bastari                       |
| Quirino Riff..... (1634)                   | Camillo Baldassini                    |
| Pierlorenzo Gili                           | Gio: Pietro Pencilli                  |
| Angelo Attone (1635)                       | Sante di Rocco (1655)                 |
| Gio: Battista Calcagna detto pirano (1636) | Gio: Francesco Moscani                |
| Lorenzo Boteghona (1637)                   | Pietre Bonsignore (1658)              |
| Tiburtio Righi                             | Salvatore Caldori                     |
| Paolo Ronca                                | Girollamo Domitiani (1659)            |
| Christofaro Panunzi                        | Girollamo Angeletti (1662)            |
| Bartolomeo Casiola (1638)                  | Pier Domenico Bianchi                 |
| Severino Baldassini (1639)                 | Gio: Mario Bonaventura Corsali (1663) |
| Santie Capogrosso (1640)                   | Pier Simone Ferrata (1668)            |
| Bastiano Crivelli de Gubbio                | Bastiano Cristiani (1669)             |
| Bartolomeo de Dionisio Abasetti (1641)     | Luca Gionantoni (1674) <sup>1</sup>   |
| Carlo Vitale (1643)                        | Giuseppe Ferretti                     |
| Domenico Bertolini (1645)                  | Arcangelo Carlucci (1678)             |
| Giovanni Semprebene                        |                                       |
| Simone Martini (1647)                      |                                       |
| Sinibaldo di Andrea Maruti                 |                                       |
| Ottavio di Bartolomeo Lucci                |                                       |

---

1) Genitore del valente giureconsulto e distinto letterato Domenico Gionantoni, di cui scrisse brevi cenni biografici il prof. C. Ramelli. Crocetti 1831.





## CAPITOLI DELLA COMPAGNIA DEI TESSARI



AL NOME DE LA SANTISSIMA TRINITÀ PADRE FIGLIUOLO E SPIRITO SANTO E DE LA GLORIOSA SEMPRE VERGINE MARIA DI SANTA BARBARA PROTETRICE DE LA NOSTRA COMPAGNIA E DE TUTTI LI SANTI DEL CIELO. QUESTI SONO CAPITOLJ ORDINJ E STATUTJ DE LA COMPAGNIA DE I TESSARI DI FABRIANO DI TUTTE QUELLE COSE CHE HANNO DA OSSERUARE GLI HUOMINI DELLA DETTA COMPAGNIA.

Perchè nessun Regno, nè nessuna Republica può bene esser governata senza le buone leggi, le quali insegnano ad honorare Iddio, rendere a ciascuno il suo, e non fare offesa al prossimo: Tutti coloro dunque che faranno le tre sopra dette cose ueramente si potrà dire che sia buon cristiano. E perchè nulla gioua l' arricchirsi nel mondo ingiustamente, se poi l'anima eternamente ha da esser confinata a le eterne pene hanno pensato gli huomini di detta Compagnia, per non offendere Iddio, e non de fraudare il prossimo douendo uiuere col sudore suo e premio de le sue fatiche, fare i presenti capitoli, ordinj e statutj acciò ognuno sappia quanto ha da osseruare, e da quello che si deue guardare. E perchè molti non hauendo l'amore de la uirtù incorrono nel peccato; si è aggiunta una poca di pene, acciò chi non uorrà per amore osseruare i presenti statutj et ordinj, sia forzato ad osseruarli per lo timore de la pena. E perchè ogni bene uiene da Dio, acciò sieno questi ordinj più fermi e stabili si comincerà con quelli, che tendono ad honore di Dio. Dopo seguiteranno quelli che appartengono a l'utilità de particularj, et a la conseruatione de la compagnia.

In prima ordiniamo che nessuno habbia ardire de biastemare il nome di Dio, nè del Signor nostro GIESU CRISTO, nè de la sua Santissima madre Maria sempre uergine, nè di Santa Barbara,

nè di nessun Santo e chi guidato dal demonio bestemmiarà il Santissimo nome di Dio, o del Signor nostro Gesù Cristo, cada in pena d' un grosso.

Chi bestemmiarà la sua madre Santa Maria, cada in pena di due bolognini.

Chi bestemmiarà in qual si uoglia modo Santa Barbara, o alcun altro Santo cada in pena di un bolognino per ciascuna uolta.

Ancora che gli offitij che saranno per lo tempo habbia da intimare ogni primo sabato del mese a tutta la compagnia che ciascuno si debbia trouare la seguente domenica in San Venanzo a la prima messa come è solito, e chi non ce se troua cada in pena di un bolognino, e se gli ufficiali non faranno detta intimatione cada per ciascuno di loro in pena di due bolognini per uno.

Ancora che detti offitij per due di prima facciano intimare la festa di Santa Barbara, che uiene a quattro di Decembre, acciò ognuno la deggia honorare sotto pena di un grosso per ciascuno offitiale.

Ancora che tutti de la Compagnia sieno tenuti a guardare la festa di Santa Barbara, e che in tal dì nessuno lauori cosa alcuna del mestiero, e chi contra farà li maestri cadano in pena di due carlinj, li lauranti di un carlino, e li garzoni di tre bologninj de i quali i due terzi si applichino a la Compagnia, et un terzo a chi farà l' esecuzione.

Ancora che il dì di Santa Barbara tutti quelli de la Compagnia si deggiano retrouare in San Venanzo a la messa cantata, e chi fosse ne la terra, che senza legitimo impedimento non ci si trouasse cada in pena di un carlino, e chi fosse infermo, ouero hauesse qualche legitimo impedimento, da non potersi trouare a detta messa lo deggiano fare intendere a gli offitij, i quali considerino bene se l' impedimento è lecito, o nò. E quando lecito non sia, nol debbiano amettere sotto la pena di sopra. E chi non farà intendere agli offitij l' impedimento che ha cada in pena di due bolognini.

Ancora che gli offitij siano tenuti a far celebrare l' offitio per l' anime de morti di detta compagnia il dì dopo Santa Barbara sotto la pena come di sopra.

Ancora che tutti quelli de la Compagnia siano tenuti a guardare tutte le feste comandate dala santa madre chiesa sotto pena di due bologninj per ciascuno.

Ancora che ciascuno dela Compagnia sia obligato le feste quando sentirà sonare a la Comunione andare accompagnare il santissimo sacramento, sotto pena di dui bolognini a chi non sarà legitimamente impedito, e gli altrj di di lauoro quando passasse il Sacramento di nanti a la lor casa, si debbano ingenocchiare tutti e dire un pater nostro et una aue maria a laude del sacramento pregando Iddio per la salute de l' infermo al quale è portato detto sacramento. Item che tutti coloro che sono in tempo siano obligati a communicarsi due uolte l' anno, la pascua e 'l natale e chi nol uorrà fare sia casso dalla compagnia o soggiaccia a le pene che parerà agli offtialj.

Ancora che quando si uolesse communicato qualche infermo de la Compagnia che tutti debbiano andare ad accompagnare il sacramento sotto pena di due bologninj.

Ancora, che ciascuno quando si leua la mattina, o ua a dormire la sera, e quando si pone per mangiare a tauola, e quando si leua debbia dire un pater noster, et una aue maria, e la sera tre pater noster e tre aue marie, ouero un de profundis per l'anime de morti, e che ciascuno sia obligato a sapere il pater nostro l' aue maria e 'l credo.

Ancora che nessuno giuochi a carte, o a dati ouero ad altro giuoco prohibito, e chi contra farà soggia (*soggiaccia*) a la pena, che parerà agli offtiali.

Ancora che ciascuno porti honore, e riuerenza agli offtialj che saranno per i tempi, e non li dica nè parole ingiuriose, nè faccia cosa che non si deue sotto pena di un grosso.

Ancora, che nessuno de la compagnia pratici con gente di mala fama, e che non uada dicendo male di nessuno de la compagnia né d' altro sotto la pena de l' arbitrio degli offtiali.

#### **Del fare gli offtiali, e dell' offtio loro.**

Ancora che ogni anno il dì di S. Barbara si debbiano fare tre offtiali, et un Camorlengo che habbia a tenere i denarj, riscuotere le pene, et altre solite spese de la Compagnia et a pagare, et a rendere buon conto di tutto quello che scuoterà e pagará, e duri detto offtio del Camorlengato un anno, e gli altri offtij tre mesi. E detti offtiali si faccino per brigidi. E che gli

offtialj uecchi, dieci di prima che fniscano l'offtito loro, habbiano a cauare gli offtij nuouj e non cauandoli cadano in pena di due florini da scuotersi come di sopra.

Ancora che gli offtiali cauati come di sopra sieno obligati a pigliar l'ufftito e chi nol uolesse pegliare cada in pena di due scudi, e si scota come di sopra.

Ancora che gli offtiali che saranno stati in offtito, finito che haranno il tempo, debbiano rendere il conto de la loro amministrazione ali nuoui offtialj in termine di diece di, e pagare intieramente se saranno debitorj, e non pagando in detto termine cadano in pena di due florinj per uno, da riscuotersi come di sopra.

Ancora che quando se comanda l'adunanza ogn' uno ce debba gire: e chi non obedisce, non hauendo lecita cagione cada in pena di cinque soldi per ciascuna uolta.

Ancora che quando qualche uno de detta adunanza mancasse, che l'adunanza possa in suo luogo remettere uno de più uecchi che ci sia.

Ancora, che non si possa fare adunanza se non ci si troua presente i due terzi de le persone, et facendose altramente sia inualida e di nessuno momento.

Ancora che chi fusse escluso da la compagnia per hauer contrafatto a li Capitoli, non possa per un anno essere rimesso, e passato il detto anno se uole rientrare, rientri come nouitio, et in quel anno non goda alcuno priuilegio.

#### **Dele cose appartenenti a i Maestri del'arte**

Ordenamo ancora che si sarà alcuno di detta compagnia che uolesse far bottega da se, che innanzi che la cominci deggia andare a dirlo agli offtiali dela compagnia. Et essi insieme con uno Capitano del arte de la lana deggiano uedere si quel tale è sofficiente a far detta bottega, e se non sarà sofficiente non sia ammesso. E quando sia approuato dai sopradetti, prima che cominci il mistiero paghi un florino a Santa Barbara in termine di quindicj di e cominciando la bottega, non hauendo pagato, se li possa fare esecuzione per la detta quantità come di sopra.

Ancora se nessuno maestro fusse trouato che ueramente hauesse defraudato alcuna quantità di lana a i mercanti, che colui

sia cacciato uia da la compagnia, e non possa più laorare in Fabriano. E caso che ce laorasse cada in pena de diece carlini per ciascun panno che farà, da scotere siccome de sopra.

Ancora che occorrendo, che qualcuno de la Compagnia s' amalasse o fosse messo prigione per debito, o in qualunque altro modo cadesse in necessità alcuna, non se potendo aiutare del suo deggia farlo intendere a gli offtiali, che saranno in quel tempo, i quali habbiano autorità di mettere un bolognino per telaro de panni, et un soldo per telaro di Saie, e con quelli denari si souuenga i detti bisognosi.

Ancora se occorresse che qualche maestro o laorante habitante in Fabriano, hauesse qualche figliuola da marito, la quale fosse pouera debbia farlo intendere agli offtiali, et essi faccino l' adunanza, e proponcano il caso di quel tale, et essendo persona bisognosa, e di buona uita, e fama, e si metta per brigido con l' altre, et a quella che sarà cauata si dia cinque florini quando si maritarà. E se innanzi che si mariti cadesse in uergogna del honore e dela fama perda li detti cinque florinj.

Ancora che se si amalasse qualche uno de la compagnia, e non se potesse per pouertà aitare, lo debbano fare intendere agli offtiali, i quali debbiano aitare detti infermi con quello de la Compagnia; e quando de la Compagnia non ci fusse cosa alcuna, habbiano autorità di cercare fra quelli de l' arte per aiutare detti infermi di tutto quello che se potrà.

Ancora che non sia nessun maestro, che pigli garzone alcuno, che sia stato a patto co i maestri di Camerino per imparare il mistero del tessere, e che sia partito senza la lettera del ben seruito, e se alcuno maestro o laorante lo pegliasse per garzone o per laorante cada in pena di tre scudi da scuotersi come di sopra.

Ancora che se fusse qualche uno a che fosse stato tolto el pegno per debito, che l' offtiale debbia consignare detto pegno al camorlingo, et esso li deggia dare l' esecutione, e questo si faccia acciò il detto pegno non uada male.

Ancora, che tutti i maestri siano obligati a pagare un bolognino il mese a li offtiali che saranno per li tempi, e non pagando cadano in pena del doppio.

Ancora che nessuno maestro de l' arte possa licentiare a nessuno laorante, finchè non ha finito il panno che ha nel telaio,



et un altro dopo quello. Eccetto non hauesse lecita causa, la qual cosa habbiano a giudicare gli offitiali che saranno in quel tempo.

Ancora se occoresse lite alcuna o parole fra un maestro e l'altro, o fra maestro e laorante, o uero fra laorante e laorante, che gli offitiali che sono in quel tempo deggiano pigliare le differenze e liti, e così de le parole come dei fatti e faccino ogni opra di concordare le parti. E quando non potessero gli offitiali soli, deggiano eleggere due huomini de l'arte, e così insieme decidano, et assettino le dette liti e differenze. E se per caso, alcuna de le parti, per non uolersi accordare nè rapacificare con l'auersario suo cercasse impedire per qualunque modo gli offitiali, che non faccino detta elettione, quel tale cada in pena di quattro carlini da scuotersi come di sopra.

#### **De le cose appartenenti a i laoranti e garzoni**

Ordiniamo e statuimo che tutti i laoranti che laorano in Fabriano siano obligati a pagare a la compagnia cinque soldi l'anno.

Ancora se nessun laorante uolesse fare qualche viaggio, e non hauesse dinari, deggia notificarlo a gli offitiali, et essi siano obligati darli un grosso per amor di Dio, e non uolendolo dare cadano essi in pena di un grosso, quando non habbiano lecita causa.

Ancora che quando un laorante si uolesse partire dal suo maestro, gli domandi licenza, dicendo, finito che sarà quello, et un'altro panno si proueda d'un altro laorante, che lui si uol partire. E partendosi senza buona licenza, non sia maestro niuno che lo pigli e dia da laorare. E dandoli, cada in pena di tre florini da scuotersi come di sopra. El detto laorante deggia pagare cinque soldi alla compagnia.

Ancora se un garzone si partisse dal suo maestro con debito, che non possa per alcun tempo laorare in Fabriano, insino che non ha apieno satisfatto detto maestro. E se alcun maestro lo pigliasse a laorare cada in pena per ciascuna uolta di sei florini come di sopra.

Ancora, se laorante alcuno fraudasse al maestro lana, o scambiasso filato, o facesse altra furbaria, sia casso per sempre de la compagnia, e mai per alcun tempo non possa laorare in Fa-

briano. E se alcun maestro l'accettasse, e desse da laurare cada in pena per ciascuna uolta di quattro florini da scuotersi come di sopra.

Ancora, quando uiene qualche laurante nuono in Fabriano sia obligato, come di sopra è detto, a pagare ala compagnia cinque soldi. Et il maestro che lo piglia, sia tennto a farlo intendere a gli offtiali in termine di otto di. E non lo facendo intendere a l'uno et a l'altro detto maestro cada in pena di due carlinj da scuotersi come de sopra.

Ancora che quando alcun laurante sarà creditore di qualche somma de denarj del suo maestro, che nol possa far conuenire dinanzi al potestà: ma dicalo agli offtiali, e se gli offtiali in termine di otto di nolo fanno pagare, detto laurante possa far conuenire detto maestro di nanzi agli Auditori dela mercantia, e ce faccia anco chiamare due de li quattro deputati sopra le differenze.

Ancora, che quando un garzone senza lecita causa se parta dal patrone deggia pagare al detto patrone bolognini uentiquattro per quel tempo che non è stato seco. El pagamento sia in questo modo: paghi al patrone bolognini uenti, e bolognini quattro a santa Barbara. E se si scusasse in qualche modo, non gli sia creduto, se quello che allega in suo fauore, non si proua per altri garzoni de la bottega. E non pagando detta quantità se possa far pigliare per tutti i luoghi doue sia.

Priores Artium }  
Populi et Communis } Fabriani

Supradicta Capitula Artis Textorum Fabriani quum prius tradita essent inspicienda et examinanda deputatis artis lanæ, et ab eis relatum fuisset non inferre aliquod preiudicium dictæ artis lanæ fuerunt ex decreto Mag.<sup>ci</sup> Consilij Credentiæ sub die 25 Januari 1566 tamquam iusta et honesta approbata et confirmata, prout et nos in uirtute dicti decreti approbamus et confirmamus et dicta omnia et singula capitula obseruari mandamus sub pœnis in illis contentis. In quorum robur etc.

Dat. Fabriani ex Palatio Residentiæ nostræ die x Februarij 1566.

Jo. Petrus Honorius Cancellarius.

Cujus autem supradicti decreti magnifici Consilij Credentiæ

tenor talis est: videlicet. — Die veneris vigesimaquinta Januarij 1566. — Consilio Credentiæ etc.

Propositæ

Omissis alijs

2.<sup>a</sup> Relatio circa confirmationem capitulorum artis Textorum Fabriani.

Fuit in dicto magnifico Consilio sollempniter decretum et obtentum ser Siluestro Gilio consulente per fabas  $\frac{50}{8}$ .

Confirmatio capitulorum artis textorum.

Quod capitula Artis Textorum fabriani attento quod non præjudicant arti lanæ, prout relatum fuit ab ipsius artis lanæ Deputatis, sint ex nunc auctoritate præsentis consilij tamquam honesta et justa confirmata et approbata sub poenis in illis contentis.

Jo: Petrus Honorius Cancell.



## INDEX RERUM



|                                                                                                                                                                  |      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| <b>Rubricæ</b> statutorum anni 1369 . . . . .                                                                                                                    | Pag. | 1  |
| <b>Statuta</b> condita anno 1369 . . . . .                                                                                                                       | «    | 5  |
| <b>Reformationes.</b>                                                                                                                                            |      |    |
| 1372 Super rubrica Statuti Comunis Fabriani — quod<br>pannus lane non possit poni ad tiratorium . . . . .                                                        | «    | 34 |
| 1481 Quod a fabrianensibus non vendantur panni lanei<br>forenses gactinellorum vel visiorum lane carfrinie<br>flatorum ad conoechiam vel ad moninellum . . . . . | «    | 37 |
| « De eadem venditione vetita forensibus nisi die fori . . . . .                                                                                                  | «    | 37 |
| « Confirmatio precedentium capitulorum . . . . .                                                                                                                 | «    | 38 |
| 1387 Quod nullus de arte possit vel debeat laborare vel<br>bactere modo aliquo lanam alicujus non jurati in<br>arte sine licentia capitaneorum . . . . .         | «    | 40 |
| « Quod nullus possit nec debeat purgare et reversare<br>aliquam petiam panni forensis vel alterius non<br>jurati in arte . . . . .                               | «    | 40 |
| « Quod non liceat tingere lanam vel pannum alicu-<br>jus forensis . . . . .                                                                                      | «    | 41 |
| « De non magistris, vel non exercentibus artem, vo-<br>lentibus texere aliquam petiam vel cavitium panni<br>lane . . . . .                                       | «    | 41 |
| « Quod nullus possit facere aliquam petiam vel cavi-<br>tium nisi habeat signale ( <i>marca</i> ) in arte . . . . .                                              | «    | 41 |
| « Quod volens quis ponere suum signale in libro<br>artis solvat xx. <sup>ti</sup> sol. den. . . . .                                                              | «    | 41 |
| « De forensibus volentibus exercere artem lane in<br>Fabriano . . . . .                                                                                          | «    | 41 |

**Reformationes.**

|      |                                                                                                                                         |      |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 1392 | De bullandis pannis et cavitiis antequam mictantur ad pulchum vel valcam . . . . .                                                      | Pag. | 42 |
| «    | De offitio cercatorum . . . . .                                                                                                         | «    | 42 |
| «    | Quod liceat tingere lanam in tinta nigra pro faciendi pannos mescholatos . . . . .                                                      | «    | 43 |
| «    | Quod unusquisque de arte accedat ad adunantiam . . . . .                                                                                | «    | 43 |
| «    | Quod non liceat vendere vel pignorare lanam laboratam, nec pannos non fornitos . . . . .                                                | «    | 43 |
| «    | Confirmatio predictorum quinque statutorum . . . . .                                                                                    | «    | 44 |
| 1404 | De forma electionis capitaneorum et camerariorum artis . . . . .                                                                        | «    | 45 |
| 1418 | Provisio super bulla et bullatore pannorum artis lane et qualiter et quomodo debeant pulcari . . . . .                                  | «    | 47 |
| «    | Confirmatio eiusdem provisionis per Thomam de Clavellis . . . . .                                                                       | «    | 48 |
| 1487 | Che i panni non siano purgati, valcati nè tinti prima di esser bollati . . . . .                                                        | «    | 50 |
| «    | Che nessun cavizzo, eccettuati i gactinegli bigi, non sia finito e custodito senza licenza . . . . .                                    | «    | 50 |
| «    | Che non si compri lana filata o non filata da alcun lavorante tessaro o filatrice . . . . .                                             | «    | 50 |
| «    | Che l' arte delle berrette non sia esercitata da alcun forastiero non giurato nell' arte . . . . .                                      | «    | 51 |
| «    | Che non si diano a lavorare berrette a persone non giurate nell' arte . . . . .                                                         | «    | 51 |
| «    | Approbatio suprascriptorum statutorum . . . . .                                                                                         | «    | 51 |
| «    | Mandatum publicationis eorundem capitulorum per Priores comunis Fabriani . . . . .                                                      | «    | 52 |
| «    | Supplica dei capitani dell' arte perchè sia fissato il prezzo ad alcuni panni forastieri che si portano a vendere in fabriano . . . . . | «    | 53 |
| «    | Concessio priorum artium et consilii terre fabriani . . . . .                                                                           | «    | 54 |
| «    | Confirmatio concessionis per locumtenentem provincie marchie . . . . .                                                                  | «    | 55 |
| «    | Confirmatio altera ejusdem anni . . . . .                                                                                               | «    | 55 |
| «    | Publicatio huiusmodi concessionis per tubicinam comunis fabriani (1511) . . . . .                                                       | «    | 55 |

**Riformanze.**

|                 |                                                                                                                                             |      |           |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1516            | Che non si possano tirare panni da cimare con rastello ne stanga . . . . .                                                                  | Pag. | 57        |
| «               | Che non si possa tingere panno nero di tinta spagnola . . . . .                                                                             | «    | 58        |
| «               | Che i segnali corrispondano alla qualità dei panni segnati . . . . .                                                                        | «    | 58        |
| «               | Che non si possano purgare berrette di minore quantità di numero di sei . . . . .                                                           | «    | 58        |
| «               | Che non si facciano lavorare berrette e guanti a chi non eserciti l'arte . . . . .                                                          | «    | 58        |
| «               | Che non si possa dare a lavorare a garzoni condotti da altro mercante, o artigiano . . . . .                                                | «    | 58        |
| «               | Che ogni segnato e giurato nell'arte debba pagare la tassa imposta a tutti . . . . .                                                        | «    | 58        |
| «               | Che i Capitani e Camerlenghi riscuotano coll'obbligo <i>dell'inesatto per esatto</i> ciò che devono pagare gli aggregati all'arte . . . . . | «    | 59        |
| «               | Che i camerlenghi tengano i registri dell'entrata e dell'uscita e rendano conto della loro amministrazione                                  | «    | 59        |
| «               | Che non si possano purgare o valcare berrette forastiere, se prima non siano state bollate . . . . .                                        | «    | 59        |
| «               | Che la bolla dell'arte sia venduta all'incanto . . . . .                                                                                    | «    | 59        |
| «               | Che i tessitori riportino al padrone anche tutti li pedani attaccati al panno . . . . .                                                     | «    | 59        |
| «               | Approvazione dei suddetti capitoli . . . . .                                                                                                | «    | 60        |
| <b>Adunanza</b> | <b>dell'arte nell'11 Febbraio 1529, e proposte relative . . . . .</b>                                                                       | «    | <b>60</b> |
| 1529            | Proposta 1. <sup>a</sup> Provvisione perchè i capitani siano meglio obbediti . . . . .                                                      | «    | 61        |
| «               | Proposta 2. <sup>a</sup> Simile contro coloro che conducono panni per quelli non ascritti all'arte . . . . .                                | «    | 61        |
| «               | Proposta 3. <sup>a</sup> Supplica di M. <sup>o</sup> Bernardino tintore per tingere panni forastieri alla tinta spagnola . . . . .          | «    | 61        |
| «               | Proposta 4. <sup>a</sup> Sull'elemosina da pagarsi al Camerlengo di S. Niccolò . . . . .                                                    | «    | 61        |
| «               | Delibere dell'adunanza sulle dette proposte . . . . .                                                                                       | «    | 61        |
| «               | Approvazione fattane dai Priori del Comune . . . . .                                                                                        | «    | 62        |

**Riformanze.**

|      |                                                                                                                              |         |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1541 | Che alcuno non lavori nè saje nè panni se non avrà il suo segnale, e non sarà giurato nell'arte . . . . .                    | Pag. 62 |
| «    | Che i tintori, purgatori, valcatori e cimatori non possano pigliare panni, saje e mezzelane se non saranno bollate . . . . . | « 63    |
| «    | Che non si tessano panni, saje e mezzelane dei non ascritti all'arte . . . . .                                               | « 63    |
| «    | Che non si facciano berrette e guanti di lana mischia, se non di lana fratesca . . . . .                                     | « 63    |
| «    | De' panni forastieri da rivendersi in Fabriano . . . . .                                                                     | « 63    |
| «    | Dei segnali da porsi nei panni dai tessari, maestri, ed altri artigiani . . . . .                                            | « 64    |
| «    | I fraudi si denunciino ai capitani dell'arte . . . . .                                                                       | « 64    |
| «    | Istanza ai Priori del Comune per l'approvazione dei suddetti capitoli, e sanzione de' medesimi . . . . .                     | « 64    |
| «    | Conferma fattane dal Governatore della Marca . . . . .                                                                       | « 65    |
| 1543 | Che dai mercanti si debbano porre nei panni le poste corrispondenti . . . . .                                                | « 65    |
| «    | Simile obbligo imposto ai tessari . . . . .                                                                                  | « 65    |
| «    | Che i tintori non diano il guato più in sù delle teste de' panni . . . . .                                                   | « 66    |
| «    | I panni bigi siano bollati con la bolla grande . . . . .                                                                     | « 66    |
| «    | Pene contro i mercanti che non ponessero i loro segnali nei panni . . . . .                                                  | « 66    |
| «    | Simili contro gli ufficiali che omettessero di bollarli . . . . .                                                            | « 66    |
| «    | Che tutti siano obbligati far bollare i panni lavorati anteriormente a questi capitoli . . . . .                             | « 66    |
| «    | Dell'ufficiale cercatore . . . . .                                                                                           | « 66    |
| «    | Approvazione dell'uditore della Marca . . . . .                                                                              | « 67    |
| «    | Istanza ai Priori del Comune per la conferma dei detti capitoli, ed approvazione dei medesimi . . . . .                      | « 67    |
| «    | Sanzione del Governatore generale della Marca . . . . .                                                                      | « 67    |
| 1548 | Istanza al Consiglio Comunale, perchè aumenti la tassa di ascrizione all'arte . . . . .                                      | « 68    |
| «    | Lettera del Vice-legato in approvazione dell'atto consiliare . . . . .                                                       | « 69    |
| «    | Decreto del consiglio in ordine all'istanza suddetta . . . . .                                                               | « 70    |

**Riformanze.**

|      |                                                                                                                                                  |      |    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|
| 1549 | Vertenze tra gli uomini dell' arte della lana e dell' arte delle berrette . . . . .                                                              | Pag. | 70 |
| «    | Istromento di composizione tra le detti arti . . . . .                                                                                           | «    | 71 |
| 1563 | Che tutti i fabbricanti dei panni di lana siano obbligati farli valcare nel molino dell' arte . . . . .                                          | «    | 74 |
| «    | Obblighi imposti ai valcatori . . . . .                                                                                                          | «    | 75 |
| «    | Tassa per la valcatura di ciascun panno . . . . .                                                                                                | «    | 75 |
| «    | I mercanti possano far valcare altrove i loro panni, purchè paghino all' arte la solita tariffa . . . . .                                        | «    | 76 |
| «    | Che l' esecuzione dei presenti capitoli sia affidata al podestà, o al giudice delle appellazioni . . . . .                                       | «    | 76 |
| «    | Del modo di procedere contro i trasgressori . . . . .                                                                                            | «    | 76 |
| «    | Facoltà conceduta al bollatore di panni per trovare i trasgressori . . . . .                                                                     | «    | 77 |
| «    | Della quantità di guado da adoperarsi nella tintura di ogni pezza, e degli obblighi dei tintori . . . . .                                        | «    | 77 |
| «    | Del termine pel pagamento delle pene dovute dai trasgressori . . . . .                                                                           | «    | 77 |
| «    | Approvazione dei suddetti capitoli . . . . .                                                                                                     | «    | 78 |
| 1564 | Oggetto delle seguenti riformanze . . . . .                                                                                                      | «    | 78 |
| «    | Che i mercanti dell' arte facciano purgare i loro panni nei soli purghi dell' università . . . . .                                               | «    | 79 |
| «    | Che li facciano stendere nei soli tiratori dell' arte . . . . .                                                                                  | «    | 80 |
| «    | Che possano servirsi di altri purghi e tiratori, purchè paghino la tassa determinata in questo capitolo per manutenzione degli edifizi . . . . . | «    | 80 |
| «    | Che non si estragga dalla terra e dal territorio di Fabriano la cenere necessaria a purgare . . . . .                                            | «    | 81 |
| «    | Del modo di fare osservare i presenti capitoli . . . . .                                                                                         | «    | 81 |
| «    | Che il podestà, il giudice, ed altri ministri di giustizia debbano procedere contro i trasgressori . . . . .                                     | «    | 81 |
| «    | Conferma ed approvazione di questi capitoli . . . . .                                                                                            | «    | 82 |
| 1568 | Pene per i furti commessi dai lavoranti, tessari, e filatrici, e modi per trovare i delinquenti . . . . .                                        | «    | 82 |
| «    | Del modo di procedere contro i medesimi . . . . .                                                                                                | «    | 83 |
| 1568 | Dei compratori di lana rubata . . . . .                                                                                                          | «    | 83 |
| «    | Che fuori del territorio di Fabriano non si possa . . . . .                                                                                      |      |    |



**Riformanze.**

|      |                                                                                                               |         |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|      | vendere alcuna cosa attinente all'arte, se non dai padroni o fattori e garzoni autorizzati . . . . .          | Pag. 83 |
| 1568 | Del modo di tenere i libri dell'arte . . . . .                                                                | « 84    |
| «    | Provvedimenti perchè non sia cambiata la lana data dai mercanti a filare . . . . .                            | « 84    |
| «    | Che i mercanti facciano porre in ogni panno il segnale proprio . . . . .                                      | « 84    |
| «    | Che i pettini per rascie panni e saie siano giusti . . . . .                                                  | « 84    |
| «    | Che non sia lecito far saje di novanta nè altra sorte di panni, se non ascenderà al numero di cento . . . . . | « 85    |
| «    | Che tutti i pettini debbano esser bollati . . . . .                                                           | « 85    |
| «    | Approvazione de' soprascritti capitoli : . . . . .                                                            | « 85    |
| 1581 | Della lavorazione delle rascie ed altri panni . . . . .                                                       | « 85    |
| «    | Del bagnare le rascie e panni . . . . .                                                                       | « 86    |
| «    | Del modo di tingerle . . . . .                                                                                | « 87    |
| «    | Della lana pelata . . . . .                                                                                   | « 87    |
| «    | Del non far tessere le rascie o panni fuori di Fabriano . . . . .                                             | « 87    |
| «    | Del non rifnire nè tingere i lavori forastieri . . . . .                                                      | « 88    |
| «    | Del modo di cardare le pannine . . . . .                                                                      | « 88    |
| «    | Che si debba bollare ogni lavoro e quando . . . . .                                                           | « 88    |
| «    | Dell' applicazione delle pene nelle quali incorressero i trasgressori dei presenti capitoli . . . . .         | « 89    |
| «    | Approvazione del Governatore della Marca . . . . .                                                            | « 89    |
| «    | Deroga al capitolo che permetteva il bagnar le rascie alla fiorentina . . . . .                               | « 89    |
| 1588 | Che i mercanti siano tenuti bagnare tutti i panni . . . . .                                                   | « 91    |
| «    | Che non si ponga in vendita alcun panno da settanta in sù non bagnato, e non bollato . . . . .                | « 91    |
| «    | Che i panni negri di settanta in sù siano tinti di guato e bollati . . . . .                                  | « 91    |
| «    | Approvazione dei suddetti capitoli . . . . .                                                                  | « 91    |
| 1590 | Del modo di tessere il panno di due poste . . . . .                                                           | « 92    |
| «    | Che non si facciano tessere detti panni fuori della terra in altro modo che il prescritto . . . . .           | « 92    |
| «    | Che i tessari non riconsegnino i panni tessuti se non furono rivisti e bollati . . . . .                      | « 93    |

**Riformanze.**

|      |                                                                                                                   |         |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1590 | Approvazione del Governatore della Marca . . . . .                                                                | Pag. 93 |
|      | <i>Senza data</i>                                                                                                 |         |
| «    | Che i lavori fatti di guato siano portati all'offizio per esser bollati . . . . .                                 | « 93    |
| «    | Che i mercanti portino all'offizio la ruggia, il guato, e lo scotano per esser pesati . . . . .                   | « 94    |
| «    | Della qualità e quantità di ruggia per i panni di ottanta per negri . . . . .                                     | « 94    |
| «    | Della quantità di galla e scotano . . . . .                                                                       | « 94    |
| «    | Pene per l'inosservanza de' precedenti capitoli . . . . .                                                         | « 94    |
| «    | Del tempo in cui i lavori si devono portare a bollare . . . . .                                                   | « 94    |
| 1593 | 1. I Mercanti debbono far bollare tutte le tele prima di mandarle a tessere . . . . .                             | « 95    |
| «    | 2. I tessitori bollino tutti i pettini . . . . .                                                                  | « 95    |
| «    | 3. Del numero delle poste dei pettini e della loro altezza . . . . .                                              | « 95    |
| «    | 4. Delle poste delle rascie mischie, e dei pettini per tesserle . . . . .                                         | « 95    |
| «    | 5. Che per le altre pannine si osservino i capitoli vecchi . . . . .                                              | « 96    |
| «    | 6. Che i tessitori non possano mettere più di due fila per dente . . . . .                                        | « 96    |
| «    | 7. Delle poste da farsi nelle rascie e nelle pannine . . . . .                                                    | « 96    |
| «    | 8. Che i lavori tessuti si portino all'offizio per esser verificati . . . . .                                     | « 96    |
| «    | 9. Tempo per la riforma dei pettini . . . . .                                                                     | « 96    |
| «    | 10. Che i lavori non si mandino a tessere fuori della terra se prima non siano stati bollati . . . . .            | « 96    |
| «    | 11. Che i lavori fatti tessere fuori della terra si scarichino nell'offizio dell'arte per esser bollati . . . . . | « 97    |
| «    | 12. Prescrizioni per agevolare il contare dei lavori, e delle mercedi ai contatori . . . . .                      | « 97    |
| «    | 13. Che non si possano finire nella terra i lavori forastieri . . . . .                                           | « 97    |
| «    | 14. Che i capitani e deputati possano rivedere l'arte ed i luoghi ad essa pertinenti . . . . .                    | « 97    |

**Riformanze.**

|      |                                                                                                          |      |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 1593 | 15. Obblighi del deputato a visitare l' arte . . .                                                       | Pag. | 97  |
| «    | Approvazione de' precedenti capitoli . . .                                                               | «    | 97  |
| 1596 | Del modo di tessere le rascie bianche di cento e<br>le mischie di novanta . . . . .                      | «    | 98  |
| «    | Dell' altezza dei pettini per le rascie mischie . . .                                                    | «    | 98  |
| «    | Approvazione dei sopradetti due capitoli . . .                                                           | «    | 98  |
| 1598 | Del modo di tessere le stamette . . . . .                                                                | «    | 99  |
| «    | Del modo di cardarle . . . . .                                                                           | «    | 99  |
| «    | Del modo e tempo di bollarle . . . . .                                                                   | «    | 99  |
| «    | Del procedere in caso di contravvenzione . . .                                                           | «    | 99  |
| «    | Approvazione di questi capitoli . . . . .                                                                | «    | 99  |
| 1602 | Che non si vendano rascie di novanta portate per<br>rascie di cento, e del modo di lavorarle e rifinirle | «    | 100 |

**Decreto** di Monsig. Governatore che approva la proibizione di lavorare le lane pelate . . . . . « 101

**Capitolo** che determina il numero delle poste nelle rascie bianche e mischie, e nelle pannine . . . « 102

**Capitoli** nuovi dell' università dell'Arte della Lana

|      |                                                     |   |     |
|------|-----------------------------------------------------|---|-----|
| 1618 | Proemio . . . . .                                   | « | 103 |
| «    | I. Rascia bianca . . . . .                          | « | 105 |
| «    | II. Rascie Mischie colorate . . . . .               | « | 106 |
| «    | III. Tingere stami negri . . . . .                  | « | 107 |
| «    | IV. Rascie turchine, azzurre, e paonazze . . .      | « | 107 |
| «    | V. Saie di novanta col pelo . . . . .               | « | 107 |
| «    | VI. Stamette mischie . . . . .                      | « | 107 |
| «    | VII. Del bollare le stamette dal Bagnatore . . .    | « | 108 |
| «    | VIII. Panni mischi o colorati . . . . .             | « | 108 |
| «    | IX. Panni mischi o tinti in lana . . . . .          | « | 108 |
| «    | X. Pirpignani . . . . .                             | « | 108 |
| «    | XI. Cottoni . . . . .                               | « | 109 |
| «    | XII. Saie basse . . . . .                           | « | 109 |
| «    | XIII. Orditrici . . . . .                           | « | 109 |
| «    | XIV. Lunghezza de orditori . . . . .                | « | 109 |
| «    | XV. Rascie o panni macchiati . . . . .              | « | 110 |
| «    | XVI. Del bollare filze e pettini . . . . .          | « | 110 |
| «    | XVII. Altezza de filze e pettini . . . . .          | « | 110 |
| «    | XVIII. Di portare a bollare tele all' offitio . . . | « | 111 |

**Capitoli** nuovi dell' università dell' Arte della Lana

|      |                                                                                           |      |     |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 1618 | XIX. Seguito del capitolo precedente . . . . .                                            | Pag. | 111 |
| «    | XX. Dell' abbruciare lavori . . . . .                                                     | «    | 112 |
| «    | XXI. Bollare tele nell' Offizio . . . . .                                                 | «    | 112 |
| «    | XXII. Chi non porterà a bollare tele all' offitio . . . . .                               | «    | 112 |
| «    | XXIII. Tessere . . . . .                                                                  | «    | 112 |
| «    | XXIV. Tessere in pettine non giusto . . . . .                                             | «    | 112 |
| «    | XXV. Scorciare . . . . .                                                                  | «    | 113 |
| «    | XXVI. Lasciare due cordoni nella coda del lavoro . . . . .                                | «    | 113 |
| «    | XXVII. Lavori subito tessuti all' Offitio . . . . .                                       | «    | 113 |
| «    | XXVIII. Telari de Mercanti proprij . . . . .                                              | «    | 114 |
| «    | XXIX. Del rivedere telari, e chi farà resistenza . . . . .                                | «    | 114 |
| «    | XXX. Chi purgherà altrove, che nel purgo dell'Arte . . . . .                              | «    | 114 |
| «    | XXXI. Offitio del Purgatore . . . . .                                                     | «    | 114 |
| «    | XXXII. Del purgare senza poliza . . . . .                                                 | «    | 115 |
| «    | XXXIII. Del purgare ragaglie . . . . .                                                    | «    | 115 |
| «    | XXXIV. Delle brage del Purgo . . . . .                                                    | «    | 115 |
| «    | XXXV. Del bollare li lavori di guato . . . . .                                            | «    | 115 |
| «    | XXXVI. Ora di portare a bollare lavori di guato<br>all' offitio . . . . .                 | «    | 116 |
| «    | XXXVII. Robba da darsi a lavori di guato per neri . . . . .                               | «    | 116 |
| «    | XXXVIII. Ragaglie nelle Caldare . . . . .                                                 | «    | 117 |
| «    | XXXIX. Ragaglie nelle Caldare . . . . .                                                   | «    | 117 |
| «    | XXXX. Del bagnare . . . . .                                                               | «    | 117 |
| «    | XXXXI. Tempo prefisso dal telaro al bagno . . . . .                                       | «    | 117 |
| «    | XXXXII. Dell' adunanza . . . . .                                                          | «    | 118 |
| «    | XXXXIII. Dell' adunanza . . . . .                                                         | «    | 118 |
| «    | XXXXIV. Calzettari non ponno intervenire al-<br>l' Adunanza . . . . .                     | «    | 118 |
| «    | XXXXV. Del giurare nell' Arte . . . . .                                                   | «    | 119 |
| «    | XXXXVI. Chi non è ascritto nell' Arte . . . . .                                           | «    | 119 |
| «    | XXXXVII. Che alli Officiali non sia lecito racco-<br>mandare il reo a Superiori . . . . . | «    | 119 |
| «    | XXXXVIII. Officiali che non servono si possono<br>levare da Signori Capitani . . . . .    | «    | 119 |
| «    | XXXXIX. Dei garzoni o Battilani, che si partono,<br>e non soddisfano . . . . .            | «    | 120 |
| «    | L. Della Cenere . . . . .                                                                 | «    | 120 |

**Capitoli** nuovi dell'università dell'Arte della Lana

|      |                                                                                          |      |     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| 1618 | LI. Di finire lavori forastieri . . . . .                                                | Pag. | 120 |
| «    | LII. Del mettere il segnale proprio nelli lavori . . . . .                               | «    | 120 |
| «    | LIII. A Rascie comprate non si possono mettere il<br>segnale di chi le compra . . . . .  | «    | 130 |
| «    | LIV. Di far parole con li Officiali . . . . .                                            | «    | 121 |
| «    | LV. Chi non esercita . . . . .                                                           | «    | 121 |
| «    | LVI. Delli Officiali che sono debitori al Arte . . . . .                                 | «    | 121 |
| «    | LVII. Del Camerlengo . . . . .                                                           | «    | 121 |
| «    | LVIII. De Signori Capitani . . . . .                                                     | «    | 122 |
| «    | LIX. Della tacca del Guato . . . . .                                                     | «    | 122 |
| «    | LX. De Capitoli Vecchi, e Nuovi . . . . .                                                | «    | 122 |
| «    | LXI. Copia de Capitoli in Cancelleria Criminale . . . . .                                | «    | 122 |
| «    | LXII. Obblighi dell'Università dell'Arte della Lana<br>della Terra di Fabriano . . . . . | «    | 122 |

**Riformanze** dei capitoli nuovi

|      |                                                                                                                |   |     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----|
| 1619 | Che ogni lavoro porti il nome del mercante, e del<br>tessitore, il numero ed il colore del lavoro . . . . .    | « | 124 |
| «    | I pettini e filze siano bollati con bollo a fuoco . . . . .                                                    | « | 124 |
| 1621 | Decreto circa le mercedi dei lavoranti . . . . .                                                               | « | 125 |
| «    | Conferma del suddetto decreto pel Legato della<br>Marca . . . . .                                              | « | 126 |
| «    | Delibera dell'adunanza dell'arte intorno le mercedi . . . . .                                                  | « | 127 |
| 1624 | Che l'adunanza dell'arte possa tenersi con il nu-<br>mero di venti mercanti . . . . .                          | « | 129 |
| 1627 | Delle mercedi dovute ai tessitori . . . . .                                                                    | « | 130 |
| 1629 | Delle frodi che si commettono nel tessere le rascie . . . . .                                                  | « | 131 |
| «    | Che le lane per le rascie siano di buona qualità . . . . .                                                     | « | 131 |
| «    | Decreto di approvazione . . . . .                                                                              | « | 132 |
| 1630 | Che le pannine non possano farsi con lana di Sa-<br>lonicchi . . . . .                                         | « | 132 |
| «    | Decreto di approvazione . . . . .                                                                              | « | 133 |
| 1637 | Che non possa intervenire all'adunanza chi non<br>fabbrica dieci Rascie all'anno e non tiene bottega . . . . . | « | 134 |
| «    | Che sia tenuto il registro di quelli che possono<br>intervenire all'adunanza . . . . .                         | « | 134 |
| «    | Che i non ascritti, o gli ufficiali di altr'arte non<br>possano intervenire all'adunanza . . . . .             | « | 134 |

**Riformanze.**

|               |                                                                                                                                   |          |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1637          | Che in ogni volta debba tenersi nota degl'intervenuti alle adunanze . . . . .                                                     | Pag. 134 |
| «             | Decreto di approvazione . . . . .                                                                                                 | « 134    |
| 1644          | Della riforma dei pettini per tesser rascie e dell'aumento delle mercedi ai tessitori . . . . .                                   | « 135    |
| «             | Che lo scossare sia fatto conforme alla misura . . . . .                                                                          | « 135    |
| «             | Della lunghezza degli orditori . . . . .                                                                                          | « 136    |
| «             | Che i capitani ed altri ufficiali rivedano i telari . . . . .                                                                     | « 136    |
| «             | Che la misura degli orditori si debba mettere e tenere nell'ufficio dell'arte . . . . .                                           | « 136    |
| 1652          | Che l'adunanza sia legale col numero di quindici uomini . . . . .                                                                 | « 137    |
| 1653          | Delle mercedi dei tintori secondo il colore delle rascie . . . . .                                                                | « 138    |
| 1659          | L'adunanza è legale con dodici ascritti all'arte . . . . .                                                                        | « 139    |
| 1674          | Proposta di fare istanza a Monsignor Governatore per l'osservanza dell'ordine di purgare le pannine nel purgo dell'arte . . . . . | « 139    |
| <b>Elenco</b> | dei Mercanti aggregati all'università dell'arte della lana . . . . .                                                              | « 140    |

**CAPITOLI DELL' ARTE DEI TESSARI**

|      |                                                                                |       |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1566 | <b>Proemio</b> . . . . .                                                       | « 149 |
| «    | Delle pene contro i bestemmiatori . . . . .                                    | « 149 |
| «    | Dell'onorare la festa di S. Barbara protettrice dell'arte . . . . .            | « 150 |
| «    | Del guardare tutte le feste comandate dalla Chiesa . . . . .                   | « 150 |
| «    | Dell'accompagnare nelle feste il SS. Sacramento portato agli infermi . . . . . | « 151 |
| «    | Dell'accompagnarlo sempre quando è portato ad alcuno della compagnia . . . . . | « 151 |
| «    | Delle preghiere da recitarsi nella mattina e nella sera e nel giorno . . . . . | « 151 |
| «    | Che non si giuochi a carte, dadi od altro giuoco proibito . . . . .            | « 151 |
| «    | Che si porti onore e riverenza agli ufficiali . . . . .                        | « 151 |
| «    | Che non si pratichi con gente di mala fama . . . . .                           | « 151 |

|                                                                                                                              |      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|
| <b>Del fare gli ufficiali e dell'offizio loro</b> . . . . .                                                                  | Pag. | 151 |
| « Degli ufficiali, del camerlengo e degli offizi loro . . . . .                                                              | «    | 151 |
| « Del fare le adunanze dell' arte . . . . .                                                                                  | «    | 152 |
| <b>Delle cose appartenenti ai maestri del' arte.</b>                                                                         |      |     |
| « Del far bottega da se . . . . .                                                                                            | «    | 152 |
| « Pene contro i frodatori della lana . . . . .                                                                               | «    | 152 |
| « Del soccorrere quelli dell' arte che ammalassero o<br>cadessero in alcuna necessità . . . . .                              | «    | 153 |
| « Del dotare le figliuole povere degli ascritti all' arte . . . . .                                                          | «    | 153 |
| « Del non prender garzoni stati a Camerino se non<br>hanno il ben servito . . . . .                                          | «    | 153 |
| « Dei pegni fatti per debito agli ascritti nell' arte . . . . .                                                              | «    | 153 |
| « Che gli ascritti paghino un bolognino al mese . . . . .                                                                    | «    | 153 |
| « Che non si possa licenziare alcun lavorante se<br>non ha finito il panno che ha nel telaio ed un al-<br>tro dopo . . . . . | «    | 153 |
| « Del comporre liti o differenze fra maestri e mae-<br>stri, maestri e lavoranti e tra lavoranti e lavoranti . . . . .       | «    | 154 |
| <b>Delle cose appartenenti ai lavoranti e garzoni.</b>                                                                       |      |     |
| « Che ogni lavorante paghi cinque soldi all'anno . . . . .                                                                   | «    | 154 |
| « Del soccorrere i lavoranti che volessero fare alcun<br>viaggio . . . . .                                                   | «    | 154 |
| « Del licenziarsi dei lavoranti . . . . .                                                                                    | «    | 154 |
| « Che i lavoranti disonesti siano cassi dalla compagnia . . . . .                                                            | «    | 154 |
| « Dei lavoranti forastieri . . . . .                                                                                         | «    | 155 |
| « Dei lavoranti creditori de' loro maestri . . . . .                                                                         | «    | 155 |
| « Pene contro coloro che senza lecita causa si par-<br>tono dal padrone . . . . .                                            | «    | 155 |
| « Decreto di approvazione dei suddetti capitoli . . . . .                                                                    | «    | 155 |
| « Delibera del Consiglio di credenza che autorizza i<br>priori ad approvarli . . . . .                                       | «    | 156 |



# AD STATUTA ARTIS LANÆ TERRÆ FABRIANI

## GLOSSARIUM



**Accottonare** p. 99, 100. - Vuol dire arricciare il pelo, il che si faceva da riverso, cioè dopo sollevato colla riversetta - vedi Riversare - per questo modo si avevano i panni ratinati ancor oggi usitatissimi.

**Anconitanum - Anconitanus - Agentanus** - Anconitani; moneta d'argento o di mistura cominciata a battere in Ancona nei principi del secolo XIV. Si distinguevano in grossi e piccoli; i primi avevano il valore di ventiquattro denari ed erano di puro argento: i secondi detti anche semplicemente - piccoli di Ancona - valevano assai meno. *Battaglioni e Zannetti della Zecca Riminese.*

**Arengheria** pag. 28, 34. *Rostrum - suggestum*, cioè *Locus editior ubi concionatur publice. Ducange. Glossarium* - Ringhiera - Bigoncia, ove si usa parlare pubblicamente in consiglio o fuori. *Varchi L' Ercolano Vol. 1. p. 115.*

**Assenire.** pag. 64. Denunciare; parola usata tuttora dai nostri contadini per indicare la denuncia che

danno per es. della nascita di un bambino allo stato civile, del bestia-  
me che posseggono per effetto dell'im-  
posizione delle tasse e via discorrendo; e perciò dicono ho assenito un pajo di bovi; ho assenito una creatura nata in questa notte ecc.

**Avvistare** pag. 99, 100. Cosa avvistata significa di bella apparenza e che tira principalmente a se l'altrui vista. Ma in questi statuti la parola avvistare è usata in attivo e perciò potrebbe esser sinonimo di apparecchiare che vuol dire rendere di bella apparenza, ed anche di cimare, leggendosi a pag. 100 .... *et poi portata dalla valca si debbia cardare et dargli il pelo.... et che sia avvistata et dopo l'avvistare a mezzo pelo (cimata a mezzo pelo) si debba ricardare et finire.*

**Bactarius** pag. 16 ed altrove. Battilano, il cui ufficio era di ungere e battere la lana.

**Bagiochi - Bajocchi** pag. 97: moneta di rame del valore di cinque quattrini corrispondente a Cent. 05;



alcuni del popolo danno ancora il nome di bajocco al pezzo di cinque centesimi attualmente in corso.

**Balio** pag. XX, XXI, XXII. Dal latino *bajulus* e *bayulus* pag. 9. 10. 21 che significava incaricato alla esecuzione di una determinata faccenda. Anche oggidi nel vernacolo fabriane- se si dà il nome di Balio a colui che tenendo l'ufficio di Cursore o Usciere ha obbligo di citare in giudizio, notificare le sentenze, ed eseguire quelle de' tribunali civili. Vedi *Ducange* alla parola *Bayulus* la quale pare tragga la sua origine dal verbo *bajulare*, cioè, sostenere per incarico: in altri tempi si chiamò *ballo* il capo di una squadra di poliziotti, al quale soltanto si dava il mandato di eseguire alcune operazioni.

**Balivo**. Sinonimo di Balio. Vedi Balio.

**Balla** pag. VIII. - *Balla Lanae* - *Balla bombycis* - Quantità di lana o di bombagia rinvolta entro una tela a forma di sacco.

**Bayulus** - Vedi Balio.

**Berlina** pag. 82. Pena durata fino quasi a dì nostri, per la quale i malfattori venivano esposti agli schermi del pubblico in un luogo che si chiamava appunto con questo nome. (*Muratori. Dissertaz. sopra le antichità italiane. Dissert. 33*).

**Bigelli** - Vedi Panni visellorum.

**Bolla** - Vedi Signale.

**Bolegnini** - Moneta bolognese di valori diversi a seconda che era di argento o di mistura: in latino del tempo si chiamavano - *bononeni et bologneni* - *Battaglini e Zannetti Zecca Riminese*. Vedi Denarius.

**Bombycis** pag. VIII. Vedi Balla.

**Braccio** pag. 54. Terza parte di una canna, misura lineare dei tessuti, la quale è stata in vigore sino a che non s'introdusse universalmente la misura metrica. La canna corrisponde a metri 2, 01, e il braccio a metri 0, 67: questo si suddivideva in terzi, in quarti, ed in ottavi, ed era perfettamente eguale a due piedi romani.

**Brevia** pag. 5, 45. Nel senso in cui questa parola è usata negli statuti manca affatto nei lessici, ma non par dubbia la sua significazione di scheda - piccola carta che portava scritto il nome di coloro i quali si volevano eleggere all'ufficio di capitani e di camerlenghi. -

**Brigidi** pag. 151, 153. Schede nominative delle persone da eleggersi ad un ufficio qualunque. Si chiudevano entro bussolo e quindi al tempo della rinnovazione dell'ufficio ne venivano estratte e la elezione si diceva fatta per brigidi

**Bussolae** pag. 31. *Cista, pyxis qua colliguntur suffragia* - *Ducange* - Vasetto, in origine di busso e perciò chiamato bussolo, nel quale venivano depositati i voti dei corpi deliberanti. Conserva anch'oggi lo stesso nome. Questa bussola in Fabriano ed altrove era di due specie, l'una bianca e l'altra rossa; nella prima, detta del sì, raccoglievansi i voti favorevoli alla proposta; nella seconda, i contrari, e si chiamava del nò. (*Muratori. Op. cit. Diss. 33*).

**Carfrinla** - **Carfagnina** (**Lana**) pag. 37 - Nello statuto comunale del 1415 Lib. II. Rub. cccxxvij si parla delle pecore carfagnine dei foresi apportanti danno alle altrui

proprietà; ma non si determina la distinzione tra queste e le pecore comuni. Dalla tradizione però, che dura tuttora, si apprende che la lana carfrinia o carfagnina era quella delle pecore nere, o color tabacco, o maculate, colla quale si lavoravano i panni *bigi*, o *mischi* detti anche *gac-tinelli*.

**Carlino** pag. 63 ed altrove - Specie di moneta battuta in Firenze e in Napoli. La prima valeva mezza lira toscana, la seconda dieci grani, essendo la decima parte del ducato. Non si può dire se in questo statuto si accenni all'uno o all'altro, ma è più probabile che si parli del carlino toscano a causa delle molte relazioni commerciali esistenti tra Fabriano e quella provincia.

**Carmenata** pag. 8 - Vedi Lana carmenata.

**Castrones** pag. 8 Rub. VIII. - Si chiamavano così gli agnelli grandi castrati, la lana dei quali era preferita a tutte le altre, perchè ordinariamente più lunga e più fina. Oggidi si appellano con questo nome anche i montoni che si castrano, dopo aver servito alla riproduzione della razza. (*Muratori. Op. cit. Diss. 33*).

**Cavictium - Cavittium** pag. 17 ed altrove - Ritaglio, scampolo di una pezza di panno. Questa parola era talmente consacrata dall'uso, che in quasi tutti gli statuti dell'arte della lana si trova adoperata, e corrisponde all'italiano scavezzo.

**Chiedate** - Vedi Tiratori - Stenditoi.

**Chiovere** - Vedi Tiratori - Stenditoi.

**Cialandro** pag. 18 - Nella ru-

brica xxxii dello statuto 1369 è proibito d'involgere più di una volta nel cialandro alcuna pezza di panno o di scavezzo; e altrove si parla anche di lana cialandrata. Che cosa era adunque il cialandro? Presso di noi si dà ancora il nome di cialandro ad una pietra ovale, liscia, destinata a schiacciare i nodi del panno; ed eziandio si chiamava cialandro un istromento di vetro a forma di campana, levigato negli orli della bocca e adoperato a lucidare la carta e i cartoni. Negli antichi libri de' nostri cartari il cialandratore non era altro che un apparecchiatore a mano, sostituito oggi dalla macchina a doppio cilindro. Ma il cialandro de' lanaiuoli, ricordato nella citata rubrica, par che non fosse identico a quello de' cartari, sebbene forse destinato allo stesso uso, e la dissomiglianza si rileva dal modo diverso con cui l'uno e l'altro veniva adoperato: non è facile pertanto determinare la forma di un simile ordigno adottato dall'arte della lana, ammeno che non si voglia immaginare simile ad un subbio nel quale si avvolgesse il panno per esser apparecchiato, nello stesso modo che ora si adopera il mangano per le tele di canapa, lino e cotone.

**Circatores** pag. XVII. 9, 42 - Ufficiali dell'arte destinati a visitare le botteghe dei lanari per iscoprire le frodi che si fosser potute commettere, lavorandosi lana proibita o alcuna qualità di panno contro le ordinazioni degli statuti. Vedi Scarii.

**Conocchia** - lo stesso che rocca da filare la lana.

**Coppa** pag. 81 - Misura di capacità per gli aridi ed era una frazione del Rubbio, cioè l'ottava parte. Corrispondeva, usata pel grano, ad Ett. 0,35,081, e si divideva in quattro provenne; ove poi fosse stata

adoperata per misurare altri cereali, il peso della coppa variava sempre: anche la cenere si vendeva a coppe, come apparisce dallo statuto al luogo citato, uso che continua tuttora.

**Cordellina.** pag. 92, 100, 107, 108, 109 - La cimossa o vivagno di un pannolana è disuguale da tutto il resto del tessuto: la orditura di essa chiamata lenzo o lenzatura era ordinariamente di ventidue fila, e queste si attorcigliavano come le corde ed allora la cimossa prendeva il nome di cordellina pag. 107 § VI; o non si torcevano affatto e in questo caso riteneva quello di lenzo. Altre volte avveniva che i panni dovessero avere il lenzo e la cordellina; questa si tesseva al di dentro e così divideva il panno dal lenzo il quale ne formava sempre il vivagno, per il che il panno stesso aveva due cimosse, l'una differente dall'altra. Si parla anche di cordellina *orcipa*, ma come fosse fatta non si può dire con certezza. L'*orcipoggia* è una corda che si lega nel capo dell'antenna del navilio da man sinistra. Questa specie di cordellina avrà avuta alcuna rassomiglianza di torcitura e di materia con quella fune della nave, e perciò chiamata *orcipa*?

**Cordoni** pag. 97 - Vedi Mezzetta.

**Cultra** pag. 23 - Nel senso in cui qui è adoperata significa coperta mortuaria posta nelle bare dei defonti, o per adagiaverli sopra, o per ricoprirveli a seconda dei costumi dei diversi paesi: anche oggi si appella tra noi collo stesso nome, e si usa nello stesso modo.

**Denarius - denaro** - Le lire ravennane, ed anconitane, i grossi anconitani, e i bolognini eb-

bero corso in Fabriano nel basso medio evo e dopo. Il denaro era frazione di queste diverse specie di monete. La lira valeva 240 denari ossia 10 anconetani grossi d'argento, quindi è chiaro che l'anconetano valeva 24 denari, ed altrettanto valeva il bolognino grosso d'argento, mentre il piccolo, cioè di mistura, corrispondeva pure all'anconitano della stessa lega e al valore di circa sette centesimi. *Battaglini e Zannetti citati.* Vedi Anconitanus e Bolognini.

**Denti** - Vedi pettine.

**Discus** pag. 26 - I mercanti non potevano a loro talento scegliersi il posto nella piazza del mercato il quale veniva ad essi assegnato dai capitani cum *disco vel aliqua re*, cioè con un segno, il quale consisteva o in un circolo (*disco*) fatto sul terreno, come anche oggi si usa, ovvero in una specie di tessera data ai medesimi in cui fosse indicato il posto, forse numerato, che potevano occupare.

**Duplerius** pag. 18, 19, 23, 26 - Il *funale* dei latini, il doppiere degli italiani, ossia quella torcia di cera formata da più candele unite insieme e chiamata anche torchio. (*Muratori. Op. cit. Diss. 33*).

**Filza** - p. 110 - è sinonimo di pettine, come si dice espressamente a pag. 113.

**Fiorino d'oro** - Il fiorino di oro pontificio nel principio del secolo XV. valeva trentanove bolognini e mezzo; più tardi anche cinquantasei bolognini di rame - Vedi Bolognino.

**Folla** di saja - p. 75 - gualcatura di saja; follare, gualcare e sodare indicano una stessa operazione.

**Fruata** p. 82 - Pena che tra noi s'infiggeva ai ladri, i quali denudati nelle spalle venivano condotti attorno per la terra, e frustati con correggie di cuojo.

**Galla** p. 87 ed altrove - È un'escrescenza a forma di globetto prodotta sulla *quercus insectoria* da punture d'insetti. Se ne faceva e se ne fa uso nell'arte tintoria per il concino e l'acido gallico che contiene: alla nostrale, anche nel secolo XVI e ne' posteriori, era preferita quella di levante, la quale è spessissimo ricordata ne' registri de' droghieri e ne' diversi atti notarili di que' tempi.

**Grosso** - Una monetina papale di puro argento del valore di cinque bajocchi, cioè di Cent. 26 circa, era chiamata volgarmente grosso, forse perchè aveva la forma e la valuta dei grossi anconetani ai quali pare fosse sostituita. - Vedi Anconitanus e Denarius.

**Grossum** (*in grossum*) p. 25 - Equivale a molta quantità; nel nostro vernacolo dura ancora il modo di dire - vendere e comprare all'ingrosso - per indicare un contratto di qualche entità.

**Guado** e guato p. 30 ed altrove - L'isatide tintoria di Linneo è il guado di cui parlano spesso i nostri statuti, le foglie del quale contengono una materia colorante fecolosa azzurra che serviva a tingere in turchino: è ignoto se questa pianta fosse coltivata tra noi, ma è certissimo che lo era in Toscana e nel Veneto.

**Imbussolatio** p. 45 - I nomi dei maestri dell'arte che potevano essere eletti capitani o camerlenghi si ponevano entro il bussolo (vedi

Pallocte) da dove si estraevano quando veniva il tempo della rinnovazione di quegli uffici: il porre adunque questi nomi nel bussolo si diceva *imbussolatio* ed anche *imbursatio* da borsa; il tirarneli fuori, *extractio*; vedi Bussolo.

**Ingengnones** p. XXV e 23 - Vedasi ciò che ne è stato detto alla pag. XXV della prefazione.

**Lana carfrinia** - Vedi Carfrinia o Carfagnina.

**Lana carmenata** p. 8 - Era quella passata per lo scardasso grosso o *scarmenotto* e perciò detta anche scardassata, da cardare e in latino *carmenare* (*Muratori op. cit. Dis. 33*).

**Lana cialandrata** - Vedi Cialandrum.

**Lana di Salonicchi** pag. XXVI, XXVII e 132 - proveniente da Salonicchi (l'antica Tessalonica) città della Turchia europea - questa lana doveva essere di qualità assai inferiore alle nostre e perciò più atta da schiavine che da pannine. - Vedi Pannine e Schiavine.

**Lana fratesca** p. 63 - Lana bigia e grossolana usata per le tonache de' frati minori.

**Lana pelata** p. 87 e altrove - Dalle pelli ovine vendute ai conciatori di corami si toglieva la lana con un ordigno chiamato *bussa*, e tale operazione era detta pelare la lana; ma la lana pelata è propriamente quella tolta alle pelli delle pecore uccise per il macello; mentre quella tolta nello stesso modo alle pecore morte di malattia, si diceva e si dice *mortaccina* ed è di qualità assai inferiore a tutte le altre.

**Lana** schiava - Vedi Schiavine.

**Legamen** - Legame p. 11, 26. È un mazzetto di fila di lana che si lega dall'orditore nel principio della tela: il numero di questi mazzetti variava secondo l'altezza che si voleva dare al panno da tessere, il quale se doveva essere di doppia altezza, cioè di due braccia (vedi Braccio) ogni legame era composto di dieci portate (vedi Portata); se poi il panno era di una sola altezza, come le saie, cioè di un braccio, i mazzetti o legami si formavano non già di portate, ma di venticinque coppie di fila dell'ordito, come si usa tuttora nella tessitura dei mezzolani, e nelle tele di canapa e di lino.

**Libra** - Moneta, detta anche Lira. Vedi Denarius.

**Libra** - Unità di peso: si componeva di dodici oncie e corrispondeva a Chil. 0, 339, 072; l'oncia si divideva in otto parti, ciascuna delle quali dicevasi un'ottava, l'ottava in tre denari, il denaro in tre scrupoli, lo scrupolo in ventiquattro grani, e il grano finalmente era pari a Chil. 0, 000, 049.

**Lenzo** - Lenzatura pag. 58 e altrove - Vedi Cordellina.

**Mezzetta** p. 97. Significa mezza portata, e si suddivideva nel fine della tela in due cordoni che, era prescritto, si dovessero lasciare per render più spedito il conto delle portate nella verifica da farsi dei tessuti per gli ufficiali dell'arte. - Vedi Portata.

**Pallocte**, *pallucte* etc. p. 31 ed altrove - Erano quelle palle colle quali si dava il voto nei partiti: e in questo significato soltanto si debbono prendere le pallotte delle quali

è parola nello statuto del 1369. Però si aveva anche altra specie di pallotte adoperate pel medesimo uso, ovali, di legno di faggio e bucate da un capo all'altro; entro questo foro si ponevano dagli elettori, o dai deliberanti le schedine che portavano scritto il nome di colui o coloro che si volevano eleggere ad un dato ufficio, ovvero l'approvazione o rejezione di una data proposta: negli uffici comunali di Fabriano si conservano ancora alcune di queste pallotte.

**Panni gactinellorum** p. 11 ed altrove - Che cosa precisamente significhi la parola *gactinelli*, e *gactinegli* non si sa dire, perchè mancante nei lessici che si son potuti consultare: forse indicava una specialità di tessuti, come più tardi furono le londrine, le olandette, i perpignani, gli arpini e via dicendo.

**Panni larghi vel stretti** p. 11 - Panni larghi o stretti, cioè più o meno alti a seconda della misura dei pettini e del numero dei legami.

**Panni mescolati**, p. 30 ed altrove - Erano tali i panni tessuti con lane di diversi colori naturali o artefatti, mescolate e confuse insieme in modo da rendere un colore particolare difficile a determinarsi, non avendosene alcuno predominante, e perciò detto mescolato, meschiato, ed anche mischio: quest'ultimo vocabolo è in uso tuttora.

**Panni visellorum** p. 37 - Panno bigello. Si chiamava così il panno villanesco, assai grossolano, tessuto con lana di color naturale, cioè di pecore nere e macchiate, onde il panno stesso veniva o color marrone, o grigio scuro.

**Pannine** p. 88 ed altrove - I tessuti di lana fini, non completamente cardati e cimati, onde conservavano una peluria più o meno fina a seconda della qualità della lana usata nel fabbricarli, venivano sotto il nome di pannine, col quale s'indicavano anche alcuni altri panni lavorati con un sistema speciale, come erano le pannine pei soldati: la fabbricazione di queste continuò in Fabriano sino al cadere del secolo scorso.

**Pannus bistus vel de visio, vel visiorum** p. 26 ed altrove - Pare che questi tre nomi indichino una stessa qualità di tessuto, cioè il panno bigio, di color simile al cenerognolo che dovea essere in gran moda nel secolo XIV, trovandosi fatta memoria da molti scrittori di quel tempo. Lo scambio della B colla V e viceversa è frequentissimo nei manoscritti del medio evo.

**Pannus strimmus** p. 26 - Questa parola manca nei lessici: sembra però che sia sinonimo di *stremus*, cioè stretto.

**Pannus sublatius seu torculatus** p. 15 Rub. XXIII. Questa specie di panno non poteva portarsi a vendere nei pubblici mercati. Perché? Non è agevole indovinarne la qualità, sebbene non sia improbabile il ritenere, che si chiamasse così il panno tolto (*sublatus*) dalla vasca del purgo, e posto al torchio (*torculatus*) per levargli, spremendolo, quel resto d'oleosità e d'immondezza che conservava anche dopo la purgazione. In questo stato il panno era così imperfetto da non esserne probabile la vendita, e da qui, forse, la proibizione contenuta in quella rubrica.

**Pannus vergatus** p. 29 Rub. LXXV. Panno listato, fatto a striscie,

a liste, e detto pure vergolato. Anche il Boccaccio nella nov. X ricorda codesti panni vergati i quali dovevano essere di molto pregio. In quel tempo si lavorava eziandio il panno scaccato, ma negli statuti del lanificio fabrianese non se ne fa alcuna esplicita menzione, sebbene debba ritenersi che ancor questo fosse qui lavorato, sapendosi che le vergature si eseguivano *per longitudinem vel per transversum* le quali però, se avessero avuto luogo in uno stesso tessuto, avrebbero formati gli scacchi che gli davano il nome di scaccato.

**Pectinis** p. 11 e altrove - Pettine - Il pettine dei tessitori ha la forma di un rettangolo, più o meno lungo, alto ordinariamente dieci centimetri, composto di stecchini di canna disposti verticalmente nelle due bacchette lunghe del rettangolo e tenuti fermi da un filo impeciato che passa da uno all'altro di essi chiamati denti: nello spazio che è tra questi si fanno entrare le fila dell'orditura che erano ordinariamente due per ogni dente (pag. 96). I pettini si dividevano in quarti, ed il quarto era di venticinque cannuccie, quarta parte di cento. L'altezza pertanto di un panno veniva determinata dal numero dei quarti del pettine e perciò si prescriveva per es. (pag. 95) che i pettini per le rascie bianche fossero di quarti  $13 \frac{1}{2}$ , per le mischie di  $14 \frac{1}{2}$ , e via discorrendo; divisione che si applicava anche alle poste dei panni, le quali dovevano corrispondere ai denti del pettine; quindi il dire panno di quarti  $13 \frac{1}{2}$  era lo stesso che indicare la sua altezza ragguagliata a quella di un pettine che avesse avuto 337 denti. - Vedi *Legamen* - *Portata* - *Posta*.

**Pedani** p. 59 - Le fila dell'orditura che rimanevano senza trama,

ossia avanzavano necessariamente dopo terminata la intramatura, perchè nei telai de' panni di lana le casse che racchiudono il pettine nel fine della tela non hanno più lo spazio per *dondolare*, si chiamavano pedani che ordinariamente avevano la lunghezza di due palmi (Centim. 20).

**Pencilli** p. 17 - Era vietato ai pettinatori di fare i pencilli, cioè tirare la lana a lucignoli, che tra noi si chiamavano anche budelli ed altrove caramelle. Vedi la prefazione alla Rub.<sup>a</sup> Scardassatori.

**Perpignani** p. 108 - Panni ordinari fabbricati a modo di quelli di Perpignano, città della Francia, capoluogo del dipartimento de' Pirenei orientali. In Matelica e in Fabriano se ne lavoravano in gran copia.

**Petta panni** - Pezza di panno, ossia tutta la tela che è stata tolta dal Telaio (*Muratori op. cit. Diss. 33*).

**Pezzolo, Pezzola** p. 68, 69 - Dinota uno scampolo di tela più o meno lungo, ma sempre minore della pezza che secondo la qualità aveva una determinata misura.

**Pigare stamen** p. 17. - La parola *pigare* manca nei lessici. Si ha però *-picare* - che significa impiegolare, di cui la precedente potrebbe essere una corruzione. La lana per l'ordito si suole immergere in una leggiera soluzione di colla, e di poi si fa asciugare al sole, affinchè le fila meglio reggano all'attrito del telaio. Quel *non liceat pigare stamen* pare che accenni alla proibizione d'incollare la lana che deve usarsi per intramare. - Vedi Stamen.

**Portata** - È quella parte di orditura formata ordinariamente dalla unione di quaranta fila (p. 109); di-

cesi ordinariamente, perchè le portate dei panni mischi erano di fila trentasei (p. 108); la quale unione viene disposta sui pironi o *piroli* dell'ordito dal principio al fine e dal fine al principio, finchè non si abbia la lunghezza della tela, o prescritta, o ordinata. Il numero delle portate variava a seconda della finezza della lana e della qualità del panno, siccome è facile riscontrare nelle prescrizioni imposte ai tessitori.

**Posta** - Che cosa era la posta di un tessuto? Il numero delle poste variava anch'esso secondo la qualità del panno e l'altezza che gli si voleva dare. Quindi era prescritto che le rascie bianche fossero di 100 poste, le meschie di 90, le pannine di 80, 70, 60, o 40 e via dicendo. Altrettanto si prescrive parlandosi delle portate. Siccome poi si doveva verificare se ogni tela era di giusto conto, perciò fu statuito che i tessitori dovessero lasciare le poste alle teste della pezza, i pedani ed i cordoni nel fine della medesima, le quali cose tutte rendevano più spedita la verifica e più difficile la speranza di nascondere le frodi che si fosser potute commettere.

**Pulcum, pulcatores, pulcare** - Lo stesso che *purgum, purgatores, purgare*. Che cosa era il purgo è stato detto a pag. XXX della prefazione.

**Purgum** - Vedi Pulcum

**Quarterium** - Quartiere. La terra di Fabriano era divisa in quartieri, cioè in quattro parti, che avevano i seguenti nomi:

1. Di S. Giovanni (S. Johannis).
2. Di Castel Vecchio (Castrì Veteris).
3. Del Poggio (Podii).
4. Di S. Biagio (S. Blaxii).

Quello di S. Giovanni veniva chiamato anche di S. Venanzo, perchè in esso è fabbricata la chiesa principale intitolata al santo Martire camerinese, ove si solennizza la festa di S. Giovanni Battista, il più antico protettore di Fabriano.

**Reversare** pag. 40 - Il pelo del panno per esser sottoposto all'azione delle forbici del cimatore doveva esser tirato fuori con i cardì, e sollevato con *la reversetta*, formata da una lamina di ferro a guisa di pettine con denti cortissimi; e questa ultima operazione si chiamava con vocabolo proprio *riversare*.

**Rascia** p. 84 ed altrove. Questa specie di panno si fabbricava in quasi tutti i lanifici d'Italia, perciò è notissimo che con tal nome venivano indicati certi tessuti per lo più grossolani, chiamati anche *sargie* nella Spagna ed in Francia, i quali servivano a diversi usi, oltre a quello del vestire. Il Muratori (*opera citata Dis. 33*) fu di parere che tal sorta di panno prendesse il nome dal paese ove si fabbricava, cioè dal regno della Rascia, oggidì Servia, i di cui popoli si appellavano Rasciani. Le rascie confezionate in Fabriano erano di diverse qualità, sia in riguardo alla maggiore o minore finezza, al modo di lavorarle e ai diversi colori coi quali erano tinte; e sembra che il commercio ne fosse attivissimo, perchè principalmente ad esse fu rivolta l'attenzione degli ultimi riformatori de' nostri statuti.

**Rientrare** pag. 56 - Dicesi del tessuto di lana il quale si raccorcia coll'asciugarsi, dopo essere stato bagnato.

**Rovesciare** il panno, vuol dire cimarlo dalla parte rovescia del pelo non appianato dai cardatori.

**Rubbia** - *Rubia Tinctorum*. È un'erba nativa dell'Oriente e dell'Europa meridionale, coltivata particolarmente nel contado di Avignone, nell'Alsazia, nel Palatinato, nella Fian-dra, nell'Olanda, ed altrove. Le sue radici erano adoperate per la tintura in rosso, e anche per consolidare parecchi altri colori p. 116. L'uso che se ne faceva nelle nostre tintorie fu talmente grande, che ne fu introdotta la coltivazione anche tra questi monti, specialmente nel territorio di Pergola, onde quella che di là proveniva si chiamò pergolina, e la nostrale si disse comune; ma la preferita era la tedesca, siccome si rileva da ciò che è detto a pag. 94 ed altrove.

**Saje e Sagle** - Sono sinonimi, e tornerebbe inutile il dire che cosa fossero codeste saje, poichè si conoscono da chiunque per que' tessuti di lana bassi, sottili e leggieri, lavorati ordinariamente a spina e usati ancora a di nostri.

**Scarij** p. 20, 21 - I cercatori e gli scari erano altrettanti ispettori dell'arte che aveano cura d'invigliare, perchè fossero scrupolosamente rispettate le leggi religiose, disciplinari e professionali giurate dagli ascritti all'università. Se tra l'ufficio di costoro era alcuna differenza, questa riguardava le diverse costituzioni che gli uni e gli altri aveano obbligo di fare osservare. - Vedi Circatores.

**Schiavine** p. 132 ed altrove - Panno assai grosso molto peloso, usato più per coperte da letto che per vestire, e lavorato con lana schiava, detta così per la sua provenienza dalla Schiavonia (Slavonia).

**Schiltores** p. 13 - Cernitori della lana, ossia gli operai occupati a sceglierne le diverse qualità che si hanno anche in uno stesso vello.



**Scossare il panno conforme alla misura** p. 135 - Sembra che questa parola, certamente del vernacolo marchigiano, indicasse il tessere il panno secondo la misura data, nè più alto, nè più basso di quello che era prescritto negli statuti, ovvero ordinato dai committenti.

**Scotano** - *Rhus coriaria*. Nei nostri monti abbonda cotesto frutice di cui si fa molto commercio per la concia dei cuoi. Siccome però la corteccia de' suoi fusti tinge in giallo e quella delle radici in bruno, così è che lo scotano era moltissimo adoperato nei tempi andati per la tintoria de' panni di lana.

**Scotere** pag. XIX ed altrove - Riscuotere il pagamento delle tasse, delle multe e in genere delle rendite dell'università (*Muratori op. citata Dis. 33*).

**Segnale** - Segnale, o marca propria di ciascun maestro dell'arte che si apponeva nelle pezze del panno da lui fabbricate. Anche i mercanti dovevano avere i loro segnali e a pag. XIV della prefazione se ne è fatto ricordo. La bolla poi dell'università era anch'essa una marca; ma ben distinta da quella dei maestri e dei mercanti, come apparisce chiaramente dal testo degli statuti.

**Soldo** - Vedi Denarius.

**Stamen** p. 10 ed altrove - Stame. La parte più fina della lana e che ha più nerbo. I pastori svellono dalle pecore i migliori fiocchi di lana e li filano a modo di canapa, e questo filo tirato in cosiffatta guisa è il vero stame. Con esso soltanto s'intramavano i panni di qualità superiori, siccome è prescritto quasi ad ogni pagina de' nostri statuti, specialmente in quelli del 1369, i quali

ordinavano che la lana da intramare fosse filata sempre alla conocchia.

**Stamette** p. 99, 108 e altrove - Stoffa a due stami, ossia di tutto stame pettinato tanto nell'ordito, che nel ripieno.

**Stenditoi** - Vedi Tiratori.

**Tacca** p. 92 ed altrove - Nel significato in cui questa parola è adoperata negli statuti significa misura, quantità, ed anche mezzo di paragone tra quello che era prescritto ed eseguito. *Taccare* il panno, secondo il linguaggio dell'arte della lana di Firenze, voleva dire apporre nelle teste del medesimo e nella sua bandinella il prezzo che costava alle botteghe dei mercanti che lo vendevano (*Can-tù Storia degl' Italiani Vol. 2.º pag. 1071*).

**Tiratori, Stenditoi, Chiodate, Chiovere** p. 33, 35, 56, 79 ed altrove - Della forma de' tiratori usati nel lanificio fabrianese e destinati a stendere i panni, dopo esciti dalla gualchiera e dalla tinta, niente si raccoglie dagli statuti dell'arte. Se ne avevano molti, pubblici e privati ed anche conosciuti al di fuori, quali erano quelli dell'ospedale del Buon Gesù, ove i forastieri portavano a stendere e tirare i loro panni pagando tanto per tesa. (*Archiv. del Brefotrof. Vol. 71 passim*) Il Grisellini (*op. citata Vol. V p. 311*) dà un'esatta descrizione degli stenditoi de' tempi suoi, chiamati anche chiovere e chiodaie.

**Urvivum** p. 10 - Orvivo, quasi orlo vivo. Vocabolo dialettale che si adopera per sinonimo di cimossa.

**Valca, valchiera** - lo stesso che gualca, gualchiera, parole consacrate dall'uso, più che secolare, in tutta la provincia marchigiana.



NOTA alle pagine VIII e XII della prefazione

---

Nel ricercare le notizie intorno alle origini della università dell' arte della lana nella terra di Fabriano, mi era avvenuto soltanto in que' fatti isolati, e singolari accennati alla pag. VIII della prefazione, e mai in un documento del secolo XIII o dei primordi del XIV che quell' arte addimostrasse fin d' allora largamente esercitata, e costituita in corporazione: e si sappia che non feci risparmi di tempo e di pazienza nelle lunghe e difficili investigazioni praticate nelle carte diplomatiche custodite nell' archivio comunale e in quello domestico del Signor Augusto Agabiti-Rosei, nei protocolli notarili, e nei libri d' amministrazione del comune, e dell' ospedale del Buon Gesù, i più antichi che io mi conosca. Che anzi l' aver trovato un elenco dei collegi delle arti deputati nel 1278 ad eleggere il podestà (*Carte Diplom. Fabrianesi Vol. 1. pag. 263*), senza che di quello della lana neppur si facesse menzione, mi confermò nel ritenere, che dessa fosse sorta poco prima della metà del secolo XIV, siccome affermai alla pag. XII della stessa prefazione. Ma non erano stati da me consultati alcuni codici membranacei del secolo XIII, perchè le intitolazioni sole di essi mi dicevano che nessun profitto ne avrei potuto trarre allo scopo cui io intendeva. E che cosa infatti mi sarei potuto impromettere da indagini sopra libri - *Inquisitionum, denumptiationum, et sententiarum.... ad reinveniendum et recuperandum possessiones et pubblica comunis fabriani*, tali appunto essendo le materie contenute in quei codici inesplorati? Eppure in uno di essi che ora sto svolgendo per rintracciare, se sia possibile, le origini delle nostre *comunanze* o *comunelle*, mi fu dato scoprire un prezioso documento che riporta al 1294 la esistenza tra noi della università dell'arte della lana. Eccolo.

Il codice s' intitola « LIBER SENTENTIARUM LATORUM PER SAPIENTEM VIRUM DOMINUM ROLLANDUM DE BALANOREGIO OFFICIALEM ET EXECUTOREM COMUNIS FABRIANI SUPER POSSESSIONIBUS ET PUBLICIS COMUNIS PREDICTI ANNIS MCCLXXXIII ET MCCLXXXIII; e nella carta XX tergo si legge una sentenza, del 22 Giugno 1294, a favore del comune contro *Brectuldum dni. Raynaldi et nepotes ipsius silicet Cichum Riguceptum Brectoldutium Corradutium filios*

*qdam. Corradi dni. Raynaldi* che avevano occupata una parte della montagna delle Chiuse di proprietà del comune, pronunciata *in palatio comunis fabriani in consilio generali dicti comunis*, presenti settantadue consiglieri, cioè

Priores artium - Consiliarij priorum - Consules mercatorum - Capitanei **ARTIS LANE** } Giliolus Alberici  
 } Marchutius Egidij - Capitanei notariorum - Beccariorum - Guarnellariorum - Calzolariorum - Fabrorum - Bovariorum - Cappellaiorum - Sartorum - Magistrorum lignaminis et petre - Merciariorum - Fornaciariorum et Consiliarij adjuncti de q. S. Johannis, de q. Castri veteris, de q. Podij et de q. S. Blaxij. - *quibus omnibus*, son parole testuali della sentenza, *commissa fuit dicta terminatio facienda* tra i beni posseduti dal comune e dai discendenti di quel Sig. Rinaldo.

Per questo documento adunque resta provato, che la università dell'arte della lana già esisteva tra noi negli ultimi anni del secolo XIII; che fin da quel tempo era legalmente costituita, godendo il diritto di farsi rappresentare da suoi capitani nel consiglio generale della terra, e perciò anche retta e governata da statuti particolari dei quali, ora è a dirsi, che siano una riforma quelli del 1369; e finalmente che la sua importanza storica è tale, da poter stare a paro, per rispetto almeno alla sua origine, ai più antichi lanifici d' Italia.

FINE



## INDICE DEL VOLUME



|                                                                                         |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Prefazione . . . . .                                                                    | VII al XLIII |
| Rubricæ statutorum anni 1369 . . . . .                                                  | 1            |
| Statuta condita anno 1369 . . . . .                                                     | 5            |
| Reformationes statutorum ab anno 1372 ad 1602 . . . . .                                 | 31           |
| Capitoli nuovi dell' università dell' arte della lana ri-<br>formati nel 1618 . . . . . | 101          |
| Elenco dei mercanti aggregati all' università dell' arte<br>della lana . . . . .        | 141          |
| Capitoli della compagnia de' Tessari . . . . .                                          | 149          |
| Index rerum . . . . .                                                                   | 157          |
| Ad statuta artis lanæ terræ Fabriani glossarium . . . . .                               | 169          |
| Nota alle pag. VIII e XII della prefazione . . . . .                                    | 179          |




## ERRORI

=


## CORREZIONI

=

| Pagina | XI    | Linea | 37 | — | retro           | retto           |
|--------|-------|-------|----|---|-----------------|-----------------|
| »      | XXIII | »     | 11 | — | rimastosi       | rimasto si      |
| »      | XXIII | »     | 32 | — | e soggettiati   | assoggettandoli |
| »      | XXXI  | »     | 28 | — | oppongo         | appongo         |
| »      | 27    | »     | 24 | — | de portaverit   | deportauerit    |
| »      | 31    | »     | 7  | — | placuerut       | placuerunt      |
| »      | 40    | »     | 38 | — | reseruare       | reuersare       |
| »      | 44    | »     | 14 | — | M. ccc.lxxxij.  | M. ccc.lxxxxij  |
| »      | 53    | »     | 16 | — | Mccclxxxviiij   | Mcccclxxxviiij  |
| »      | 63    | »     | 37 | — | <i>fabriano</i> | <i>fabriano</i> |
| »      | 78    | »     | 33 | — | Priori          | Pier            |
| »      | 157   | »     | 18 | — | 1481            | 1381            |
| »      | 165   | »     | 22 | — | Robba           | Robbia          |











# DOCUMENTI STORICI FABRIANESI

RACCOLTI E PUBBLICATI

DAL

CANONICO A. ZONGHII

---

CARTE DIPLOMATICHE FABRIANESI *dal 1011 al 1299*. Vol. I.º

— Ancona Tipografia del Commercio in 8.º 1872 L. 8. —

CAPITOLI DELLA FRATERNITA DEI DISCIPLINATI DI FABRIANO, con tavola. — FABRIANO Tipografia Sociale in 8.º 1879

L. 1, 50.

STATUTA ARTIS LANE TERRE FABRIANI *ab anno 1369 ad 1674*. Vol. un. in 8.º — ROMA Dario Giuseppe Rossi 1880. —

Su carta comune . . . . . L. 4, 50

Su carta forte di Fabriano . . . . . « 6. —

VENDIBILI IN ROMA nella Libreria di **Dario Giuseppe Rossi** Piazza S. Ignazio N. 152 A, ed in FABRIANO presso la **Tipografia Gentile**.



-----

